PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

PROGETTO ORGANIZZATIVO
DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI NORD

QUADRIENNIO 2026 – 2029

Decreti n. 69/2025 - 212/2025

e nr. 96/2026

PROGETTO ORGANIZZATIVO
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura
(delibera C.S.M. del 3 luglio 2024 e succ. mod.)

……

Premessa

Lo scrivente ha assunto l'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord il 26 gennaio 2026.

A quella data, non era ancora intervenuto il provvedimento con il quale il Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell'art. 12 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura, era chiamato a formulare la propria valutazione sul Progetto Organizzativo per il quadriennio 2026-2029, adottato dal precedente Procuratore.

Risultava, pertanto, pregiudiziale, ai fini delle eventuali determinazioni organizzative richieste allo scrivente in virtù della menzionata Circolare del C.S.M., attendere l'esito della procedura di valutazione riservata all'organo di autogoverno.

Questo Procuratore si limitava a disporre l'immediata entrata in vigore di quelle parti del nuovo Progetto Organizzativo che reclamavano un'urgente applicazione, imposta dai tramutamenti dei magistrati e dai concorsi interni.

Nella seduta del 3 giugno il C.S.M. approvava il Progetto Organizzativo, ad eccezione di alcune parti, prescrivendo al Procuratore di determinarsi in conformità, ai sensi dell'art. 12, comma 16, della menzionata Circolare.

In particolare, il C.S.M. osservava e disponeva quanto segue:

"*Nel ricondurre il caso in esame entro il binario delle coordinate ermeneutiche fin qui illustrate, si rileva che le disposizioni di cui alla sezione III.C non risultano conformi nella parte in cui si prevedono*

criteri quali "particolare delicatezza"*, come declinata nella Sezione III.B o* "esigenze di riservatezza" *o* "anche per quei procedimenti che per specifiche ragioni (es. gravita del fatto, ricadute diffuse sulla collettività, con particolare riguardo ai livelli occupazionali ed alla fruibilità di servizi essenziali, allarme sociale cagionato) impegnino direttamente la responsabilità e l'immagine dell'intero ufficio"*, riferiti a coefficienti non sufficientemente oggettivi e predeterminati, che lasciano al dirigente margini eccessivamente dilatati di individuazione delle fattispecie, non sono conformi all'art. 15, comma 1, circ. proc., secondo cui il Procuratore della Repubblica "determina" i criteri di assegnazione dei procedimenti. Le previsioni organizzative non risultano conformi alla normativa nella parte in cui non contemplano la necessita di sentire il magistrato originariamente assegnatario in caso di coassegnazione successiva, inoltre difetta la previsione della conservazione della relativa documentazione in apposito registro;*

-rilevato che nella Sezione IV.L è disciplinato l'esercizio delle funzioni dell'assenso, delineato con un richiamo alla casistica prevista dall'art. 3 d. lgs 106/2006 e individuando espressamene le ipotesi di richiesta di misura cautelare reale ad esso sottratte e, segnatamente, le richieste che riguardino "somme o compendi di rilevante valore economico (e, comunque, superiori ad Euro € 50.000,00" *ovvero* "che abbiano sensibili ricadute sui livelli occupazionali o sulla fruibilità di servizi da parte della collettività ovvero si proceda per fatto particolarmente rilevante"*: tale ultima previsione deve ritenersi non conforme alla normativa vigente, atteso che la genericità delle locuzioni non consente di individuare quali misure cautelari reali siano in concreto sottoposte all'assenso e quali, invece, siano sottratte. La formazione dell'assenso ê accompagnata da una corretta procedimentalizzazione, che tiene conto anche dei casi di contrasto o diniego dell'assenso, nonché degli adempimenti da curare e delle modalità di formulazione dell'assenso in caso di assenza o impedimento del Procuratore;*

-rilevato che, con riferimento alla disciplina del visto informativo, contenuta nella sezione IV.M, le previsioni organizzative disciplinano preliminarmente l'iter procedimentale per la sua formazione e viene, altresì, prevista specifica interlocuzione nell'ipotesi in cui il Procuratore non condivida il provvedimento. Risultano indicati gli atti da trasmettere per l'apposizione del visto, previsioni che risultano conformi alla vigente circolare, ad eccezione delle seguenti categorie: atti di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415, richieste di rinvio a giudizio e/o richieste di immediato, richieste di archiviazione, impugnazione avverso ordinanze nelle ipotesi in cui è apposto il "riferire" o "conferire e, di ancora, impugnazione avverso sentenze "di particolare rilievo, per la gravita del fatto, per i soggetti coinvolti e per la risonanza che esso ha avuto" *Sia perché difettano dei profili di determinatezza richiesti dall'art. 20, comma 1, circ. proc. e sottesi alla locuzione "atti o categorie di atti" contenuta in tale*

disposizione, sia perché incorrono in una indebita sovrapposizione tra tale adempimento e i diversi e ulteriori strumenti di interlocuzione e di scambio informativo tra dirigente e Sostituto, contemplati dai successivi artt. 21 e 22.

Tanto premesso, si avviava la procedura diretta a modificare il Progetto Organizzativo per allinearlo alle prescrizioni imposte dalla menzionata delibera.

Per ragioni di coerenza sistematica, a seguito delle prescritte riunioni di Ufficio e delle opportune interlocuzioni richieste dalla Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura, si interveniva, altresì, sulle parti relative all'assegnazione degli affari al Procuratore ed ai Procuratori Aggiunti introducendo criteri di attribuzione automatica e predeterminate degli affari medesimi.

Venivano, altresì, necessariamente modificate quelle parti che andavano aggiornate rispetto al mutato assetto organizzativo conseguente ai tramutamenti, in uscita ed in entrata, dei magistrati.

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO……..**10**

A) Risorse umane e materiali dell'ufficio. (art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure)……..…….**10**

1. Pianta organica del personale di magistratura……..10
2. Pianta organica della magistratura onoraria……..…11
3. Pianta organica del personale amministrativo……..…13
4. La Polizia Giudiziaria……...15
5. Risorse tecnologiche e finanziarie……15
6. Accesso alle banche dati…….....21

B) Analisi del contesto esterno……..…….....**23**

1. Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio (*art. 11 co. 3 n. 1 Circ. Procure)*…….....23

C) Analisi del contesto interno……...……...**24**

1. Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e delle articolazioni interne dell'ufficio, nonchè allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale. (*art. 11 co. 3 n. 3 Circ. Procure)*……*24*
2. La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne (*art. 11 co. 3 n.3 Circ. Procure*)……29

II. STRUTTURA DELL'UFFICIO…….....*34*

A) Procuratore della Repubblica……**34**

1. Carico di lavoro riservato al Procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. (*art. 5 co. 5 Circ. Procure) /* Ragioni della esclusione della riserva. (*art. 5 co. 6 Circ. Procure*)……..34
2. Compiti di coordinamento e direzione del Procuratore della Repubblica……...36
3. Indicazione del Procuratore Aggiunto, o del magistrato, che ha collaborato con il Procuratore alla redazione del progetto organizzativo. (*art. 64 Circ. Procure*)……41

B) Procuratore Aggiunto…...……..**41**

1. Carico di lavoro riservato al Procuratore Aggiunto e relativa percentuale di riduzione. (*art. 6 co. 4 Circ. Procure*) ……41
2. Compiti di coordinamento e direzione dei Procuratori Aggiunti (*art. 11 co. 3 n. 16 Circ. Procure*)..46

C) Vicario……**55**

1. Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di Procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento. (*art. 7 co. 1 Circ. Procure*)……56
2. Criteri adottati per l'individuazione del Vicario (*art. 11 co. 4 n. 6 Circ. Procure*)……56
3. Criteri ai quali i Procuratori Aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. (*art. 11 co. 4 Circ. Procure*)……56

D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio……**57**

1. Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (*art. 9 co. 4 Circ. Procure*)……57
2. Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio……59
3. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio…… 71
4. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna……..76

E) Criteri per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento delle unità organizzative…..……..77

1. Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative…….……77

F) Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni…….……..78

1. Modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti. (*art. 10 co. 2 lett. a*)……79
2. Eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima. (*art. 10 co.2 lett. b*)……..80
3. Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazine da allegare. (*art. 10 co. 2 lett. c)*……80
4. Criteri da applicare per l'individuazione dei Sostituti Procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio. (*art. 10 co.2 lett. e)…..81*
5. Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa. (*art. 10 co. 2 lett. f)*……84

G) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione. (*art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure*)……...…84

1. Magistrati titolari di incarichi di coordinamento che beneficiano di un'eventuale riduzione del lavoro giudiziario. (*art. 6 co.6 Circ. Procure*)……86

H) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio. (*art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure*)……86

I) Criteri ai quali i Procuratori Aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio. (art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)……87

L) **Magistrati onorari ……...88**

1. I compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del Procuratore. (*art. 11 co. 3 n. 18 Circ. Procure)……88*

III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI.....…….....101

A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai Sostituti e ai Procuratori Aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. (*art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure*)……101

1. Ipotesi nelle quali il Sostituto può procedure alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati. (*art. 11 co. 3 n. 14*) ……..128

B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai Sostituti e ai Procuratori Aggiunti (*art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure*) …….129

C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto (*art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure*)……..132

D) Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al Procuratore e al Procuratore Aggiunto. (*art. 11 co. 3 n. 17 Circ. Procure*)……..……132

1. Criteri per l'individuazione del magistrate onerato del compimento di singoli atti (art. 17 co.2)……133

IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE..……..…..133

A) Misure organizzative finalizzate a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale……133

B) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale……...133

C) Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p. ……135

D) Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricercare degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, l'effettività del coordinamento investigativo e l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa. (*art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure*)…….135

D1) Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato……..135

D2) Misure organizzative finalizzate a garantire l'effettività del coordinamento investigativo…….136

D3) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace ricorso alle misure di prevenzione……..137

D4) Misure organizzative finalizzate a garantire l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone..……142

D5) Misure organizzative finalizzate a garantire l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto societario della crisi d'impresa.……146

E) Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse……..……151

F) Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. (*art. 11 co. 3 n. 23 Circ. Procure*)……..152

G) Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. (*art. 11 co. 4 n. 4 Circ. Procure*)…….154

H) Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio. (*art. 11 co. 4 n. 3 Circ. Procure*) …….154

I) Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione, disposizioni relative alle modalità di accesso al C.I.T. e al funzionamento dell'archivio digitale. (*art. 11 co. 4 n. 1 Circ. Procure*)..…..155

L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari. (*art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure*) ……..155

M)Visti informativi (*art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure*)……..158

1. Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al Procuratore per l'apposizione del visto……..160

N) Comunicazioni (*art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure*) ……..……..161

O) Altri oneri informativi (*art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure*)…….162

P) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti (*art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure*)……....166

Q) Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale. (*art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure*)…….…171

1. Il controllo sull'esito processuale delle indagini e le determinazioni in materia d'impugnazioni……183

2. I Turni……188

3. Il turno per gli affari urgenti……...188

4. Il turno arresti, fermi e direttissime…….……194

5. Il turno d'iscrizione notizie di reato e di c.d. pronta definizione…….196

6. Il turno supplenze. Modalità di assegnazione dei turni……..196

7. Il turno "Affari Urgenti" (c.d. AU)……198

R) Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio. (*art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure*) ……..200

S) Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al Procuratore Generale presso la Corte di Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p. (*art. 11 co. 4 n. 5 Circ. Procure*)…202

V. CRITERI DI PRIORITA' ……..202

A) Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. (*art. 4 co. 1 Circ. Procure*)..……..202

1. Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello. (*art. 4 co. 2 lett. a Circ. Procure*) ……. 215
2. Obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire. (*art. 4 co. 2 lett b Circ. Procure*)……...215

B) Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. (*art. 4 co. 4 Circ. Procure*) ……216

VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO……..216

A) Misure organizzative funzionali a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale (*art. 3 co. 1 Circ. Procure*)……..……..216

1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e con il personale amministrativo……217

2.Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il Presidente del Tribunale……..218

3.Necessarie interlocuzioni con l'Avvocatura e le altre istituzioni interessate all'attività dell'ufficio…….218

B) Modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni sia in materia penale che in materia civile. (*art. 11 co. 3 n. 8 Circ. Procure*)……219

VII. DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA……...223
Omissis

VIII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI……224

A) Esoneri……...…..…224

B) Funzioni assegnate ai Magistrati……..……224

IX. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITA' ……225

A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare……225

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO

A) **Risorse umane e materiali dell'ufficio** (art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure)

1. Pianta organica del personale di magistratura.

Funzione	Organico	Vacanti
Procuratore della Repubblica	1	0
Procuratori Aggiunti	2	0
Sostituti Procuratori	32	0

	Funzione	Magistrato	Unità organizzativa
	Procuratore della Repubblica	Dott. Domenico Airoma	
	Procuratore Aggiunto	Dott.ssa Anna Maria Lucchetta	
	Procuratore Aggiunto	Dott.ssa Maria Di Mauro	
1	Sostituto Procuratore	Dott. Giovanni Corona	2^ Sezione indagini
2	Sostituto Procuratore	Dott. Cesare Sirignano	5^ Sezione indagini
3	Sostituto Procuratore	Dott.ssa Patrizia Dongiacomo	2^ Sezione indagini
4	Sostituto Procuratore	Dott.ssa Rossella Maria Colella	3^ Sezione indagini
5	Sostituto Procuratore	Dott. Antonio Bassolino	2^ Sezione indagini
6	Sostituto Procuratore	Dott. Marco Lojodice	5^ Sezione indagini
7	Sostituto Procuratore	Dott.ssa Maria Cristina Bonomo	3^ Sezione indagini
8	Sostituto Procuratore	Dott. Corrado Caputo	5^ Sezione indagini
9	Sostituto Procuratore	Dott.ssa Maria Carmen Quaranta	5^ Sezione indagini
10	Sostituto Procuratore	Dott.ssa Veronica Soriano	5^ Sezione indagini
11	Sostituto Procuratore	Dott. Josè Criscuolo	5^ Sezione indagini

12	Sostituto Procuratore	Dott. Giuseppe Vitolo	1^ Sezione indagini
13	Sostituto Procuratore	Dott.ssa Sabrina Navarro	1^ Sezione indagini
14	Sostituto Procuratore	Dott. Alberto Della Valle	2^ Sezione indagini
15	Sostituto Procuratore	Dott.ssa Stella Coscia	1^ Sezione indagini
16	Sostituto Procuratore	Dott.ssa Fabrizia Lucia Finizio	1^ Sezione indagini
17	Sostituto Procuratore	Dott.ssa Adriana Di Vaio	3^ Sezione indagini
18	Sostituto Procuratore	Dott.ssa Valentina Tornatore	1^ Sezione indagini
19	Sostituto Procuratore	Dott.ssa Marianna Di Palo	1^ Sezione indagini
20	Sostituto Procuratore	Dott. Luca Gorgone	3^ Sezione indagini
21	Sostituto Procuratore	Dott.ssa Giulia Basile	3^ Sezione indagini
22	Sostituto Procuratore	Dott.ssa Valentina De Falco	4^ Sezione indagini
23	Sostituto Procuratore	Dott.ssa Chiara Burattini	4^ Sezione indagini
24	Sostituto Procuratore	Dott.ssa Federica Agovino	4^ Sezione indagini
25	Sostituto Procuratore	Dott. Francesco Perrotta	4^ Sezione indagini
26	Sostituto Procuratore	Dott.ssa Maria Grazie Pellegrini	4^ Sezione indagini
27	Sostituto Procuratore	Dott. Marco Luiso	4^ Sezione indagini
28	Sostituto Procuratore	Dott.ssa Martina Di Meglio	4^ Sezione indagini
29	Sostituto Procuratore	Dott.ssa Antonella Sorrentino	4^ Sezione indagini
30	Sostituto Procuratore	Dott. Vincenzo Savoia	
31	Sostituto Procuratore	Dott. Andrea Figoni	
32	Sostituto Procuratore	Dott. Luigi Spedaliere	

2. Pianta organica della magistratura onoraria.

Funzione	Organico	Vacanti
Vice Procuratore Onorario	34	12

	Funzione	VPO	Unità organizzativa: ufficio di collaborazione del Procuratore
1	Vice Procuratore Onorario	Dott.ssa Anna Bordiere	
2	Vice Procuratore Onorario	Dott.ssa Flora Avallone	
3	Vice Procuratore Onorario	Dott.ssa Raffaella Colandrea	
4	Vice Procuratore Onorario	Dott. Vito Consales	
5	Vice Procuratore Onorario	Dott.ssa Mariangela Covelli	
6	Vice Procuratore Onorario	Dott. Pasquale Crisci	
7	Vice Procuratore Onorario	Dott. Raffaele Rescigno	
8	Vice Procuratore Onorario	Dott.ssa Maria Clelia Curci	
9	Vice Procuratore Onorario	Dott. Gabriele De Juliis	
10	Vice Procuratore Onorario	Dott.ssa Rossella Flora Teresa De Luca	
11	Vice Procuratore Onorario	Dott.ssa Antonietta Esposito	
12	Vice Procuratore Onorario	Dott. Claudio Gatti	
13	Vice Procuratore Onorario	Dott.ssa Consiglia Gianniello	
14	Vice Procuratore Onorario	Dott.ssa Sofia Lombardi	
15	Vice Procuratore Onorario	Dott.ssa Loredana Pagnozzi	
16	Vice Procuratore Onorario	Dott. Giancarlo Pierpaolo Pezzuti	
17	Vice Procuratore Onorario	Dott. Antonio Borzacchiello	
18	Vice Procuratore Onorario	Dott.ssa Delia Boscia	
19	Vice Procuratore Onorario	Dott.ssa Brigida D'Alterio	
20	Vice Procuratore Onorario	Dott.ssa Concetta Marazzetti	
21	Vice Procuratore Onorario	Dott.ssa Giovanna Panico	
22	Vice Procuratore Onorario	Dott.ssa Carmela Ranucci	

La pianta organica dei VPO è disciplinata dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 116/2017, che prevede che la dotazione dei Vice Procuratori Onorari non possa essere superiore a quella dei magistrati togati, escludendo dal computo i magistrati professionali con funzioni direttive di merito requirenti.

Da ciò consegue che, essendo la pianta organica dei magistrati dell'Ufficio di trentacinque unità, la pianta organica dei Vice Procuratori Onorari, (detratto il dirigente Procuratore), andrebbe rapportata a n. 34 unità.

Alla luce dei dati forniti sopra in tabella, appaiono evidenti le scoperture di organico del personale di magistratura onoraria presente presso quest'Ufficio.

La presenza dei V.P.O., nel numero previsto per legge, appare infatti indispensabile per la conduzione delle attività di Ufficio, anche ai fini della realizzazione dell'Ufficio del Processo.

Pertanto, va rilevato che, a seguito di indizione della procedura di stabilizzazione dei V.P.O., sopra indicata, tutti i V.P.O. dell'Ufficio che hanno preso parte alla procedura, hanno superato con esito positivo il predetto concorso, ottenendo in tal modo la stabilizzazione. Di essi, operano con regime di "*esclusivista"* i V.P.O. dott.ri Gatti, Bordiere, Rescigno, Curci, Esposito, Colandrea, Gianniello e Lombardi, mentre tutti gli altri esercitano le loro funzioni in regime di "*semiesclusività".*

3. Pianta organica del personale amministrativo.

La pianta organica del personale amministrativo è attualmente composta da 85 unità, in relazione ai vari profili professionali. Sono presenti in Ufficio 77 unità, come da prospetto che segue:

Inquadramento	Organico	Vacanti
Direttore	**3**	**0**
Funzionario	**33**	**0**
Cancelliere Esperto	**10**	**-1**
Assistente Giudiziario	**25**	**-10**
Operatore	**9**	**+4**
Ausiliario	**18**	**-10**
Conducenti Automezzi	**7**	**-1**

Nella tabella sopra riportata, sono stati illustrati i dati relativi al personale amministrativo, sia con riferimento all'attuale composizione della pianta organica che in relazione alle vacanze, effettivamente esistenti; calcolate, queste ultime, in considerazione del personale, attualmente, in servizio presso questa Procura.

Ciò premesso, si rappresenta che quest'Ufficio è affetto da gravi criticità consistenti, non solo, nella carenza di personale amministrativo in servizio rispetto alle previsioni della pianta organica attuale ma, anche, nell'evidente inadeguatezza della pianta organica stessa.

Tali criticità, malgrado l'elevata operosità di tutti gli addetti all'Ufficio, incidono fortemente sull'efficienza e sulla funzionalità di questa sede giudiziaria.

Va rilevato che, al fine di ottenere un incremento della pianta organica del personale amministrativo e, dunque, allo scopo di avere una maggiore disponibilità di risorse umane nei vari uffici di questa Procura, sono state avanzate, nel corso del tempo, diverse e numerose richieste ai competenti organi ministeriali.

A seguito di tali istanze, nonostante vi sia stata l'assegnazione di ulteriori unità di personale amministrativo in favore di quest'Ufficio, non si sono registrati incrementi di personale adeguati a soddisfare le esigenze rappresentate e, dunque, a conseguire i miglioramenti auspicati.

Va rilevato che, di recente, con il Decreto Ministeriale 14 settembre 2023, avente ad oggetto l'ampliamento delle piante organiche del personale amministrativo non dirigenziale degli Uffici Giudiziari di Napoli Nord - c.d. "Decreto Caivano" - è stato disposto l'incremento di soli n. 2 direttori e di n. 12 assistenti giudiziari per la Procura della Repubblica di Napoli Nord.

Pertanto, anche a seguito di quest'ultima assegnazione di ulteriori unità di personale amministrativo, l'attuale pianta organica non risulta coperta, risultando, come può evincersi dalla tabella sopra indicata, ancora numerose vacanze.

Difatti, va evidenziata la sproporzione, attualmente esistente, tra il personale di Magistratura in organico ed il personale amministrativo, nonché lo squilibrato rapporto tra il numero dei Magistrati e quello del personale amministrativo della Procura di Napoli Nord rispetto ad altre Procure della Repubblica.

Anche alla luce dei dati appena riportati, appare auspicabile un incremento della pianta organica del personale amministrativo della Procura di Napoli Nord, anche in considerazione della classificazione dell'Ufficio Giudiziario di Napoli Nord tra quelli di grandi dimensioni, secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria.

Tale carenza incide sulla programmazione e sul conseguimento degli obiettivi, così come verrà più avanti esplicitato.

Preme, altresì, evidenziare che, dal 28 febbraio 2022, quest'Ufficio è privo del Dirigente Amministrativo, sicché, nonostante gli elevati carichi di lavoro, questo Procuratore ha necessità di affrontare anche l'onere della Dirigenza Amministrativa.

Alla luce dei dati forniti, si evidenzia che il mancato adeguamento della pianta organica del personale amministrativo e quindi, la carenza di personale in servizio, comporta che quest'Ufficio, nonostante la dedizione di tutti i suoi addetti, non può assicurare risultati ancora più incisivi rispetto a quelli raggiunti, per fronteggiare efficacemente il contrasto alla criminalità che, nei territori ricompresi nella propria competenza, appare essere di pervicace pericolosità.

4. La Polizia Giudiziaria

Il numero delle unità di personale della Sezione di Polizia Giudiziaria presso questo Ufficio è stato determinato con il Decreto Interministeriale 28 ottobre 2024, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia nr. 23 del 15.12.2024, così specificato:

	Ufficiali di PG	**Agenti di PG**
Carabinieri	20	8
Polizia di Stato	20	8
Guardia di Finanza	10	4

Il personale della Sezione di Polizia Giudiziaria in pianta organica è pari a n. 50 Ufficiali di P.G. e n. 20 Agenti di P.G., per un numero complessivo di 70 unità.

Il personale della Sezione di Polizia Giudiziaria attualmente presente è pari a n. 47 ufficiali di PG e n. 20 agenti, così distinto:

	Ufficiali di PG	**Agenti di PG**
Carabinieri	19	8
Polizia di Stato	19	8
Guardia di Finanza	9	4

5. Risorse tecnologiche e finanziarie.

Risorse finanziarie.

In relazione alla tematica delle risorse finanziarie di cui dispone quest'Ufficio e delle modalità di utilizzo delle stesse, va rilevato quanto segue.

Preliminarmente, deve osservarsi che quest'Ufficio non dispone di risorse finanziarie proprie. Infatti, questa Procura non risulta essere munita di Funzionario Delegato al pagamento delle spese che occorre effettuare per lo svolgimento delle attività ordinarie.

Ciò premesso, occorre illustrare le modalità con le quali sono effettuate le spese in questione, nonché quelle relative al loro pagamento.

A tal proposito, occorre distinguere tra spese di giustizia e spese d'ufficio.

Relativamente alle spese di giustizia, va sottolineato che le stesse sono effettuate, principalmente, per le liquidazioni degli ausiliari del P.M. (consulenti tecnici, interpreti, traduttori ecc.) sul cap. 1360 e per lo svolgimento delle attività intercettative, in relazione al cap. 1363.

Si rileva che le spese sopra indicate sono corrisposte dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli - Ufficio da cui dipende, dal punto di vista distrettuale, questa Procura - presso cui vi è il Funzionario Delegato al pagamento delle stesse, nella veste del Dirigente Amministrativo.

Con riferimento, invece, alle spese d'ufficio, si precisa che questa Procura dispone di fondi assegnati dal Ministero della Giustizia, previa ripartizione effettuata dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, Ufficio quest'ultimo presso il quale, parimenti, si individua il Funzionario Delegato alla liquidazione delle stesse, nella veste del Procuratore Generale.

Infatti, si evidenzia che, con riferimento alle spese d'ufficio, i fondi di provenienza ministeriale sono assegnati, per il tramite della Procura Generale di Napoli, sui seguenti capitoli di spesa: cap. 1451.14 (materiale igienico-sanitario e toner e drums), cap. 1451.21 (carta per fotoriproduttori), cap. 1451.22 (spese d'ufficio), in base ai fabbisogni previsti secondo il criterio della composizione della pianta organica dell'Ufficio.

Tali fondi sono assegnati, in via ordinaria, per ciascun semestre, ed in taluni casi in via straordinaria, sulla base di particolari esigenze o necessità rappresentate.

A seguito di assegnazione, tali fondi sono impiegati da quest'Ufficio per addivenire alla stipula di contratti di forniture, aventi ad oggetto i beni relativi ai capitoli sopra indicati, di cui l'Ufficio necessita per quantità e qualità.

Inoltre, vi sono talune spese da sostenere, tra le quali, in particolare, quelle relative al medico competente per le visite obbligatorie (cap. 1451.37). Si precisa che l'assegnazione dei fondi necessari per la prestazione del servizio in esame, rientrando nella procedura di spesa semplificata, è di competenza della Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, che provvede anche al successivo pagamento delle stesse.

Anche per quanto attiene alle spese relative alla manutenzione degli automezzi, a seguito di preventivo fornito dalla società incaricata, le stesse sono prima autorizzate e, poi, pagate sul relativo capitolo dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, previa trasmissione da parte di quest'Ufficio del fascicolo informatico contenente la documentazione necessaria al pagamento.

Vi sono, altresì, talune spese che necessitano di apposita autorizzazione ministeriale, tra cui, ad esempio, quella per l'acquisto di arredi, rientrante nel cap. 7211.2. Difatti, allorquando, quest'Ufficio necessita di acquistare tali beni (ad es. sedie, scrivanie, poltrone, studi per magistrati), che risultano essere funzionali allo svolgimento delle attività lavorative, è necessario chiedere al competente ufficio ministeriale l'autorizzazione alla relativa spesa. Anche in tal caso, a seguito di espletamento della procedura di gara, la spesa verrà espletata dal competente organo ministeriale, che ne ha concesso l'autorizzazione.

Le spese vengono sostenute con criteri di economicità e di efficienza, coniugandosi il criterio del risparmio con quello della qualità del servizio reso e della sua indispensabilità per l'efficienza dell'Ufficio nel suo complesso.

Risorse materiali di cui dispone l'ufficio:

arredi e beni mobili:

Con riferimento alla tematica in oggetto, si osserva che quest'Ufficio dispone di risorse materiali che, a vario titolo e per la loro specifica natura, risultano essere funzionali allo svolgimento delle attività lavorative.

In particolare, vi è una dotazione di arredi e di beni mobili di varia natura, nonché di differente tipologia, che sono funzionali alle attività lavorative svolte in questa Procura.

In particolare, si rappresenta che la gestione dei beni in questione è caratterizzata, da sempre, da un'attenta attività di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse presenti, con conseguente e successiva individuazione del materiale che occorre, da acquistare.

Per quanto concerne la tipologia di arredi esistenti, si rappresenta che gli stessi sono costituiti da beni occorrenti per le attività svolte nei vari uffici, destinati sia al personale amministrativo che al personale di magistratura (es. scrivanie, sedute, studi, armadi, poltrone, mobili quali piani di appoggio ecc.).

Per quanto attiene alle modalità di distribuzione delle dotazioni in esame, generalmente, vi è un confronto con i responsabili degli uffici, in relazione ai beni mobili ed alle attrezzature da assegnare, in base alle specifiche esigenze e alle unità del personale ad essi assegnato. Va rilevato che tali decisioni incontrano il limite degli spazi di questo edificio giudiziario, che appaiono, nella gran parte dei casi, insufficienti ed inadeguati.

L'attività di inventariazione in corso, volta a verificare la presenza del materiale esistente presso l'Ufficio, ed anche ad appurare le reali esigenze da soddisfare, ha consentito di accertare che, ad oggi, sussiste una particolare carenza di risorse materiali.

Pertanto, a seguito della procedura sopra indicata, è sorta la necessità di procedere all'acquisto di ulteriori arredi che possano sostituire quelli dismessi, con un conseguente miglioramento dal punto di vista della loro funzionalità.

A tal uopo, è stata predisposta una procedura consistente, *in primis*, nella richiesta di fondi al competente Ufficio ministeriale e, in seconda battuta, nella predisposizione di una procedura di gara per la fornitura di arredi (spesa rientrante nel cap. 7211.2).

Lo scrivente Procuratore si è preoccupato di razionalizzare gli spazi destinati alla conservazione dei fascicoli, anche mediante l'ottenimento di una congrua fornitura di nuove armadiature ignifughe, da collocare nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, soprattutto al fine di accrescere il benessere organizzativo.

Inoltre, la evidente inadeguatezza degli spazi esistenti ha condotto lo scrivente Procuratore all'avvio di opportune interlocuzioni con il Demanio e gli enti locali al fine di conseguire la disponibilità di spazi non utilizzati. A tal fine, è stata conseguita la disponibilità dell'edificio *"San Domenico"* in Aversa, già adibito a sede del Giudice di Pace, ove potranno essere dislocati, in prospettiva, soprattutto i servizi al pubblico.

Va rilevato, altresì, che tra le risorse materiali esistenti, sono in dotazione a questa Procura anche delle autovetture, che sono utilizzate sia per l'accompagnamento di magistrati -destinatari di misure tutorie- che per l'espletamento di adempimenti connessi alle attività d'ufficio.

Per quanto attiene al settore degli automezzi, nello specifico, si segnala che attualmente quest'Ufficio è dotato delle seguenti autovetture:

	AUTOMEZZO	TARGA
1	Subaru Cross Trek	HA768VW
2	Alfa Romeo Giulietta	FY614JX
3	Volkswagen Passat	FB827NK
4	Volkswagen Passat	FS032CX
5	Fiat Punto	DJ851GJ

Risorse tecnologiche.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse informatiche, va precisato che i parametri utilizzati sono quelli di prevederne una loro distribuzione generalizzata ed uniforme, onde consentire a ciascun componente dell'Ufficio il funzionale espletamento dei propri compiti.

Si procede, pertanto, alla descrizione delle risorse presenti presso l'Ufficio, nonché delle relative modalità di distribuzione delle dotazioni informatiche all'interno dello stesso.

Per quanto concerne le dotazioni in uso ai magistrati dell'Ufficio, ciascuno di essi usufruisce di personal computer, stampanti e *personal computer* portatili.

Per ciò che riguarda i V.P.O., gli stessi hanno nella loro disponibilità p.c. portatili, collegati a stampanti condivise nella stanza loro riservata. Gli stessi sono titolari d'indirizzo di posta elettronica personale ed abilitati al TIAP

con funzione di sola lettura, con esclusivo riferimento ai fascicoli per i quali è stata già esercitata l'azione penale, onde agevolare la preparazione delle udienze.

Quanto al personale amministrativo, esso usufruisce di personal computer, stampanti multifunzione oppure scanner.

Per quanto riguarda la polizia giudiziaria, ciascun componente usufruisce di personal computer, stampanti e scanner di rete, nonché di un indirizzo di posta elettronica personale, rilasciata a coloro che ne hanno fatto richiesta. Infine, gli stagisti utilizzano strumentazioni personali, presso le postazioni a loro riservate nelle stanze dei magistrati.

Ciò detto, quanto alla dotazione di ciascun ufficio, va anche precisato che la fornitura di beni avviene con cadenza periodica da parte del CISIA/DGSIA, ai fini della sostituzione delle apparecchiature esistenti, sia tenuto conto della loro rapida obsolescenza, che del loro fisiologico deterioramento nonché in considerazione della decadenza delle garanzie di assistenza. In occasione delle nuove forniture, viene adottato il criterio di destinazione delle medesime a coloro che sono assegnatari di apparecchiature resesi guaste, o malfunzionanti, procedendo poi a soddisfare le esigenze di coloro che sono dotati di strumentazioni prive di garanzia e maggiormente vetuste. Per quanto riguarda le stampanti, le stesse vengono mantenute in uso sino a quando non sono stati esauriti tutti i toner in esse utilizzati e già acquistati dall'ufficio economato.

Pertanto, l'uso delle risorse tecnologiche avviene secondo criteri di economicità, nonché di equa distribuzione contemperati dalla valutazione delle esigenze dei singoli, in modo tale da garantire lo svolgimento dignitoso e professionale delle attività, mediante l'uso di apparecchiature sempre aggiornate.

Ciò detto, va aggiunta qualche notazione su specifiche apparecchiature in uso all'Ufficio.

Si fa riferimento, in particolare, all'operatività della c.d. sala TIAP, in cui le parti e i difensori possono consultare in via informatica gli atti del procedimento (dopo l'inoltro dell'avviso di fine indagini), con possibilità di ottenere copia digitale degli atti. Presso tale sala, attualmente posta al piano terra dell'edificio, e caratterizzata da spazi limitati ed angusti -che si intende significativamente ampliare a seguito dell'acquisizione degli spazi esistenti presso l'edificio *"San Domenico"* -, sono stati predisposte cinque postazioni composte da personal computer, di cui una, con cuffia, riservata esclusivamente per l'ascolto di *file* audio/video.

Tutte le postazioni sono separate da pareti laterali che assicurano la riservatezza delle attività da parte di ciascuno. L'ufficio TIAP è dotato altresì di una postazione completa, presidiata da un'unità di personale amministrativo che provvede a fornire le necessarie abilitazioni agli avvocati per la consultazione dei procedimenti penali, nonché ad eseguire copie digitali su supporti magnetici forniti dalle stesse parti.

Sempre al piano terra, nell'area riservata all'ufficio del Casellario giudiziale, sono collocati n. 3 personal computer fissi messi a disposizione del personale di polizia giudiziaria esterno, abilitato per le ricerche del casellario giudiziale.

Inoltre, è stata creata una sala fruizione per l'ascolto delle intercettazioni a seguito del loro avvenuto conferimento, in una stanza attigua all'ufficio intercettazione sita al terzo piano, ove sono state installate n.3 postazioni, con separatori laterali, ai fini dell'ascolto da parte di difensori muniti di una *password.*

Per quanto concerne la sala intercettazioni, tutte le postazioni in uso alla polizia giudiziaria proposta all'attività di ascolto delle conversazioni captate sono state dotate di personal computer.

In conclusione, anche alla luce delle ulteriori esigenze da soddisfare, risulta evidente che, allo stato, le risorse in uso all'Ufficio non possono considerarsi del tutto adeguate in relazione alle loro caratteristiche quantitative e qualitative.

Difatti, si evidenzia che, ad oggi, questo Ufficio continua ad utilizzare materiale informatico, prevalentemente risalente nel tempo e soprattutto insufficiente nelle quantità a soddisfare le esigenze del personale operante, anche alla luce dei nuovi applicativi informatici e delle esigenze imposte dal processo penale telematico.

Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse tecnologiche

Nell'ambito della tematica in questione, vanno anche illustrate le modalità di utilizzo delle risorse tecnologiche in dotazione a quest'Ufficio.

I criteri generali di individuazione ed utilizzo delle risorse tecnologiche in uso all'Ufficio, stabiliti da questo Procuratore, sono legati alla necessità di garantire un efficiente uso di tali risorse, che appaiono essere di disponibilità limitata, ragione per la quale ne va assicurata l'ottimale destinazione.

I magistrati dell'Ufficio sono dotati di personal computer portatile che consente loro di poter accedere da remoto agli applicativi penali APP, SICP, TIAP, Consolle PM civile. Tramite i suddetti dispositivi, i magistrati hanno la possibilità di lavorare da remoto e di avere sempre accesso agli atti ed alle informazioni necessari per la propria attività.

Sono state fornite, altresì, ad ogni magistrato videocamere necessarie innanzitutto all'attività di videoregistrazione degli interrogatori e dell'attività che richieda ai fini di legge di essere videoregistrata.

Sempre nell'ottica di documentazione dell'attività giudiziaria mediante registrazione, anche alla luce delle riforme introdotte dal D.L.vo 150/2022, è stato fornito ad ogni sezione indagine un registratore audio per la già menzionata attività.

È stata istituita, presso quest'ufficio, una stanza *ad hoc* per l'ascolto di vittime vulnerabili, munita di impianto di registrazione audio-video, decorata con mobili e giochi vari, per rendere l'ambiente più caldo e accogliente rispetto ad una normale stanza d'ufficio.

E' in corso di predisposizione impianto di video-registrazione per la sala destinata alle riunioni di ufficio, alle attività formative ed ai rapporti con gli organi di informazione.

Sono state, inoltre, adottate svariate misure per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'Ufficio alle banche dati rilevanti ai fini dello svolgimento delle indagini.

Questo Procuratore, nell'ottica di garantire uno svolgimento dell'attività di indagine sempre più efficace e efficiente, ha concesso l'abilitazione all'accesso alle banche dati in uso all'ufficio in favore del personale preposto alle sezioni indagini competenti per i reati di natura specialistica afferenti alle informazioni contenute nelle predette banche dati.

In particolare, il Procuratore Aggiunto referente per la quarta sezione indagini, i magistrati assegnati alla predetta sezione e il funzionario responsabile dell'ufficio affari civili di questa Procura risultano abilitati all'applicativo SICID, applicativo in uso nell'ambito del processo civile telematico.

In relazione, invece, agli applicativi Telemaco e R.I. Visual, applicativi di natura economico-finanziaria, questo Procuratore ha individuato magistrati e personale di polizia giudiziaria assegnati alla terza sezione indagini per il contrasto alla criminalità economica, nonché il referente dell'ufficio informatica, per l'accesso alle suddette banche dati.

Abilitazione ampia è stata data da questo Procuratore al personale amministrativo per l'accesso al SIDET, al casellario ed ai carichi pendenti al fine di consentire un riscontro immediato alle richieste dei magistrati ai quali risultano assegnati.

Questo Procuratore ha, ancora, abilitato il personale di polizia giudiziaria esterna all'accesso al casellario ed ai carichi pendenti, per ragioni d'ufficio, stante anche la grave carenza di personale che affligge questa Procura.

Di recente, con l'introduzione dell'ANPR, questo Procuratore ha concesso un accesso ampio al personale amministrativo e di polizia giudiziaria per la ricerca diretta delle informazioni anagrafiche contenute nella già menzionata banca dati, riducendo notevolmente i tempi di ricerca delle relative informazioni necessarie per l'attività dell'Ufficio.

6. Accesso alle banche dati.

Nel prospetto seguente, sono indicati i sistemi applicativi attualmente in uso presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord:

TIPO APPLICATIVO/CONV.	DESCRIZIONE
SICP- Portale N.d.R.	Registro penale informatizzato
RE.GE. 2.1; RE.GE. 2.2.	Registro penale informatizzato (utilizzato per i modelli 46)
AGI	Assistenza Giudiziaria Internazionale
ARES	Estrazione e Certificazione Carichi Pendenti
S.I.C.	Casellario Centrale
INIT	Emissione mandati di pagamento

	Registro informatizzato spese di giustizia (ex mod. 12)
SIT.MP	Sistema informativo gestione misure di prevenzione
SIES	Gestione Ufficio Esecuzioni
SIEP	Sistema informativo esecuzione penale
MULTIUX	Applicativo per la gestione delle utenze di posta elettronica ordinaria
I.A.A.	Applicativo per la gestione delle utenze A.D.N. e Internet
Gestione Utenti Esterni	Applicativo per la gestione delle utenze di soggetti esterni
Direzione Generale di Statistica	Applicativo per l'invio delle statistiche ufficiali ministeriali
ReSA	Registro Ufficio Demolizione
Comunicazioni obbligatorie *on line*	Assunzioni e cessazioni dal servizio
NOIPA	Inserimento competenze accessorie, Detrazioni per familiari a carico,
PERLAPA	Comunicazione tassi di assenza del Personale, Tassi di adesione del Personale agli scioperi
INPS	Consultazione attestati malattia
PerlaPA	GEDAP (permessi sindacali) e rilevazione annuale permessi ex L. 104/92
SPEDIGIUS	Gestione Spese Prenotate e Pagate
SIAMM AUTOMEZZI	Gestione autovetture
T.I.A.P. Document@	Dematerializzazione Fascicoli e Informatizzazione Digitale
SNT	Sistema di notifiche penali telematiche
SCRIPT@	Protocollo informatico
UAC	In uso presso ufficio affari civili per ricezione atti da parte del tribunale civile
TIME MAGEMENT	Gestione del personale, timbrature, ritardi, recuperi, etc.
SFERA	Per la nomina dei difensori d'ufficio
Consolle PM	Applicativo civile per il PM
Portale Trascrizioni	Portale per consultazione trascrizioni verbali udienza
APP	Applicativo Processo Penale
ARES	Applicativo per estrazioni statistiche ed elaborazione certificati
RCS Genesi	Applicativo per la gestione del registro mod. 37

Sono operanti altresì i seguenti collegamenti alle banche dati:

TIPO BANCA DATI	DESCRIZIONE
SIDET - D.A.P.	Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
PUNTO FISCO	Anagrafe Tributaria
Italgiure web	Banca dati Cassazione
MEF	Collegamento al sito del Ministero delle Finanze
Agenzia delle Entrate	Accertamenti rapporti finanziari
ANPR	Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
Telemaco	Registro delle imprese
R.I. Visual	Per le variazioni del registro delle imprese
Banca Dati Riesame Napoli	Per la consultazione delle ordinanze del Tribunale del Riesame di Napoli

B) Analisi del contesto esterno.

1. Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio (art. 11 co. 3 n.1 Circ. Procure).

L'attuale competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord (a seguito della revisione della geografia giudiziaria del 14.9.2013) include n. 38 comuni, di cui n. 19 dell'area della provincia napoletana e n. 19 dell'area della provincia casertana, con un bacino di utenza di circa un milione di abitanti e con un'altissima densità criminale. I comuni di competenza sono così suddivisi:

Comuni insistenti nella Provincia di Napoli:

Afragola, Arzano, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano, Sant'Antimo, Villaricca.

Comuni insistenti nella Provincia di Caserta:

Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno.

Va rilevato che, per bacino d'utenza, la Procura della Repubblica di Napoli Nord è considerata un ufficio giudiziario di grandi dimensioni, con un rapporto di un Pubblico Ministero in pianta organica per circa 28.660 abitanti.

Risulta circostanza incontroversa che il contesto sociale dei territori in questione sia caratterizzato da un indice di criminalità e litigiosità tra i più elevati d'Italia e dalla presenza di potenti e pericolose associazioni camorristiche, da tempo radicate sul territorio.

Pertanto, già da tale categoria di reati, appena richiamata, appare evidente la presenza sul territorio rientrante nel circondario degli Uffici Giudiziari di Napoli Nord di forme di macro-criminalità particolarmente aggressive e con forte incidenza nel contesto socio-ambientale di riferimento.

Per quanto attiene alle altre tipologie di reato più diffuse sul territorio, va anzitutto rilevato che una problematica molto diffusa nel Circondario di questa Procura della Repubblica è quella della commissione di reati c.d. "predatori".

Rispetto a tali reati, si fa riferimento, infatti, ai furti in appartamento e presso istituti scolastici, nonché alle numerose rapine che avvengono in numero elevato e con plurimi episodi nell'arco della medesima giornata, presso farmacie, istituti di credito, gioiellerie, distributori di carburante e altri esercizi, da parte di più soggetti, quasi sempre travisati ed armati e che, spesso, esprimono, nelle loro azioni, forte determinazione e ferocia criminale, provocando uno stato di vessazione nella popolazione.
Sono state elaborate, al fine di conseguire un efficace contrasto a tali tipologie di reato, delle strategie adeguate alla complessità e ramificazione dei fenomeni criminali, onde pervenire, nella misura più ampia possibile, alla

identificazione degli autori di tali fatti delittuosi. Ciò postula necessariamente la disponibilità, da parte dell'Autorità Giudiziaria, di risorse umane adeguate.
E', altresì, notorio che questo circondario è contraddistinto anche da una gravissima emergenza ambientale; difatti la quasi totalità dei 38 Comuni che ne costituiscono il territorio, è, infatti, compresa nell'area della c.d. *Terra dei Fuochi*, essendo inserita nel perimetro contemplato dalla L. 6.2.2014 n.6.
Preme evidenziare che, nel contesto innanzi descritto, la repressione dei reati ambientali e l'analisi della fenomenologia connessa ai reati in materia di rifiuti, analogamente a tutti gli altri reati di cui si è appena riferito, costituiscono un'assoluta priorità investigativa di quest'Ufficio.

Particolarmente attuale e diffusa sul territorio è la commissione dei reati contro le fasce deboli ed in materia di violenza di genere.

Difatti, la sempre maggiore diffusione di fenomeni di violenza che si verificano ai danni di donne e di minori comportano l'iscrizione, presso quest'ufficio di Procura, di un elevato numero di procedimenti rientranti nella categoria dei c.d. "Codice Rosso".

Ciò comporta, anche alla luce delle recenti riforme in materia, non soltanto l'incremento dei carichi di lavoro, ma anche una maggiore concentrazione delle attività svolte dal personale di questa Procura a ciò preposto, in considerazione dei tempi rapidi in cui devono essere espletate le deleghe d'indagine.

Altra priorità investigativa è connessa alla complessità che va assumendo la morfologia della criminalità economico-finanziaria, in un territorio che registra la carsica quanto massiva penetrazione nel tessuto imprenditoriale ed in quello della pubblica amministrazione di soggetti legati direttamente o indirettamente alla criminalità organizzata; tale considerazione induce lo scrivente Procuratore a conferire unitarietà -in vista di una sempre più stretta compaginazione- al coordinamento delle indagini in materia di criminalità economica ed amministrativa.

C) <u>Analisi del contesto interno.</u>

1. Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'Ufficio, nonché allo svolgimento delle funzioni civili del Pubblico Ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale. (*art. 11 co. 3 n. 2 Circ. Procure*).

La richiamata circolare consiliare n. P13900 del 10 luglio 2024, al fine di assicurare l'efficienza delle attività degli uffici, riserva particolare attenzione all'analisi dei flussi, ritenuta necessaria per individuare le soluzioni più idonee per garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio.

In particolare, la Circolare in oggetto, all'art. 3, comma 1 lett. c), nell'ambito delle prerogative del Procuratore della Repubblica, dispone che il dirigente dell'ufficio requirente distribuisca in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell'ufficio, garantendo la verifica periodica della distribuzione dei carichi di lavoro, attività che

viene realizzata mediante la costituzione di dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale.

Appare pertanto necessario adottare scelte organizzative fondate su dati quantitativi (raffronto fra sopravvenienze e definizioni) e dati qualitativi (gravità del reato, offensività della condotta, soggettività dell'imputato desunta dalla condizione di recidivo reiterato o di delinquente professionale o abituale o per tendenza, concreto interesse civilistico fatto valere dalla persona offesa).

È pertanto rilevante procedere all'illustrazione dell'analisi dei flussi e delle pendenze, traendone elementi valutativi utili per determinare i carichi di lavoro e, conseguentemente, la loro distribuzione nelle varie sezioni di cui si compone l'ufficio, nonché per individuare i criteri di priorità e gli obiettivi dell'ufficio, secondo più avanti diffusamente esposto.

L'illustrazione dei flussi sopra indicata viene ripartita attraverso la duplice indicazione dei dati relativi, rispettivamente, al biennio 2020-2021 ed al biennio 2022-2023, come riportato nell'Allegato "A".

L'andamento dei flussi (come riportato nell'Allegato "B") e la loro analisi ragionata costituiscono la base delle valutazioni relative alle scelte organizzative adottate, così come più innanzi esplicitate.

In particolare, resta confermato un andamento costantemente elevato per le notizie di reato ricadenti nella competenza della Quarta Sezione (come emerge dai dati aggiornati riportati nell'allegato "C"), specializzata per i reati in pregiudizio delle vittime vulnerabili; il che induce a considerare non più eludibile un aumento di un'unità dell'organico di tale Sezione, anche per far fronte alle accresciute competenze del p.m. nelle procedure civili attinenti alla materia della famiglia e della persona.

- <u>Svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero nel settore della famiglia e delle società.</u>

<u>Diritto di famiglia e delle persone</u>

Certamente rilevante, come si è detto, per la molteplicità e delicatezza delle materie che ne formano oggetto (ad esempio la tutela dei minori e degli incapaci), è l'attività civile del Pubblico Ministero in materia familiare.

L'Ufficio Affari Civili tratta tutte le questioni inerenti alla volontaria giurisdizione e al contenzioso civile, i visti e i pareri sui provvedimenti del Giudice Tutelare, sulle separazioni personali tra coniugi, gli interventi e le azioni in materia di interdizioni ed inabilitazioni e in materia degli amministratori di sostegno, ogni ipotesi di intervento obbligatorio o volontario del PM previsto dal codice di procedura civile o da leggi speciali.

L'utilizzo dello strumento informatico della 'Consolle PM'' per il passaggio di atti Procura -Tribunale, a partire dall'anno 2020, ha dato impulso alla completa attuazione al processo civile telematico e favorito il risparmio di risorse economiche ed umane necessarie per il passaggio dei fascicoli cartacei dal Tribunale alla Procura e viceversa, nonché l'evidente accelerazione dei tempi di definizione dei procedimenti.

L'utilizzo dell'applicativo Consolle Civile del P.M. consente al Pubblico Ministero di visionare gli atti del procedimento civile, di redigere e inoltrare i pareri, le conclusioni e di intervenire in causa.

L'elevato numero di fascicoli lavorati nel corso degli ultimi quattro anni nel settore civile per la materia familiare conferma quanto ora evidenziato.

Seguono i dati statistici:

Attività	**01/01/2021 – 31/12/2021**	**01/01/2022 – 31/12/2022**	**01/01/2023 – 31/12/2023**	**01/01/2024 – 30/09/2024**
Pareri e visti	4024	10888	13828	8876
Cause civili promosse	49	98	108	238
Partecipazione del PM alle udienze civili	93	83	80	60
Numero complessivo di postille e legalizzazioni	169	151	164	115

Nell'ambito delle attività del settore Affari Civili, si segnalano anche i numerosi accordi di negoziazione assistita ai sensi dell'art.6 D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella legge n. 162/2014.

La natura primaria degli interessi negoziati ha comportato il coinvolgimento dell'ufficio del Pubblico Ministero che, quale tutore dell'osservanza della legge e degli interessi pubblici di carattere generale, deve vigilare, nell'ambito di un'attività di natura paragiurisdizionale, sulla conformità delle pattuizioni private agli interessi dei minori e, in genere, alle norme imperative e di ordine pubblico.

La riforma legislativa ha regolato anche i casi in cui vi sia la presenza di figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti (o situazioni assimilate). Inoltre, l'art.1 Legge n.206/2021 (in vigore dal 24.12.2021), modificando l'art.6 cit., ha ampliato il ricorso alla negoziazione assistita anche per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio con conseguente incremento delle procedure in esame a partire dall'anno 2022, come rileva dai dati statistici di seguito riportati.

Attività				**01/01/2024 – 30/09/2024**
Negoziazione Assistita	**2021**	**2022**	**2023**	
	451	525	500	461

Diritto fallimentare- societario- esecuzione - Misure di Prevenzione

Il contrasto alla criminalità d'impresa specie alla luce delle nuove disposizioni del Codice della Crisi di Impresa (CCII) è strettamente collegata alla trattazione degli affari civili di natura economica, spesso lente di ingrandimento sullo stato di decozione dell'impresa.

Le procedure di **Affari Civili** generate anche da ricorsi per segnalazioni del Tribunale fallimentare mirano a verificare lo stato di decozione /insolvenza – acquisendo gli ultimi bilanci dell'impresa, le informazioni sui relativi debiti erariali e previdenziali, sulle procedure esecutive promosse nei confronti della stessa, tutti esiti prodromici alla presentazione, qualora emerga lo stato d'insolvenza, del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Tale potere di iniziativa del PM- già disciplinato ai sensi degli artt. 6-7 R.D.267/1942 - si è oggi incrementato alla luce delle nuove disposizioni del CCII - art. 38 e 39 del D.L.vo 12.01.2019 n. 14 - tanto che i PPMM attivano procedure di Affari civili anche sulla base di ***reati spia*** - reati tributari societari ed altri- emersi nel corso delle investigazioni.

L'Ufficio, quindi, interviene in ogni caso in cui abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza (art. 38, comma 1, CCII) ed in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza (art. 38, comma 3, CCII) acquisendo anche a mezzo l'applicativo *consolle* gli atti della procedura fallimentare necessari per le valutazioni.

L'intervento del PM nel settore fallimentare si esplica anche con pareri e visti sui decreti di liquidazione trasmessi dal Tribunale fallimentare.

Svolgimento delle attività del Pubblico Ministero nel settore delle misure di prevenzione.

Di rilievo l'impegno in relazione alle misure di prevenzione, che hanno acquisito ulteriore spazio operativo anche alla luce della L. 168/23 c.d. *Codice Rosso* che ha regolato la materia della prevenzione anche in relazione alla pericolosità qualificata dei soggetti indiziati di delitti c.d. di genere o relazionali – art. 572 c.p. 512 bis c.p. omicidio – violenza sessuale. Proprio in tale settore si è incrementata l'azione propulsiva dell'Ufficio, oltre le copiose proposte in caso di pericolosità emersa sia in occasione di applicazione di misura cautelare sia in occasione di condanna riportata.

Attività	**01/01/2021 – 31/12/2021**	**01/01/2022 – 31/12/2022**	**01/01/2023 – 31/12/2023**	**01/01/2024 – 30/09/2024**
Prevenzione – Proposta	51	48	28	119
Prevenzione – Archiviazione / Improcedibilità	43	27	55	27

Prevenzione – Incompetenza	13	6	17	8
Prevenzione – Altro	2	0	1	0

Svolgimento delle attività del Pubblico Ministero nel settore dell'esecuzione penale.

Corposo il settore dell'esecuzione nel quale questo circondario si interfaccia sia con il Tribunale di Sorveglianza di Napoli che con quello di SMCV. Il PM in tale settore, anche alla luce delle modifiche di cui al D.L.vo 10.10.2022 n. 150, si occupa di tutti gli ordini di esecuzione ex art. 656 c.p.p. commi 1-5 e 10, dei provvedimenti di cumulo ex art. 663 c.p.p. - di quelli di computo - art. 657 c.p.p. - dei decreti di sospensione - 656 co. 8 c.p.p.- dei ricorsi per Cassazione, dei provvedimenti di concessione di tutte le misure alternative alla detenzione - e affidamenti al servizio sociale, detenzione domiciliare, arresti domiciliari- provvedimenti di espulsione - di ir-reperibilità - nonché degli ordini di esecuzione dei provvedimenti del Giudice di Sorveglianza - art. 659 c.p.p. - liberazioni anticipate, richiesta di indulto amnistia e depenalizzazione, archiviazioni, esecuzioni pene accessorie e misure di sicurezza, richiesta accertamento della pericolosità sociale.

Il dato statistico conferma quanto sopra illustrato:

Attività	**01/01/2021 – 31/12/2021**	**01/01/2022 – 31/12/2022**	**01/01/2023 – 31/12/2023**	**01/01/2024 – 30/09/2024**
Provvedimenti di cumulo pena	372	368	347	264
Provvedimenti di fungibilità	29	27	14	24
Altri provvedimenti per esecuzione pena pecuniaria	3562	3689	3993	2273
Provvedimenti emessi per misura di sicurezza	0	0	3	13

Quanto sopra induce lo scrivente Procuratore ad attribuire particolare preminenza alle attività connesse all'esecuzione penale, curando personalmente i relativi processi lavorativi, anche mediante la destinazione di personale di elevata preparazione professionale, quale, in particolare, gli addetti all'ufficio per il processo.

2. La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne (*art. 11 co. 3 n. 3 Circ. Procure)*

Nel presente paragrafo, verranno analizzati gli obiettivi individuati nel precedente progetto organizzativo (anno 2022-2025) ed il loro effettivo grado di raggiungimento nel corso di quest'ultimo periodo, attraverso l'adozione di misure da parte del Procuratore della Repubblica, anche in qualità di Dirigente Amministrativo.

In particolare, nel precedente progetto organizzativo, al paragrafo 13, furono delineati i seguenti obiettivi:

1) l'adeguatezza della risposta alla domanda di giustizia che proviene dal territorio in cui l'ufficio opera e del contrasto ai fenomeni criminali più significativi;
2) il conseguimento di una sempre maggiore funzionalità organizzativa, con l'ottimale utilizzo delle risorse disponibili.

Con riguardo al punto 1), appare evidente che la valutazione di adeguatezza della risposta alla domanda di giustizia che proviene dal territorio in cui l'Ufficio opera - obiettivo che era stato individuato nel previgente programma organizzativo - non può che passare attraverso la disamina, già precedentemente operata, del contesto esterno nel quale l'Ufficio è chiamato ad operare.

Non può non affermarsi che, malgrado l'obiettiva carenza di risorse, quest'Ufficio, con grande sforzo dei Magistrati che vi operano, abbia dato una rilevante risposta su vari fronti dell'illegalità che pervade questo territorio.

Ciò riguarda, anzitutto, la criminalità comune, tenuto conto del numero elevato dei "reati predatori", fra cui i furti rappresentano circa il 50 % del totale dei delitti denunciati all'Autorità. Nell'ambito di tali furti, destano particolare attenzione i furti in abitazione per la loro intrinseca offensività.

Tale fenomeno è stato affrontato attraverso il ricorso ad attività d'indagine penetrante ed anche grazie all'utilizzo di attività tecnica, tale da disvelare anche l'esistenza di numerose associazioni dedite ad attività di furti, nonché ad estorsioni (c.d. cavalli di ritorno).

Questo territorio è afflitto, altresì, da un numero consistente di rapine, tipo di reato particolarmente allarmante anche per le modalità spesso cruente con cui le stesse vengono poste in essere.

Le attività d'indagine sono state valorizzate anche in virtù dell'applicazione di protocolli investigativi e la ricorrenza di dati comuni in modo tale da poter consentire l'accertamento degli autori dei fatti, anche attraverso le attività svolte in casi aventi caratteristiche similari fra loro.

La risposta repressiva ha comportato l'adozione di numerose misure cautelari, la maggior parte delle quali confermate dal Tribunale del Riesame, che hanno dato luogo a condanne all'esito di giudizi ordinari o abbreviati.

Altro fenomeno nel quale quest'Ufficio ha fornito una rilevante risposta è stato quello delle truffe in danno di anziani, fenomeno sempre più diffuso che prende di mira persone fragili che, oltre al danno economico, subiscono un indelebile trauma psicologico.

Anche in tale settore, si è operato al fine di evitare che la valutazione atomistica dei singoli casi potesse portare ad una dispersione degli elementi indiziari e ciò ha consentito di verificare in un numero rilevante di casi e di accertare gli autori dei fatti.

Ulteriore campo d'incisiva rilevanza è stato costituito dall'attività di contrasto alla violenza di genere, nella quale si è registrata la tempestiva risposta da parte dell'Ufficio Giudiziario, con lo svolgimento di tutte le indagini necessarie per riscontrare la denunzia presentata e l'adozione tempestiva delle necessarie iniziative cautelari.

Ancora, risultati positivi sono stati raggiunti nell'ambito della criminalità economico-finanziaria, giungendo a conseguire rilevanti sequestri in campo finanziario ed in campo fallimentare, consentendo il recupero di illeciti profitti.

Nel campo delle truffe ai c.d. ecobonus e ad altre forme di agevolazione finanziaria, quest'Ufficio si è particolarmente distinto, giungendo ad adottare provvedimenti di sequestro per complessivi un miliardo e 610 milioni di euro per gli ecobonus; 117 milioni di euro di crediti ACE e 31 milioni di euro da "Investimenti nel Mezzogiorno", per un totale complessivo di 1 miliardo, 758 milioni di euro, nell'arco temporale dal mese di marzo 2022 a quello di ottobre 2024.

Risposta efficace è stata, altresì, conseguita in campo ambientale con il sequestro di numerosi siti di smaltimento abusivi e/o di stoccaggio nei quali veniva elusa la normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. Numerose sono le attività in corso di svolgimento anche nella materia degli "ecodelitti".

Nel campo della Pubblica Amministrazione, sono state concluse indagini con esercizio dell'azione penale e/o con l'adozione di svariate ordinanze a carico di amministratori del territorio.

L'efficacia della risposta va modulata anche in base alle risorse disponibili sia da parte dei magistrati che della polizia giudiziaria operante e sulla base della difficoltà di accertamento dei reati, talora in un ambiente caratterizzato da una ritrosia delle vittime a denunciare e da un senso diffuso di omertà.

Ciò malgrado, i risultati ottenuti nei vari settori raffigurano il quadro di un Ufficio impegnato in modo paritario sui vari versanti dell'illegalità, pervenendo in modo significativo al rafforzamento della risposta di giustizia.

In relazione, invece, all'obiettivo indicato al punto 2), si specifica che si è ritenuto necessario realizzare il potenziamento - foriero di ulteriori progressioni - dell'ufficio pronta definizione, al fine di perseguire una finalità deflattiva e l'esigenza di assicurare maggiori risorse per la trattazione degli affari più rilevanti.

Sul punto, occorre esaminare quali sono state le misure poste in essere dall'Ufficio, al fine di realizzare gli obiettivi in questione, e se, con l'adozione di tali misure, effettivamente tali obiettivi siano stati raggiunti.

In particolare, va rilevato che le finalità in oggetto sono state perseguite, principalmente, attraverso il fondamentale ricorso alle attività di digitalizzazione, previste in maniera rilevante dal D. Lgs. n. 150/2022. Nello specifico, si evidenzia che tale percorso è stato attuato negli uffici di questa Procura anche mediante l'utilizzo oramai sistematico dell'applicativo APP.

Pertanto, si può ritenere che, già con l'espletamento delle attività sopra indicate si sia realizzato il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati nel precedente progetto organizzativo.

Tale esito positivo può essere riscontrato anche sulla base di quanto è stato acclarato nella relazione dell'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia, a seguito di attività ispettiva condotta in sede nei mesi di maggio-giugno 2023.

Difatti, nella relazione in commento si evidenziava che:

"*Il crescente numero di adempimenti ed attività di competenza che si cumulano presso le segreterie di sezione (e che spesso determinano stasi e ritardi nella gestione dei procedimenti dopo l'inoltro degli avvisi ex art. 415 bis c.p.p.), il numero elevato di fascicoli aperti risalenti nel tempo, la non sempre corretta e celere veicolazione degli atti e delle informative tra gli uffici interni della Procura, l'esistenza di procedure falsamente pendenti a modello 21, 44 e 45 e le lungaggini nelle procedure in generale, hanno poi reso indispensabile per la Dirigenza, provvedere all'istituzione di un nuovo ufficio denominato Ufficio Pronta Definizione, con competenza trasversale relativa ai fascicoli di minore rilevanza, ed a cui è conseguito un effetto deflattivo anche per i carichi delle segreterie sezionali; l'obiettivo di deflazionamento delle segreterie dei sostituti è stato inoltre ottenuto anche per effetto della istituzione di uno specifico ufficio - denominato Ufficio degli avvisi ex artt. 415 bis - 408 cpp - adibito esclusivamente alla cura delle attività connesse ai procedimenti in via di definizione ai sensi degli articoli soprarichiamati: l'Ispettore incaricato ha sottolineato come tale scelta sia ampiamente condivisibile in ragione dell'arretrato rilevato in corso di verifica nella notifica degli avvisi*."

Orbene, rispetto alle finalità appena richiamate, con particolare riferimento all'istituzione dell'ufficio pronta definizione ed alle finalità deflattive da perseguire, anche in favore delle segreterie sezionali, va sottolineato che lo stesso Ispettorato Generale, a seguito di attenta verifica delle attività svolte presso questa Procura nel periodo di riferimento, nonché di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati, è pervenuto alle seguenti conclusioni:

"*Considerati i risultati comunque raggiunti dall'Ufficio ed emersi in corso di ispezione, le iniziative assunte dall'attuale Procuratore della Repubblica - nella direzione del miglioramento dell'efficienza dei servizi e del superamento delle numerose inevitabili e complesse criticità connesse al volume degli affari trattati dall'Ufficio ed al sottodimensionamento del relativo organico – rappresentano idonee soluzioni organizzative in considerazione delle attuali contingenze e meritano ampia e sicura condivisione."*

Pertanto, anche alla luce dei risultati emersi, a seguito di ispezione ministeriale, è possibile sostenere che l'obiettivo di realizzare le finalità deflattive in commento, anche al fine di ridurre i carichi gravanti sulle segreterie sezionali, può considerarsi pienamente realizzato, pur necessitando di un'ulteriore implementazione onde raggiungere livelli di definizione maggiori con conseguente contrazione della durata media dei procedimenti.

A tal fine, lo scrivente Procuratore ha organizzato l'intero processo lavorativo dedicato alla pronta definizione, mediante il sinergico coinvolgimento di Magistrati, addetti all'ufficio per il processo, Vice Procuratori Onorari, personale amministrativo e di polizia giudiziaria, nella consapevolezza che solo una massiva definizione dei procedimenti seriali e di semplice trattazione può davvero conferire effettività al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e rispondere efficacemente alla domanda di giustizia.

Con riferimento, invece alla creazione di un numero di segreterie centralizzate (anche se inevitabilmente composte da un numero minore di dipendenti) pari al numero delle sezioni indagini (cinque), onde assicurare- anche per il personale amministrativo maggior specializzazione, uniformità delle procedure lavorative e sinergia con la polizia giudiziaria operante presso ciascuna sezione, si rappresenta quanto segue.

Anche su tale aspetto, appare necessario analizzare le misure realizzate da quest'Ufficio ed il grado di raggiungimento delle finalità sopra indicate.

Sul punto, va osservato che è stata disposta la suddivisione delle Segreterie dei PP.MM. in cinque segreterie sezionali, a ciascuna delle quali è stato assegnato del personale amministrativo, addetto all'assistenza dei magistrati componenti le singole sezioni; queste ultime, a loro volta, suddivise tendenzialmente per materia d'indagine da trattare (reati ambientali e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, reati contro la P.A., reati economici, reati contro le fasce deboli e reati in tema di criminalità predatoria).

Inoltre, presso ciascuna sezione indagini, sono state assegnate delle unità di personale appartenente alla polizia giudiziaria, preposto all'assistenza dei magistrati.

Va osservato che l'assistenza del personale amministrativo (seppure, quest'ultimo sempre carente nel numero rispetto ai magistrati, tanto che permane il relativo rapporto numerico di uno a due), ha consentito una trattazione degli affari caratterizzata da un maggior grado di specializzazione sulla materia trattata ed il raggiungimento di crescenti risultati in tema di indagini.

Inoltre, anche con riferimento agli obiettivi in questione, può essere citata la relazione finale dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia che, a seguito di verifica sull'andamento dei predetti servizi ha concluso nei seguenti termini:

"Ciò premesso si evidenzia, con riferimento all'incidenza dell'attività giudiziaria sui servizi di segreteria, quanto segue. L'insufficienza dell'organico del personale amministrativo, rispetto a quello dei magistrati, non ha consentito l'affiancamento a ogni magistrato di un cancelliere e/o assistente, e ciò ha reso necessaria l'adozione di soluzioni organizzative alternative che si sono concretizzate anzitutto nella costituzione di 4 segreterie centralizzate, ciascuna delle quali cura gli adempimenti per 4-8 magistrati (la 4^ segreteria si occupa anche degli affari urgenti relativi alla trattazione dei procedimenti riguardanti arrestati/fermati o decessi, oltre all'assistenza ai turni esterni dei singoli magistrati). La necessità impellente di deflazionare comunque il carico delle segreterie sui cui grava la gestione complessiva degli adempimenti dei fascicoli, ha determinato la necessità dell'istituzione del nuovo ufficio denominato Pronta Definizione, con competenze trasversali su tutti i fascicoli di minore rilevanza o comunque di immediata definizione. Anche l'impiego della Polizia Giudiziaria in affiancamento ai pubblici ministeri ha in parte contribuito a superare alcune criticità e ritardi nel disimpegno delle attività dell'ufficio. Infine, va menzionato, come positivo fattore di efficienza, il potenziamento dei livelli della informatizzazione dell'ufficio…"

Pertanto, anche alla luce di tali ultime considerazioni, risulta evidente che le misure di carattere organizzativo poste in essere in relazione alle cinque segreterie sezionali hanno consentito una più efficiente gestione delle attività lavorative, attraverso l'incremento di una peculiare sinergia realizzatasi tra il personale amministrativo, il personale di polizia giudiziaria ed i magistrati di ciascuna singola sezione.

Difatti, la concentrazione dei processi lavorativi posti in essere tra le unità di personale sopra indicato ha consentito, altresì, di raggiungere gli obiettivi di assicurare la qualità delle indagini anche mediante un maggiore e più efficiente grado di specializzazione.

Va sottolineato che le misure adottate dall'Ufficio al fine di raggiungere gli obiettivi sopra riportati, unitamente ad altre riguardanti l'efficientamento delle attività svolte nel loro complesso, (si pensi ai processi di informatizzazione), si sono rilevate particolarmente efficaci ed hanno trovato un positivo riscontro in sede ispettiva.

A tal uopo, a testimonianza del pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati nel precedente progetto organizzativo, appare opportuno riportare quanto rilevato nella parte finale della relazione ispettiva:

"*Si sottolineano, dunque, il notevole impegno profuso dal personale amministrativo e la produttività dei magistrati dell'Ufficio ben motivati e coordinati dal Procuratore della Repubblica che, con grande dedizione, ha svolto dal suo arrivo un'importante attività organizzativa, come dimostrato dal Progetto Organizzativo adottato (calibrato su obiettivi di efficace gestione e di ponderato utilizzo delle risorse a disposizione) i cui effetti, in termini di incremento dell'azione della Procura di Napoli Nord, sono dimostrati dai positivi risultati conseguiti sotto il profilo della produttività dell'Ufficio, e che si è mostrato, nel corso dell'ispezione, pronto a recepire le sollecitazioni dell'équipe, tese a ulteriormente migliorare il complessivo rendimento dell'ufficio e la qualità del servizio reso, nell'alveo degli obiettivi posti dall'Ispettorato Generale. In conclusione, è possibile esprimere un giudizio finale sicuramente positivo sull'andamento generale dell'Ufficio."*

Obiettivo rilevante è il sempre costante miglioramento del processo di informatizzazione, anche mediante la creazione di un apposito ufficio informatica e la devoluzione ad esso di due unità lavorative, al fine di rendere fluido l'utilizzo degli applicativi quali il portale NDR ed il portale del processo penale telematico e Document@ (ex Tiap). E' costante la ricerca di soluzioni innovative, con la graduale applicazione di nuove formule organizzative, idonee a valorizzare le competenze e le esperienze professionali dei magistrati e del personale amministrativo e a favorire la cooperazione di altri soggetti istituzionali.

L'idea di fondo è che la "reingegnerizzazione dei processi lavorativi" rappresenti una delle possibili risposte a questa esigenza, anche sulla base delle esperienze in larga misura positive presenti sia in altri uffici giudiziari del distretto sia nelle altre amministrazioni pubbliche, con positivi risultati sia in termini di risparmi di tempo/costi che di miglioramenti qualitativi.

Il continuo impegno che quest'Ufficio dedicherà all'individuazione dei più razionali e adeguati modelli organizzativi, diretti a ottimizzare gli strumenti disponibili, non è disgiunto dalla chiara consapevolezza che anche la migliore organizzazione non può fare a meno di una soglia, seppure minima, di risorse che, purtroppo, ancora non è assicurata all'Ufficio, soprattutto con riferimento a talune figure professionali.

Pur tuttavia, la recente assegnazione a questo Ufficio di addetti all'ufficio del processo ha confermato la necessità di proseguire sulla strada di organizzare l'ufficio per processi lavorativi e plessi organizzativi coerenti, dove realizzare sinergie collaborative fra magistrati, personale amministrativo e polizia giudiziaria.

II. STRUTTURA DELL'UFFICIO

A) Procuratore della Repubblica.

1. Carico di lavoro riservato al Procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. (*art. 5 co. 5 Circ. Procure*) / Ragioni dell'esclusione della riserva. (*art. 5 co. 6 Circ. Procure*).

L'art. 5 della circolare P13900/2024 contiene specifiche disposizioni afferenti alla figura del Procuratore della Repubblica e le funzioni allo stesso attribuite.

In particolare, all'art. 5, comma 1, è stabilito che il Procuratore della Repubblica è titolare esclusivo dell'azione penale, esercita personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designi altri magistrati addetti all'ufficio mediante assegnazione o coassegnazione.

L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi.

Al comma 2, è previsto, altresì, che il Procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo Ufficio e l'adeguato svolgimento delle altre funzioni assegnate all'ufficio dal Pubblico Ministero. Il Procuratore, nell'ambito delle sue prerogative, adotta in conformità alla presente circolare le disposizioni necessarie per l'impiego delle tecnologie e delle risorse dell'Ufficio.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della circolare in questione, il Procuratore assicura il coordinamento tra i magistrati dell'Ufficio e con gli uffici diversi dal Pubblico Ministero che procedono a indagini collegate ai sensi dell'art. 371 c.p.p.

Secondo le innovazioni introdotte dalla circolare P13900/2024, il Procuratore della Repubblica specifica le concrete modalità di attuazione della sua quota di lavoro (riserva originaria, auto-assegnazione o co-assegnazione), a garanzia della pianificazione dell'Ufficio che, anche sotto il profilo dell'assegnazione degli affari, deve rimanere saldamente ancorata ai principi della trasparenza e della predeterminazione.

Infatti, all'art. 5, comma 4 della circolare è stabilito che il Procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal C.S.M., il progetto organizzativo dell'ufficio.

Pertanto, alla luce di quanto previsto nella Tabella A, allegata al Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, l'Ufficio giudiziario di Napoli Nord è incluso in quelli di grandi dimensioni.

Da ciò consegue che si applica la disciplina prevista per gli uffici di grandi dimensioni, per i quali la riserva di attribuzione di lavoro giudiziario è rimessa alla valutazione del Procuratore della Repubblica.

Di tale riserva e delle sue modalità di attuazione, così come delle ragioni che la escludono negli uffici di grandi dimensioni, il Procuratore dà atto nel presente progetto organizzativo.

Con riferimento al carico di lavoro riservato al Procuratore della Repubblica, ai sensi del comma 5 dell'art. 5, si prevede che il Procuratore della Repubblica attribuisce a sé stesso un carico di lavoro in misura congrua e comunque non inferiore al 30% rispetto a quello dei Sostituti dell'Ufficio, indicandone nel progetto organizzativo le concrete modalità di attuazione, quali: riserva originaria, auto assegnazione o coassegnazione secondo le modalità previste dall'art. 15.

Tuttavia, al comma 6 dell'art. 5, è previsto che negli uffici di grandi dimensioni, compresi nell'elenco allegato nella Tabella A al Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Procuratore può escludere la riserva indicandone le ragioni nel progetto organizzativo.

Dunque, come sopra indicato, con riguardo agli uffici di grandi dimensioni, è possibile anche pervenire ad escludere la riserva di attività giudiziaria in capo al Procuratore della Repubblica, purché tale decisione sia supportata da adeguata motivazione.

Con riferimento a quest'ufficio di Procura, si rappresenta che è in atto un processo di razionalizzazione dell'organizzazione esistente, che richiede un elevato impegno. Peraltro, questo Procuratore è onerato altresì del gravoso compito di Dirigente Amministrativo, atteso che tale figura risulta vacante presso quest'Ufficio sin dal 28.2.2022 e non si è ancora provveduto alla nomina di nuovo Dirigente, malgrado le sollecitazioni in tal senso formulate ai competenti Organi.

A ciò si aggiunga che il territorio di competenza di questa Procura, il cui bacino d'utenza comprende una popolazione di circa un milione di abitanti, presenta caratteristiche di elevato degrado e di assoluta pervasività dell'aggressione criminale in tutti i suoi aspetti.

Ciò determina la necessità di dedicare ogni possibile energia all'attività di direzione dell'Ufficio sotto il profilo del coordinamento delle indagini e del miglioramento delle strategie di contrasto, anche mediante la stipula di protocolli d'intesa con Istituzioni operanti sul territorio nei diversi campi nonché con l'adozione di direttive e linee guida per la migliore conduzione dell'attività investigativa.

Tali impegni, del tutto assorbenti e che comportano una continua attività d'indirizzo e di guida nei riguardi dei Sostituti in un dialogo costruttivo, appaiono essere certamente prioritari per il buon andamento dell'ufficio ed inducono a modulare opportunamente il carico giudiziario da assegnare al Procuratore.

Sulla base di tali valutazioni e della comparazione di utilità delle attività svolte, si perviene alla decisione di riservare allo scrivente Procuratore le attività connesse alla iscrizione delle notizie di reato ricadenti nella competenza delle Sezioni coordinate dal Procuratore, il coordinamento delle attività relative all'Esecuzione Penale, l'assegnazione dei procedimenti iscritti a mod. 46, il coordinamento della Sezione Misure di Prevenzione e la conseguente assegnazione di una parte delle procedure, nonché la trattazione delle procedure R.E.S.A. in materia di demolizioni di manufatti abusivi, attività attualmente inquadrata nell'ambito dell'Ufficio Esecuzione Penale, ma avente caratteristiche del tutto peculiari.

2. Compiti di coordinamento e direzione del Procuratore della Repubblica.

Per quanto concerne i compiti di coordinamento e di direzione demandati al Procuratore, deve osservarsi che le attribuzioni del Procuratore della Repubblica sono definite dal D.L.vo n. 106/2006 (come modificato dalla l. 269/2006), avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero".

Quanto ai doveri ed alle responsabilità del Procuratore della Repubblica, questi ha la responsabilità dell'esercizio dell'azione penale ed in quanto titolare della stessa:

- ha la responsabilità della organizzazione, direzione e gestione dell'Ufficio di Procura;
- ha la responsabilità di assicurare l'efficienza dell'Ufficio e l'efficacia dell'attività dello stesso;
- deve assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale;
- deve assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato;
- deve conseguire l'obiettivo della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa;
- deve assicurare il rispetto del principio costituzionale del giusto processo;
- deve garantire l'indipendenza dei magistrati dell'Ufficio;
- deve distribuire in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell'Ufficio, curando - ove le dimensioni dello stesso lo consentano - la costituzione di dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio;
- deve verificare periodicamente la distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di assicurarne la costante equità nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'Ufficio;
- deve favorire l'omogeneità e la specializzazione nella distribuzione dei carichi di lavoro e nella ripartizione dell'Ufficio in dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro;
- deve assicurare l'efficace coordinamento delle sezioni e dei gruppi di lavoro nonché tra le sezioni e i gruppi di lavoro;
- deve garantire la diffusa e costante circolazione, all'interno dell'Ufficio, delle informazioni relative al funzionamento dello stesso;
- deve tutelare l'autonomia e la pari dignità professionale di tutti i magistrati che compongono l'Ufficio;
- deve promuovere la costante ed effettiva applicazione del metodo del dialogo e del confronto nell'ambito dell'Ufficio tra le diverse componenti dello stesso al fine della ricerca delle migliori soluzioni organizzative, amministrative e giudiziarie;
- deve garantire la razionale distribuzione delle complessive risorse dell'Ufficio;
- deve vigilare sul rispetto dei criteri organizzativi dell'Ufficio.

Nel quadro sopra menzionato, vengono di seguito dettagliate le attribuzioni del Procuratore della Repubblica, quale rappresentante dell'Ufficio, di cui attua il coordinamento generale e la vigilanza, sia in ambito giurisdizionale che amministrativo, fermo restando quanto disposto dal Dlgs n. 106/2006.

In particolare, egli, personalmente ovvero mediante delega, esercita la direzione in materia sia giurisdizionale che amministrativa, esprime la rappresentanza esterna dell'Ufficio, attua il coordinamento generale e cura la vigilanza

sulle fasi di indagine e dibattimento; ha la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari (oltre alla competenza ad adottare i procedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e di quelli concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico).

Il Procuratore della Repubblica è, altresì, informato e aggiornato dai magistrati dell'Ufficio delle più rilevanti e salienti attività d'indagini e dibattimentali.

Inoltre, lo stesso è affiancato, secondo i principi di cui al D.L.vo 240/2006 e succ. mod., dal dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario, il quale è responsabile della gestione del personale amministrativo, che viene attuata, quest'ultima, in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività.

In particolare, il Procuratore:

- intrattiene i rapporti col Consiglio Superiore della Magistratura, col Ministero della Giustizia, con la Procura Generale presso la Corte di Appello, con gli altri Dirigenti degli Uffici Giudiziari del Distretto, con le altre istituzioni centrali, con organismi parlamentari, con i contitolari dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati e con gli altri uffici pubblici ogni qualvolta occorra rappresentare la posizione della Procura su questioni di carattere generale;
- fornisce, in adempimento del dovere di cooperazione istituzionale nei confronti degli organismi parlamentari e nel rispetto del segreto investigativo, le informazioni necessarie per rispondere alle interrogazioni parlamentari su materie riguardanti l'attività dell'Ufficio;
- gestisce i rapporti con l'Ordine degli Avvocati, con le associazioni forensi e con gli altri organismi istituzionali;
- trattiene i rapporti con le organizzazioni sindacali;
- adotta gli atti e provvedimenti, di sua competenza, riguardanti i magistrati (in tema di segnalazioni disciplinari, autorizzazioni, di esposizione a rischio; pareri e rapporti informativi per la progressione in carriera, congedi, visite fiscali, ecc.);
- svolge funzione informativa e propositiva nei riguardi del Procuratore Generale per ogni questione attinente alla sicurezza dell'Ufficio giudiziario;
- è componente di diritto e partecipa alle riunioni della Conferenza permanente istituita con DPR 133/2015 e esercita le competenze a ciò connesse;
- partecipa alle riunioni trimestrali presso il Tribunale ex art. 15 D.L.vo 273/1989;
- stabilisce le materie attribuite alle varie sezioni;

- designa il Vicario e i Coordinatori delle varie sezioni;
- indice, di regola con cadenza mensile, l'assemblea generale dell'Ufficio e vigila sull'attività dell'ufficio studi;
- assicura, unitamente ai Procuratori Aggiunti, il rispetto da parte dei Sostituti delle linee investigative generali dell'Ufficio e di quelle su specifici procedimenti eventualmente impartite;
- vigila sugli uffici della Procura con competenza tecnica e contabile anche ai fini della fissazione dei criteri di acquisto e di utilizzazione delle risorse materiali;
- assicura il coordinamento con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nonché con la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, vigilando sull'osservanza da parte dei magistrati dell'Ufficio delle disposizioni contenute nei vigenti protocolli d'intesa e nelle direttive di coordinamento dettate dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli;
- assume su di sé le competenze in merito all'impiego del personale amministrativo con particolare riferimento all'organizzazione ed alla funzionalità dei servizi di segreteria, all'approvazione dei progetti elaborati per il lavoro straordinario;
- vigila sulla gestione del servizio riguardante l'utilizzazione e la manutenzione del parco autovetture blindate ed ordinarie, nonché sulla gestione dei relativi fondi e carburante e degli agenti tecnici autisti;
- assicura il necessario coordinamento con la Procura Europea e con i PED;
- indica le linee generali di organizzazione del lavoro svolto dai Vice Procuratori Onorari, venendo demandate ad uno dei due Procuratori Aggiunti le attività afferenti i rapporti con i V.P.O.;
- riveste le funzioni di "datore di lavoro" ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro) ai fini della prevenzione dei rischi e della protezione del personale in servizio presso l'Ufficio, gestendo i rapporti con il responsabile RSPP, partecipando alle riunioni periodiche previste dall'art. 53 stesso D. Lgs. ed alla redazione del conseguente verbale;
- cura le problematiche relative alla salute e sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- sottoscrive protocolli di collaborazione con Enti, Istituzioni e Associazioni con pubbliche finalità aventi contenuto pertinente all'attività dell'Ufficio;
- ha il compito di direzione e organizzazione della sezione di polizia giudiziaria ed impartisce le opportune disposizioni organizzative ai responsabili delle relative aliquote;
- cura l'interlocuzione con i vertici degli Uffici e dei Comandi delle forze di polizia su tematiche e questioni di carattere generale, nonché di tipo organizzativo ed amministrativo, sulle modalità e sui criteri di impiego della polizia giudiziaria, che esulino da singoli, specifici procedimenti;

- determina i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'Ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'Ufficio può disporre;
- dirige e controlla, in collaborazione col magistrato referente per l'informatica, l'attività di informatizzazione dell'Ufficio, promovendone lo sviluppo;
- coordina direttamente le attività d'indagine, di natura specialistica, di competenza della prima e della seconda sezione, riservandosi la facoltà di delegare il coordinamento di singoli procedimenti o filoni di procedimenti ad uno dei Procuratori Aggiunti o di farsi affiancare dai medesimi;
- coordina le attività relative alla demolizione degli immobili abusivi (registro R.E.S.A.);
- promuove periodiche riunioni con i Sostituti appartenenti a tali sezioni, apponendo i visti sui provvedimenti per cui essi sono richiesti, con riferimento ai procedimenti di natura specialistica trattati dai magistrati appartenenti alla prima e seconda sezione;
- riserva, inoltre, a sé stesso i rapporti con la stampa ed il settore dell'informazione in genere, secondo quanto meglio precisato al paragrafo a ciò dedicato;
- procede alla co-assegnazione di procedimenti nei riguardi di magistrati appartenenti a diversi gruppi di lavoro o sezioni o anche alla co-assegnazione dei Procuratori Aggiunti, secondo le modalità già precisate;
- procede al controllo degli esiti delle udienze dibattimentali e preliminari, con esclusivo riferimento alle materie specialistiche di competenza della prima e seconda sezione, sottoposte al suo diretto coordinamento;
- per esigenze di servizio, il Procuratore della Repubblica può delegare, in via temporanea o permanente od anche occasionalmente, i compiti e le attribuzioni sopra indicati ai Procuratori Aggiunti o, in mancanza di tutti o di uno di essi, ai Sostituti, con il loro consenso e, nel caso di delega permanente o a tempo determinato, previo apposito interpello, sulla base dei criteri di capacità, preparazione, attitudine, tenuto conto delle esperienze maturate dai singoli aspiranti, della disponibilità manifestata e della relativa anzianità nel ruolo e di servizio presso l'Ufficio;
- è componente della Commissione per il fuori uso dei beni mobili prevista dall'art. 14, comma 2, D.P.R. n.254/2002, come disposto con Decreto n. 40/2021 del 19.11.2021 dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;
- vigila sulla tempestiva distruzione degli esposti anonimi, secondo quanto previsto dall'art. 5 D.M. 30.9.1989 n.334;
- viene proposto al Procuratore Generale ai fini della sua nomina quale Presidente della Commissione di Sorveglianza per lo Scarto degli Atti d'Archivio, nominata ai sensi del DPR n.37/2011;

- dispone l'iscrizione in apposito registro delle rogatorie interne, nonché di quelle provenienti dall'estero nel registro AGI, disponendone l'assegnazione secondo criterio di rotazione.

Inoltre, il Procuratore della Repubblica designa, sulla base delle preferenze manifestate, i Procuratori Aggiunti per il coordinamento, ciascuno, di una o più Sezioni di indagine, sulla base delle attitudini desunte da elementi oggettivi (quali, ad esempio, le specifiche attitudini e competenze, l'anzianità nel ruolo e di servizio).

Per quanto concerne la previsione di lavoro giudiziario anche in capo al Procuratore della Repubblica, ci si riporta a quando innanzi detto.

Relativamente ai compiti di natura amministrativa delegati ai Procuratori Aggiunti, può stabilire le direttive generali nel rispetto delle quali i Procuratori Aggiunti esercitano, su sua delega e d'intesa, ciascuno nell'ambito delle materie specificamente affidate, i relativi compiti.

Il Procuratore della Repubblica può direttamente esercitare in ogni momento, ove lo ritenga necessario e/o opportuno, le attività amministrative delegate, informando il delegato, quando occorre ai fini del coordinamento.

In assenza del Procuratore della Repubblica, tutte le attività di cui sopra, sono svolte dal Vicario o, in mancanza, dal più anziano dei Procuratori Aggiunti presenti, o, in loro assenza, dal Sostituto più anziano in servizio e presente in Ufficio. Gli stessi informeranno compiutamente, ove appaia possibile, il Procuratore della Repubblica delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati.

Il Procuratore esplica, inoltre, le seguenti attività:

- provvede all'organizzazione delle attività dei Sostituti Procuratori, anche mediante la predisposizione dei turni di servizio;
- decide sulle dichiarazioni di astensione formulate dai magistrati;
- decide sui contrasti di competenza interna e sulle richieste di cambio di assegnazione, con riferimento alle materie sottoposte al proprio diretto coordinamento ed ai procedimenti assegnati a magistrati di sezioni diverse tra loro;
- cura i rapporti con il personale amministrativo (d'intesa con il Dirigente Amministrativo, se presente) e partecipa agli incontri e alle contrattazioni di natura sindacale, secondo la normativa vigente;
- concorda con il Dirigente Amministrativo dell'Ufficio gli obiettivi migliorativi dei servizi al fine di assicurarne l'efficienza e il conseguimento di quelli prefissati;
- rilascia l'autorizzazione alle missioni all'estero del Procuratore Aggiunto e dei Sostituti Procuratori dell'Ufficio, per questi ultimi previo parere del Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di appartenenza.

3. **Indicazione del Procuratore Aggiunto, o del magistrato, che ha collaborato con il Procuratore alla redazione del progetto organizzativo. (*art. 64 Circ. Procure*)**

La disciplina relativa alla collaborazione del Procuratore Aggiunto o del magistrato con il Procuratore della Repubblica nella predisposizione del progetto organizzativo trova collocazione nell'art. 64 della circolare del C.S.M. P 13900/2024.

In particolare, al comma 1 dell'art. 64 della circolare del C.S.M., è previsto che nella predisposizione del progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica si avvalga della collaborazione dei Procuratori Aggiunti.

Si dà atto che, nella predisposizione del presente progetto organizzativo, è stata richiesta ai Procuratori Aggiunti, in servizio presso questa Procura, una collaborazione paritaria sia su aspetti di specifico interesse, con riferimento alle attività da ciascuno di essi attualmente svolta, sia su alcuni temi di carattere generale di conduzione dell'Ufficio, su cui vi è stato un previo confronto con questo Procuratore.

La disponibilità richiesta, per le vie brevi, ad entrambi i Procuratori Aggiunti è stata ampia in ordine ai punti richiesti e non è stata operata una scelta del Procuratore Aggiunto collaboratore, avendo entrambi svolto tale attività.

Questo Procuratore ha ricevuto ausilio nella redazione del presente programma organizzativo dai Procuratori Aggiunti, dott.ssa Maria Di Mauro e dott.ssa Anna Maria Lucchetta, con particolare riguardo alla materia degli affari civili, delle misure di prevenzione e ad alcuni aspetti di carattere generale relativi ai criteri di massima di conduzione dell'Ufficio.

Tale contributo è stato esplicitato sia in modalità scritta che nel corso di confronti informali su svariate tematiche, oggetto del presente programma.

Per tale ragione, si è ritenuto superfluo indire l'interpello previsto dall'art.64 circolare P 13900/2024, non dovendosi operare alcuna scelta. E' stato altresì escluso il ricorso all'ausilio dei Sostituti Procuratori, in quanto già gravati da numerosi compiti ed avendo gli stessi fornito il loro apporto all'elaborazione del programma nelle forme previste dall'art. 12 cit. circolare.

B) Procuratore Aggiunto.

1. **Carico di lavoro riservato al Procuratore Aggiunto e relativa percentuale di riduzione (*art. 6 co. 4 Circ. Procure*)**

Si rappresenta che la Procura di Napoli Nord costituisce, come già detto, un ufficio di grandi dimensioni, gravato da molteplici compiti.

Va, altresì, evidenziato che, con D.M. del 22 novembre 2023, è stata aumentata la pianta organica dei Sostituti, elevata da 29 a 32 unità. Ciò malgrado, non si è provveduto al conseguente aumento dei Procuratori Aggiunti che, pertanto, è rimasto di n. 2 rispetto al numero di 32 Sostituti, ciò rendendo particolarmente gravosa l'attività di coordinamento e di svolgimento di tutti i tipi ausilio al Procuratore.

Tali considerazioni inducono a determinare la decisione di questo Procuratore di non attribuire ai Procuratori Aggiunti un carico di lavoro che superi il 50% fissato dall'art. 6, comma 4, della circolare P13900/2024.

Si rileva, infatti, che l'eventuale attribuzione di un carico superiore a tale tetto renderebbe difficile l'espletamento dell'imprescindibile attività di coordinamento, che va preservata nell'interesse della funzionalità dell'intero ufficio.

In ordine all'individuazione del tipo di carico giudiziario svolto dai Procuratori Aggiunti, preme altresì precisare che lo stesso va rapportato alla molteplicità di attività che sono svolte ordinariamente dai Sostituti.

Pertanto, l'attribuzione del carico giudiziario non si limita all'attribuzione di assegnazione di procedimenti penali, ma può riguardare l'assegnazione di procedimenti civili, l'attività d'iscrizione, quella di udienza, il disbrigo degli affari civili, il settore dell'esecuzione, delle misure di prevenzione, la formulazione di pareri e l'emissione di visti. Inoltre, gli stessi visti che sono previsti da programma organizzativo in merito alle richieste di misure cautelari che sono poi sottoposte ad apposizione del visto da parte del Procuratore Aggiunto ed all'assenso del Procuratore della Repubblica per l'apposizione dell'assenso, costituiscono lavoro giudiziario, tenuto conto della complessa attività che ne costituisce il presupposto (colloquio con il Sostituto, disamina della richiesta e quant'altro a ciò connesso).

Ciò premesso, si ritiene che non possa non tenersi conto di tutte le attività di natura giudiziaria già affidate ai Procuratori Aggiunti e che s'intendono riconfermare, costituendo esse un rilevante ausilio per le attività dell'Ufficio.

Si procede, di seguito, ad elencare le attività di natura giudiziarie affidate ai Procuratori Aggiunti, al fine di pervenire ad una loro quantificazione e a dare ragione del convincimento secondo cui tale carico complessivo sia non inferiore al 50% del carico ordinariamente gravante sui Sostituti.

Va precisato che verranno indicate le attività comuni ai due Procuratori Aggiunti e quelle diverse, specificamente espletate da ciascuno di essi, in stretto collegamento con i settori sottoposti al proprio coordinamento.

Per quanto concerne le attività comuni ai due Magistrati, esse spaziano in diversi settori e vanno esaminate singolarmente.

- <u>Attività di iscrizione NR.</u>

Con riferimento all'attività di iscrizione, i Procuratori Aggiunti provvedono personalmente con turni settimanali ad iscrivere le notizie di reato relative a denunce/querele proposte da privati o dai loro legali, nonché quelle

trasmesse da altra Autorità Giudiziaria a mod. 21-44-45; essi provvedono, inoltre, ad iscrivere le notizie di reato ricadenti nella competenza specialistica delle sezioni dagli stessi coordinati.

Al fine di rendere efficace ed uniforme l'esercizio dell'azione penale in sede di iscrizione, i Procuratori Aggiunti valutano la esatta qualificazione della fattispecie, accertano eventuali pregresse iscrizioni di notizie di reato identiche, o a carico del medesimo indagato per delitti simili – c.d. seriali – o denunzie c.d. a parti invertite, casi in cui la valutazione unitaria risulta utile, ottimizzandone la trattazione.

In sede di iscrizione, se i Procuratori Aggiunti rilevano la pendenza di più procedimenti a carico del medesimo indagato, delegati a diversi Sostituti, ne stimolano la riunione. Inoltre, qualora i Sostituti provvedano ad iscrivere una notizia di reato di natura specialistica di particolare rilievo, la trasmettono in visione al PA competente per materia ed al Procuratore della Repubblica nel caso di notizie di reato di competenza della prima e seconda sezione.

Nel caso di notizie di reato di particolare gravità, rilevanza o allarme sociale, i Procuratori Aggiunti curano di annotare la opportunità di riferire al Procuratore e/o al PA coordinatore della materia circa lo sviluppo delle indagini.

- Attività di trattazione di procedimenti.

I Procuratori Aggiunti provvedono a definire i procedimenti, ricadenti nella competenza specialistica della sezione dagli stessi coordinata, che, all'atto dell'iscrizione, risultino di pronta definizione.

- Pareri e Visti.

I Procuratori Aggiunti formulano pareri in relazione a procedimenti penali in fase di indagine – in caso di assenza o impedimento del magistrato titolare- qualora si tratti di questioni di particolare complessità e non risolvibili in giornata da parte del P.M. di turno esterno.

Gli stessi formulano pareri sui processi definiti e/o in fase dibattimentale delegati a magistrati trasferiti ad altra sede, valutano e "vistano" tutte le misure cautelari personali e reali redatte dai Sostituti, valutano e vistano le proroghe delle richieste di intercettazione per monitorare tali delicate e invasive scelte investigative, anche al fine di controllarne i costi.

Inoltre, i Procuratori Aggiunti svolgono le seguenti attività:

- esercitano le funzioni di P.M. in udienza in relazione ai procedimenti loro assegnati o coassegnati per la fase delle indagini preliminari o per la fase del giudizio su provvedimento di designazione del Procuratore della Repubblica;

- valutano le richieste avanzate dalle parti offese ex art. 572 c.p.p., e, nell'ipotesi in cui il PM assegnatario del procedimento non sia più in servizio e/o sia impedito, propongono appello;

- provvedono a redigere atto di appello qualora il PM titolare non sia più in servizio in Ufficio o in caso di assenze prolungate dall'Ufficio.

- esprimono consenso sulle richieste di <<patteggiamento>> relative a processi curati in dibattimento dai VPO.

- Attività dibattimentale e impugnazioni.

I Procuratori Aggiunti possono esercitare le funzioni di P.M. in udienza in relazione ai procedimenti loro coassegnati per la fase delle indagini preliminari o per la fase del giudizio su provvedimento di designazione del Procuratore della Repubblica. Valutano le richieste avanzate dalle parti offese ex art. 572 c.p.p., con cui le predette sollecitano il Pubblico Ministero alla proposizione dell'atto di gravame, nell'ipotesi in cui il PM assegnatario del procedimento non sia più in servizio in Ufficio (o anche per le ipotesi di loro congedo per malattia o per maternità o di loro assenza in ferie con rientro non in termine utile per la formulazione dell'impugnazione).

Inoltre, appongono il visto – dopo averne analizzato gli esiti - sugli statini delle udienze curate dai VPO, all'esclusivo fine di valutare l'andamento dell'attività, essendo preclusa (ai sensi del novellato secondo comma dell'art. 593 c.p.p., così come modificato dalla legge 9.8.2024 n.114) l'attività d'impugnazione del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550 comma 1 e 2 c.p.p. Ciò malgrado, il visto vale a monitorare l'attività svolta ed i tempi di definizione dei procedimenti.

Essi valutano, altresì, le richieste di patteggiamento relative a processi curati in dibattimento dai VPO.

Infine, i Procuratori Aggiunti intrattengono, in base al turno settimanale, i rapporti con la Procura Generale, per le comunicazioni in materia d'impugnazioni, ai sensi dell'art. 166 bis disp. att. cp.p., così come introdotto dal D.L.vo n. 11/2018.

Si passa alla disamina delle ulteriori attività giudiziarie espletate distintamente dai due Procuratori Aggiunti.

In particolare, il Procuratore Aggiunto Dott.ssa Lucchetta - coordinatore delle Sezioni quarta e quinta ed altresì del settore affari civili familiari, è onerato di svolgere ulteriori attività giudiziarie civili, onde evitare che i magistrati in servizio presso la quarta sezione siano oberati nella trattazione di un numero troppo elevato di procedure.

In particolare, il predetto Procuratore Aggiunto organizza i turni settimanali per l'attività relativa alla Consolle Civile, suddividendo l'attività fra sé medesimo ed i Sostituti della sezione, con cadenza mensile (tenendo conto delle turnazioni del mese precedente) e provvedendo alla comunicazione all'ufficio affari civili. L'attività della Consolle, svolta tramite l'applicativo SICID, in misura paritaria rispetto ai Sostituti della quarta sezione, comporta l'assegnazione e trattazione dei procedimenti trasmessi telematicamente dal Tribunale, sezione civile, attività che si sostanzia nell'apposizione del visto, nel rendere le conclusioni, nella formulazione di pareri, nell'evasione delle richieste di informazioni e atti del Tribunale e comunque nell'effettuazione di ogni adempimento richiesto.

Inoltre, il Procuratore Aggiunto dott.ssa Lucchetta è assegnatario di tutti gli affari relativi a materie per le quali è previsto che il Pubblico Ministero possa esercitare l'azione civile (quali, ad esempio, quelli relativi alla nomina

dell'amministratore di sostegno, in materia di interdizione, inabilitazione, stato civile e ricorsi *de potestate* a tutela dei minori ex art.330 e ss c.c.).

Il predetto Procuratore Aggiunto viene inoltre delegato per la trattazione di tutte le procedure relative alla materia della negoziazione assistita ex art. 6 D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella legge n. 162/2014, modif. dall'art.1 Legge n.206/2021 (in vigore dal 24.12.2021), che ha ampliato il ricorso alla negoziazione assistita anche per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio con conseguente incremento delle procedure.

Inoltre, il magistrato è delegato a partecipare a tutte le udienze civili in materia familiare e di stato delle persone.

Il Procuratore Aggiunto è, altresì, assegnatario di tutte le residue attività, quali esame delle autorizzazioni notarili ai sensi dell'art.21 D.L.vo n.149/2022, apostille, legalizzazioni atti ecc..

Il predetto Procuratore Aggiunto è, infine, delegato per la trattazione delle misure di prevenzione originate da procedimenti ricadenti nella competenza specialistica della Quarta Sezione.

Per quanto attiene, invece, ai compiti svolti dal Procuratore Aggiunto, dott.ssa Maria Di Mauro, si precisa che lo stesso svolge l'attività non solo di coordinamento della Seconda e Terza sezione indagini e, su delega del Procuratore, le procedure esecutive ricadenti nell'Ufficio Esecuzione, ma che nell'ambito di tali settori è delegata altresì alla trattazione di numerosi procedimenti.

In particolare, la materia dell'esecuzione penale è suddivisa al 50% con l'altro componente della sesta sezione indagini (Pm dott. Corona), mediante attribuzione al Procuratore Aggiunto dei fascicoli con numero finale pari e al Sostituto di quelli con numero finale dispari (fatta salva la possibilità di interscambio fra i magistrati, in caso di loro temporanea assenza o impedimento, stante la natura urgente dell'attività esecutiva). La suddivisione al 50% ingloba anche le iniziative di confisca *in executivis* e di attività connesse alla cattura di condannati in via definitiva e latitanti.

Per quanto concerne le misure di prevenzione, è previsto che il Procuratore Aggiunto sia assegnatario delle procedure di prevenzione originate da procedimenti ricadenti nella competenza della Terza Sezione.

Inoltre, si ritiene di confermare l'assegnazione, in via esclusiva, di tutte le notizie di reato di cui agli artt.73-75 e 76 D.L.vo 159/2001, già operante.

In ordine agli affari civili di natura economica, è previsto che il Procuratore Aggiunto partecipi, in misura paritaria rispetto ai magistrati della Terza Sezione, all'assegnazione delle relative procedure.

Il predetto Procuratore Aggiunto è, altresì, delegato per la trattazione dei mod. 45 aventi ad oggetto le segnalazioni relative alle misure interdittive antimafia adottate dalle Prefetture di Napoli e Caserta.

Provvede inoltre alle interlocuzioni con l'Avvocatura di Stato per i casi di ingiusta detenzione e con la Prefettura per le istanze di accesso al fondo di solidarietà per le vittime ex L. 44/1999 e/o 108/1996.

Quanto alla designazione in dibattimento, sono numerose le designazioni già effettuate, per le quali il Procuratore Aggiunto è onerato di provvedere all'attività dibattimentale sino al suo esaurimento.

- Assegnazione di procedimenti.

Il già rilevante carico giudiziario innanzi descritto viene ulteriormente integrato dall'assegnazione ai Procuratori Aggiunti, in via predeterminata ed automatizzata, dei procedimenti di pronta definizione ricadenti nella competenza delle Sezioni coordinate e che tali vengano qualificati all'atto dell'iscrizione.

Si ritiene che tale carico, congiunto agli altri onerosi impegni, già innanzi descritti, comporti l'ampio conseguimento della percentuale del 50%, sicché non è ipotizzabile affidare un carico superiore a tale percentuale.

I dati sopra indicati evidenziano che entrambi i Procuratori Aggiunti assolvono sia in termini quantitativi che qualitativi il carico giudiziario loro richiesto, nella percentuale ridotta come indicata dalla circolare.

Tale carico risulta adeguato a consentire il corretto svolgimento delle funzioni di coordinamento investigativo, di ausilio al Procuratore, di gestione di settori organizzativi quali l'Ufficio intercettazione, l'Ufficio del dibattimento e comparti sezionali di particolare complessità.

In conclusione, il coacervo di compiti e attività delegate in via comune ad entrambi i Procuratori Aggiunti o singolarmente a ciascuno di essi, conseguenzialmente alla specificità dell'attività dagli stessi svolta, raggiungono e superano la percentuale del 50% prevista in circolare, tenuto conto della molteplicità ed onerosità delle attività delegate ai semidirigenti.

1. Compiti di coordinamento e direzione dei Procuratori Aggiunti (*art. 11 co. 3 n. 16 Circ. Procure*).

La disciplina relativa ai compiti di coordinamento e direzione dei Procuratori Aggiunti è contenuta nella circolare P13900/2024, nella quale sono state confermate le disposizioni relative al ruolo ed alle prerogative attribuite agli stessi, ad eccezione della parte relativa allo svolgimento delle funzioni giudiziarie, parzialmente innovata.

Difatti, sul punto, è stata introdotta una soglia minima di lavoro giudiziario, individuata nell'ordine del 50%, pur con l'ulteriore clausola della compatibilità con le concorrenti competenze direttive e di coordinamento.

I Procuratori Aggiunti svolgono una fondamentale funzione di ausilio al Procuratore nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, che viene realizzata mediante la preziosa opera di coordinamento, nonché tramite lo svolgimento diretto delle attività delegate, in armonia con i criteri generali predeterminati e costituiscono, infine, un prezioso collegamento fra il Procuratore della Repubblica ed i suoi Sostituti.

La loro funzione è valorizzata dalla circolare consiliare P13900/2024 che, all'art. 6 comma 1, prevede che il Procuratore Aggiunto coadiuva, secondo canoni di leale collaborazione, il Procuratore della Repubblica per il conseguimento degli obiettivi esplicitati nel progetto, per garantire il buon andamento delle attività, la corretta ed equa distribuzione delle risorse dell'Ufficio, ed il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale.

Inoltre, il Procuratore Aggiunto esercita le funzioni di coordinamento e di direzione dell'unità organizzativa assegnatagli e le altre funzioni delegate dal Procuratore della Repubblica, che aggiorna costantemente sull'andamento delle sue attività.

I Procuratori Aggiunti partecipano, quindi, tanto della responsabilità dirigenziale ed organizzativa del Procuratore, cui apportano il contributo loro derivante dal continuo contatto con gli altri magistrati in termini di esigenze, problemi ed aspettative, quanto della specifica funzione di coordinamento ed investigativa.

I Procuratori Aggiunti collaborano col Procuratore della Repubblica nella gestione e direzione dell'ufficio, coordinando l'attività dei Sostituti assegnati ai Dipartimenti ed alle sezioni di rispettiva competenza, vigilando sull'andamento del lavoro e sulla produttività delle sezioni da loro coordinate e svolgendo, altresì, gli altri compiti delegati dal Procuratore della Repubblica.

Nell'attuazione dei compiti di coordinamento, questi si avvale della fattiva collaborazione dei Procuratori Aggiunti, di cui va esaltata la professionalità e valorizzato il ruolo co-organizzativo, anche alla luce della citata deliberazione consiliare secondo cui i Procuratori Aggiunti sono chiamati al "coordinamento" di ciascun gruppo di lavoro ovvero di più gruppi di lavoro, con una specifica indicazione, non contenuta nella norma primaria (cfr. artt. 1, comma 4 e comma 6, lettera b del D.L.vo n.106/ 2006) che, invece, riserva al capo dell'Ufficio la facoltà di prescegliere, per il ruolo di coordinamento, anche dei Sostituti addetti all'Ufficio.

Accanto a tali compiti, nel cui espletamento i Procuratori Aggiunti affiancano il Procuratore nell'assicurare il corretto esercizio dell'azione penale e la circolazione delle informazioni, si pongono ulteriori incarichi ai fini della gestione dell'Ufficio e delle sue risorse.

Va rilevato che i Procuratori Aggiunti in servizio sono entrambi componenti dell'ufficio Studi della Procura, fornendo un contributo qualificato al miglioramento dell'attività dell'ufficio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della circolare in esame, nell'ambito delle loro attribuzioni, i Procuratori Aggiunti possono indire riunioni periodiche di coordinamento tra i Sostituti e con la polizia giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, è stabilito che, in caso di contrasto con i magistrati dell'unità organizzativa coordinata o di altre unità organizzative, i Procuratori Aggiunti ne riferiscono al Procuratore della Repubblica.

Orbene, richiamando quanto già esposto all'inizio del presente paragrafo, si precisa che secondo la previsione di cui all'art. 6, comma 4, della circolare P13900/2024, ai Procuratori Aggiunti è attribuito un carico di lavoro in misura ridotta non inferiore al 50% rispetto agli altri magistrati dell'Ufficio e in proporzione compatibile con i concorrenti compiti di direzione e coordinamento, valutate anche in ragione della dimensione dell'Ufficio. Sul punto, si richiama quanto già diffusamente illustrato in ordine alla percentuale di carico giudiziario.

Nel presente programma, vengono delineati i compiti di entrambi i Procuratori Aggiunti, e cioè, sia del Procuratore Aggiunto, dott.ssa Maria Di Mauro, che del Procuratore Aggiunto, dott.ssa Anna Maria Lucchetta.

Vengono, di seguito, indicate le attività demandate a ciascuno dei semidirigenti, anche mediante turnazione fra di loro.

Nell'esercizio dei rispettivi compiti di collaborazione direttiva, i Procuratori Aggiunti:

quanto all'attività afferente alle nuove notizie di reato:

- procedono all'iscrizione delle notizie di reato ricadenti nella competenza specialistica delle Sezioni dagli stessi coordinate; provvedono, a seguito di ricerca del precedente, ad eventuali cambi-delega in virtù di precedente e/o a riunioni di procedimenti;
- cooperano con i Sostituti all'attività d'iscrizione, provvedendo personalmente ad iscrivere i procedimenti scaturenti da denunce/querele proposte da privati o dai loro legali, nonché trasmessi da altra Autorità Giudiziaria, sulla base di un turno settimanale; in caso di impedimento del Procuratore Aggiunto, vi provvede il Sostituto di turno iscrizioni, non potendo l'attività d'iscrizione subire alcun ritardo;
- prescrivono l'obbligo di conferire per i procedimenti - assegnati ai magistrati dallo stesso coordinati nonché relativi alle notizie di reato delle quali abbia curato l'iscrizione - di particolare gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei ad esporre l'immagine o l'azione dell'Ufficio per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità, anche in funzione dell'uniformità di orientamento della Procura;
- informano immediatamente e personalmente, ove occorra col mezzo del telefono, il Procuratore della Repubblica delle notizie di reato di particolare rilievo, fornendo comunque un breve *report*, anche informale, a conclusione del turno settimanale, in merito alla qualità e quantità dei procedimenti iscritti; l'informazione al Procuratore è anche finalizzata all'esercizio, da parte di quest'ultimo, dell'esercizio della potestà di co-assegnazione;
- in tale fase, possono provvedere alle co-assegnazioni fra magistrati della stessa sezione (in base ai criteri già sopra enunciati), sentito il Sostituto titolare ed informandone il Procuratore della Repubblica ed avendo cura di tenere ed aggiornare l'elenco dei gruppi di lavoro e delle co-assegnazioni da ciascuno di essi disposte. Possono anche proporre al Procuratore eventuale co-assegnazione fra magistrati appartenenti a sezioni diverse ed, altresì, a proporre la propria co-assegnazione.

Il Procuratore, sentito il Sostituto titolare, decide con provvedimento motivato. In tale ipotesi, il provvedimento va comunicato immediatamente al Sostituto titolare;

- nel corso del turno settimanale, i Procuratori Aggiunti svolgeranno altresì ogni attività d'impulso necessaria riferentesi a fascicoli già assegnati a PM ormai trasferiti ad altra sede giudiziaria (formulazioni di pareri, preparazione liste testi, ecc.), nonché riceveranno eventuali comunicazioni dal PM di turno esterno, in luogo del Procuratore della Repubblica, se assente o impedito;
- formuleranno pareri, in caso di assenza o impedimento del magistrato titolare del procedimento cui l'istanza si riferisce, qualora si tratti di questioni di particolare complessità e non risolvibili in giornata da parte del P.M. di turno esterno, in quanto implicanti valutazioni di carattere tecnico (es. su gestione di beni in sequestro), provvedendo essi pertanto direttamente;

quanto all'attività afferente il lavoro di natura strettamente giudiziaria:

- per quanto concerne l'obbligo di partecipazione all'attività giudiziaria previsto dalla Circolare P13900/2024, essa si estrinseca in:
 - assegnazione di fascicoli di natura specialistica afferenti alla seconda e alla terza sezione indagini per il Procuratore Aggiunto dott.ssa Maria Di Mauro, e di fascicoli di natura specialistica riguardanti la quarta e quinta sezione indagini per il Procuratore Aggiunto dott.ssa Anna Maria Lucchetta, ove di pronta definizione;
 - partecipazione alle udienze civili, con riferimento alle rispettive competenze di coordinamento degli affari civili (il Procuratore Aggiunto dott.ssa Maria Di Mauro a quelle di natura economica ed il Procuratore Aggiunto dott.ssa Anna Maria Lucchetta a quelle di natura familiare);
 - condivisione, nella misura già indicata, della trattazione degli affari civili (di natura familiare per l'uno e di natura economica per l'altro);
 - quant'altro già in precedenza indicato.

quanto all'attività afferente alle sezioni da loro coordinate:

- sono responsabili davanti al Procuratore della Repubblica dell'attività dei singoli Sostituti assegnati alle sezioni da loro coordinate e, in tale prospettiva, esercitano la necessaria attività d'impulso diretta a garantire l'efficienza delle sezioni medesime;
- tengono informato il Procuratore della Repubblica sulle indagini rilevanti e sui procedimenti caratterizzati da particolare gravità dei reati, allarme e risonanza sociale, nell'ambito dei procedimenti trattati dalle sezioni di cui ciascun Procuratore Aggiunto è coordinatore; lo tengono aggiornato altresì, anche in funzione dell'uniformità di orientamento della Procura, sulle questioni di principio nuove o di speciale complessità e delicatezza;
- riferiscono al Procuratore degli affari amministrativi afferenti alle sezioni da loro coordinate;

- vigilano sull'attività delle segreterie, segnalando al Procuratore della Repubblica eventuali disfunzioni e proponendo soluzioni organizzative dirette a migliorare il relativo servizio;
- curano, mediante appositi inviti a *conferire* rivolti per iscritto ai Sostituti, la costante, corretta informazione sullo sviluppo delle indagini *di particolare rilievo* (per le quali i Sostituti hanno, comunque, l'obbligo di *conferire*), e in ogni altro caso in cui sia necessario assicurare, eventualmente d'intesa con l'altro Procuratore Aggiunto ed informato il Procuratore, il coordinamento di indagini connesse o collegate, condotte da Sostituti assegnati a sezioni diverse, per le quali non è stata disposta o non appare opportuno disporre la riunione;
- prendono gli opportuni contatti ed assumono, d'intesa con il Sostituto assegnatario del procedimento, le opportune iniziative allo scopo di assicurare il necessario coordinamento delle indagini connesse o collegate condotte da altri uffici del pubblico ministero, informandone previamente il Procuratore della Repubblica il quale può assumere, se del caso, ogni ulteriore iniziativa, specie quando si profilino diversità di indirizzi investigativi o contrasti negativi o positivi di competenza tra uffici del pubblico ministero ai sensi degli artt. 54, 54-*bis* e 54-*ter* c.p.p.;
- provvedono all'apposizione del *visto* sui provvedimenti adottati dai Sostituti assegnati alle sezioni da essi coordinate, nei casi in cui questo è richiesto in base ai vigenti criteri generali;
- esprimono il visto sulle richieste cautelari propedeutico all'inoltro delle richieste al Procuratore, affinché quest'ultimo esprima l'*assenso scritto* di cui all'art. 3 del D. Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106; nel caso in cui il Procuratore Aggiunto ritenga di non poter apporre il visto, potrà sottoporre il provvedimento all'attenzione del Procuratore della Repubblica con le sue osservazioni, rimettendogli ogni decisione al riguardo; il Procuratore della Repubblica, esaminato il provvedimento e le osservazioni del Procuratore Aggiunto, sentito il Sostituto e richiesti, ove occorra, gli opportuni chiarimenti, potrà concedere ovvero negare, per iscritto, l'assenso; in quest'ultimo caso e in ogni altro caso in cui l'assenso sia stato negato dal Procuratore o, in sua assenza, dal Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione o, in sua assenza, la richiesta di misura cautelare non dovrà essere inoltrata;
- provvedono sulle richieste di cambio delega presentate dai Sostituti con riferimento alle sezioni di rispettiva competenza; ove ravvisino la necessità di tale cambio, acquisiranno il consenso scritto del collega in favore del quale il cambio di delega dovrebbe avvenire;
- segnalano al Procuratore della Repubblica eventuali situazioni di squilibrio dei ruoli dei Sostituti o dei carichi di lavoro complessivo delle sezioni da loro coordinate, proponendo soluzioni organizzative, anche mediante la revisione dell'organico delle Sezioni, per assicurare un equilibrato svolgimento del lavoro in tutte le articolazioni dell'Ufficio;
- promuovono periodiche riunioni (con preavviso ed eventualmente con l'intervento del Procuratore della Repubblica), con i Sostituti e con i responsabili delle forze di polizia giudiziaria, ai seguenti fini:

a) di effettuare ricognizioni delle indagini in corso, di individuare e definire gli obiettivi investigativi e di impartire le conseguenti direttive operative e di coordinamento generali e specifiche;
b) di assicurare uniformità di indirizzo nella valutazione dei provvedimenti emessi dal Giudice, nella conduzione delle indagini, eventualmente predisponendone protocolli per categorie di procedimenti;
c) di curare la discussione interna sui provvedimenti di legge e/o sugli orientamenti giurisprudenziali riguardanti la materia trattata dalla sezione;

- vigilano, ciascuno per le sezioni di competenza, sulle liquidazioni delle competenze a consulenti tecnici, traduttori e interpreti, custodi e amministratori giudiziari effettuate dai Sostituti da loro coordinati;
- vigilano, secondo la rispettiva competenza sezionale, sul corretto assolvimento delle formalità connesse alla consegna, custodia ed eventuale distruzione dei corpi di reato e sulla gestione delle cose in onerosa custodia, anche allo scopo di evitare inutili aggravi di spesa a carico dell'Erario;
- provvedono, per i procedimenti assegnati ai magistrati appartenenti alle sezioni da loro coordinate, ad autorizzare gli ufficiali ed agenti di p.g. ad effettuare missioni in relazione a procedimenti penali, nei casi di assoluta necessità nei quali non sia possibile ovvero non risulti opportuno, per esigenze investigative o per altra causa, delegare l'attività giudiziaria o di polizia giudiziaria ad altra autorità;
- quanto ai c.d. reati generici, i Procuratori Aggiunti svolgono attività di coordinamento, ciascuno con riferimento alle sezioni da loro coordinate;
- assicurano il puntuale monitoraggio della tempestività e della puntualità delle attività da svolgersi nel rispetto dei termini di legge previsti dagli artt. 405 e segg. c.p.p. per l'assunzione delle determinazioni concernenti l'esercizio dell'azione penale;
- curano il costante monitoraggio dell'andamento delle procedure di estradizione dall'estero, delle richieste di custodia cautelare, segnalando tempestivamente al Procuratore della Repubblica i casi di obiettiva stasi o criticità che esigano l'opportuna sollecitazione di ogni competente istanza istituzionale, nonché la tempestiva verifica del compiuto e sollecito adempimento di ogni onere processuale correlato alla completezza della documentazione e delle informazioni dovute allo Stato estero richiesto di collaborazione;
- curano, informandone il Procuratore della Repubblica, la raccolta, il monitoraggio e l'analisi dei dati relativi agli esiti processuali delle azioni penali esercitate nelle materie specialistiche nonché agli esiti delle procedure cautelari, personali e reali, instaurate;

quanto all'attività d'udienza:

- possono esercitare le funzioni di P.M. in udienza in relazione ai procedimenti loro assegnati o coassegnati per la fase delle indagini preliminari o anche su richiesta del Sostituto titolare del procedimento che abbia

direttamente coordinato, ovvero in ogni altro caso in cui ciò risulti necessario o opportuno in base a motivato provvedimento scritto di designazione del Procuratore della Repubblica;

- affiancano il Procuratore nell'interlocuzione con il Tribunale per la più funzionale organizzazione dell'attività dibattimentale, sia collegiale che monocratica affidata ai magistrati togati;
- intrattengono, in base al turno settimanale, i rapporti con la Procura Generale, per le comunicazioni in materia d'impugnazioni, ai sensi dell'art. 166 *bis* disp. att. cp.p., così come introdotto dal D.L.vo n. 11/2018, secondo quanto meglio disciplinato nella sezione relativa alle impugnazioni;
- vigilano sull'attività dei pubblici ministeri nelle udienze, con riferimento ai magistrati appartenenti alle sezioni rispettivamente coordinate, anche al fine di decidere sulle eventuali impugnazioni da proporre avverso le decisioni dei giudici.

Si procede, pertanto, ad illustrare i compiti attribuiti a ciascun Procuratore Aggiunto, in servizio presso quest'Ufficio di Procura.

Il Procuratore Aggiunto, dott.ssa Maria Di Mauro, coordina le attività della Seconda e Terza, nonché, su delega del Procuratore, le attività della Sesta sezione, quanto all'esecuzione delle pene.

Il Procuratore Aggiunto in questione si occupa, inoltre, del coordinamento dei settori delle truffe *online* ed assicurative, nonché della materia del riciclaggio dei veicoli, oltreché dell'indebita percezione dell'assegno d'inclusione, in relazione alle indagini condotte da tutti i magistrati dell'Ufficio.

Cura i rapporti riguardanti la cooperazione giudiziaria internazionale e provvede alle richieste di assistenza, direttamente o attraverso delega ai Sostituti.

Egli, inoltre:

- coordina l'attività relativa ai c.d. affari civili economici, demandati ai magistrati della terza sezione;
- assume le iniziative in materia di crisi d'impresa, commerciale e societaria, vigilando e dando impulso all'interazione con il tribunale fallimentare;
- procede al controllo, attraverso la verifica degli *statini* di udienza, degli esiti delle udienze dibattimentali e preliminari alle quali hanno partecipato magistrati appartenenti alle sezioni da lui rispettivamente coordinate, nonché in relazione ai dibattimenti su reati generici trattati dai magistrati della prima sezione.

Il Procuratore Aggiunto, dott.ssa Maria Di Mauro, cura, altresì, la vigilanza - assicurandone la puntualità e correttezza dei relativi adempimenti e l'efficienza - dei seguenti servizi:

- sul Casellario giudiziale;
- sull'Ufficio corrispondenza e sull'Ufficio Ricezione Atti;

- sull'Ufficio Pronta Definizione ed Affari Semplici, avvalendosi dell'ausilio del magistrato a ciò preposto;
- sull'Ufficio Sequestri, avvalendosi dell'ausilio del magistrato a ciò preposto;
- coordina il servizio di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, vigilando sul corretto espletamento del servizio ed informando il Procuratore di ogni questione rilevante;
- cura le problematiche attinenti al settore della *Privacy* e vigila su ogni aspetto riguardante la protezione e la tutela dei dati personali nelle attività e nelle prassi seguite dall'Ufficio;
- cura l'aggiornamento dell'elenco dei consulenti tecnici, vigila sull'equa distribuzione degli incarichi, sul puntuale adempimento degli obblighi facenti capo ai professionisti incaricati e sulla correttezza delle procedure di liquidazione, riferendone al Procuratore della Repubblica con cadenza almeno trimestrale;
- partecipa alle riunioni con il Tribunale per l'iscrizione dei professionisti al rispettivo albo;
- intrattiene i rapporti con la Magistratura di Sorveglianza, nonché con i giudici preposti all'attività dell'esecuzione penale, apponendo i visti sui provvedimenti del giudice monocratico in materia esecutiva, coadiuvato dai magistrati della sezione esecuzione e vigila sui servizi riguardanti tale settore;
- coordina le attività giudiziarie finalizzate all'esecuzione delle condanne, occupandosi di ogni attività amministrativa a ciò connessa (ad eccezione della materia delle procedure Re.Sa., coordinate dal Procuratore).
- svolge le attività di Referente per l'attuazione dell'accordo in materia di applicazione di misure di sicurezza del 5.12.2018.

Il Procuratore Aggiunto, dott.ssa Anna Maria Lucchetta, coordina le attività della Quarta e Quinta sezione, nonché dell'Ufficio Esecuzione, limitatamente alle procedure RE.SA.. Coordina, inoltre, le indagini in materia di truffe ai danni di persone anziane.

Inoltre, il Procuratore Aggiunto in questione:

- procede al controllo, attraverso la verifica degli *statini* di udienza, degli esiti delle udienze dibattimentali e preliminari alle quali hanno partecipato magistrati appartenenti alle sezioni da lui rispettivamente coordinate, nonché in relazione ai dibattimenti su reati generici trattati dai magistrati della seconda sezione;
- coordina le attività dei Vice Procuratori Onorari; ferma restando la riserva, in capo al Procuratore, della potestà di fissare linee generali d'indirizzo e di fissare i criteri adoperati per la quantificazione delle indennità dovute, provvede alla risoluzione delle questioni relative al loro *status* giuridico, alla loro destinazione ai singoli incarichi, avendo cura di provvedere alla fissazione delle riunioni trimestrali previste dall'art.7 co.2 della Legge 28/4/2016 n.57 e di provvedere all'emissione delle direttive di carattere generale, nonché: al conferimento delle deleghe per le singole attività di udienza; a dare supporto ai VPO nella risoluzione di dubbi e questioni interpretative (interloquendo con il Procuratore ove esse siano di particolare complessità e non riguardino casi specifici ma abbiano una portata di carattere generale), all'enucleazione delle questioni di

rilievo ai fini dell'emanazione di direttive da assumersi; a vigilare sulle impugnazioni delle sentenze emesse dai Giudici di Pace;

- adotta, d'intesa con il Procuratore, le iniziative in tema di aggiornamento professionale;
- vigila sull'organizzazione dell'attività dibattimentale svolta dai VPO presso le varie sedi dei Giudici di Pace, assumendo le opportune interlocuzioni con i coordinatori dei Giudici di Pace e con il Presidente delegato dal Presidente del Tribunale per la vigilanza sull'attività dei Giudici di Pace, ai fini della ricerca delle soluzioni più idonee per assicurare la funzionalità del servizio;
- vigila sui ruoli dei fascicoli a mod. 21 bis, promuovendone la celere definizione ed occupandosi di ogni problematica loro relativa;
- vigila sull'attività della segreteria che si occupa dei fascicoli a mod.21 bis, nonché le attività di polizia giudiziaria concernenti i reati devoluti ai giudici di pace;
- vigila sulla formazione dei turni di udienza, interagendo con la segreteria dei fascicoli 21 *bis* che

 con l'ufficio monocratico dibattimentale;
- appone il visto – dopo averne analizzato gli esiti - sugli statini delle udienze curate dai VPO, all'esclusivo fine di valutare l'andamento dell'attività, essendo preclusa (ai sensi del novellato secondo comma dell'art. 593 c.p.p., così come modificato dalla legge 9.8.2024 n.114) l'attività d'impugnazione del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550 comma 1 e 2 c.p.p.; tale visto vale a monitorare l'attività svolta ed i tempi di definizione dei procedimenti;
- vigila sull'attività dell'Ufficio del Registro Generale delle Notizie di Reato;
- vigila sull'Ufficio corpi di reato;
- vigila ed adotta le opportune iniziative per la buona tenuta ed organizzazione degli archivi;
- cura le istanze di "accesso civico generalizzato", previste dal D.L.vo 33/2013, come modificato dal D.L.vo 97/2016;
- cura l'apposizione del visto sui provvedimenti di concessione del gratuito patrocinio.

Ed altresì:

- coordina l'attività relativa ai c.d. affari civili familiari, demandati ai magistrati della quarta sezione;
- cura i procedimenti disciplinari a carico di notai o iscritti in albi speciali;
- vigila e dà impulso all'attività demandata al Sostituto referente per i rapporti con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Napoli e il Tribunale dei minorenni, assicurando l'osservanza del protocollo distrettuale sottoscritto con la Procura Minorenni, nonché con il Tribunale civile in sede-settore famiglia;
- cura i rapporti con le Istituzioni pubbliche preposte alla tutela delle *"fasce deboli"*;

- intrattiene rapporti con il Tribunale civile, nonché con il Presidente coordinatore dei Giudici di pace;
- vigila sull'attività relativi ai tirocini formativi, congiuntamente ai Sostituti referenti di tale servizio;
- s'interessa di ogni problematica relativa al rilascio delle certificazioni previste dagli articoli 11 e 21 del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992);
- esercita la vigilanza sui mod.42 (beni in giudiziale custodia);
- coordina il servizio delle autovetture e vigila sulla regolarità dello stesso.

Il Procuratore Aggiunto assente, o impossibilitato ad intervenire, è sostituito dall'altro Procuratore Aggiunto e, in sua mancanza, dal Procuratore della Repubblica.

C) Vicario.

L'art. 1, comma, 3 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, prevede che il Procuratore della Repubblica può designare, tra i Procuratori Aggiunti, il Vicario, il quale esercita le medesime funzioni del Procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.

Tale disposizione normativa trova riscontro nell'art. 7, comma 1, della Circolare del C.S.M. P13900/2024, in base al quale, il Procuratore della Repubblica può designare, con l'adozione del progetto organizzativo, ovvero con successive variazioni, tra i Procuratori Aggiunti, il magistrato designato ad esercitare le sue funzioni in caso di sua mancanza o impedimento.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 è stabilito che il Vicario può essere revocato con variazione del progetto organizzativo ai sensi dell'art. 13 della Circolare sopra indicata, previo decreto motivato.

Si precisa, in base all'art. 7, comma 3 della circolare che la designazione del magistrato quale vicario sia subordinata alla sua conferma nelle funzioni direttive o semidirettive ai sensi degli artt. 45 e 46 D. Lgs. n. 160/2006. Difatti, in caso di non conferma nelle predette funzioni per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma, il magistrato originariamente designato come vicario decade dall'incarico.

Per quanto attiene ai casi di assenza o di impedimento del vicario, è previsto, ai sensi dell'art. 7 comma 6, che la reggenza o supplenza dell'Ufficio appartiene al Procuratore Aggiunto con la maggiore anzianità di servizio nell'ufficio, o in mancanza, al magistrato con maggiore anzianità di ruolo.

1. Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di Procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento (*art. 7 co. 1 Circ. Procure*)

Con decreto n. 56 del 21 febbraio 2025, è stato nominato quale Vicario di questa Procura della Repubblica il Procuratore Aggiunto, dott.ssa Anna Maria Lucchetta.

Tale designazione viene riproposta nel corpo del presente programma organizzativo, per il quadriennio della sua vigenza.

2. Criteri adottati per l'individuazione del Vicario (*art. 11 co. 4 n. 6 Circ. Procure*).

Per quanto concerne i criteri per la nomina del Vicario, occorre fare riferimento anzitutto al criterio del merito, che investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del Magistrato. Tale verifica va effettuata secondo i parametri della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell'impegno, così come definiti dall'art. 11 D. Lgs. 160 del 2006.

Ulteriore requisito concerne il profilo delle attitudini allo svolgimento dell'incarico, per la cui valutazione occorre tenere conto delle esperienze giudiziarie, che hanno consentito al Magistrato di sviluppare competenze organizzative ed abilità direttive. Si fa pertanto riferimento, in particolare ad esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici, svolgimento di funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse, contenuti e modalità di svolgimento delle funzioni semidirettive in atto presso quest'Ufficio e di contingente assunzione delle funzioni direttive, in sostituzione del dirigente momentaneamente assente, tutte esperienze da valutare in base al criterio di effettività dei risultati conseguiti nello svolgimento di tali funzioni.

Quanto all'anzianità di servizio, essa assume valore solo come indice di esperienza professionale acquisita, o come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito, ragione per la quale l'attività valutativa dovrà essere espletata in considerazione della reciproca integrazione del merito e delle attitudini, mentre il criterio dell'anzianità verrà utilizzato in via residuale solo in caso di parità di valutazione dei requisiti delle attitudini e del merito.

3. Criteri ai quali i Procuratori Aggiunti e i magistrati dell'Ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. (*art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure*)

Nell'attività di sostituzione del Procuratore della Repubblica, il Vicario:

a) compirà tutti gli atti di gestione ordinaria, quali, a titolo esemplificativo:

- il visto per assenso sulle richieste cautelari e sui decreti di fermo;
- i visti informativi;

- la risoluzione degli eventuali contrasti di competenza interna;

- l'adozione dei turni di servizio;

- la cura dei rapporti con la Procura Generale e con gli altri Uffici giudiziari ed Organi istituzionali;

- i rapporti con gli organi di informazione;

- i rapporti con il personale e con i sindacati sulla scorta dei principi e dei criteri fissati in linea generale nel presente progetto organizzativo e comunque negli altri provvedimenti adottati nelle specifiche materie;

b) d'intesa con il Procuratore della Repubblica, adotterà i provvedimenti organizzativi la cui adozione presenti il carattere dell'urgenza, riservando in ogni caso al Procuratore della Repubblica i provvedimenti organizzativi che non dovessero presentare profili di urgenza.

Il Vicario provvederà, inoltre a:

- sostituire il Procuratore nei compiti allo stesso riservati quando questi non sia presente per impegni di lavoro fuori sede o nei periodi di congedo o di assenza;
- rappresentare il Procuratore nei rapporti esterni quando il Procuratore gliene faccia richiesta;
- cooperare in tutte le attività di direzione e conduzione dell'ufficio, secondo le richieste rivoltegli dal Procuratore.

Le stesse indicazioni valgono per il Sostituto con la maggiore anzianità nel ruolo, nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto.

Nell'espletamento di tali attività, terrà costantemente informato il Procuratore della Repubblica di tutti i fatti di rilievo che accadono durante l'assenza del Capo dell'Ufficio.

D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio.

1. Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (*art. 9 co. 4 Circ. Procure*).

La Sezione specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica è così articolata:

Procuratore Aggiunto coordinatore Sezione Quarta:

- Dott.ssa Anna Maria Lucchetta.

Allo stato, i magistrati in servizio presso questa sezione sono sei, ovverossia i seguenti:

- Dott. Marco Luiso;
- Dott. Francesco Perrotta;
- Dott.ssa Federica Agovino;
- Dott.ssa Chiara Burattini;
- Dott.ssa Martina Di Meglio;
- Dott.ssa Valentina De Falco.
- Dott.ssa Maria Grazia Pellegrini

- Dott.ssa Antonella Sorrentino

La materia assegnata alla quarta Sezione di indagini è caratterizzata, per l'appunto, dal contrasto ai delitti contro la famiglia ed i soggetti vulnerabili, in relazione ai reati più avanti indicati.

La quarta sezione indagini è fortemente impegnata nella trattazione dei procedimenti c.d. "codice rosso" e ad essa è abbinato il settore degli Affari Civili di natura familiare, anch'esso molto rilevante per la molteplicità e delicatezza delle materie che ne formano oggetto (ad esempio la tutela dei minori e degli incapaci).

Inoltre, stante l'onerosità delle attività, in caso di assenza prolungata di un magistrato assegnato a detta Sezione, viene nominato, previo interpello, un supplente per un periodo massimo di sei mesi, così da garantire sempre la copertura di sei posti presso detta Sezione.

Il coordinamento delle attività della Sezione è assegnato al predetto Procuratore Aggiunto, che coordina e partecipa altresì nell'assegnazione degli Affari Civili di natura familiare, vigilando sull'andamento del lavoro e sulla produttività della sezione, assicurando uniformità nella conduzione delle indagini mediante la promozione di riunioni periodiche, di cui informa il Procuratore, tra i magistrati della sezione.

<u>L'Ammonimento del Questore: coordinamento con l'Ufficio di Procura.</u>

Nell'ottica di tutela "anticipatoria" della vittima, la legge 168/23 ha modificato l'art. 3 del D.L. 93/2013 ampliando l'ambito operativo dell'istituto dell'ammonimento: nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato - in forma non anonima - un fatto riconducibile ai c.d. *reati spia*- delitti, consumati o tentati, nell'ambito di violenza domestica, di percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia aggravata (art. 612, secondo comma, c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il C.d. revenge porn (art. 612-ter c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.), il Questore, anche in assenza di querela, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, può procedere all'ammonimento dell'autore del fatto.

L'intervento riformatore ha inoltre esteso l'ambito applicativo del comma 5° del predetto art. 3, prevedendo che le misure di cui al comma 1 trovino altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevano dalla vittima notizia dei reati di cui agli artt. 581, 582, 610, 612 comma 2^0, 614 e 635 del codice penale, nell'ambito della violenza, disciplinando anche comma 5 bis, dei commi 5 ter, 5 quater e 5 quinquies disciplinando i casi di revoca e l'aumento di pena qualora i delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612 bis, 612 ter, 614 e 635 del codice penale siano commessi da soggetto già ammonito.

Così valorizzato l'intervento del Questore, viene azionato su un piano autonomo - si tratta, infatti, di un provvedimento di natura discrezionale, adottato in chiave preventiva e dissuasiva, sulla base di un giudizio prognostico ex ante relativo alla mera sussistenza di un pericolo - distinto quindi rispetto alle determinazioni

demandate all'Autorità Giudiziaria, che ben può attivarsi nello stesso arco temporale con l'avvio di indagini preliminari.

La complementarietà dei piani di intervento giurisdizionale (da parte dell'Autorità Giudiziaria) e amministrativo, impone la necessità di disciplinare, secondo gli orientamenti forniti dalla Procura Generale della Cassazione, forme di coordinamento che garantiscano un adeguato circuito informativo fra le informazioni dell'Autorità.

Si dispone quindi che - proprio in virtù del diverso standard probatorio che presidia l'ammonimento- il PM delegato trasmette al Questore le eventuali richieste di archiviazione per insufficienza degli elementi acquisiti (tranne nei casi in cui vi sia una palese insussistenza del fatto). Tale trasmissione potrà consentire, infatti, di "recuperare" comunque un ambito di intervento in base ad elementi non ritenuti sufficienti in sede penale.

Inoltre, è previsto il rilascio di un nulla-osta da parte dell'Autorità Giudiziaria dopo l'emissione del provvedimento di ammonimento, da trasmettere a questo Ufficio- nel caso in cui pervenga richiesta da parte dell'interessato copie degli atti i su cui si fonda l'atto amministrativo, al fine di evitare l'eventuale discovery di atti di indagine riservati e di attuare il miglior coordinamento possibile fra l'emissione del provvedimento di ammonimento e le iniziative cautelari dell'Ufficio di Procura.

2. Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio.

L'andamento dei flussi e la loro analisi ragionata costituisce la base delle valutazioni relative alle scelte organizzative che s'intendono adottare, così come più innanzi esplicitate.

Esse hanno ad oggetto sia la determinazione del numero delle sezioni in cui è suddivisa l'attività giudiziaria che la quantità e qualità degli affari da ciascuna trattati, nonché la determinazione del numero dei magistrati che, rapportati alla complessiva pianta organica, si è ritenuto congruo assegnare a ciascuna sezione.

Si fa riferimento ai dati statistici già riportati in sede di analisi dei flussi degli affari dell'Ufficio, nonché a quelli relativi ai carichi delle singole Sezioni.

In particolare, le sopravvenienze complessive riferite a far data dal 21 settembre 2022 al 21 settembre 2024 - ulteriormente aggiornate fino al 2025- sono state suddivise con riferimento alle materie specialistiche afferenti le singole sezioni indagini nelle quali è stato suddiviso il lavoro dell'Ufficio.

I criteri adottati sono quelli che forniscono omogeneità delle materie trattate e specializzazione, nonché assicurano l'equa distribuzione degli affari, potendo tuttavia il mero dato quantitativo subire dei contemperamenti degli obiettivi dell'ufficio delineati a seguito dell'analisi della realtà criminale del territorio di competenza.

Si precisa, inoltre, che nell'elaborazione del nuovo progetto organizzativo, per quanto possibile, s'intende procedere secondo una linea di continuità con il precedente (per il quale è intervenuta presa d'atto da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 9.6.2023 P11390/2023), atteso che i criteri di distribuzione degli affari fra le singole sezioni si sono rivelati efficaci e generalmente condivisi costituendo oramai una prassi consolidata dell'Ufficio.

Pertanto, eventuali modifiche non determinate da motivi oggettivi di apprezzabile entità ingenererebbero probabilmente delle difficoltà derivanti dalla necessità di affrontare delle fasi di adattamento alle nuove regole organizzative.

Pertanto, si ritiene altresì che i criteri già esistenti non solo si siano rivelati efficaci, ma che garantiscano i principi di sostanziale equità fra i carichi delle varie sezioni.

La validità della scelta che s'intende adottare è confermata dall'esito dell'interlocuzione intercorsa con la Commissione Flussi presso il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli.

Ciò premesso, si procede all'esposizione dei criteri con i quali s'intende regolare l'assetto delle singole sezioni nel redigendo progetto organizzativo di quest'Ufficio.
Resta valido il criterio di carattere generale, sinora seguito, della c.d. semi-specializzazione delle sezioni e, pertanto, della trattazione, da parte di ciascun magistrato, sia di procedimenti c.d. di natura generica che di procedimenti specialistici.

Il criterio della specializzazione resta collegato alla peculiarità della materia, che richiede competenze specifiche e peculiari approcci investigativi, anche mediante l'adozione di protocolli d'indagine e il ricorso a protocolli d'intesa.

Al di fuori di tale ambito, l'attribuzione in via specialistica di reati che non presentino queste caratteristiche non appare giustificato e va a detrimento dell'arricchimento professionale di ciascun Sostituto, che si realizza mediante la varietà delle esperienze.

Peraltro, il conferimento in via generica di un numero ampio di reati vale anche a garantire una maggiore perequazione del lavoro in carico a ciascun Sostituto.

Per la medesima ragione, sono riservate alla competenza generica le truffe aggravate ai danni dello Stato (se non sono ai danni dell'INPS, queste ultime riservate alla competenza della terza sezione).

Anche i reati in materia di giochi, scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive (L. 13 dicembre 1989, n. 401) possono rientrare nella competenza generica, mancando di un elevato grado di specificità.

Ad analoghe conclusioni, si è pervenuti per il delitto di cui all'art. 648 bis c.p., quando riguardi autoveicoli; anche in questo caso, ai fini di un migliore contrasto investigativo, l'attività di coordinamento è riservata ad un solo Procuratore Aggiunto, ciò facilitando la ricerca delle connessioni fra le varie casistiche.

Si conserva, inoltre, la competenza di natura generica per il delitto di cui all'art. 643 c.p., anche al fine di alleggerire i rilevanti carichi della sezione e tenuto conto della labile connessione con le materie trattate dalla sezione (solo in ragione della particolare vulnerabilità della persona offesa).

Parimenti, resta di competenza generica nella parte in cui il delitto di cui all'art. 642 c.p., per ragioni perequative (pur prevedendosi, data la natura sistemica del fenomeno delle c.d. frodi assicurative, il coordinamento di tutti i procedimenti aventi tale oggetto da parte di un solo Procuratore Aggiunto).

Per quanto riguarda i procedimenti instaurati per il reato previsto dall'art.8 D.L. 48/2023 convertito nella L.85/2023 (relativo all'indebita percezione del c.d. assegno d'inclusione), nonché per quello di cui all'art. 640 bis c.p. (qualora finalizzato all'indebita fruizione di tale beneficio), appare preferibile riservare i predetti procedimenti alla competenza generica. Si ritiene opportuno suddividere il carico dei suddetti procedimenti fra tutti i magistrati, con instaurazione di prassi uniformi favorite dall'adozione di linee-guida in materia.

Si ritiene di attribuire alla competenza generica altresì i reati di cui all'art. 367 c.p., 368 c.p., 372 c.p., 423 c.p., 493 ter c.p., 544 bis c.p., 544 ter c.p., 674 c.p., non emergendo ragioni specifiche, né di ordine sistematico né di tipo criminologico, per attribuirli alla competenza specialistica.

Appare superfluo disporre l'attribuzione a sezione specialistica di reati di competenza distrettuale e destinati alla successiva trasmissione alla competente Autorità Giudiziaria, che vengono per lo più trattati dall'ufficio di pronta definizione.

All'ufficio di Pronta Definizione è assegnata, altresì, la trattazione delle c.d. truffe *online***,** nei casi in cui non si apprezzi la serialità dei comportamenti, ma si tratti di vicende isolate, con un danno economico di modesta entità. In tal caso, può procedersi all'archiviazione ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p.*,* con la conseguenza comunque dell'iscrizione di tale provvedimento nel certificato del casellario giudiziale.

Del pari, si procederà per le fattispecie di cui agli artt. 633-639 bis c.p., ove non sintomatiche di contesti delinquenziali organizzati.

Infatti, per esigenze deflattive, appare opportuno riservare alla competenza del servizio di Pronta Definizione (come sarà precisato in sede di variazione in corso del programma organizzativo relativamente alla disciplina del servizio di pronta definizione) la competenza per i casi:

a) in cui sia evidente già *in nuce* la mancanza di utili spunti investigativi;
b) in cui, per la particolare tenuità del danno economico patito e per la non serialità del comportamento, possa addivenirsi all'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p.

restando riservate alla competenza ordinaria tutte le residue ipotesi.

Va anche chiarito che tutte le fattispecie criminose per le quali non vi è l'attribuzione alla competenza specialistica sono, in via residuale, di competenza generica. Ciò vale anche con riferimento alle eventuali fattispecie criminose di successiva introduzione, qualora nulla venga disposto a riguardo.

La suddivisione nelle sezioni appare funzionale e va mantenuta, con le modifiche di seguito apportate alla loro competenza.

Viene mantenuta l'instaurazione della sesta sezione, competente per il settore dell'esecuzione penale.

Per quanto concerne i gruppi di lavoro, si osserva che essi, in linea generale, rispondono alla condivisibile esigenza di rafforzare il contrasto investigativo in relazione a tematiche sensibili, di grande interesse investigativo e

coinvolgenti la tutela d'interessi primari dell'individuo e della collettività o anche materie di elevata specializzazione.

Pur tuttavia, il coevo inserimento dei magistrati in una sezione nonché in uno o due gruppi di lavoro appare determinare delle difficoltà sia per l'attività d'iscrizione dei procedimenti e di successiva assegnazione automatica, sia di ordine statistico e perequativo, non presentando tutti i gruppi il medesimo carico di lavoro.

Si ritiene più funzionale assorbire le materie oggetto dei citati gruppi all'interno delle sezioni d'indagine, con l'individuazione della sezione incorporante per affinità di materia trattata o anche per assolvere esigenze perequative.

Pertanto, i gruppi di lavoro relativi ai reati a danno del patrimonio culturale, di quelli ai danni degli animali, concernenti la sicurezza sugli alimenti e quelli del delitto di caporalato, restano assorbiti nell'ambito delle competenze della prima sezione.

Ancora, i gruppi di lavoro rispettivamente relativi a: falso nummario e a truffe ai danni degli anziani, restano assorbiti nell'ambito delle competenze della quinta sezione.

Per quanto concerne i delitti di lesioni ed omicidi colposi determinati da colpa professionale, la competenza al riguardo resta attribuita alla seconda sezione.

Va anche chiarito che tutte le fattispecie criminose per le quali non vi è l'attribuzione alla competenza specialistica sono, in via residuale, di competenza generica. Ciò vale anche con riferimento alle eventuali fattispecie criminose di successiva introduzione, qualora nulla venga disposto al riguardo.

Ciò detto, si passa all'esame delle modalità di distribuzione degli affari cd. ordinari nell'ambito delle singole sezioni, fornendo altresì qualche precisazione sull'attuale assetto delle sezioni ed, in particolare:

1) <u>con riferimento alla prima Sezione</u>, la stessa è caratterizzata dal **contrasto alla criminalità ambientale e dalla tutela del territorio**.

 L'affidamento a detta sezione della tutela di tali valori comporta che essa sia competente, oltreché per tutti i reati ambientali, per quelli a danno degli animali. La sezione mantiene la propria competenza ai reati afferenti la tutela del patrimonio artistico e culturale e a quelli concernenti la sicurezza sugli alimenti.

 La sezione conserva la propria competenza sulla materia di violazione della normativa anti-infortunistica e malattie professionali e, conseguenzialmente, sui correlativi delitti di omicidio e lesioni colpose, nonché il delitto di caporalato, che riguarda precipuamente rapporti di lavoro.

 La sezione è altresì competente per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p., in ragione dell'affinità con la materia urbanistica già trattata dai Magistrati di tale sezione ed in considerazione della circostanza che la materia delle occupazioni abusive di immobili e di edifici necessita di una trattazione specializzata, ove sintomatiche, come si è detto, di contesti delinquenziali organizzati. In tal modo, infatti, può garantire, da un

lato, la tendenziale uniformità degli orientamenti dell'Ufficio e, dall'altra, il coordinamento fra i vari casi che possono riguardare unità abitative poste nello stesso immobile ed oggetto di occupazione.

2) con riferimento alla seconda Sezione, la stessa è caratterizzata dal **contrasto ai delitti contro la pubblica amministrazione**.

La sezione si occupa altresì, per affinità *ratione materiae*, dei reati in materia elettorale. Per la medesima ragione di connessione, è competente per i reati in materia di pubblici appalti.

La competenza attiene anche ai delitti di cui agli artt. 316 *bis* e *ter* c.p., strettamente affini al delitto di cui all'art. 640 *bis* c.p.

Ai componenti della seconda sezione viene affidata, altresì, la distinta materia della trattazione delle lesioni ed omicidi determinati da colpe professionali, salvo quanto previsto (al pari degli infortuni mortali sul luogo di lavoro) con riferimento alle attribuzioni del P.M. di Servizio Esterno.

I Magistrati della seconda sezione sono altresì componenti del cd. "Gruppo Carcere", che attrae a sé la competenza in relazione ai reati relativi ai fatti avvenuti all'interno dell'Istituzione carceraria, tenuto conto della natura specialistica di tale tipologia di reati, considerati contro l'Amministrazione della Giustizia. In particolare, il "Gruppo Carcere" assume la competenza per i delitti previsti e puniti dagli artt. 391 bis e 391 ter c.p., nonché per i delitti di cui all'art. 73 DPR 309/90 qualora commessi all'interno dell'Istituto carcerario mediante introduzione di sostanze stupefacenti al suo interno ed eventuale successiva attività di cessione; per i delitti contro la persona e contro il patrimonio commessi all'interno del carcere e, altresì, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione a carico di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti all'interno dell'Istituzione carceraria.

La seconda sezione è altresì investita delle attività di competenza dell'ufficio affari civili, con riferimento all'intervento del P.M. nelle azioni civili di carattere elettorale e ad altre materie più in avanti specificate.

3) con riguardo alla terza sezione, la stessa è caratterizzata dal **contrasto alla criminalità d'impresa**. Rientrano nella competenza della sezione le truffe ai danni dell'INPS, che postulano la necessità di un approccio investigativo sistemico al fenomeno.

È rimasta inalterata la previsione contenuta nel precedente programma organizzativo, che riservava alla competenza della terza sezione il delitto di usura, con esclusivo riferimento ai casi di usura bancaria.

La competenza della sezione include, altresì, il delitto di cui all'art. 512 *bis* c.p. (in materia di attribuzioni ad altri di titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando).

Alla terza sezione, è altresì devoluta la materia della contraffazione in materia di marchi e, pertanto, ai reati previsti dagli artt. 517, 473 e 474 cod. pen. (limitatamente all'ipotesi d'importazione di prodotti con marchi contraffatti).

La competenza della sezione sussiste, in quanto necessitante della medesima competenza e strettamente collegata ai reati fallimentari, anche per la trattazione degli affari civili di natura economica (iniziative del P.M. ai sensi del D.L.vo 12.01.2019 n. 14 entrato in vigore il 15.07.2022 - "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" - (CCII).

4) con riferimento alla quarta Sezione, la stessa è caratterizzata dal **contrasto ai delitti contro la famiglia ed i soggetti vulnerabili**.

La sezione è altresì competente per il delitto di cui all'art. 388 c.p., laddove inerente alla violazione di provvedimenti giurisdizionali in materia di diritto di famiglia.

Alla competenza della quarta sezione, vengono altresì attribuite le fattispecie di reato introdotte dal decreto legislativo n.21/2018, ovverossia quelle di cui all'art. 570 *bis* c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio), 593 *bis* c.p. (Interruzione colposa di gravidanza) e 593 *ter* c.p. (Interruzione di gravidanza non consensuale), che sostituiscono le precedenti previsioni di cui agli artt. 17, 18, 19, 21 L. 22 maggio 1978, n. 194.

La sezione è altresì competente per le fattispecie previste dalla legge 69/2019 (c.d. codice rosso) e, pertanto, per le ipotesi di reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. (con limitato riferimento alle condotte che attengono alla sfera familiare ed affettiva), all'art. 612 *ter* c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), all'art. 558 *bis* c.p. (costrizione o induzione al matrimonio) e all'art. 583 *quinquies* c.p. (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).

La competenza è ampliata ai c.d. reati-spia, per la loro natura espressiva di violenza di genere ed al fine di anticipazione delle tutela della parte offesa e, pertanto, al delitto di lesioni personali aggravati dalla relazione, ai sensi dell'art. 576, primo comma n.2 c.p., oltreché al delitto di omicidio (consumato o tentato), qualora sia aggravato ai sensi dell'art. 576 primo comma, nn.5 e 5.1 c.p., nonché ai sensi dell'art. 577, primo comma, n.1, nonché secondo comma c.p..

Viene altresì confermata la previsione contenuta nel precedente programma organizzativo, concernente l'inclusione nei reati specialistici del reato di minacce, se in danno di ascendenti, discendenti e coniuge, in considerazione della loro sintomaticità.

La sezione è altresì competente per la trattazione del delitto di cui all'art. 570 *ter* c.p. in tema di inosservanza degli obblighi scolastici, in sostituzione dell'abrogata contravvenzione di cui all'art. 731 c.p., fattispecie di reato introdotta dal Decreto legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito con modificazioni in legge 13 novembre 2023 n. 159.

La collocazione di tale delitto nell'ambito della competenza specialistica della quarta sezione indagini appare necessaria, tenuto conto che lo stesso richiede un'interlocuzione con gli uffici scolastici, con i servizi sociali comunali, nonché un'osmosi informativa con gli Uffici Giudiziari minorili.

La competenza è estesa anche alla materia degli affari civili di natura familiare, per cui appare opportuno che tutte le attività collegate allo stato delle persone e ai rapporti familiari siano trattate dalla sezione che si occupa delle c.d. fasce deboli, per affinità *ratione materiae.*

5) <u>con riferimento alla quinta Sezione</u>, la stessa è caratterizzata dal **contrasto alla criminalità comune e predatoria**.

La sezione è competente ad una serie di delitti contro il patrimonio, sia con riguardo al contrasto a fenomeni criminali che richiedono un approccio sistemico (delitti in materia di stupefacenti, rapine e falsi nummari). La sezione conserva la sua competenza delitti di cui agli artt. 624 e 625 n.7 bis cod. pen., qualora riguardino furti di materiali pregiati – rame e metalli - *che danneggiano infrastrutture energetiche e di comunicazione, di cui al* D.L. 14 agosto 2013, n. 93 co. I, lett. a) convertito nella legge n. 119 del 15 ottobre 2013, nonché a quelli perpetrati con la c.d. *tecnica dell'Ariete* e presso edifici scolastici. La sezione è inoltre competente per i delitti di cui agli artt.624-*bis* (con esclusivo riferimento alle ipotesi di furto in abitazione e di furto con strappo), 628 e 629 cod. pen.

E' stata confermata la previsione, contenuta nel precedente programma organizzativo, secondo cui il delitto di usura è di competenza specialistica della quinta sezione, tenuto conto che ad esso è spesso connesso il delitto di estorsione e che, comunque, costituisce attività tipica di soggetti inseriti in circuiti criminali.

Sono di competenza della quinta sezione anche i delitti in materia di sfruttamento della prostituzione, essendo di sovente coesistenti con quelli in materia di stupefacenti, secondo una scelta che in concreto si è rivelata assai efficace.

La sezione è competente per i reati in materia d'immigrazione clandestina e reati connessi, di cui al D. Lgs.286/1998, nonché per il reato di cui all'art. 604 *bis* c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa), introdotta dal medesimo decreto legislativo n.21/08, attesa l'affinità di tale figura di reato rispetto ai reati di immigrazione.

6) <u>con riferimento alla Sesta Sezione</u>, la stessa è caratterizzata dalla **competenza esclusiva nella materia dell'esecuzione penale e delle demolizioni di opere abusive.**

Ciò premesso, tenuto conto che quanto non è esplicitamente menzionato è di competenza generica e pertanto attribuita indistintamente a tutti i Sostituti, le sezioni sono competenti per i reati di seguito specificati:

Prima Sezione

- delitto di cui all'art.452 c.p. - Delitti colposi contro la salute pubblica;
- reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed altre disposizioni in materia non abrogate da quest'ultimo);
- reati (consumati o tentati) previsti e puniti dagli artt. 437 c.p. (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), 451 c.p. (Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro), artt. 589 cpv. e 590, terzo comma, c.p. (omicidio e lesioni colpose determinati da inosservanza della normativa antiinfortunistica per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), 603 *bis* c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- reati di cui agli articoli 633 e 639 bis c.p. (ove espressivi di contesti criminali organizzati);
- reati (consumati o tentati) previsti e puniti dagli artt. 434 c.p. (con esclusivo riferimento al c.d. *disastro ambientale*), articoli da 452 *bis* a *terdecies* c.p.; art. 438 c.p. (Epidemia);
- reato di cui all'art. 423-bis c.p. (Incendio boschivo);
- reati in materia di rifiuti ed inquinamento (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; legge 68/2015), nonché tutte le altre disposizioni sanzionatorie in materia d'inquinamento aeriforme, idrico, acustico, elettromagnetico e, in generale, in materia ambientale;
- art. 674 c.p. (limitatamente alle emissioni di gas, vapori, e fumo di cui alla seconda parte dell'articolo);
- reati in materia edilizia ed urbanistica (art. 44 e segg. DPR 6 giugno 2001, n. 380) e in materia di tutela dei vincoli paesaggistici ambientali (D.Lgs. n. 490/99, ed ogni altra disposizione a ciò connessa);
- reati previsti e puniti dagli artt. dal 518 bis c.p. al 518 quaterdecies c.p.;
- reati previsti e puniti dagli artt. 733 c.p. (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) e 734 c.p. (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali);
- reati in materia di tutela dei beni culturali e delle opere d'arte (sanzioni penali previste dagli artt.169-180 D.L.vo 22.1.2004 n.42), nonché di ricettazione dei beni d'interesse storico, artistico ed archeologico;
- reati in materia di frode alimentare, frode nell'esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine (artt. 439, 440, 441, 442, 442, 443, 444, 445, 515 e 516 cod. pen. e violazioni penali previste da leggi speciali; delitti di cui agli artt. 517, 473 e 474 c.p., per la sola ipotesi che abbiano ad oggetto alimenti);
- reati in materia di farmaci (art. 147 D.Lgs. n.219 del 24 aprile 2006);
- reati in materia di *doping* e tutela sanitaria delle attività sportive (reati di cui all'art. 586 *bis* c.p. e art. 9 legge 14 dicembre 2000, n. 376);

Seconda Sezione

- delitti (consumati o tentati) commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale-disposizioni comprese tra gli articoli 314 e 335 *bis* c.p., nonché i delitti previsti nel capo II del titolo II del libro II del codice penale, con esclusivo riferimento a quelli previsti dagli artt. 353 a 356 c.p., essendo di competenza generica quelli previsti dall'art. 336 all'art. 352 c.p.;
- art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; artt. 477, 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative o in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti; art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in

certificati o in autorizzazioni amministrative. Falsità in foglio firmato in bianco; art. 487 (falsità commessa su foglio firmato in bianco ad eccezione delle ipotesi di indebita fruizione di reddito di cittadinanza);

- art. 640 *bis* c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) ad eccezione dell'indebita fruizione del c.d. "assegno d'inclusione";
- delitti previsti dalla legge 25.1.1982 n.17 art. 2 (associazioni segrete);
- reati in materia di pubblici appalti (disciplinato dal D.L.vo 31 marzo 2023);
- reati in materia elettorale previsti dal DPR 30 marzo 1957 n. 361, dal DPR 16 maggio 1960 n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e dal DPR 20 marzo 1967 n. 223;
- art. 7 Legge 2 maggio 1974, n. 195 (in tema di finanziamento illecito dei partiti);
- art. 1 del D.L. 1° aprile 2008 n. 49 convertito dalla legge 30 maggio 2008 n. 96 (Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie);
- reati di cui agli articoli 391 bis e ter c.p.; nonché in violazione al DPR 309/90 commesso all'interno del carcere e reati contro persona e patrimonio consumati all'interno degli Istituti carcerari o delle strutture assimilate;
- reati contro l'amministrazione della giustizia (ad eccezione dei delitti di cui agli artt. 371 *bis,* 371 *ter*, 378, 379 c.p., qualora siano connessi al precedente anche se definito, nonché dell'art. 388 c.p., qualora riguardi provvedimenti disposti in materia di diritto di famiglia);
- reati di omicidio e lesioni colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria (art. 590 *sexies*, con riferimento agli artt. 589 e 590 c.p.);

- **<u>attività di competenza dell'ufficio affari civili, con riferimento all'intervento del P.M. nelle seguenti procedure</u>:**

- art. 143 comma 11 D.L.vo 267/2000 relative al contenzioso elettorale di cui all'azione popolare ai sensi dell'art 70 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- art. 22 disposizioni complementari al CPC di Semplificazione dei riti civili ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150) in tema di partecipazione nel giudizio relativo alle azioni popolari e per le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali;
- art. 23 disposizioni complementari al CPC di semplificazione dei riti civili ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150) in tema di partecipazione nel giudizio relativo alle azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo;
- art. 24 disposizioni complementari al CPC di semplificazione dei riti civili ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150) in tema di partecipazione nel giudizio relativo all'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo

Terza Sezione

- reati (consumati o tentati) in materia fallimentare e, in particolare, quelli previsti e puniti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e succ. modif. e integrazioni (artt. 216, 217, 218, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 236 bis, 237 cpv. e 238);
- in materia societaria e, in particolare, quelli previsti e puniti dagli artt. 2621, 2622, 2624, 2625 cpv. e 3° comma, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638 cod. civ. come modificati dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5;

- fattispecie delittuose previste dai D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e 24 febbraio 1998, n. 58;
- in materia tributaria e, in particolare, quelli previsti e puniti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 *bis*, 10 *ter*, 10 *quater*, 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74;
- in materia doganale (contrabbando) e, in particolare, quelli puniti dalle disposizioni contemplate dal decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, nonché dagli artt. 1, 66, 67, 69, 70 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio e art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori);
- art. 513-bis c.p. – (Illecita concorrenza con minaccia o violenza) e 514 cod. pen.;
- reati previsti e puniti dagli artt. 640 cpv. c.p. (con esclusivo riferimento alle truffe commesse ai danni dell'I.N.P.S., mentre tutte le altre ipotesi sono di competenza generica), 644 (per la sola ipotesi di usura bancaria), 648-*bis*, 648-*ter* c.p. (escluso il riciclaggio di autoveicoli, di competenza generica);
- reato previsto dall'art. 2 L. 23.12.1986 n.898 (frodi in danno della C.E. in agricoltura - sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo);
- reati previsti e puniti dagli artt. 517, 473 e 474 cod. pen. (limitatamente all'ipotesi d'importazione di prodotti con marchi
- materia degli affari civili, per la sola parte relativa alle iniziative in materia di crisi d'impresa ai sensi del D.L.vo 12.01.2019 n. 14 - "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" (CCII);
- misure di prevenzione, personali e patrimoniali;

Quarta Sezione

- reati (consumati o tentati) previsti e puniti dagli artt. 564 c.p. (Incesto), 570 c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), 570 *bis* c.p. (mancata corresponsione assegno divorzile e/o in caso di separazione), 570 *ter* c.p. (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori); 571 c.p. (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), 572 c.p. (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), 573 c.p. (Sottrazione consensuale di minorenni), 574 (Sottrazione di persone incapaci), 574 *bis* c.p. (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero), art. 578 c.p. (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale), 583 *bis* c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 591 c.p. (Abbandono di persone incapaci), 593 *bis* c.p. (Interruzione colposa di gravidanza); 593 *ter* c.p. (interruzione di gravidanza non consensuale) 609-*bis* c.p. (Violenza sessuale), 609 *quater* c.p. (Atti sessuali con minorenne), 609 *quinquies* c.p. (Corruzione di minorenne), 609 *octies* c.p. (Violenza sessuale di gruppo), art. 612 *bis* c.p. (qualora le condotte attengono alla sfera familiare ed affettiva); art. 612 *ter* c.p., 734 *bis* c.p. (Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale);
- delitto di cui all'art. 583 *quinquies* c.p. (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso);
- lesioni personali (art. 582 c.p.) aggravate dalla relazione, ai sensi dell'art. 576, primo comma, n.2 c.p. (contro ascendente o discendente; con la ricorrenza delle circostanze aggravanti di cui all'art.61 nn.1 e 4 c.p.; quando è adoperato un mezzo venefico o altro mezzo insidioso o vi è premeditazione);
- reato (consumato o tentato) di cui all'art. 575 c.p., qualora aggravato ai sensi dell'art. 576 primo comma, nn.5 e 5.1 c.p., nonché ai sensi dell'art. 577, primo comma, n.1, nonché secondo comma c.p.; reato di minacce aggravate ai danni di coniuge, ascendenti o discendenti;
- delitti di cui agli artt. 556 c.p. (bigamia), 558 c.p. (induzione al matrimonio mediante inganno), 558 *bis* c.p. (costrizione o induzione al matrimonio), 566 c.p. (supposizione o soppressione di Stato), 567 c.p. (alterazione di stato), 568 c.p. (occultamento di stato di un figlio);

- delitto previsto e punito dall'art. 388 c.p., laddove le condotte siano inerenti alla violazione di provvedimenti giurisdizionali in materia di diritto di famiglia;
- affari civili (trattazione degli affari civili relativi alla materia familiare e allo stato delle persone; partecipazione alle udienze civili nelle quali è previsto l'intervento del pubblico ministero; visti ed impugnazioni sui provvedimenti civili; stato civile, attività di legalizzazione documentale e ogni altro affare non devoluto alla seconda o alla terza sezione);

Quinta Sezione

- delitti di cui agli artt. 624 e 625 n.7 bis c.p., con esclusivo riferimento ai furti di materiali pregiati – rame e metalli - che danneggiano infrastrutture energetiche e di comunicazione, di cui al D.L. 14 agosto 2013, n. 93 co. I, lett. a) convertito nella legge n. 119 del 15 ottobre 2013); furti perpetrati con la c.d. *"tecnica dell'ariete"*, o anche con la c.d. "*tecnica del buco*" o della "*spaccata"* o con l'uso di pala meccanica o di altri strumenti similari, nonché furti presso gli edifici scolastici;
- delitti di cui agli artt. 624-*bis* (primo comma, con riferimento all'ipotesi del furto in abitazione e secondo comma, con riguardo al c.d. "furto con strappo"), 628 e 629 cod. pen.;
- delitti in materia di armi ed esplosivi (L. 2 ottobre 1967, n. 895 e succ. modif. e L. 18 aprile 1975, n. 110);
- reati in materia di sostanze stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- reati in materia di prostituzione (artt. 3 e 4 Legge 20 febbraio 1958, n. 75);
- delitti di falso in monete ed altro di cui agli artt. da 453 a 466 cod. pen. (capo I del titolo VII);
- reati in materia di immigrazione clandestina e reati connessi (artt. 12, 13 commi 13 e 13-*bis*, e 14, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* D. Lgs.25 luglio 1998, n. 286);
- art. 604 *bis* c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa);
- truffe commesse ai danni di persone anziane;

In tal modo definiti i reati specialistici, quelli che sono di competenza generica (in quanto non inclusi nel novero dei reati sopra riportati) si desumono *a contrario*.

Sesta sezione:

Competenza:

- esecuzione penale (provvedimenti in materia di esecuzione penale; visti ed impugnazioni);
- art. 240 *bis* c.p. (procedure esecutive già disciplinate dall'abrogato art. 12 *sexies* D.L.306/1992 conv. in L.356/1992);
- demolizioni.

Per quanto concerne la sesta sezione, la stessa è coordinata dal Procuratore della Repubblica; con riferimento all'esecuzione delle pene, il coordinamento operativo è delegato al Procuratore Aggiunto dott.ssa Di Mauro;

quanto alle procedure RE.SA., le stesse vengono trattate dal Procuratore unitamente al Procuratore Aggiunto, dr.ssa Lucchetta.

Come già precisato nella sezione relativa al carico giudiziario in capo ai Procuratori Aggiunti, il Procuratore Aggiunto dr.ssa Di Mauro, oltre a svolgere tale opera di coordinamento su delega del Procuratore, è componente della sezione medesima, essendo destinataria del 50% del carico complessivo dell'attività esecutiva, suddivisa con l'altro componente, dott. Giovanni Corona.

Le modalità di suddivisione degli affari è quella dell'attribuzione al Procuratore Aggiunto delle procedure aventi un numero finale pari ed al PM dott. Corona quelle con numero finale dispari; tale modalità riguarda la totalità delle procedure, ivi connesse le iniziative di confisca *in executivis* e di attività connesse alla cattura di condannati in via definitiva e latitanti.

Stante la natura urgente ed indifferibile dell'attività esecutiva e l'omogeneità delle procedure seguite, viene prevista la possibilità d'interscambio su ogni procedura, in caso di assenza del magistrato titolare o di suo anche contingente impedimento, onde garantire la funzionalità dell'ufficio. In caso di assenza, anche temporanea di entrambi e di necessità indifferibile di provvedere, la struttura amministrativa farà ricorso all'attività del P.M. di turno esterno.

Al fine di un'equilibrata e razionale organizzazione e gestione del lavoro d'ufficio, appare utile che venga istituito il raggruppamento delle sezioni in tre Dipartimenti.

La suddivisione in Dipartimenti si fonda su esigenze organizzative dettate dalla necessità di affidare al Procuratore, nonché a ciascun Procuratore Aggiunto il coordinamento di un gruppo omogeneo di sezioni.

La ripartizione si fonda, inoltre, sulla contiguità socio-criminale di alcune tra le materie caratterizzanti la competenza delle sezioni facenti parte di ciascun Dipartimento.

Appare funzionale la suddistinzione in tre Dipartimenti, secondo cui:

- il Procuratore coordina direttamente le attività d'indagine della prima sezione; coordina, altresì, la Sezione misure di prevenzione e la Sezione Esecuzione;
- il primo Procuratore Aggiunto coordina le attività della seconda e terza sezione;
- il secondo Procuratore Aggiunto coordina le attività della quarta e quinta sezione.

In base a tale ripartizione di compiti, si è disposto che:

- la prima sezione, la Sezione Esecuzione e la Sezione Misure di Prevenzione costituiscano il primo Dipartimento, coordinato dal Procuratore;
- la seconda e terza sezione costituiscano il secondo Dipartimento, coordinato da un Procuratore Aggiunto;

- la quarta e la quinta sezione costituiscano il terzo Dipartimento, coordinato da un Procuratore Aggiunto.

3. Composizione delle articolazioni interne dell'Ufficio.

Una volta individuate le aree omogenee, nelle quali inserire i reati che presentano identità o affinità di *ratio*, caratteristiche comuni o profili di connessione, occorre costituire le sezioni alle quali, da un lato, attribuire la competenza a trattare i reati inseriti nelle aree omogenee e, dall'altro, assegnare i magistrati dell'Ufficio, in modo da istituire delle sezioni che abbiano tendenzialmente una coerenza interna, quanto alle materie che ne formano oggetto, e una composizione equilibrata, quanto ai magistrati che ne fanno parte. In proposito va evidenziato che:

- la costituzione delle sezioni si fonda sulla coerenza interna, sotto il profilo della tendenziale omogeneità e comunque dell'affinità, delle materie attribuite alla competenza specialistica delle stesse e, pur tenendone conto, non risponde necessariamente all'esigenza di garantire un perfetto equilibrio tra le diverse sezioni sotto il profilo dei carichi di lavoro;
- eventuali squilibri nel numero dei procedimenti rientranti nella materia specialistica di ciascuna sezione sono compensati, da un lato, sotto il profilo qualitativo, dal diverso "peso" dei procedimenti di materia specialistica, avuto riguardo alla intrinseca difficoltà o complessità di talune tipologie di procedimenti di materia specialistica (si pensi alla colpa sanitaria) e, dall'altro, sotto il profilo quantitativo, dalla assegnazione dei procedimenti di materia generica, che, a medio e lungo termine, nell'arco temporale dell'anno, funge da riequilibratore, procedendo a compensare eventuali sperequazioni nella assegnazione dei procedimenti di materia specialistica;
- la composizione numerica delle sezioni, basata sulle materie rientranti nella competenza specialistica delle stesse, tiene conto non solo di parametri quantitativi (il numero dei procedimenti), ma altresì di parametri qualitativi (la difficoltà e la complessità dei procedimenti);
- l'assegnazione dei magistrati alle diverse sezioni ha luogo di regola a seguito di interpello, al fine di privilegiare, per quanto possibile, l'assegnazione di ciascun magistrato, a domanda, alla sezione competente per la trattazione delle materie specialistiche di suo interesse, salvi i casi di assegnazione d'ufficio.

Ovviamente il divario tra le sezioni è destinato ad essere compensato, sotto il profilo qualitativo, dal diverso peso specifico del tipo di procedimenti di materia specialistica.

In ogni caso, il riparto dei reati di materia specialistica tra le sezioni è suscettibile di rideterminazione qualora il periodico esame dei flussi di lavoro lo renda necessario od opportuno. A tal fine sarà curato, con cadenza semestrale, il monitoraggio dei flussi di lavoro relativi a ciascuna delle sezioni.

<u>Flussi statistici delle singole sezioni.</u>

Vengono riportati -negli Allegati "B" e "C"- i prospetti dei dati statistici dei fascicoli iscritti sia a mod. 21 che a mod. 44, ai fini delle successive scelte, più avanti esposte, quanto all'entità della composizione numerica delle

singole sezioni. I dati riguardano i carichi di lavoro della materia specialistica delle varie sezioni, con riferimento al dato quantitativo del numero complessivo in capo all'intera sezione e a ciascun Magistrato, anche al fine di determinare il numero dei Sostituti adeguato a fronteggiare tali carichi di lavoro per ciascuna sezione.

La divisione delle articolazioni interne dell'ufficio, come l'attuale articolazione, è entrata in vigore nel 2022, con il programma organizzativo di cui al decreto 68/2022. Si fa riferimento, in particolare, a tale periodo temporale, per verificare l'idoneità o meno delle scelte operate, che di fatto vengono riprodotte in sede di nuova proposta.

I dati per il periodo precedente (ottobre 2020/ottobre 2022) vengono riportati solo massivamente, ma non danno evidenza di situazioni fortemente mutate nel tempo, sicché per l'analisi più approfondita dei dati, si fa maggiore riferimento al secondo biennio, ossia il periodo 21 settembre 2022 – 21 settembre 2024.

Sulla base dei dati relativi ai flussi dei procedimenti, anche a seguito dell'assemblea dell'ufficio, si riporta di seguito il prospetto schematico delle diverse ipotesi di suddivisione dell'organico dei Magistrati componenti le 5 sezioni indagini di quest'Ufficio, in relazione all'organico presente.

Sezione	**Numero PM per sezione**	**Numero PM per sezione**	**Numero PM per sezione**	**Numero PM per sezione**
Prima Sezione	6	6	6	5
Seconda Sezione	4	4	3	3
Terza Sezione	6	5	6	5
Quarta Sezione	9	8	7	7
Quinta Sezione	7	6	6	6
Totale	**32**	**29**	**28**	**26**

Per le ipotesi intermedie, non oggetto di specifica previsione, tenuto conto che, in caso di organico a 30 o a 28 magistrati, è prevista parità di organico tra prima e quinta sezione (nella misura, per ciascuna sezione di n. 6 magistrati), si prevede che si dia comunque priorità all'assegnazione alla quinta sezione rispetto alla prima sezione.

ORGANIGRAMMA TESTUALE

- ***Primo Dipartimento***

Sezione [1]

- ***Composta dai seguenti gruppi:***

 Urbanistica, ambiente, materia lavorativa, contrasto caporalato, tutela animali, tutela sicurezza alimenti, delitti di occupazione abusiva;

- **Ufficio Esecuzione -*Sezione [6]***
- **Misure di prevenzione**

- ***Secondo Dipartimento***

- ***Sezione [2]***
 - *Gruppi:*

 Contrasto reati contro la Pubblica Amministrazione; reati in materia di appalti; reati elettorali ed in materia di associazione segrete; reati contro l' Amministrazione della Giustizia; delitti di falso; gruppo carcere, delitti di truffa per i conseguimento di erogazioni pubbliche; colpa medica.

- ***Sezione [3]***
 - ***Gruppi:***

 contrasto ai reati fallimentari, societari, tributari, finanziari; gruppo per il contrasto della contraffazione di marchi e brevetti e per il contrasto alle clonazioni alle carte di credito;

- ***Terzo Dipartimento***

- ***Sezione [4]***

 Gruppi: *contrasto ai delitti in materia di violenza di genere e rientranti nel c.d. codice rosso, con annessi reati- spia; reati di violazione di provvedimenti giurisdizionali in materia di famiglia; contrasto all'inosservanza degli obblighi scolastici*

- ***Sezione [5]***

Gruppi: *contrasto ai delitti in materia di armi, munizioni ed esplosivi; ai reati predatori, al delitto di usura; gruppo per la tutela del patrimonio archeologico, artistico e culturale, gruppo di contrasto al falso nummario; gruppo di contrato alle truffe ai danni dei soggetti anziani.*

All'interno di ciascuna sezione, ogni magistrato è assegnatario di notizie di reato in relazione a tutte le materie comprese nella competenza specialistica della predetta sezione, senza alcuna limitazione o ulteriore sotto-specializzazione. Si ritiene, in tal modo, di garantire la molteplicità delle esperienze professionali in materie comunque aventi affinità fra loro.

Ciò premesso, si riportano i dati esistenti nell'attualità.

Articolazione interna	**Specializzazione**	**Organico**
Dipartimento 1 – Coordinatore: Procuratore della Repubblica		
Prima Sezione Indagini	Contrasto alla criminalità ambientale e dalla tutela del territorio e all'inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.	Dott.ssa Stella Coscia Dott.ssa Marianna Di Palo Dott.ssa Fabrizia Lucia Finizio Dott.ssa Sabrina Navarro Dott.ssa Valentina Tornatore Dott. Giuseppe Vitolo
Sesta Sezione - Ufficio Esecuzione **Ufficio SDAS** **Sezione Misure di Prevenzione**		
Dipartimento 2 – Coordinatore: Procuratore Aggiunto dott.ssa Maria Di Mauro		
Seconda Sezione Indagini	Contrasto ai delitti contro la pubblica amministrazione.	Dott.ssa Giovanni Corona Dott.ssa Patrizia Dongiacomo

		Dott. Antonio Bassolino Dott. Alberto Della Valle
Terza Sezione Indagini	Contrasto alla criminalità d'impresa.	Dott.ssa Rossella Maria Colella Dott.ssa Mariacristina Bonomo dott.ssa Adriana Di Vaio dott. Luca Gorgone dott. Giulia Basile
Dipartimento 3 – Coordinatore: Procuratore Aggiunto dott.ssa Anna Maria Lucchetta		
Quarta Sezione Indagini	Contrasto ai delitti contro la famiglia ed i soggetti vulnerabili.	Dott.ssa Federica Agovino Dott.ssa Chiara Burattini Dott.ssa Valentina De Falco Dott.ssa Martina Di Meglio Dott. Marco Luiso Dott.ssa Maria grazia Pellegrini Dott. Francesco Perrotta Dott.ssa Antonella Sorrentino
Quinta Sezione Indagini	Contrasto alla criminalità comune e predatoria.	Dott. Cesare Sirignano Dott.ssa Josè Criscuolo Dott.ssa Marco Lojodice Dott.ssa Maria Carmen Quaranta Dott.ssa Veronica Soriano Dott.ssa Corrado Caputo
Sesta Sezione Indagini	Ufficio RESA	

4. Permanenza dei Magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna.

Magistrato	Articolazione interna	Data di assegnazione	Data limite di permanenza
CORONA Giovanni	2^ Sezione indagini	01/03/2017	01/03/2027
CORONA Giovanni	6^ Sezione indagini	04/04/2022 *in virtù di decreto n. 68/2022*	04/04/2032
SIRIGNANO Cesare	5^ Sezione indagini	01/09/2020	01/09/2030
DONGIACOMO Patrizia	2^ Sezione indagini	12/04/2019	12/04/2029
DI VAIO Adriana	3^ Sezione indagini	16/03/2026	16/03/2036
PERROTTA Francesco	4^ Sezione indagini	15/06/2026	15/06/2036
DI MEGLIO Martina	4^ Sezione indagini	15/06/2026	15/06/2036
LUISO Marco	4^ Sezione indagini	15/06/2026	15/06/2036
BURATTINI Chiara	4^ Sezione indagini	18/12/2025	18/12/2035
SORRENTINO Antonella	4^ Sezione indagini	15/06/2026	15/06/2036
PELLEGRINI Maria Grazia	4^ Sezione indagini	15/06/2026	15/06/2036
COLELLA Rossella Maria	3^ Sezione indagini	30/06/2022	30/06/2032
DI PALO Marianna	1^ Sezione indagini	24/03/2026	24/03/2036
AGOVINO Federica	4^ Sezione indagini	17/12/2025	17/12/2036
TORNATORE Valentina	1^ Sezione indagini	26/09/2025	26/092035
BASSOLINO Antonio	4^ Sezione indagini	15/06/2026	15/06/2036
LOJODICE Marco	5^ Sezione indagini	14/10/2024	14/10/2034
BONOMO	3^ Sezione indagini	14/07/2023	14/07/2033

Mariacristina			
CAPUTO Corrado	4^ Sezione indagini	14/10/2024	14/10/2034
QUARANTA Maria Carmen	5^ Sezione indagini	07/10/2024 *con decorrenza differita al 10/03/2025*	10/03/2035
SORIANO Veronica	5^ Sezione indagini	19.12.2025	19.12.2035
CRISCUOLO Josè	5^ Sezione indagini	18/12/2025	18/12/2035
VITOLO Giuseppe	1^ Sezione indagini	14/10/2024	14/10/2034
NAVARRO Sabrina	1^ Sezione indagini	18/12/2025	18/12/2035
DELLA VALLE Alberto	2^ Sezione indagini	01/04/2026	01/04/2036
COSCIA Stella	1^ Sezione indagini	17/12/2025	17/12/2035
FINIZIO Fabrizia Lucia	1^ Sezione indagini	24/11/2020	24/11/2030
BASILE Giulia	3^ Sezione indagini	15/06/2026	15/06/2036
DE FALCO Valentina	4^ Sezione indagini	22/01/2024	22/01/2034

E) Criteri per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento delle unità organizzative.

1. Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative.

Si precisa che le unità organizzative sono coordinate dai Procuratori Aggiunti e non da Sostituti.

F) Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni.

La disciplina relativa ai criteri di assegnazione dei magistrati alle unità organizzative, previo interpello, trova collocazione nell'art. 10 della circolare P 13900/2024.

In particolare, rispetto al precedente progetto organizzativo, si deve tener conto delle modifiche intervenute, volte alla individuazione di criteri caratterizzati da un maggior grado di tassatività e di trasparenza. La finalità perseguita è quella di addivenire alla predisposizione di regole precostituite, caratterizzate da maggiore uniformità, di cui tener conto nella procedura di interpello.

L'art. 10 della circolare suindicata stabilisce che il Procuratore della Repubblica procede all'assegnazione dei magistrati alle unità organizzative a domanda o d'ufficio.

L'assegnazione a domanda deve essere preceduta da interpello esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda.

L'assegnazione d'ufficio è ammessa per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello; per far fronte ad eccezionali e imprevedibili esigenze di funzionalità dell'ufficio, da indicare con specifica motivazione; nel caso di permanenza del Sostituto oltre il termine massimo stabilito dal Regolamento consiliare del 13 marzo 2008; nel caso di magistrato di nuova destinazione che non abbia partecipato agli interpelli indetti fino al giorno precedente alla presa di possesso nell'ufficio.

Inoltre, nell'individuazione della procedura di assegnazione, l'art. 10, comma 2, della circolare prevede l'indicazione dei seguenti punti:

a) Modalità di individuazione dei posti da pubblicare, includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti;

b) Eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima prevista al comma 3;

c) Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare;

d) Criteri da applicare per l'assegnazione a domanda, dei Procuratori Aggiunti e dei Sostituti Procuratori alle unità organizzative, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'Ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati;

e) Criteri da applicare per l'individuazione dei Sostituti Procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio da indicare con specifica motivazione.

f) Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa, stabilito dal Regolamento consiliare del 13 marzo 2008.

Va, pertanto, delineata la disciplina da seguire all'interno di quest'Ufficio, con riferimento ai singoli punti indicati al comma 2 del predetto articolo 10.

1. **Modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti. (*art. 10 co.2 lett. a*).**

La modalità d'individuazione dei posti da pubblicare, al fine di stimolare la proposizione di domande di assegnazione, si collega inscindibilmente a quanto già detto nel paragrafo relativo alla composizione delle singole sezioni, modulata in base alla quantità e qualità dei procedimenti trattati in via specialistica ed al carico gravante su ciascuna di esse.

Già in tale punto del programma, sono state effettuate più previsioni di diversa composizione soggettiva delle sezioni indagini, con riferimento alla possibilità che venga coperta l'intera pianta organica (che prevede la presenza di n. 32 Sostituti Procuratori), ovvero ve ne sia una presenza inferiore.

In particolare, sono state formulate le ipotesi di presenza di 30 ovvero di 28, ovvero di 26 magistrati, laddove le ipotesi diverse, che non possono tutte trovare una preventiva tipizzazione, possono essere risolte mediante l'utilizzo dei criteri fissati nel presente programma.

Pertanto, l'individuazione dei posti da pubblicare è strettamente correlata alla necessità di copertura, nei limiti del possibile in base alle risorse disponibili, dei posti previsti nel presente programma organizzativo con riferimento a ciascuna sezione.

E' possibile che in taluni casi, a fronte dell'esistenza di vacanze presso più di una sezione e sussistendo la possibilità di una copertura solo parziale di esse, debba essere operata una scelta concernente la copertura di vacanza esistente presso l'una o l'altra sezione.

Ciò verrà fatto tenendo conto dei carichi e della delicatezza delle materie trattate in ciascuna sezione, secondo valutazioni che verranno effettuate in concreto. Pur tuttavia, è già possibile indicare in via generalizzata e preventiva che la quarta sezione, che si occupa delle cc.dd. fasce deboli, appare essere particolarmente gravata, dovendo i magistrati che ne fanno parte rispettare gli stringenti termini fissati dal c.d. Codice Rosso a tutela delle vittime vulnerabili.

Si prevede, pertanto, che si darà priorità, mediante pubblicazione, alla copertura di eventuali vacanze presso la quarta sezione, anche qualora ciò dovesse comportare la non possibilità di copertura contestuale di vacanze in sezioni diverse.

Ancora, non si prevede d'includere negli interpelli l'indicazione di eventuali posti di risulta, che non sono preventivamente conoscibili, tenuto conto che non è dato sapere quali domande saranno presentate a seguito

d'interpello, quali accolte e, conseguentemente, quali vacanze si verranno ad ulteriormente determinare a seguito di trasferimenti interni.

Peraltro, presso quest'Ufficio si è sempre proceduto, in modo largamente condiviso e apprezzato dai magistrati, alla formulazione di più interpelli. Pertanto, qualora vi sia la copertura di un posto pubblicato mediante trasferimento di magistrato da sezione diversa con creazione di scopertura presso la sezione di provenienza, si provvede alla formulazione di ulteriore interpello fino a garantire la totale copertura dei posti disponibili.

Ciò appare essere una modalità particolarmente idonea a garantire a tutti i magistrati la possibilità di accedere alle domande per l'assegnazione a tutti i posti che si rendano vacanti.

2. Eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima. (*art. 10 co.2 lett. b*)

Non si ritiene di prevedere alcuna regola ostativa alla mobilità interna, che sia ulteriore rispetto all'osservanza del periodo minimo di permanenza in ciascun gruppo di lavoro.

Ed invero va osservato che la funzionalità dell'Ufficio può essere preservata anzitutto dalla conservazione del ruolo acquisito presso la sezione di provenienza. Pertanto, il magistrato che sarà trasferito ad una sezione diversa da quella in precedenza occupata, conserva il proprio ruolo, portando a definizione tutti i procedimenti già pendenti.

Inoltre, l'eventuale funzionalità dell'Ufficio può essere garantita da un breve differimento dell'esecuzione del trasferimento non superiore a qualche mese, allorché vi siano da fronteggiare impedimenti temporanei o vacanze esistenti presso la sezione di provenienza. Si pensi, ad esempio, all'assenza di magistrati per congedo di maternità ed all'utilità, in tali casi, di mantenere ferma la presenza del magistrato presso la sezione di provenienza, attuando il trasferimento solo all'atto del rientro in servizio del magistrato che ha usufruito di tale congedo.

Ciò non incide comunque sul diritto al trasferimento allorché ve ne siano i presupposti affinché sia osservato il periodo minimo di permanenza.

3. Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare. (*art. 10 co.2 lett. c*).

La modalità generalizzata di assegnazione alle sezioni è quella della formulazione di domanda a seguito d'interpello, secondo quanto peraltro previsto dall'art. 10, comma 1, della circolare P 13900/2024.

Tale modalità è adottata anche nei casi di trasferimento presso quest'Ufficio di magistrati provenienti da altra sede: in tali casi, non si procederà all'assegnazione dei nuovi magistrati presso le sezioni nelle quali vi sono posti vacanti, bensì alla formulazione d'interpello, onde dare a ciascuno la possibilità di accedere ai posti disponibili.

Tale modalità viene seguita anche in occasione dell'indicazione ai MOT della sezione di successiva assegnazione, finalizzata ad orientare il tirocinio mirato.

E difatti, tenuto conto che questa preventiva indicazione incide poi sulla successiva assegnazione, essa avviene non solo dopo l'individuazione dei posti che si renderanno vacanti in concomitanza con l'immissione del MOT nelle funzioni giudiziarie, ma anche all'esito dell'interpello fra i magistrati già in servizio, che potranno pertanto esprimere le proprie preferenze, in vista della successiva assegnazione.

La procedura prevede, pertanto, la fase della presentazione delle domande da parte degli interessati, con eventuale autorelazione, entro un termine prefissato, al cui spirare interviene il provvedimento del Procuratore della Repubblica di destinazione al nuovo incarico, secondo la procedura prevista dalla Circolare.

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti.

Le stesse dovranno essere presentate - a seguito di pubblicazione di interpello indetto dal Procuratore della Repubblica - con la specifica indicazione dei requisiti richiesti per la partecipazione e per la copertura del posto messo a bando.

Le domande predisposte dai magistrati, e corredate dall'indicazione di tutti i requisiti richiesti, potranno essere trasmesse con duplice modalità, ovverosia in via telematica, mediante l'utilizzo del canale di posta elettronica istituzionale, o anche attraverso il deposito cartaceo della documentazione richiesta presso la Segreteria Particolare del Procuratore della Repubblica. Ciò vale sia per la domanda che per la documentazione eventualmente ad essa allegata.

L'indicazione dei requisiti, nonché dei titoli previsti dal bando, verranno inseriti dagli aspiranti nella domanda al fine di comprovarne il loro possesso.

4. Criteri da applicare per l'individuazione dei Sostituti Procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio. (*art. 10 co.2 lett. e*)

Quanto ai criteri oggetto di valutazione, ai fini dell'assegnazione ai singoli gruppi di lavoro, si fa riferimento alle indicazioni contenute nell'art. 10, comma 2, della circolare P 13900 del 10/07/2024.

In particolare, la disposizione sopra richiamata prevede che, al fine di procedere all'assegnazione dei magistrati alle unità organizzative, il Procuratore della Repubblica debba indicare i criteri da applicare per l'assegnazione, a

domanda, dei Procuratori Aggiunti e dei Sostituti Procuratori, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'Ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati.

Nell'individuazione dei criteri per l'assegnazione dei Sostituti Procuratori alle singole unità organizzative, il criterio fondante è quello per cui venga operata una valutazione combinata dei criteri del merito, attitudini ed anzianità.

Per quanto concerne i contenuti di tali tre parametri, appare utile fare riferimento alle definizioni riportate nella circolare del C.S.M. P. 13778 del 2014, che costituisce il documento fondamentale che disciplina le procedure di mobilità c.d. "orizzontale" dei magistrati e che, in via analogica, può essere parzialmente utilizzato in questa sede.

Per quanto concerne l'anzianità, l'art. 41 della predetta circolare prevede, al comma 1, che "*per i posti di primo grado, l'anzianità va calcolata dalla data del decreto ministeriale di nomina a magistrato"* ed al comma 2 che "*per ogni anno compiuto o frazione di anno, superiore a sei mesi sono attribuiti punti 1".*

Il profilo del merito, invece, investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato. Tale verifica va effettuata secondo i parametri della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell'impegno, così come definiti dall'art. 11 D. Lgs. 160 del 2006.

Sul punto, si fa riferimento a quanto previsto dal punto a) dell'art. 25 della circolare sopra richiamata, ovverosia: "*l'impegno del magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria desunto, in particolare, dalla laboriosità rilevabile dai prospetti statistici redatti secondo i modelli predisposti dal CSM e da ogni altro elemento rilevatore della quantità e qualità dell'attività svolta, dalla disponibilità dimostrata per soddisfare tutte le esigenze, anche straordinarie, dell'ufficio, dalla assiduità e tempestività rivelata nell'espletamento del lavoro."*

Per quanto concerne le attitudini, secondo quanto precisato dall'art. 23 della predetta circolare, le "attitudini" concernono il grado di idoneità dell'aspirante a ricoprire, nella sede richiesta, il posto resosi vacante e a esercitare le relative funzioni.

Quanto ai parametri di valutazione, si chiarisce che le attitudini, previste da entrambe le delibere menzionate, vanno valutate sulla base della qualità e della quantità del lavoro svolto, quest'ultima analizzata anche in via comparativa sulla scorta dei dati statistici.

Assumono valore, in particolare, le richieste cautelari sia personali che reali, diverse da quelle formulate a seguito della adozione di misure precautelari personali o sequestri preventivi d'iniziativa della polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 389 e 321 comma 3 bis c.p.p., l'applicazione della normativa in materia di responsabilità degli enti (*ex lege* 231/2001) e ogni altro provvedimento adottato, avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate;

Quanto alle attitudini specifiche, previste da entrambe le delibere menzionate, esse vanno valutate con riferimento alla particolare preparazione ed esperienza acquisita nelle materie rientranti nella competenza specialistica della sezione e dell'abbinato settore per i quali si concorre.

Tale specificità si desume, in particolare:

- dalla trattazione, anche in co-assegnazione, nella fase delle indagini preliminari di procedimenti per reati attribuiti alla competenza specialistica della sezione per la quale si concorre e dagli esiti conseguiti;
- dalla trattazione, nella fase del giudizio, di processi per reati rientranti nella materia specialistica di competenza della sezione per la quale si concorre;
- dalla trattazione di procedimenti rientranti nelle materie di competenza del settore abbinato alla sezione per la quale si concorre;
- da ogni altro elemento dal quale evincere una particolare preparazione, esperienza, perizia o capacità nelle materie rientranti nella competenza specialistica della sezione e/o dell'abbinato settore per cui si concorre.

Per quanto attiene agli elementi desuntivi, si fa riferimento, sia per il merito che per le attitudini generiche e specifiche, ai dati risultanti dagli atti presenti nel fascicolo personale del magistrato, ai sensi dell'art. 11, comma 15 del D. Lgs. n. 160/2006, dai pareri già espressi dai Consigli Giudiziari o a questi richiesti specificamente, dai rapporti dei dirigenti degli uffici redatti a richiesta dei Consigli Giudiziari, dagli eventuali accertamenti diretti dal Consiglio Superiore, nonché dalle schede di autorelazione allegate ai pareri o trasmesse dall'interessato.

L'assegnazione dei posti messi a concorso ha luogo mediante l'attribuzione di un punteggio a ciascun aspirante, con riferimento ad ognuno dei criteri di valutazione previsti, determinato nel seguente modo:

- quanto all'anzianità nel ruolo e all'anzianità di servizio nell'Ufficio, attribuzione, rispettivamente, di 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nel ruolo e di ½ punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nell'ufficio;

- quanto al requisito del merito, attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti;

- quanto alle attitudini generiche e specifiche, attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti.

Pertanto, viene conferito valore recessivo all'anzianità in servizio presso l'Ufficio, alla quale si attribuisce mezzo punto per ogni anno o frazione di anno, superiore a sei mesi di anzianità.

A parità di punteggio complessivo, prevale l'ordine nel ruolo della magistratura.

Il provvedimento di assegnazione dà conto, con adeguata motivazione, delle ragioni della scelta, anche con la comparazione dei profili dei vari aspiranti al medesimo posto.

Il Procuratore della Repubblica provvede all'assegnazione, sentiti i Procuratori Aggiunti. A tal fine, si osserva la procedura prevista dalla Circolare P13900/2024, tenuto conto che il tramutamento dei magistrati da una sezione all'altra o l'assegnazione di magistrati di nuova immissione costituiscono variazioni del programma organizzativo.

Si precisa che, in assenza di domande, la copertura del posto avviene d'ufficio con provvedimento del Procuratore della Repubblica, tenuto conto dei medesimi criteri sopra enunciati.

In linea tendenziale, si eviteranno assegnazioni provvisorie dei magistrati di nuova immissione presso l'ufficio, preferendosi procedere ad assegnazione definitiva. Qualora ciò sia necessario, verranno adottati i criteri previsti per le supplenze, più avanti esplicitati.

5. Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa. (*art. 10 co.2 lett. f*)

Con riferimento all'individuazione dei criteri in oggetto, si precisa che, qualora a seguito di pubblicazione d'interpelli per posti da ricoprire non siano presentate domande, si procederà all'assegnazione d'ufficio.

Quanto al magistrato prescelto per l'assegnazione d'ufficio, si procederà, in linea di massima, all'individuazione del magistrato avente minore anzianità di ruolo in magistratura.

Pur tuttavia, tale valutazione potrebbe essere superata da ragioni oggettive qualora il magistrato, così individuato, sia impegnato nella sezione d'appartenenza in indagini di particolare rilievo o abbia conseguito, od ancora, stia conseguendo rilevanti risultati investigativi nella predetta sezione.

Tale circostanza potrebbe far ritenere non opportuno il suo spostamento a sezione diversa, sicché con provvedimento motivato, in relazione alle esigenze di funzionalità dell'Ufficio può essere individuato altro magistrato in ordine crescente di anzianità nel ruolo della magistratura.

G) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione. (*art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure*)

Magistrato titolare dell'incarico di coordinamento o collaborazione	**dott. Josè Criscuolo**
Oggetto dell'incarico	**Coordinatore dei Tirocinanti ex art. 73 D.L. 21/6/2013 n. 69 e succ. mod.**
Provvedimento di conferimento o ragioni della sua conferma	Decreto n. 322 del 09/12/2024
Durata complessiva o residua	09/12/2026

UFFICIO STUDI:

Diretto dal Procuratore della Repubblica, partecipano entrambi i Procuratori Aggiunti, nonché un Sostituto per ciascuna sezione indagini, così individuati:

1) **dott.ssa Veronica Soriano**, per quanto riguarda la prima sezione indagini;
2) **dott. Alberto Della Valle**, per quanto riguarda la seconda sezione indagini;
3) **dott.ssa Rossella Maria Colella**, per quanto riguarda la terza sezione indagini;
4) **dott.ssa Sabrina Navarro**, per quanto riguarda la quarta sezione indagini;
5) **dott. Cesare Sirignano**, per quanto riguarda la quinta sezione indagini.

Magistrato titolare dell'incarico di coordinamento o collaborazione	**dott.ssa Veronica Soriano**
Oggetto dell'incarico	**Componente Ufficio Studi**
Provvedimento di conferimento o ragioni della sua conferma	Decreto n. 322 del 09/12/2024
Durata complessiva o residua	09/12/2026

Magistrato titolare dell'incarico di coordinamento o collaborazione	**dott. Alberto Della Valle**
Oggetto dell'incarico	**Componente Ufficio Studi**
Provvedimento di conferimento o ragioni della sua conferma	Decreto n. 85 del 07.07.2026
Durata complessiva o residua	
Magistrato titolare dell'incarico di coordinamento o collaborazione	**dott.ssa Rossella Maria Colella**
Oggetto dell'incarico	**Componente Ufficio Studi**
Provvedimento di conferimento o ragioni della sua conferma	Decreto n. 322 del 09/12/2024
Durata complessiva o residua	09/12/2026

Magistrato titolare dell'incarico di coordinamento o collaborazione	**dott.ssa Sabrina Navarro**
Oggetto dell'incarico	**Componente Ufficio Studi**
Provvedimento di conferimento o ragioni della sua conferma	Decreto n. 322 del 09/12/2024
Durata complessiva o residua	09/12/2026
Magistrato titolare dell'incarico di coordinamento o collaborazione	**dott. Cesare Sirignano**
Oggetto dell'incarico	**Componente Ufficio Studi**
Provvedimento di conferimento o ragioni della sua conferma	Decreto n. 322 del 09/12/2024
Durata complessiva o residua	09/12/2026

1. **Magistrati titolari di incarichi di coordinamento che beneficiano di un'eventuale riduzione del lavoro giudiziario. (*art. 6 co. 6 Circ. Procure).***

 Non è stata riconosciuta alcuna riduzione.

H) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio. (*art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure*)

Tale questione è disciplinata dall'art. 9, comma 8, della circolare P 13900/2024, in base al quale il Procuratore della Repubblica delega le funzioni di coordinamento ad un magistrato dell'ufficio nei seguenti casi:

- qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più Procuratori Aggiunti;
- in caso di scopertura del posto di Procuratore Aggiunto ovvero nelle ipotesi di assenza o impedimento dello stesso per un tempo superiore a tre mesi;
- qualora non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un Procuratore Aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'ufficio.

Come previsto dall'art. 9, comma 9, della circolare in questione, in caso di affidamento dell'attività di coordinamento ad un Sostituto Procuratore, occorre procedere preventivamente all'indizione di interpello, con

l'indicazione dei criteri per l'individuazione del magistrato coordinatore e della durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato.

L'incarico di coordinamento di un'unità organizzativa non potrà avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio.

Ciò premesso, si rileva che, con riferimento a quest'ufficio di Procura, si tiene conto solo delle specifiche ipotesi di cui alle lettere b) e c). Ed invero, le dimensioni dell'Ufficio e la presenza di due magistrati in pianta organica con funzione semidirettiva consente di affidare ordinariamente le funzioni di coordinamento e di collaborazione ai Procuratori Aggiunti.

Pertanto, l'ipotesi del conferimento dei predetti incarichi a Sostituti Procuratori deve considerarsi un'evenienza di natura eccezionale, legata al verificarsi delle circostanze indicate ai punti b) e c) del predetto comma 8.

In tali casi, occorre una compiuta motivazione delle *"specifiche ed obiettive ragioni"* per le quali non sia possibile affidare l'incarico di collaborazione o di coordinamento ad un Procuratore Aggiunto.

Quanto ai criteri ai fini dell'individuazione del Sostituto da designare fra coloro che eventualmente manifestano la loro disponibilità a seguito d'interpello, occorre procedere ad una valutazione combinata del merito e delle attitudini, queste ultime desunte dall'omogeneità delle esperienze giudiziarie svolte rispetto alla natura dell'incarico da espletare, alle conoscenze *aliunde* acquisite (anche tramite frequentazioni di corsi, svolgimento di attività accademiche o attività scientifica coerente con l'incarico da assegnare) ed, infine, dell'anzianità di ruolo e di servizio all'interno dell'ufficio, secondo gli stessi parametri utilizzati quali criteri per l'assegnazione dei magistrati alle varie sezioni indagini.

I) Criteri ai quali i Procuratori Aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio. (*art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)*

Appare utile fare accenno a tali criteri, ai quali i Procuratori Aggiunti ed i Magistrati dell'Ufficio devono attenersi per l'esercizio delle funzioni di coordinamento delegate dal Procuratore della Repubblica, al fine di dare unitarietà ed uniformità all'azione dell'ufficio.

Anzitutto, va evidenziato che l'attività dagli stessi svolta, ad esplicazione della delega loro conferita dal Capo dell'ufficio o nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, dovrà essere armonica rispetto ai principi enunciati nel presente programma organizzativo, ai quali questo Procuratore intende attenersi.

Appare evidente che qualsiasi distonia sarebbe disfunzionale ed inidonea a creare la necessaria uniformità di indirizzo.

Va fatto anche riferimento alla necessità di dare compiuta osservanza al documento afferente i principi e i criteri fissati per lo svolgimento dell'attività da parte dei Magistrati. Si rappresenta che questo Procuratore, con decreto

n. 320 del 6/12/2024, ha emesso il suddetto documento, dopo avere instaurato l'opportuna interlocuzione con i Magistrati dell'ufficio, in esplicazione delle prerogative richieste, ai sensi dell'art. 2 della circolare consiliare P13900/2024.

I criteri ivi fissati riguardano la necessità dell'instaurazione di un clima sereno all'interno dell'ufficio, nel quale avviare un proficuo scambio interpersonale e la necessità di una efficace osmosi investigativa, nonché l'attuazione dei principi relativi alla ragionevole durata del processo ed allo svolgimento di indagini anche a favore dell'indagato.

Infine, tutti i principi contenuti nel predetto documento costituiscono il punto di riferimento, o meglio, di guida anche per i Procuratori Aggiunti ed i Magistrati delegati ad operare nell'ambito di attività di coordinamento, i quali opereranno affinché i suddetti principi vengano concretamente attuati.

Altro compito che s'intende conferire ai Procuratori Aggiunti ed ai Magistrati, eventualmente delegati all'attività di coordinamento, è quello di assicurare la costante circolarità informativa e dell'esigenza di tenere il Procuratore, nella sua veste di dirigente e di titolare della rappresentanza esterna dell'ufficio, edotto di ogni vicenda e dell'andamento di tutte le attività di particolare interesse.

L) Magistrati onorari.

- i compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del Pocuratore. (*art. 11 co. 3 n. 18 Circ. Procure*).

I Vice Procuratori Onorari costituiscono parte integrante dell'Ufficio e sono una risorsa indispensabile, nonché ampiamente apprezzata, per l'elevata dedizione al lavoro dimostrata da ciascun appartenente alla magistratura onoraria.

Anche il Consiglio Superiore della Magistratura, con la circolare P13900/2024 ha fornito indicazioni in ordine alla regolamentazione del regime relativo ai magistrati onorari in servizio presso ciascuna Procura della Repubblica. In particolare, la disciplina relativa ai compiti ed alle attività delegate ai magistrati onorari trova il suo riferimento nell'art. 11, comma 3, n. 18 della Circolare P13900/2024, che prevede che il Procuratore della Repubblica intervenga con apposita regolamentazione contenuta nel progetto organizzativo dell'ufficio, disciplinando: *"i compiti e le attività delegate ai magistrati onorari, anche in relazione all'Ufficio di collaborazione del Procuratore, assicurandone il loro costante coordinamento dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Aggiunto o di altro magistrato delegato".*

Preliminarmente, appare opportuno passare sinteticamente in rassegna le fonti normative di rango primario e secondario che disciplinano l'attività della magistratura onoraria nell'ambito dell'ufficio di Procura.

L'attività dei Vice Procuratori Onorari è disciplinata dalle disposizioni normative introdotte con il d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116, emesso in virtù dell'esercizio delle residue facoltà delegate con la legge n. 57 del 2016, che ha

realizzato una riforma organica della magistratura onoraria, provvedendo ad un suo complessivo riordino quanto allo statuto e alle funzioni.

In particolare, l'art. 1, comma 3, del d. lgs 116/2017 ha fissato il principio generale secondo cui: *"L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario* ***non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana****. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma".*

Peraltro, il decreto legislativo n. 116 del 13.07.2017 ha istituito, all'art. 2, l'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica, nel quale i Vice Procuratori Onorari sono stati inseriti, ai sensi dell'art. 16 del predetto decreto.

Il profilo funzionale dei V.P.O. è pertanto disciplinato dagli artt. 16 e 17 D.L.vo 116/2017.

In particolare, ai sensi dell'art. 16, il VPO è inserito nell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica, con il compito (lett. a) di coadiuvare il magistrato professionale, compiendo, sotto la sua direzione e coordinamento, tutti gli atti preparatori utili per la funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; nonché (lett. b), con il compito di svolgere le attività e adotta i provvedimenti a lui delegati secondo quanto previsto dall'articolo 17.

L'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 116/2017, invece, elenca le attività che possono essere svolte dai Vice Procuratori Onorari per delega del Procuratore della Repubblica nei procedimenti davanti al giudice di pace e nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica nonché nei procedimenti per i reati di cui all'art. 550, comma 1° c.p.p.

Come sopra già indicato, i Vice Procuratori Onorari sono stati inseriti nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 116 del 2017, con i limiti derivanti dalla nota 013718.U DAG dell'1.7.2019, ragione per la quale gli stessi non possono più prestare ausilio ai magistrati professionali per attività a loro non delegabili.

L'attività dei Vice Procuratori Onorari spazia pertanto in diversi settori (delega per la trattazione dei procedimenti a mod.21 bis e 44 con annotazione Giudici di Pace; collaborazione al settore della c.d. pronta definizione; attività di udienza presso il Giudice di Pace, il Giudice Monocratico, nonché per procedimenti camerali).

Orbene, presso quest'ufficio di Procura, s'intendono assumere tutte le opportune iniziative per garantire lo svolgimento dignitoso dell'attività dei magistrati onorari, nel rispetto della loro professionalità ed in relazione agli obiettivi ritenuti prioritari, sulla base delle risorse in concreto disponibili.

I VPO sono dotati di accesso ad *Italgiure* e al portale trascrizioni, quest'ultimo al fine di consentire un agevole reperimento dei verbali d'udienza, raggiungibile all'indirizzo https://trascrizioni.giustizia.it.

Gli stessi magistrati onorari sono stati *facultati,* altresì, ad accedere al sistema TIAP, con la sola funzione di lettura, per i procedimenti per i quali è stata esercitata l'azione penale, onde facilitare l'attività di studio e preparazione per le udienze monocratiche per le quali sono designati.

Programma lavorativo dei magistrati onorari

In ragione dei limiti temporali introdotti dalla legge 15 aprile 2025 n.51 e delle indicazioni elaborate dal CSM con delibera prot. P9535/2025 del 23.05.2025, con decreto n.212/2025 del 29.9.2025 è stato adottato il programma lavorativo dei Vice Procuratori Onorari dell'Ufficio, approvato dal CSM con delibera prot. P10886/2026 del 10.6.2026.

L'assegnazione degli affari ai Vice Procuratori Onorari costituenti il contingente ad esaurimento è modulata in ragione dei limiti temporali di cui all'art. 29 bis del d.L.vo n. 116/2017 e tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima, nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22;

pertanto:

quanto all'attività di udienza settimanale

1) i Vice Procuratori Onorari che hanno optato per il regime di esclusività:

-trattano minimo tre udienze settimanali davanti al Tribunale in composizione monocratica;

-trattano minimo una udienza settimanale dinanzi al GOP con ruolo, al Giudice di Pace o udienza giudizio direttissimo;

2) i Vice Procuratori Onorari che hanno optato per il regime di non esclusività:

-trattano minimo una udienza settimanale davanti al Tribunale in composizione monocratica;

-trattano minimo una udienza settimanale dinanzi al GOP con ruolo, al Giudice di Pace o udienza giudizio direttissimo;

3) i Vice Procuratori di nomina successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 13.07.2017:
-trattano una udienza settimanale davanti al Tribunale in composizione monocratica;

-trattano una udienza settimanale dinanzi al GOP con ruolo, Giudice di Pace o udienza giudizio direttissimo

essendo il loro impegno inderogabilmente circoscritto a due impegni settimanali;

quanto all'attività di ufficio:

ritenuto che, nell'individuare il numero minimo di procedimenti che ciascun VPO è tenuto a definire mensilmente, occorre tenere conto:

-del limite orario massimo settimanale, non superabile, previsto dal Legislatore;

-della differenza di impegno orario massimo settimanale tra VPO in regime di esclusività e VPO in regime di non esclusività;

- della necessità di svolgere in via principale la trattazione delle udienze, la preparazione delle stesse e gli adempimenti successivi all'udienza, atteso il numero di udienze mensili (pari a circa 150-170) a fronte della grave attuale scopertura della pianta organica dei VPO (n.17 VPO in servizio su una pianta organica di n.30 unità).

Ciascun VPO assicura la definizione minima mensile del seguente numero di procedimenti:

-10 procedimenti, se in regime di esclusività;

-5 procedimenti, se in regime di non esclusività.

I VPO che saranno assegnati alle udienze di giudizio direttissimo che cadranno nei giorni di festività avranno diritto al recupero del corrispondente giorno di lavoro entro l'anno in corso.

Ritenuto necessario che ciascun VPO che ha optato per il regime di non esclusività trasmetta - entro il giorno 4 di ciascun mese - al Procuratore Aggiunto, attuale Procuratore FF, dott.ssa Anna Maria Lucchetta - coordinatore delle attività dei VPO - un prospetto delle proprie disponibilità per gli impegni da assolvere nel mese successivo, in misura non inferiore a 10 disponibilità, onde consentire l'agevole e tempestiva formazione dei turni di udienza;

Ritenuto, riguardo all'attività di ufficio, di confermare, quanto previsto già nel vigente programma organizzativo, precisamente il seguente affiancamento per l'attività d'ufficio:

- la prima sezione indagini sarà affiancata dai VPO dott. Pezzuti Giancarlo, dott.ssa Covelli Mariangela e dott. De Juliis Gabriele;
- la seconda sezione indagini sarà affiancata dai VPO dott.ssa Rossella Flora Teresa De Luca, dott.ssa Sofia Lombardi;
- la terza sezione indagini sarà affiancata dai VPO dott. Claudio Gatti, dott.ssa Consiglia Gianniello e dott.ssa Maria Clelia Curci;
- la quarta sezione indagini sarà affiancata dai VPO dott.ssa Flora Avallone, dott.ssa Antonietta Esposito, dott. Vito Consales e dott.ssa Rosa Cristiano;
- la quinta sezione indagini sarà affiancata dai VPO dott.ssa Anna Bordiere, dott.ssa Loredana Pagnozzi, dott. Raffaele Rescigno e dott.ssa Raffaella Colandrea.

Relativamente ai predetti nominativi, si rappresenta che il VPO Crisci ha addotto l'impossibilità, per motivi di salute documentati, di sostenere impegni ulteriori rispetto alla partecipazione alle udienze davanti al Giudice di Pace, come già disposto nel vigente progetto organizzativo -anche in numero superiore a due volte a settimana, purché naturalmente nel rispetto del limite massimo di orario previsto per i non esclusivisti- sicché non può essere considerato nell'ambito degli affiancamenti ai Magistrati e viene delegato esclusivamente ad udienze innanzi al Giudice di Pace, sentiti anche tutti i VPO, che nulla hanno osservato sul punto.

Rilevato, quanto alla verifica del rispetto del programma di lavoro che ciascun VPO ha l'onere di produrre, entro il decimo giorno di ciascun mese, una dichiarazione con la quale attesta, in relazione al mese precedente, di aver svolto quanto previsto dal programma lavorativo nel rispetto dell'orario massimo settimanale, precisando il numero e il tipo degli impegni (attività di udienza e attività di ufficio) effettivamente svolti in relazione al mese precedente, corredandolo della documentazione di seguito indicata, a seconda che si tratti d'impegno di udienza ovvero di ufficio, rappresentando altresì le eventuali circostanze che gli hanno impedito di rispettare il programma lavorativo nell'arco dell'orario settimane massimo previsto (ad esempio per malattia o per complessità dell'attività di udienza), in particolare:

-per le attività relative all'udienza, è necessario che il VPO alleghi all'autodichiarazione la copia delle deleghe di udienza, in relazione al mese precedente e per ciascuna settimana, attestante l'orario d'inizio e di fine udienza della Cancelleria;

-per le attività di ufficio, il VPO redigerà una sintetica relazione in cui indicherà, in relazione al mese precedente le attività svolte (con indicazione del numero di procedimenti esaminati e relativi atti svolti); la stessa sarà sottoposta al visto di congruità del lavoro svolto da parte del P.M. al quale il VPO ha prestato ausilio. Sul punto si precisa che, il numero di procedimenti potrà essere inferiore al minimo sopra indicato perché l'attività di ufficio verrà svolta in via residuale rispetto all'attività di udienza, ovvero perché il magistrato preposto al rilascio del visto di congruità constati la particolare complessità di uno dei procedimenti inclusi nell'elenco, tale da richiedere un maggiore dispendio di tempo e, inevitabilmente, un numero minore di fascicoli complessivamente esaminati.

Si prevede, altresì, che essendo il VPO assegnato a più magistrati, in genere della medesima sezione, occorre che compili un elenco completo dei fascicoli esaminati, per il giorno di lavoro di ufficio, vistati da parte dei magistrati affidatari.

A seguito di ciò, ciascun magistrato apporrà il visto esclusivamente attestante l'avvenuta effettuazione del lavoro inerenti ai fascicoli a sé assegnati.

Qualora ne sussista la possibilità, i VPO sono facultati nel tempo residuo dopo lo svolgimento delle attività d'ufficio presso la sezione cui sono assegnati, a svolgere ulteriori attività presso altre sezioni eventualmente oberate che non possono che trarre giovamento da tale ulteriore supporto.

Si precisa, quanto al diritto al buono pasto giornaliero, oltre ad essere riconosciuto con lo svolgimento di un'attività di udienza superiore alle 6 ore, parimenti esso verrà riconosciuto quando il VPO svolgerà attività di ufficio superiore alle 6 ore.

Le suddette autodichiarazioni e documentazione allegata verranno depositate, nel termine suindicato, presso l'ufficio Spese di Giustizia, che opererà un opportuno riscontro, validando le indicazioni fornite dal VPO, ovvero indicandone la difformità rispetto ai dati in proprio possesso, così da consentire al Procuratore della Repubblica FF di verificare trimestralmente che ciascun Vice Procuratore Onorario abbia rispettato quanto previsto nel programma di lavoro.

Ciascun VPO, in conformità con quanto previsto nella delibera del CSM del 21 maggio 2025, può nell'ambito della propria autonomia di organizzazione partecipare a un numero di udienze o definire un numero di procedimenti superiore a quanto indicato nel programma lavorativo, ove ciò risulti compatibile con l'orario massimo settimanale di lavoro e di ciò si terrà conto nel rapporto di cui all'art.30 quinquies co.2 lett.a) d.lgs 116/2017.

I compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del Procuratore.

Va nuovamente precisato che nella ripartizione interna fra le due tipologie di attività di udienza ed attività di ufficio, , si è inteso dare la prevalenza a quella di udienza, valutandosi che la pur rilevante attività di ufficio potrà trovare ingresso dopo che siano state soddisfatte tutte le esigenze di udienza.

Tale ordine di priorità nello svolgimento delle attività delegate ai VPO non implica una valutazione di minore rilevanza dell'attività di ufficio, ma semplicemente di preferenza per l'attività di udienza, stante la ineludibilità della presenza del VPO in udienza e la necessità di fare fronte agli indifferibili impegni dibattimentali.

Pertanto, l'attività di ufficio appare parimenti rilevante, atteso l'elevato numero di fascicoli iscritti a mod. 21 bis e la necessità di fornire supporto all'Ufficio per il processo, previsto dal D.L.vo 116/2017.

Attività d'ufficio dei VPO.

Le attività d'ufficio dei Vice Procuratori Onorari, con esclusivo riferimento a quelle delegabili si distinguono in tre tipologie:

- procedimenti innanzi al Giudice di Pace;
- richieste di convalida dell'arresto;
- richiesta di emissione di decreti penali di condanna.

Procedimenti innanzi al Giudice di Pace.

Per quanto riguarda i procedimenti innanzi al Giudice di pace, i fascicoli iscritti a mod. 21 bis vengono assegnati direttamente ai Vice Procuratori Onorari.

In particolare, in tali procedimenti possono redigere e sottoscrivere gli atti di chiusura delle indagini preliminari attraverso la formulazione dell'imputazione - art. 15 D.Lgs. n. 274/2000 - le richieste di archiviazione - art. 17 D.Lgs. n. 274/2000 - e formulare le richieste sul ricorso immediato - art. 25 D.Lgs. n. 274/2000.

Per l'attività investigativa eventualmente da compiere vanno impartite le seguenti direttive:

a) le deleghe più semplici, quali, ad esempio, quelle riguardanti l'esatta identificazione dell'indagato o della persona offesa o l'assunzione di informazioni dalla persona offesa, possono essere firmate dal VPO;

b) quelle più complesse e articolate devono essere sottoposte al visto del Procuratore Aggiunto coordinatore;

c) ogni iniziativa che comporti oneri e spese (ad es. una consulenza tecnica) va previamente concordata con il Procuratore Aggiunto coordinatore.

Procedimenti previsti dall'art. 550 c.p.p..

I V.P.O. trattano, inoltre, i procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 550, co. 1 c.p.p., assegnati al Sostituto Procuratore al quale sono abbinati.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 50 D.L.vo 274/2000, la delega va conferita per ogni singolo procedimento.

In particolare:

a) possono redigere le richieste di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459, co. 1 c.p.p., sia nei procedimenti per reati rientranti nella materia della pronta definizione, che nei procedimenti loro affidati dal Sostituto Procuratore con il quale sono abbinati di competenza monocratica (con le eccezioni previste dal 3° comma dell'art. 17 Dlgvo 116/2017). Nella determinazione della pena, si attengono alle direttive impartite. Le richieste devono essere sottoposte al visto del Sostituto Procuratore;

b) possono redigere e firmare le richieste di archiviazione dei procedimenti per i reati previsti dall'art. 550 co. 1 c.p.p. iscritti a modello 21 e 44, per i quali non è ritenuta necessaria alcuna attività di indagine. Le richieste di archiviazione non devono essere sottoposte al visto del Sostituto Procuratore;

c) possono trattare i procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 550, co.1 c.p.p. loro affidati, con provvedimento formale, dal Sostituto Procuratore con il quale sono abbinati. In tali procedimenti, possono svolgere, previa intesa con il Sostituto Procuratore, attività di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata. Gli inviti per la presentazione delle persone sottoposte ad indagine e ogni atto comportante un'iniziativa investigativa (ad es. conferimento di consulenze) che prevedono oneri e spese devono essere anche vistati dal Sostituto Procuratore.

Richieste di convalida dell'arresto.

Al VPO è delegabile l'intervento nell'udienza di convalida dell'arresto innanzi al Tribunale monocratico. Pur essendo in tal modo ad essi riconosciuta un'autonoma iniziativa, stante la delicatezza della materia cautelare che incide sullo *status libertatis,* appare opportuno che quest'Ufficio vigili sull'attività demandata ai VPO ed avente ad oggetto la partecipazione ai giudizi per direttissima, fornendo agli stessi opportune indicazioni.

Appare pertanto necessario che il Pubblico Ministero che riceva il verbale di arresto, nel preparare la richiesta di convalida dello stesso nonché la richiesta di presentazione dell'imputato per la celebrazione del giudizio per direttissima, fornisca formale indicazione per iscritto ai VPO in merito alla tipologia della misura restrittiva di cui fare richiesta in udienza all'atto del procedimento di convalida.

Richieste di emissione di decreti penali di condanna.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 2 co. 6 n. 2) della legge delega n. 57 del 2016, il VPO può anche esercitare direttamente l'azione penale, ma solo nelle forme e nei casi in cui è consentita l'emissione del decreto penale di condanna, ossia in ipotesi di modesta entità offensiva e in ragione della rapida definizione dei procedimenti, secondo le caratteristiche precipue del rito speciale.

Particolarmente utile è questa forma di collaborazione, in primo luogo presso l'Ufficio di Pronta Definizione di questa Procura.

Modalità di affiancamento ai Magistrati per lo svolgimento delle attività sopraindicate.

Le attività sin qui descritte vengono delegate ai VPO secondo il criterio generale dell'affiancamento.

Stante la notevole scopertura presente in pianta organica, l'affiancamento non può che essere compiuto assegnando, per lo più, tre VPO a ciascuna sezione indagini, come già in precedenza precisato.

Attività di Pronta Definizione.

La collaborazione dei VPO all'ufficio Pronta Definizione è di primaria importanza e si inserisce nell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore.

Attività di udienza dei VPO.

L'attività di udienza dei Vice Procuratori Onorari si distingue in:

- procedimenti di competenza del Tribunale Monocratico;
- giudizio per direttissima;

- patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.);
- procedimenti camerali innanzi al Magistrato di Sorveglianza.

E' invece esclusa la partecipazione a procedimenti innanzi al Giudice civile.

Ed invero, sino alla entrata in vigore del D.Lgvo 116 del 2017, si è fatto ricorso a conferimento di deleghe ai VPO nelle udienze civili, in base alla espressa previsione dell'art. 72 Ord. Giud., espressamente abrogato dall'art. 33 co. 1 lett. a) del decreto legislativo 116 del 2017. Difatti, l'art. 72, quanto alle attività delegabili, è stato sostituito dall'art. 17 co. 3 del D.Lgvo 116 del 2017 e che tale ultima norma **non** prevede esplicitamente che il VPO possa essere delegato a svolgere le funzioni di PM nei procedimenti civili.

Pertanto, le funzioni di PM nelle udienze civili possono essere svolte solo dal magistrato professionale.

In linea generale, per tutte le attività delegabili ai VPO, nei procedimenti di competenza del tribunale monocratico (ivi inclusa la partecipazione alle udienze), gli stessi sono tenuti ad attenersi alle direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina l'attività. Risulta, quindi, attenuata la piena autonomia del VPO in udienza, prevista in via generale dall'art. 53 co. 1 c.p.p., norma da ritenersi ormai vigente solo per i magistrati requirenti professionali.

Anche nell'attività d'udienza, i VPO si atterranno alle direttive generali, fissate dal Procuratore Aggiunto Coordinatore dei VPO e quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

<u>Procedimenti di competenza del Tribunale Monocratico.</u>

I VPO sostengono l'accusa nei dibattimenti innanzi al Giudice Monocratico, fatta eccezione per quelli esclusi dalla legge e quelli che i Sostituti del Procuratori della Repubblica ritengano di dover personalmente trattare anche in dibattimento e per quelli in ordine ai quali - a seguito di accordi intervenuti con i Presidenti di Sezione di Tribunale – venga valutata l'opportunità, a seguito di segnalazione degli organi giudicanti che, per la delicatezza della causa, siano Pubblici Ministeri togati a rappresentare l'accusa.

E' noto, peraltro, che ormai le udienze dinanzi al giudice monocratico hanno contenuti di assoluto rilievo e vedono la trattazioni di procedimenti delicati e complessi.

La partecipazione del V.P.O. all'udienza è pertanto prevista solo per i casi che non presentino particolare rilevanza ed esclusi comunque i dibattimenti relativi ad omicidi colposi e lesioni gravi o gravissime dovuti a violazione della normativa antinfortunistica e a colpa professionale.

A tal fine, il Sostituto delegato alla fase delle indagini preliminari provvederà, all'atto della predisposizione del decreto che dispone il giudizio, ad informare - con sintetica nota scritta - il Procuratore Aggiunto delegato per

l'attività dibattimentale nonché il funzionario responsabile del "settore dibattimento monocratico", perché ne tengano conto - sempre compatibilmente con le diverse esigenze di Ufficio - nella predisposizione dei turni di servizio.

Lo stesso Vice Procuratore delegato per l'udienza ove, nel corso dello studio dei procedimenti che vi sono fissati, rilevi la presenza di un fascicolo per la trattazione del quale non siano sufficienti i preventivi approfondimenti con il Sostituto di riferimento, lo segnalerà allo stesso modo, per il successivo conferimento della delega al Sostituto 'togato'.

Giudizio direttissimo

Per quanto riguarda il giudizio per direttissima, l'art. 17 c.3 del d.lgs. n. 116 del 2017, come già il precedente art. 72 dell'ord. giud., non prevede esplicitamente che il VPO possa essere delegato.

Tuttavia, la relazione illustrativa del Governo prevede espressamente che: "*il Vice Procuratore Onorario è inoltre delegabile l'intervento in udienza di convalida dell'arresto e nel conseguente giudizio direttissimo, secondo un modulo, comunque, già consentito e che non pregiudica la regolarità dell'udienza".*

Nell'ambito del giudizio direttissimo, il VPO può assumere le determinazioni inerenti all'applicazione della pena su richiesta, attività di regola non delegabile secondo quanto previsto dall'alt. 2 e. 6 n. 2) della legge delega n. 57 del 2016 e dall'art. 17 e. 4 del d.lgs. n. 116 del 2017.

Ed infatti, l'art. 17 e. 3 lett. b), invero, fa rinvio all'art. 558 c.p.p., il quale, tra l'altro, prevede la possibilità della trasformazione del giudizio direttissimo nel giudizio abbreviato o nel rito speciale dell'applicazione della pena

su richiesta delle parti. Inoltre, l'art. 17 e. 2 lett. d) del d.lgs. n. 116 del 2017 prevede espressamente che il VPO possa svolgere, su delega, le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p., tra i quali rientrano sia lo svolgimento del giudizio abbreviato, sia la definizione del procedimento tramite applicazione della pena su richiesta delle parti (cfr. artt. 441 c. 1, 420 e. 1 e 447 c.p.p.).

Infine, il testo dell'art. 17 c. 4 fa riferimento ai casi in cui l'azione penale è esercitata mediante citazione diretta a giudizio, mentre nel caso di giudizio direttissimo l'azione penale è esercitata in altre forme (presentazione dell'imputato davanti al giudice del dibattimento).

Pertanto:

a) nell'ordinaria udienza dibattimentale, il VPO, ai sensi dell'art.17 comma 4), potrà esprimere il consenso al patteggiamento solo nei procedimenti per i quali l'azione penale è esercitata con citazione diretta a giudizio (quindi per i reati di cui agli artt. 550 e. 1 e 2 c.p.p.) ovvero nei casi di giudizio immediato conseguente a opposizione a decreto penale di condanna. Non si dubita della possibilità di ricomprendere anche i reati richiamati dall'art. 550 comma 2 c.p.p. (pur se l'art. 17, comma 4 d.lgs. n. 116/2017 riporta solo l'art. 550 co. 1 c.p.p.);

b) nel caso di giudizio direttissimo, invece, il VPO potrà esprimere il consenso anche qualora il reato per cui si procede preveda, in via ordinaria, la richiesta di rinvio a giudizio e la svolgimento dell'udienza preliminare. In altri termini, l'instaurazione del rito direttissimo e la conseguente necessità (ove prevista) dell'udienza preliminare, fa venir meno il limite per il VPO di poter esprimere il consenso al patteggiamento solo per le ipotesi di reato procedibili con citazione diretta a giudizio.

Per quel che concerne le richieste di misure cautelari, si richiamano le indicazioni sopra riportate.

Patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.).

Quanto all'eventuale consenso alla definizione del processo mediante l'istituto dell'applicazione della pena (cd. patteggiamento) ex art. 444 c.p.p., in base all'art. 17, comma 4°, d. lgs. n. 116/2017, il V.P.O. delegato per l'udienza assumerà le determinazioni, riportandosi a quelle espresse dal magistrato togato.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 162 disp. att. c.p.p.: *"quando si presenta la necessità di prestare il consenso all'applicazione della pena su richiesta o al giudizio abbreviato o si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero delegato può procedere a consultazioni con il Procuratore della Repubblica".*

Il quarto comma prevede che: *"Il giudice, nel caso previsto dal comma 3, può sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario"*.

Pertanto, il VPO procederà a consultare il magistrato di turno esterno, chiedendo al Giudice (ai sensi della suindicata norma) di sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario per procedere a consultazioni in ordine alle determinazioni relativamente all'applicazione della pena su richiesta.

La consultazione non sarà invece necessaria qualora il magistrato firmatario del decreto di presentazione per il giudizio direttissimo, nel relativo atto, abbia fornito specifiche e preventive indicazioni.

Tale consultazione avverrà:

- nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550, comma 1, c.p.p., anche quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558;
- in tutti i casi di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale;
- nel caso di giudizio direttissimo per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare.

Procedimenti di esecuzione.

Per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione avanti al Tribunale in composizione monocratica, si rileva che in materia di Giudice di Pace, infatti, l'intervento nei procedimenti di esecuzione dei VPO è espressamente previsto dall'art. 17 co. 1 lett. e). Pur difettando analoga espressa previsione in tema di procedimenti di competenza

del tribunale in composizione monocratica, si può quindi sostenere che l'art. 17 co. 3 lett. d), nell'indicare la possibilità di delegare ai VPO le funzioni di P.M. *"nei procedimenti in camera di consiglio".,* riguardi anche l'intervento negli incidenti di esecuzione che, secondo l'art. 666 e. 6 c.p.p., seguono appunto le forme di cui all'art. 127 c.p.p.

Controllo sull'esito processuale delle indagini.

Come già innanzi specificato, il novellato secondo comma dell'art. 593 c.p.p., così come modificato dalla legge 9.8.2024 n.114, preclude l'attività d'impugnazione del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550 comma 1 e 2 c.p.p.
Pertanto, vengono modificate le previsioni del precedente progetto organizzativo, in tema di assunzione delle determinazioni ai fini dell'eventuale impugnazione di sentenze assolutorie relative ai reati suindicati.
Ciò malgrado, viene preservata l'apposizione di visto sugli statini da parte del Procuratore Aggiunto, all'esclusivo fine di valutare l'attività svolta ed i tempi di definizione dei procedimenti.

Il coordinamento e vigilanza dell'attività dei VPO.

Le funzioni di coordinamento e vigilanza dell'attività dei VPO sono affidate al Procuratore Aggiunto, dott.ssa Anna Maria Lucchetta, secondo quanto specificato nel paragrafo loro relativo. Tale attività verrà svolta secondo le previsioni contenute nel presente programma organizzativo, nonché in base alle direttive ed indicazioni di carattere generali che il Procuratore si riserva di fornire, anche in merito alla risoluzione di ogni questione afferente i criteri adoperati per la quantificazione delle indennità dovute.

Il Procuratore della Repubblica riserva a sé il compimento degli atti relativi allo *status* giuridico dei magistrati onorari (quali la proposizione di richieste di conferma e formulazione di rapporti per la conferma, nonché eventuali iniziative di natura disciplinare).

Il Procuratore Aggiunto coordinatore provvederà a:

- i provvedimenti relativi alla destinazione di ciascun VPO ai singoli incarichi;
- la fissazione delle riunioni trimestrali con i magistrati onorari che vedono la partecipazione necessaria dei magistrati che affiancano il Procuratore in tale attività e facoltativa di qualunque altro magistrato;
- il conferimento di direttive;
- il conferimento delle deleghe per le singole attività di udienza;
- il supporto ai VPO nella risoluzione di dubbi e questioni interpretative (per le quali, ove esse siano di particolare complessità e non riguardino casi specifici ma abbiano una portata di carattere generale), vorrà riferire al Procuratore al fine dell'emanazione di direttive da assumersi;
- l'autorizzazione alla corresponsione, nei singoli casi, della ed. "doppia indennità", secondo i criteri fissati dal Procuratore.

Il medesimo Procuratore Aggiunto, inoltre:

- vigilerà sull'adeguamento alle direttive fissate dal Procuratore della Repubblica fornendo costante supporto ai VPO;
- sovrintenderà all'organizzazione dell'attività dibattimentale svolta dai VPO presso le varie sedi dei Giudici di Pace, assumendo le opportune interlocuzioni con i coordinatori dei Giudici di Pace e con il Presidente delegato dal Presidente del Tribunale per la vigilanza sull'attività dei Giudici di Pace, ai fini della ricerca delle soluzioni più idonee ed auspicabilmente condivise con l'Ufficio giudicante, per assicurare la funzionalità del servizio;
- avrà la supervisione sui ruoli dei fascicoli a mod. 21 bis, promuovendone la celere definizione ed occupandosi di ogni problematica loro relativa;
- vigilerà sulle impugnazioni delle sentenze emesse dai Giudici di Pace;
- appone il visto – dopo averne analizzato gli esiti - sugli statini delle udienze curate dai VPO, all'esclusivo fine di valutare l'andamento dell'attività, essendo preclusa (ai sensi del novellato secondo comma dell'art.593 c.p.p., così come modificato dalla legge 9.8.2024 n.114) l'attività d'impugnazione del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento per i rati di cui all'art. 550 comma 1 e 2 c.p.p. Ciò malgrado, il visto vale a monitorare l'attività svolta ed i tempi di definizione dei procedimenti.
- instaurerà l'opportuna interlocuzione con la segreteria che si occupa dei fascicoli a mod. 21 *bis* e vigilerà sulle attività di polizia giudiziaria concernenti i reati devoluti ai Giudici di pace;
- vigilerà sulla formazione dei turni di udienza, interagendo con la segreteria dei fascicoli 21 *bis* che con l'ufficio monocratico dibattimentale.

<u>Rappresentante dei Vice Procuratori Onorari.</u>

E' prevista l'individuazione di un rappresentante per tutte le attività dei VPO, scelto fra quelli in servizio presso questa Procura.

A tal fine, i VPO scelgono un loro rappresentante che si rapporterà con il Procuratore Aggiunto delegato per tutte le incombenze ed altre necessità. Nel caso in cui i VPO non provvedano alla scelta, la designazione sarà fatta dal Procuratore della Repubblica o Procuratore Aggiunto delegato. In ogni caso, la durata dell'incarico è triennale, con possibilità di rinnovo per una sola volta.

Per quanto concerne l'individuazione del referente, si rappresenta che, a seguito dell'avvenuta scadenza, in data 25.02.2025, dell'incarico già conferito all'avv. Anna Bordiere, con nota del 18.02.2025, i VPO sono stati invitati a nominare un loro rappresentante.

Con decreto n. 68 del 5 marzo 2025, è stato nominato quale rappresentante dei VPO di questa Procura il dott. Claudio Gatti.

Tale designazione viene riproposta nel corpo del presente programma organizzativo, per il periodo della sua vigenza.

Riunioni Trimestrali.

La previsione di riunioni trimestrali è stata già introdotta dall'art. 7, secondo comma della legge n. 57/2016, che prevede che i Vice Procuratori Onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal Procuratore Aggiunto (che ne dà tempestiva informazione al Procuratore della Repubblica, ai fini della sua eventuale partecipazione), per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative. Alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate. Tale previsione è stata ribadita dall'art. 22 del DLgvo 116/2017.

Ai sensi della predetta normativa (art. 7 co. 2 L. 28.4.2016), i VPO sono pertanto tenuti alla partecipazione delle riunioni trimestrali indette su tutte le questioni di servizio a loro afferenti e hanno diritto alla indennità per la loro partecipazione. Inoltre, il testo della norma suindicata prevede che la mancata presenza alle riunioni è valutata negativamente ai fini della conferma dell'incarico.

III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI

A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai Sostituti e ai Procuratori Aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. (*art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure*)

Le modalità di esercizio dell'azione penale sono strettamente connesse ai rapporti che intercorrono tra il Procuratore ed i magistrati dell'Ufficio, sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, nel testo modificato dalla legge n. 269 del 2006.

In base alla norma sopra richiamata, il Procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. La disciplina dei criteri di assegnazione dei procedimenti ai singoli magistrati, compresi i magistrati di prima assegnazione, nonché i Procuratori Aggiunti, trova collocazione, altresì, nell'art. 15 della circolare P 13900/2024 del Consiglio Superiore della Magistratura.

In particolare, per quanto attiene alla materia in esame, con la nuova circolare, viene operata l'estensione della previsione relativa ai criteri di assegnazione dei procedimenti anche a quelli di natura civile, dal momento che, non diversamente dal settore penale, anche per la tipologia di affari di natura civile ricorrono le medesime ragioni di oggettività e predeterminazione.

Nello specifico, all'art. 15, comma 1, è previsto che il Procuratore della Repubblica, nel progetto organizzativo, determina i criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili.

Nel testo di tale articolo, modificato in virtù della circolare P18314 dell'11.10.2024, si prevede che il Procuratore della Repubblica adotti criteri, "preferibilmente automatici".

Inoltre, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, nell'assegnazione degli affari ai singoli magistrati, il Procuratore della Repubblica adotta criteri che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione.

All'art. 15, comma 3, della suindicata circolare, è stabilito che il Procuratore della Repubblica, in presenza di specifiche esigenze investigative, può procedere, sia al momento della prima assegnazione, che in una fase successiva delle indagini, alla designazione di più magistrati, con apposito provvedimento di coassegnazione adeguatamente motivato.

Con la circolare P 13900/2024, viene introdotta una importante novità in tema di coassegnazioni.

Difatti, ai sensi dell'all'art. 15 comma 4 della suindicata circolare, la coassegnazione successiva avviene, sentito il magistrato originariamente assegnatario, in modo che si determini una forma di coinvolgimento consultivo del magistrato originario assegnatario del procedimento, che deve essere previamente sentito.

Secondo l'art. 15, comma 5 della circolare P 13900/2024, il Procuratore della Repubblica può procedere all'assegnazione di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari ai magistrati, fornendo adeguata motivazione.

Nei casi di coassegnazione o assegnazione in deroga, in base all'art. 15 comma 6, il Procuratore della Repubblica deve adeguatamente motivare anche la scelta del magistrato co-assegnatario che, di regola, è individuato tra i componenti dei gruppi specializzati di indagine cui sono devolute le materie oggetto del procedimento o del magistrato assegnatario in deroga ai criteri generali.

Secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 8 della circolare, l'assegnazione e la co-assegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla circolare in questione.

Inoltre, il Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, può procedere all'auto-assegnazione o ad assegnazione a sé stesso con contestuale co-assegnazione ad un Procuratore Aggiunto o ad un Sostituto, in deroga ai criteri generali di assegnazione. Il comma 10 dell'art. 15 precisa che l'assegnazione e la co-assegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti.

In base alla disposizione contenuta nell'art. 15 della circolare succitata, la documentazione relativa ai provvedimenti di co-assegnazione e di auto-assegnazione sopra indicati, nonché quelli di assegnazione in deroga, deve essere conservata presso l'ufficio del Procuratore della Repubblica e rimanere nella sua disponibilità.

Ciò premesso, si delinea una separata disciplina per l'assegnazione dei procedimenti penali e di quelli civili, sempre in conformità ai principi testé enunciati.

Per quanto riguarda i procedimenti penali, alla luce delle disposizioni contenute nella circolare P 13900/20024 sopra richiamate, ed anche in base alla modifica introdotta dalla Circolare P18314/2024 all'art. 15, questo Procuratore ritiene di orientare l'esercizio di tale potere discrezionale mediante il ricorso, in via generalizzata, al criterio dell'assegnazione "preferibilmente" automatica, che consente l'esaltazione della professionalità di tutti i magistrati dell'ufficio.

Da ciò consegue che le tipologie di reati per le quali viene adottata l'assegnazione in via automatica sono la pressoché totalità di essi.

Si ritiene, pertanto, di seguire un metodo di predeterminazione rigorosa dei criteri di assegnazione degli affari, che ne garantisca una distribuzione equa e razionale attraverso il ricorso, in via principale, all'automatismo, temperato da limitate deroghe fondate su criteri oggettivi, motivate e trasparenti, più avanti esplicitate.

Tale ricorso all'assegnazione predeterminata ed automatica dei procedimenti viene attuata mediante tre modalità fondamentali di assegnazione dei procedimenti.

La prima è conseguente all'assegnazione dei procedimenti a seguito dell'iscrizione delle notizie di reato, mentre la seconda è rappresentata dallo svolgimento del turno di servizio esterno per la convalida di arresti, fermi e sequestri, con la conseguente assegnazione automatica dei procedimenti trattati durante l'espletamento di detti turni, con le modalità specificate nella sezione a ciò dedicata, mentre la terza è costituita dall'assegnazione di procedimenti all'ufficio della Pronta Definizione.

Si precisa che l'assegnazione spiega i suoi effetti per tutto il periodo delle indagini preliminari, sino alla definizione del procedimento (da intendersi quale esercizio dell'azione penale) e resta inalterata in caso di modifica del modello al quale il procedimento è iscritto, nonché nell'ipotesi di stralcio.

Le previsioni relative all'individuazione della competenza per lo svolgimento delle attività successive a tale momento vengono riportate nel paragrafo relativo alle udienze.

In base ai commi 5 e 6 del predetto art. 15 circolare P13900 C.S.M. del 10/07/2024, già sopra richiamati, il Procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione di procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari ai magistrati, con adeguata motivazione, anche con riferimento alla scelta del magistrato assegnatario e coassegnatario, di regola individuato fra i componenti del gruppo specializzato d'indagine cui è devoluta la materia oggetto del precedente.

S'intende limitare l'ipotesi di deroga ai casi in cui ricorra il c.d. "precedente", essendo tale deroga motivata da ragioni oggettive di risparmio di risorse ed essendo tale ipotesi compiutamente disciplinata come più innanzi specificato.

Al di là di tale ipotesi, questo Procuratore non intende ricorrere alla possibilità di deroga dal sistema automatico di assegnazione.

Prima di passare all'esame dettagliato delle singole casistiche, va precisato, come anche esplicitato nel paragrafo relativo alla suddivisione dei reati per le singole sezioni indagini, che in quest'Ufficio è adottato (in linea di continuità con le scelte operate dal precedente Procuratore) il principio della c.d. semispecializzazione.

Pertanto, ciascun magistrato è assegnatario di fascicoli assegnati in via generica (non rivestendo i medesimi caratteristiche che ne rendano consigliabile l'affidamento ad un gruppo specializzato), oltreché dei procedimenti di natura specialistica della sezione di appartenenza. Entrambi i tipi di assegnazione vengono compiuti mediante sistemi automatici.

A ciò, si aggiungono i procedimenti assegnati in quanto scaturenti dallo svolgimento dei turni (secondo quanto più avanti specificato), nonché quelli assegnati in relazione all'attività svolta, secondo un sistema predeterminato di rotazione fra tutti i Sostituti, presso l'ufficio di pronta definizione.

<u>Assegnazione dei procedimenti a seguito della loro iscrizione.</u>

Trattasi della prima modalità di assegnazione dei procedimenti suaccennata.

Sul punto, va precisato che, in sede d'iscrizione dei procedimenti, viene sin da subito operata una bipartizione fra i fascicoli c.d. ordinari (vuoi di competenza generica che specialistica) e quelli rientranti nel novero di quelli attribuiti all'ufficio denominato *"Pronta Definizione"* (la cui regolamentazione è meglio dettagliata *infra*).

Pertanto, i fascicoli ricompresi nell'elenco di quelli attribuiti a tale ultimo ufficio sono assegnati al P.M. preposto al turno giornaliero presso detto ufficio, che assume la titolarità dei fascicoli iscritti nella giornata di svolgimento del turno.

Quanto ai fascicoli qualificati come ordinari (individuati, in via residuale, in quelli non valutati come di pronta definizione), essi sono assegnati ai Sostituti designati secondo un sistema automatizzato, operante sia per i procedimenti di competenza specialistica che generica.

L'assegnazione (mod. 21, 44, 45) avviene attraverso l'utilizzo del sistema informatico SICP, fornito dal Ministero della Giustizia, che, di regola, non consente in alcun modo di predeterminare il nominativo dell'assegnatario e assicura una perequazione del carico di lavoro attraverso un contatore automatico.

Nell'assegnazione in "automatico – ordinario", vengono rispettate, grazie al S.I.C.P, le eventuali quote di esonero calcolabili, per ciascuno dei magistrati che ne fruiscono.

Al solo fine di assicurare l'automatismo dell'assegnazione degli anonimi (mod. 46), si utilizza per la loro registrazione l'applicativo informatico *ReGe*, atteso che il SICP non consente la registrazione e l'assegnazione di tale tipologia di atti.

Sussiste, per i Sostituti, il divieto generale di auto-assegnazione dei procedimenti, al di fuori dei casi conseguenti allo svolgimento dei turni, con riguardo ad: arresti, fermi, omicidi, decessi ed urgenze.

Qualora in un medesimo procedimento, vengano individuati più titoli di reato che appartengono alla competenza di gruppi diversi, il principale criterio regolatore deve individuarsi nella specializzazione della materia che debba ritenersi prevalente rispetto a quello concorrente, e ciò prescindendo dalla maggiore o minore gravità del delitto determinata dalla previsione della pena. Criterio residuale è costituito dalla gravità del reato desunta dalla pena edittale.

In caso di concorrenza tra reati di competenza di un gruppo specializzato e reati di competenza generica, prevale l'assegnazione alla sezione specialistica.

Va chiarito, anche in base a quanto previsto al comma 8 dell'art. 15 della circolare P 13900/2024, che l'assegnazione, così come anche la coassegnazione, conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento.

La disciplina in esame va applicata anche qualora nel corso del procedimento si disponga, per varie motivazioni, uno stralcio, atteso che il procedimento originato da stralcio costituisce, sia pure formalmente autonomo, una prosecuzione del procedimento principale, sicché esso è automaticamente attribuito al magistrato originariamente assegnatario, per cui anche in tali casi viene preservata la competenza del magistrato originariamente assegnatario.

Precedente.

Il criterio dell'automatismo può essere temperato dall'individuazione del c.d. precedente.

Giova anzitutto premettere che l'utilizzo del criterio del c.d. "precedente" assicura, da un lato, maggiore speditezza dell'attività procedimentale, in ragione della pregressa conoscenza dei fatti oggetto di esame e viene reso operativo allorché la sua applicazione assicuri: a) coerenza valutativa in una vicenda sostanzialmente unitaria, b) economia di risorse nella trattazione del procedimento.

Va anche precisato che tale casistica si concretizza allorché la notizia di reato da iscrivere sia connessa, ex art. 12 c.p.p., a procedimenti già sussistenti che riguardino il medesimo indagato o lo stesso fatto o se si configuri l'ipotesi di reati commessi reciprocamente da più persone nello stesso contesto o anche qualora sussista collegamento d'indagini.

Ciò detto, si rileva che l'individuazione dell'esistenza del c.d. "precedente" può avvenire già nella fase d'iscrizione del procedimento, essendo oggetto di osservazione da parte dei Procuratori Aggiunti, che a rotazione svolgono l'attività di controllo delle regolarità della registrazione delle notizie di reato e dell'assegnazione dei relativi procedimenti. E difatti, qualora i Procuratori Aggiunti constatino, previe le opportune verifiche nei registri informatici, la sussistenza delle condizioni sopra precisate, ove si tratti di materia ordinaria, provvederanno, indicandone il motivo, ad assegnare direttamente il procedimento al magistrato che sta trattando o ha trattato in precedenza il procedimento, pendente o anche già definito, connesso e/o collegato per le ragioni suddette.

Pur tuttavia, il ricorso a tale criterio può determinare, in ragione del prolungarsi nel tempo di una vicenda, il rischio di un'eccessiva esposizione del Sostituto titolare, per cui appare opportuno differenziare la disciplina a seconda che il procedimento costituente "precedente" sia ancora pendente ovvero già definito.

Risulta, dunque, indispensabile attenuare il principio del precedente, in modo da assicurare che vengano interrotte situazione di personalizzazione dell'Ufficio rispetto a reiterate, annose condotte di reato.

Da ciò consegue che i procedimenti connessi o collegati, iscritti prima che il procedimento cui si riferisce il vincolo della connessione o del collegamento sia definito (con esercizio dell'azione penale e/o con formulazione di richiesta di archiviazione), sono di norma assegnati allo stesso magistrato titolare del procedimento costituente "precedente" salvo che, a giudizio del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, tale soluzione non appaia rispondente all'economia processuale.

Dopo la definizione del procedimento qualificato come "precedente", invece, il fascicolo sarà assegnato con le regole ordinarie, salvo che - in base ai criteri prima enunciati - l'assegnazione allo stesso magistrato titolare del procedimento già definito appaia più rispondente alle esigenze di economia processuale (collegate alla complessità del procedimento), a giudizio del Procuratore o del Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione di riferimento. Nell'ipotesi in cui la nuova notizia di reato contenga elementi utili alla riapertura delle indagini relative al procedimento definito con archiviazione, il fascicolo sarà senz'altro assegnato al magistrato del precedente, previa valutazione del Procuratore o del Procuratore Aggiunto.

Qualora il procedimento sia stato trattato da magistrato non più appartenente alla sezione che tratta i reati che ne costituiscono oggetto, si seguiranno le medesime regole sopra enunciate, ragione per cui esso viene assegnato, in deroga alle norme sulla competenza specialistica, al Magistrato che ha già trattato la vicenda, qualora il procedimento costituente il precedente sia tuttora pendente. Questi può chiedere di essere codelegato a magistrato della sezione specialistica.

Qualora il procedimento costituente il precedente sia stato già definito, il fascicolo verrà assegnato a magistrato della sezione specialistica, tranne che per ragioni di economia processuale appaia più opportuno che sia trattato dal magistrato che ha definito il "precedente". In ogni caso, quest'ultimo può essere codelegato.

Quanto alla competenza a provvedere, essa è demandata ai Procuratori Aggiunti per le sezioni da loro direttamente coordinate. Quando, invece, dal ricorso al principio del precedente, scaturisca un mutamento dell'attribuzione dei procedimenti in base alla competenza specialistica, essi opereranno una proposta d'iscrizione, trasmettendo gli atti al Procuratore della Repubblica per la decisione.

<u>Assegnazione dei procedimenti relativi alla c.d. truffe online.</u>

Come già stabilito nel precedente programma organizzativo, si è ritenuto opportuno affidare il coordinamento dell'intero settore al Procuratore Aggiunto dott.ssa Maria Di Mauro. Tale previsione, utile a cogliere gli elementi

di connessione fra i vari procedimenti e a creare uniformità di metodiche investigative, è stata reiterata con il presente programma organizzativo.

Occorre infatti operare affinché vengano trattati unitariamente tutti i distinti casi, sussistenti a carico del medesimo soggetto, onde evitare la dispersione di elementi conoscitivi e inquadrare nella sua reale portata la complessiva condotta posta in essere dall'autore delle condotte illecite.

Il magistrato del c.d. precedente va individuato nel primo magistrato titolare di procedimento (anche se archiviato) iscritto sino a dodici mesi antecedenti il momento di ricezione della notizia di reato.

Quest'ultimo effettuerà le indagini in relazione al neo-iscritto procedimento e, qualora pervenga a positivi risultati quanto all'identificazione dell'effettivo responsabile (al di là dell'utilizzazione di prestanomi o di eventuali sostituzioni di persona), procederà alla richiesta di riapertura delle indagini in relazione a tutti i procedimenti iscritti a carico di nominativo fittizio, iscritti sino a dodici mesi antecedenti al momento della ricezione della notizia di reato.

Tale magistrato sarà titolare, previo cambio delega da disporsi in tal senso, di tutti i procedimenti relativi al medesimo soggetto, in virtù della forza attrattiva determinata dal precedente ed attiverà, ove necessario, le relative richieste di riapertura dei procedimenti archiviati, anche se già assegnati ad altri Sostituti, previo cambio delega da disporsi.

Va rilevato che l'unico sbarramento temporale che appare opportuno fissare, in ragione dell'utilità di attivare indagini su fatti ormai risalenti nel tempo, può essere quello di mesi dodici antecedenti il momento della ricezione della notizia di reato.

Deve osservarsi che i criteri connettivi fra i procedimenti possono riguardare o la formale intestazione della carta sulla quale avviene il pagamento oppure la tipologia di truffa in relazione all'oggetto della merce promessa in vendita, o anche in relazione all'identità del cellulare utilizzato per contattare le parti offese, circostanze che vanno pertanto valorizzate a fini investigativi.

Con riferimento all'assegnazione in via ordinaria dei procedimenti di nuova iscrizione, vanno anche regolamentate le residue ipotesi di competenza attribuita al servizio di Pronta Definizione, che va riservata ai casi in cui non si apprezzi la serialità dei comportamenti, ma si tratti di vicende isolate, in cui sia evidente già *in nuce* la mancanza di utili spunti investigativi o per le quali, per la particolare tenuità del danno economico patito e per la non serialità del comportamento, possa addivenirsi all'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p., con la conseguenza comunque dell'iscrizione di tale provvedimento nel certificato del casellario giudiziale.

Criteri particolari di assegnazione.

In tale sezione, sono riportati i casi disciplinati secondo le modalità previste.

Sarà attuato comunque l'utilizzo dei criteri individuati sulla scorta dei principi di predeterminazione e di automatismo.

In particolare:

1 - i procedimenti iscritti a *mod. 45* (fatti non costituenti notizia di reato) o a *mod. 46* (anonimi), quando abbiano per oggetto fatti attinenti alle materie trattate dalle sezioni specializzate, sono assegnati alla competente sezione;

2 - il reato di associazione per delinquere (art.416 C.P.) è assegnato alla sezione competente per i reati-fine, anche se questi ultimi non risultino consumati o tentati;

3 - i delitti contro la fede pubblica di cui al capo II del titolo II libro II cod. pen. previsti dai seguenti articoli: artt. 336, 337, 337 *bis*, 338, 339, 339 bis, 340, 341 *bis*, 342, 343, 343 *bis*, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352 c.p. e per i quali non sussiste la competenza specialistica della seconda sezione, qualora connessi a delitto di competenza specialistica di qualsivoglia sezione, sono assegnati alla relativa sezione; in caso d'insussistenza di detta connessione, sono di trattazione generica; i residui delitti non menzionati previsti nel capo II del titolo II del libro II del codice penale sono di competenza specialistica della seconda sezione;

4 - i procedimenti per i reati di cui agli artt. 367, 368, 372, 378, 379, 371 bis e 371 ter cod. pen. sono assegnati al P.M. che ha curato le indagini preliminari sul fatto principale (ovviamente, se ancora in servizio in ufficio) cui i predetti reati sono connessi o comunque si collegano, anche se i relativi procedimenti sono stati definiti. Invece, quando i procedimenti per calunnia e falsa testimonianza sono originati da specifica richiesta del P.M. di udienza, detti procedimenti sono assegnati a quest'ultimo;

5 – i procedimenti inviati ad altra A.G. e successivamente restituiti nonché quelli regrediti a fase processuale anteriore, competono al P.M. precedente assegnatario, ovviamente se questi presti ancora servizio presso l'Ufficio; in caso negativo, sono assegnati con il sistema automatico utilizzato per le notizie di reato da registrare *ex novo*. Gli stessi criteri sono seguiti nel caso in cui il Pubblico Ministero è nella necessità di adottare provvedimenti in riferimento a procedimenti che sono in una fase successiva a quella delle indagini preliminari (lista testi o altre attività ecc);

6 – nelle ipotesi nelle quali concorrano reati contro la pubblica amministrazione e reati specializzati (edilizia, urbanistica e ambiente), prevale l'assegnazione alla seconda sezione, salva l'eventuale necessità di coassegnazione con magistrato del gruppo specializzato e salvo che il delitto contro la P.A. sia costituito da omissione di atti d'ufficio, nel qual caso il procedimento resta nella competenza della prima sezione;

7 – i procedimenti iscritti in ordine al reato di violazione di sigilli (art. 349 C.P.) e per altri reati riferibili a manufatti abusivi, siano o meno connessi ad un ulteriore abuso edilizio, sono assegnati allo stesso magistrato assegnatario del procedimento relativo al primo abuso edilizio, già definito, secondo lo stesso criterio del c.d. precedente.

Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto, conseguente alle ulteriori indagini esperite, o l'accertamento, dopo la prima iscrizione, di altri reati connessi, non determina spostamento ad altra Sezione o Gruppo di Lavoro.

Le eventuali richieste di modifica dell'originaria assegnazione, che vengono formulate allorché il magistrato ritenga erronea l'assegnazione alla luce della suddivisione delle materie specialistiche o in ragione di un diverso *nomen iuris* oggetto di iscrizione, dovranno essere formulate tempestivamente entro e non oltre giorni 20

dall'iscrizione del procedimento. Ciò consentirà al magistrato che diventerà assegnatario del procedimento di poter avere tempo utile per lo svolgimento delle indagini e di poter, pertanto, rispettare i termini previsti.

Ipotesi particolari. Trasferimento di magistrati.

Nel caso di trasferimento interno di un magistrato ad altra sezione, al fine di garantire la continuità nella trattazione dei procedimenti già pendenti, il magistrato trasferito conserva fino ad esaurimento il vecchio ruolo; l'assegnazione dei procedimenti, rientranti nella competenza specifica della sezione in cui è trasferito, riguarda soltanto quelli iscritti successivamente al trasferimento.

E' contemplata la possibilità, quando si verifica l'immissione in possesso di nuovi magistrati in ufficio, di spostamenti massivi di procedimenti, per esigenze perequative ed al fine di consentire lo snellimento dei ruoli carichi, con assegnazione dei medesimi ai magistrati immessi in ufficio. In tali casi, il Procuratore si limiterà ad indicare il numero dei procedimenti da trasferire ed i criteri da seguire (fascicoli con termini d'indagini non scaduti; non particolarmente complessi ecc.), mentre l'elenco in concreto dei fascicoli per i quali attuare il cambio-delega, in conformità ai criteri stabiliti, sarà compito del magistrato che ne perde la titolarità e che, pertanto, in tal modo, partecipa alla scelta di trasferimento della delega.

Tenuto conto dei complessivi carichi di lavoro, non è possibile l'immissione in servizio dei magistrati, ivi inclusi anche i MOT, a c.d. ruolo zero. Pertanto, i MOT destinati a questa Procura, così come i magistrati assegnati a quest'Ufficio e provenienti da altra sede giudiziaria, all'atto della loro immissione presso quest'ufficio, saranno gravati di un numero congruo di procedimenti, in linea con i carichi medi dell'ufficio.

Ciascun magistrato introita i fascicoli al 100% e nella stessa misura degli altri, salva l'operatività dei parziali esoneri, disposti per specifiche ragioni.

Altro caso da disciplinare è quello della riassegnazione dei procedimenti a seguito dell'accoglimento della dichiarazione di astensione avanzata dal P.M. assegnatario.

In tali ipotesi, la riassegnazione avviene mediante assegnazione del procedimento ad altro magistrato individuato con criteri di rotazione, in ordine decrescente di anzianità. Tale rotazione viene attuata, qualora trattasi di materia generica, fra tutti i magistrati dell'ufficio, mentre in caso di materia specialistica è ovviamente ristretta ai magistrati della sezione di riferimento.

L'elenco delle riassegnazioni disposte viene tenuto presso la segreteria del Procuratore.

Destinazione dei procedimenti assegnati in caso di trasferimento e/o assenze.

I trasferimenti interni dei magistrati da una sezione ad un'altra comportano il c.d. trascinamento di tutti i procedimenti; il Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione di provenienza continuerà a svolgere le relative funzioni di coordinamento rispetto ai procedimenti specialistici della sezione d'origine.

In caso di trasferimento ad altro ufficio, i procedimenti saranno assegnati a chi subentrerà in luogo del magistrato trasferito, qualora la sostituzione avvenga senza soluzione di continuità o, altrimenti, redistribuiti fra i magistrati della sezione, per le materie specialistiche e fra tutti i magistrati dell'ufficio, per quelle generiche. Qualora sia necessario assumere provvedimenti diretti ad equilibrare i carichi di lavoro, verranno indicate le specifiche ragioni di servizio che le giustificano ed i criteri adottati.

Per un congruo periodo precedente alla prevedibile data di trasferimento ad altro ufficio, viene interrotta l'assegnazione di procedimenti ai magistrati interessati, che sono tenuti a redigere una relazione in cui vengono segnalati i procedimenti più rilevanti e da riassegnare con urgenza, sia di materia specialistica che generica; l'indicazione dei fascicoli con richieste cautelari al vaglio del Gip, nonché i più rilevanti processi seguiti in fase dibattimentale.

I procedimenti di natura specialistica vengono redistribuiti tra i componenti della medesima Sezione con modalità informatiche o, comunque, con modalità automatiche, mentre quelli di natura generica saranno redistribuiti fra tutti i magistrati dell'ufficio.

Si provvede, inoltre, a sospensione o interruzione delle assegnazioni dei procedimenti, per un periodo pari alla durata dell'assenza, nei casi di congedo straordinario e di assenza dal servizio per lunga durata (ad es.: applicazioni presso altri Uffici, congedo di maternità o di paternità, congedo parentale).

L'assenza per congedi superiori a 15 giorni - fatta eccezione di quella per congedo ordinario - comporta la sospensione delle assegnazioni automatiche dei procedimenti per un periodo corrispondente all'assenza e l'eventuale ricorso all'istituto della supplenza interna.

In caso di congedo per maternità, il ruolo viene redistribuito con le modalità previste dall'art. 16 della Circolare P13900/2024, così come modificato dalla circolare P18314 dell'11/10/2024.

In particolare, tale disposizione stabilisce che in caso di vacanza, ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata presumibilmente superiore a sei mesi di un magistrato dell'Ufficio, il Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato che dia atto delle ragioni d'urgenza, della specifica rilevanza dei procedimenti e della non utile esperibilità della sostituzione ai sensi dell'art. 24 e degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018, procede alla coassegnazione dei procedimenti e dell'eventuale ridistribuzione degli affari più urgenti e quelli di maggiore rilevanza in cui siano già scaduti i termini massimi di durata delle indagini preliminari ex art. 407 c.p.p.

Pertanto, la disposizione sopra indicata potrà essere di frequente applicazione con riferimento ai congedi per maternità o anche per altre ragioni che comportino un periodo di prolungata assenza dall'ufficio per un periodo superiore a mesi sei.

In tali casi, appare importante, da un lato, preservare le esigenze di funzionalità dell'Ufficio e quindi evitare una stasi dei procedimenti, non giustificabile ai sensi del Decreto Legislativo n. 150/2022 e, dall'altro, consentire al magistrato di conservare la titolarità di procedimenti di cui proseguire la trattazione all'atto del rientro nell'Ufficio.

Pertanto, si procederà, nell'ordinario, al conferimento di codeleghe al fine di attribuire il risultato statistico al magistrato che subentra in codelega e che tratta il fascicolo anche fino alla definizione. Si prevede l'inversione del numero dell'ordine dei delegati e pertanto il magistrato subentrante acquisirà la qualità di primo delegato; circostanza rilevante anche ai fini statistici.

In altri casi, invece, con particolare riferimento ai delitti di cui all'art. 407 c.p.p., si potrà procedere direttamente al mutamento della delega.

La perequazione di trattamento sarà garantita dalla circostanza che il magistrato assente, all'atto del suo rientro in ufficio, vedrà ricostruito il ruolo mediante assegnazione di procedimenti, come sopra previsto.

Perequazione dei carichi di lavoro.

Sull'argomento, va segnalato che il Procuratore della Repubblica ha un preciso obbligo di adottare ogni opportuno provvedimento teso alla risoluzione di criticità collegate ad eccessivo intasamento di ruoli, tale da pregiudicare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli, indipendentemente da ogni profilo di valutazione di eventuali responsabilità.

I provvedimenti diretti a equilibrare i carichi di lavoro vengono assunti dal Procuratore della Repubblica o anche, in relazione alle materie sottoposti al diretto coordinamento del Procuratore Aggiunto, da parte di quest'ultimo, previe le opportune intese con il Procuratore della Repubblica.

I provvedimenti emessi con tale finalità indicheranno i motivi a fondamento della decisione e i criteri oggettivi adottati per la riassegnazione. Tali provvedimenti devono, in particolare, mirare a consentire la definizione prioritaria dei procedimenti più risalenti, assicurando, nel contempo, la conservazione dell'attività già svolta.

I magistrati trasferiti a questa Procura da altro ufficio giudiziario nonché i MOT di nuova assegnazione saranno destinatari di un ruolo, dimensionato secondo le concrete possibilità di smaltimento e le esigenze dell'ufficio, non essendo possibile, come già detto, l'immissione in possesso a "carico zero", in considerazione degli elevati carichi di lavoro complessivi.

Tali provvedimenti di scardinamento da altri ruoli attivi saranno assunti al fine di alleggerire i magistrati dei carichi esistenti e con la loro attiva collaborazione, atteso che gli stessi magistrati interessati saranno invitati a redigere un elenco dei procedimenti da riassegnare, nel quantitativo di volta in volta indicato, con esclusione di quelli di particolare complessità.

Per i medesimi motivi perequativi, qualora il magistrato di nuova immissione subentri al posto di un magistrato trasferito e il ruolo di quest'ultimo sia particolarmente carico, non si procederà ad affidargli l'intero ruolo, ma potranno essere assunti provvedimenti che prevedano lo scardinamento e la redistribuzione di parte del ruolo onde consentire al nuovo magistrato l'inizio dell'attività presso quest'ufficio con carichi in linea con la media dell'ufficio.

Ulteriori criteri di assegnazione nelle fasi successive all'iscrizione della notizia di reato.

Sopravvenienza di reati diversi.

Tale ipotesi riguarda il caso in cui, nel corso della trattazione del procedimento, emergano fatti diversi, connessi o collegati a quelli per i quali si procede, con limitato riferimento ai casi in cui sussista la competenza specialistica diversa da quella della sezione di appartenenza del magistrato assegnatario del procedimento.

In tali casi, come riportato anche nella relativa sezione, ai fini dell'assunzione dei provvedimenti fra breve enunciati, è imprescindibile che il Procuratore sia sempre notiziato al riguardo, anche per avere un patrimonio conoscitivo completo e poter adeguatamente esercitare i compiti di direzione e coordinamento. Tale obbligo informativo grava, *in primis*, sui Sostituti Procuratori titolari dell'indagine ed, altresì, sui Procuratori Aggiunti che coordinano la sezione di appartenenza del Sostituto titolare del procedimento. Tale debito informativo sussiste sia nell'ipotesi in cui l'ulteriore reato che emerge sia di competenza di altra sezione affidata al medesimo Procuratore Aggiunto che coordina la sezione di appartenenza del Sostituto titolare del procedimento, sia che detto nuovo reato rientri nella competenza di sezione affidata all'altro Procuratore Aggiunto e sia, infine, che esso sia compreso nella competenza delle sezioni affidate direttamente al Procuratore. Assolto tale obbligo informativo (indifferentemente attraverso una nota o anche una semplice interlocuzione orale), le determinazioni che verranno assunte sono mosse principalmente dall'obiettivo di preservare la delega affidata al magistrato originariamente assegnatario del procedimento. Ed infatti, perseguendosi l'obiettivo di assicurare la continuità delle indagini, il procedimento resterà assegnato al magistrato individuato al momento dell'iscrizione, anche laddove dovessero emergere reati concorrenti appartenenti ad altri gruppi e sempre che particolari esigenze di specializzazione non rendano opportuna la co-assegnazione o il mutamento di delega, con il consenso del magistrato originariamente designato. Ipotesi particolare è quella in cui, nel corso del procedimento, si proceda ad iscrizione per reato del tutto diverso dalla materia oggetto d'indagine, mancando ogni connessione o collegamento. In questo caso, il magistrato ne darà tempestiva informazione al Procuratore, che disporrà il mantenimento della delega anche sul nuovo reato qualora si tratti di competenza generica.

Qualora, invece, si tratti di reato di competenza specialistica, appare infatti necessario preservare la specializzazione delle singole sezioni, al fine dell'uniformità delle metodologie investigative e non disperdere elementi conoscitivi utili per una conoscenza sistematica di determinati fenomeni criminali. Pertanto, si procederà a stralcio e a formazione di autonomo fascicolo processuale, che verrà assegnato, in via automatica, alla sezione specialistica di riferimento, con possibilità per il magistrato originariamente delegato di chiedere di essere coassegnato.

Assegnazione dei procedimenti a seguito dello svolgimento di turni.

Come si è detto innanzi, questa costituisce la seconda modalità di assegnazione dei procedimenti (a seguito dell'espletamento dei turni per la convalida di arresti e fermi), per la quale si fa riferimento alle disposizioni più analiticamente esposte nel paragrafo relativo ai turni.

Va comunque qui chiarito che tutti i procedimenti trattati durante il turno arrestati rimarranno, in linea generale e con le limitazioni di seguito indicate, assegnati al Sostituto che ha svolto il turno, che provvederà agli adempimenti relativi all'iscrizione, alle richieste di convalida etc.

Il magistrato di *turno per la convalida di sequestri* provvederà alle incombenze necessarie e, successivamente, il procedimento sarà riassegnato secondo le regole ordinarie (in via generica o specialistica, in relazione alla materia trattata). Il Sostituto di turno intervenuto potrà chiedere di essere coassegnato.

Inoltre è opportuno prevedere, per i reati di cui all'art. 73 D.P.R.309/1990, che i Sostituti Procuratori titolari di detti procedimenti a seguito di svolgimento di turni e nelle ipotesi in cui possa intravedersi la possibilità di un approfondimento investigativo sul quadro criminale di contesto, ne conferiscano con il Procuratore Aggiunto coordinatore della quinta sezione indagini. Questi, qualora lo ritenga necessario, disporrà l'estrazione di copia degli atti da procedimento principale, con la formazione di autonomo fascicolo assegnato, con criterio automatico, a magistrato della predetta sezione.

Proprio in relazione a detta ultima finalità, si prevede anche che, qualora le circostanze del fatto per cui è avvenuto l'arresto (o il fermo) siano sintomatiche di abitualità nel reato e/o di un inserimento del soggetto in una sia pur embrionale struttura delinquenziale, il Sostituto di turno dovrà segnalarlo al Procuratore Aggiunto coordinatore del gruppo criminalità comune (quinta sezione), affinché valuti l'opportunità di co-assegnare il fascicolo ad un Sostituto del gruppo medesimo, previo consenso del magistrato originariamente titolare.

Inoltre, qualora si verifichi l'arresto in flagranza di reato per una condotta abituale in relazione alla quale è già pendente un procedimento assegnato a un Magistrato diverso da colui che è onerato del turno, il Magistrato onerato del turno resta titolare del procedimento scaturente dall'avvenuto arresto in flagranza e assume, previo consenso al cambio delega del PM originariamente titolare del procedimento, altresì il procedimento già pendente presso l'Ufficio. Il Magistrato, titolare del procedimento già instaurato, può - in alternativa - chiedere di essere codelegato anche al procedimento scaturente dall'arresto. Al cambio delega, previo consenso, provvederà il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, secondo i criteri di carattere generale. Qualora tale necessità si verifichi nella giornata del sabato o semifestiva e non siano presenti in Ufficio né il Procuratore della Repubblica né il Procuratore Aggiunto, il Magistrato onerato del turno acquisirà - anche attraverso comunicazione telefonica - il consenso del Magistrato titolare del precedente procedimento e, qualora acquisito, provvederà direttamente al cambio delega, al fine di non ritardare il compimento degli atti, salva successiva ratifica del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto.

<u>Assegnazione dei procedimenti mediante il criterio della Pronta Definizione</u>

Un ulteriore criterio di assegnazione dei procedimenti ai magistrati dell'ufficio, oltre a quello della iscrizione della *notitia criminis* e dei turni, è quello relativo alla tipologia di reati rientranti nella competenza dell'ufficio Pronta Definizione.

Va rilevato che l'Ufficio di Pronta Definizione di questa Procura persegue una chiara funzione deflattiva, in quanto consente di gestire i procedimenti di agevole definizione, con un conseguente recupero di risorse da destinare ad altre attività, connotate da maggiore complessità.

L'attività di pronta definizione, per intuitivi motivi di carenze di risorse, è stata limitata, in una prima fase, ai soli casi in cui il procedimento vada definito con richiesta di archiviazione e pertanto nei seguenti casi:

- reati procedibili su querela, qualora sia già presente in atti la remissione di querela e la relativa accettazione;
- art. 624 c.p., furti per i quali manchi la querela (archiviazione);

Orbene, mediante l'emanazione di diversi provvedimenti adottati nel corso del tempo, si è ritenuto di estendere l'attività di pronta definizione non solo alle suindicate tipologie, definite con richiesta di archiviazione, ma altresì ad alcune casistiche in relazione a procedimenti che non richiedano l'esperimento di alcuna attività di indagine e che possano essere definiti con richiesta di emissione di decreto penale di condanna, con richiesta di archiviazione o con trasmissione all'A.G. competente.

Al fine di realizzare l'obiettivo deflattivo, si utilizza un sistema di definizione dei fascicoli di c.d. pronta definizione, atto a garantire, in linea di massima, l'iscrizione dei fascicoli e la loro definizione nella stessa giornata della ricezione della notizia di reato in Procura.

In tal modo, la struttura predisposta a supporto del servizio di pronta definizione provvede a tutti gli adempimenti conseguenti all'instaurazione del procedimento ed ai fini della sua definizione, senza che i fascicoli vengano trasmessi alle segreterie, con alleggerimento del loro carico.

Viene pertanto adottato un criterio di assegnazione al Magistrato di turno nell'Ufficio PD dei procedimenti individuati secondo un criterio tabellare (correlato a specifici reati), temperato dalla valutazione – da parte del P.M. preposto all'esame di una *notitia criminis* - di "non complessità" del fatto.

Al fine di rendere celere il lavoro di pronta definizione, va introdotto il principio secondo cui tutti i reati, rientranti nel novero di quelli di agevole trattazione, non possono avere una modalità diversa di definizione, in quanto la limitazione di tale discrezionalità valutativa è funzionale all'andamento celere delle attività.

Ciò è facilitato dalla preventiva catalogazione delle notizie di reato c.d. prontamente definibili, non rimesse alla singola valutazione, ma tendenzialmente predeterminate in base al *nomen iuris* (come di seguito meglio descritto).

L'onerosa attività di pronta definizione è svolta da tutti i Magistrati dell'Ufficio, apparendo equo che ciascuno dia ad essa un contributo paritario. Si precisa che l'attività d'iscrizione delle notizie di reato è congiunta con quella di definizione dei c.d. fascicoli di "pronta definizione".

Il turno d'iscrizione notizie di reato viene espletato da un Sostituto Procuratore, con cadenza quotidiana, nelle giornate infrasettimanali dal lunedì al venerdì, con l'ausilio del Procuratore Aggiunto quanto alle iscrizioni specialistiche; a tale turno, si affianca quello di c.d. pronta definizione.

Resta fermo, comunque, che il P.M. preposto all'esame di una *notitia criminis* rientrante nel novero dei reati qui di seguito specificati possa definire la medesima non prontamente definibile, alla luce di particolari modalità del fatto o altre circostanze che conferiscano al fatto un carattere di complessità, incompatibile con la celerità di trattazione; in tali casi, il procedimento resta comunque assegnato al predetto magistrato.

Ciò premesso, anche sulla scorta di tale variazione apportata e dell'aggiunta di reati specificamente individuati, si è proceduto a predisporre l'univoco e tassativo elenco, che segue, di reati da ritenersi di pronta definizione, in aggiunta alle ipotesi sopra riportate.

a mod.21:

- art. 650 c.p. (con esclusione della materia edilizia);
- art. 4 L. 110/75 (porto in luogo pubblico di strumenti atti all'offesa);
- art 186, commi 2, lettere b) e c) e 7 CS (guida in stato d'ebbrezza da sostanze alcoliche/ rifiuto del test) e se non collegati a lesioni;
- art 187, commi 7 e 8 CS (guida in stato d'ebbrezza da sostanze psicotrope/rifiuto del test) e se non collegati a lesioni;
- art. 116 co. 15 c.s. (guida senza patente, nell'ipotesi di recidiva nel biennio), sempreché gli atti siano completi per la decisione;
- art. 316 *ter* c.p. (per le ipotesi di archiviazione);
- art. 624 c.p., limitatamente ai casi di mancanza di querela (archiviazione), ovvero per lieve entità del bene sottratto (archiviazione per lieve entità);
- artt. 624-625 n.7 c.p., con riferimento a furti veicoli (allorché manca la querela, ovvero nei casi in cui non è possibile acquisire le immagini riprese dalle telecamere per il decorso del tempo, o anche nel caso in cui la loro visualizzazione non abbia fornito elementi utili all'identificazione dell'autore del fatto);
- art. 493 ter c.p., quando il lasso temporale decorso fra la commissione del fatto e la proposizione della denuncia non consenta l'acquisizione di utili elementi investigativi;
- artt. 189 C.d.S. e 590 c.p., nei casi di palese infondatezza o quando non sussistano utili spunti investigativi;
- art. 2 D.L.463/1983, convertito in L.638/1983 (INPS), oltre la soglia di diecimila euro; l'omesso
- versamento per importi inferiori è stato depenalizzato dall'art. 3 sesto comma D.L.vo 8/2016;
- art. 334 c.p. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, quando sia presente in atti il provvedimento di sequestro);

- art. 335 c.p. (violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro, quando sia presente in atti il provvedimento di sequestro);
- reati di competenza distrettuale (previsti dall'art. 51 co. 3 *quinquies* c.p.p.), ai fini della loro immediata trasmissione all'ufficio competente, quali: 414 *bis*, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater.1*, 600 *quinquies*, 609 *undecies*, 615 *ter*, 615 *quater*, 615 *quinquies*, 617 bis, 617 ter, 617 *quater*, 617 quinquies, 617 *sexies*, 635 bis, 635 *ter*, 635 *quater*, 640 ter e 640 *quinquies* c.p., mentre per quelli previsti dall'art. 51 commi 3 *bis* e 3 *quater* c.p.p., si provvede con assegnazione ordinaria e nel corso della trattazione del procedimento, allorché emerga l'esistenza di tali fattispecie;
- reati di competenza di altra Procura, quando ciò emerga *ictu oculi* (con esclusione delle fattispecie relative a vicende assicurative);

Segue l'elenco di ulteriori reati a mod. 21 o a mod. 21 bis qualificati come di pronta definizione, oltre a quelli già indicati nel vigente programma organizzativo.

In tale elenco sono compresi anche reati perseguibili a querela.

I reati di competenza del G.d.P. sono oggetto di specifica indicazione.

Delitti previsti dal codice penale:

- art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede) *se risulta aliunde già accertata la falsità della moneta;*
- art. 527, 2° comma c.p.;
- art. 528, 3° comma c.p.;
- art. 626 c.p. - furti a querela (con iscrizione a mod. 21 *bis*);
- art. 639, 1° comma c.p. (con iscrizione a mod. 21 *bis*);
- art. 639, 2° comma, prima parte c.p.;
- art. 640 c.p. (falso sinistro solo con denuncia o querela del privato danneggiato).
- art. 631 c.p. - usurpazione di immobile (con iscrizione a mod. 21 *bis*);
- art. 632 c.p. - deviazione di acque (con iscrizione a mod. 21 *bis*);
- art. 632 c.p. - deviazione di acque (aggravato dall'ipotesi di cui all'art. 639 *bis*);
- art. 635 c.p. - danneggiamento;

- art. 636 c.p. - introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui (con iscrizione a mod. 21 *bis*);
- art. 636 c.p. - introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui (aggravato dall'ipotesi di cui all'art. 639 *bis*);
- art. 637 c.p. - ingresso abusivo in fondo altrui (con iscrizione a mod. 21 *bis*);
- art. 659 c.p..

Reati contravvenzionali previsti dal codice penale:

- art. 651 c.p.;
- art. 652 c.p.;
- art. 658 c.p.;
- art. 669 *bis* c.p.;
- art. 674 c.p. (salvo che ricorra il danno ambientale);
- art. 678 c.p.;
- art. 678 *bis* c.p.;
- art. 679 c.p.;
- art. 679 *bis* c.p.;
- art. 681 c.p.;
- art. 682 c.p.;
- art. 683 c.p.;
- art. 689 c.p. (con iscrizione a mod. 21 *bis*);
- art. 690 c.p. (con iscrizione a mod. 21 *bis*);
- art. 691 c.p.;
- art. 695 c.p.;
- art. 696 c.p.;
- art. 697 c.p.;
- art. 698 c.p.;
- art. 699 c.p.;
- art. 703 c.p.;
- art. 707 c.p.;

- art. 707 *bis* c.p.;
- art. 709 c.p.
- art. 712 c.p.;
- art. 716 c.p.;
- art. 718 c.p.;
- art. 720 c.p.;
- art. 723 c.p.

Leggi speciali:

- art. 76 DPR 445/2000;
- art. 20 *bis* della L. 110/1975 (omessa custodia armi);
- art. 100, 14° co. C.d.S. (circolazione con targhe false o alterate);
- art 189 C.d.S (violazione dell'obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso);
- art. 6 L.401/1989 (illeciti sportivi);
- art. 163 TULPS (contravvenzione al foglio di via).

a mod. 44:

- incendi refertati dei soli VV.FF.;
- furti di veicoli, in caso d'insussistenza di qualsiasi elemento suscettibile di approfondimento investigativo.

Il PM di turno alla pronta definizione provvede, inoltre, a formulare un'unica richiesta di archiviazione per ciascun fascicolo iscritto ai sensi dell'art. 107 bis disp. att. c.p.p. con elenchi cumulativi, eventualmente procedendo all'estrapolazione delle singole notizie di reato per le quali sussistono i presupposti per approfondimenti investigativi, disponendone l'assegnazione in via ordinaria.

a mod. 45:

- perquisizioni d'iniziativa;
- infortuni scolastici.

I Sostituti addetti alla pronta definizione possono peraltro procedere a formulare immediata richiesta di archiviazione del procedimento o a disporre la sollecita archiviazione agli atti di Ufficio nei casi di evidente infondatezza della notizia di reato in relazione a fatti che, con tutta evidenza, non consentono l'espletamento di utili indagini o, per i quali, esse siano già state svolte senza esito, nonché nei casi di intervenuta scadenza del termine per proporre querela, di remissione di querela con annessa accettazione, di perquisizione negative, di presenza solo di illeciti civili o amministrativi.

Ad essi è demandata, altresì, la trasmissione di notizie di reato ad altra Autorità giudiziaria, nei casi di incompetenza (anche al di là della già menzionata competenza funzionale).

Si precisa che, qualora uno di tali reati presenti profili di connessione con altre fattispecie di competenza degli altri gruppi specializzati, la trattazione del procedimento potrà essere curata dal gruppo specializzato competente. Nei casi in cui la connessione operi con reati di competenza di più gruppi specializzati, si potrà procedere all'assegnazione del procedimento al gruppo specializzato, competente per il reato più grave tra quelli connessi.

Con riferimento alle modalità di assegnazione dei procedimenti relativi alle truffe *online*, si rinvia allo specifico paragrafo sopra riportato.

Il servizio per la trattazione degli affari di pronta definizione è regolato nel modo che segue:

1) il servizio per la trattazione degli affari di pronta definizione è costituito sia da addetti all'ufficio per il processo, sia da personale amministrativo che da personale di polizia giudiziaria nonché dai Vice Procuratori Onorari e da un Sostituto Procuratore.

2) il Sostituto preposto, secondo i turni, al servizio di pronta definizione, opera in una stanza dell'Ufficio a ciò dedicata, ubicata al terzo piano dell'edificio; si precisa che la presenza giornaliera dei Sostituti durante il turno presso i locali riservati all'attività della pronta definizione (tendenzialmente in orario mattutino e per la durata degli adempimenti necessari), costituisce necessario compito d'ufficio, al fine di garantire il celere e proficuo svolgimento delle attività;

3) il P.M. preposto all'attività d'iscrizione delle notizie di reato provvede a separare quelle di c.d. pronta definizione, relative alle fattispecie di reato innanzi elencate, trasmettendole alla struttura di affiancamento, che provvederà alla loro iscrizione;

4) i procedimenti così istituiti sono tutti assegnati al P.M. di turno notizie di reato nella giornata in considerazione e vengono poi trattati, ai fini della definizione, dal medesimo P.M., con il supporto della struttura amministrativa e dell'unità di P.G. a ciò dedicata;

5) il Pubblico Ministero di turno, coadiuvato dalla polizia giudiziaria preposta a tale attività, provvede a redigere, sulla base degli atti esaminati, taluno degli atti di seguito indicati:

 a) richiesta di emissione di decreto penale di condanna;

 b) redazione della richiesta di archiviazione, ove ve ne siano i presupposti nei casi in cui emerga dagli atti l'infondatezza della notizia di reato o l'intervenuta estinzione dello stesso;

c) missiva di trasmissione ad altra A.G., competente per territorio o funzionale;

7) gli adempimenti di segreteria correlati alla registrazione ed alla definizione del fascicolo sono curati, come già in uso, dalla struttura amministrativa preposta alla c.d. pronta definizione;

8) al medesimo Sostituto sono trasmessi, senza alcun ritardo, i procedimenti per i quali non appaia possibile alcuna rapida definizione, ovvero quelli per i quali le richieste di archiviazione, decreto penale ecc. siano state respinte dal giudice.

9) ad entrambi i Procuratori Aggiunti, nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle schede d'iscrizione dei procedimenti, è affidato il compito di valutare la già avvenuta qualificazione della notizia di reato come non prontamente definibile e di procedere, conseguentemente, alla luce delle previsioni contenute nel presente decreto, alla modifica della scheda medesima e alla sua trasmissione all'ufficio Pronta Definizione, ai fini della trattazione in quella sede.

I fascicoli di pronta definizione saranno tutti evasi, ove possibile, nella stessa giornata, ad opera del magistrato del turno di pronta definizione, che svolgerà l'attività nella stanza a ciò dedicata e che, comunque, introiterà tutti i fascicoli afferenti al giorno di effettuazione del turno.

In caso di mancata definizione dei fascicoli nella stessa giornata, il P.M. li introiterà sul proprio ruolo e gli adempimenti saranno, in tali casi, curati dalle segreterie dei singoli pubblici ministeri. Il trasferimento dei fascicoli sarà documentato su apposito registro di passaggio.

Il procedimento resterà comunque assegnato al P.M. di turno PD nella giornata in cui è pervenuta la notizia di reato.

Assegnazione del compimento di singoli atti dei procedimenti.

Va, infine, disciplinata la facoltà, attribuita al Procuratore della Repubblica dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, come modificato dalla legge n. 269 del 2006, di assegnazione del compimento di singoli atti dei procedimenti.

Tale ipotesi è prevista dall'art. 17 della circolare P 13900/2024, in base al quale l'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica o assegnati ai Procuratori Aggiunti, con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative. Negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso.

Al comma 2 dell'articolo suindicato, l'assegnazione di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.

Tale strumento, infatti, va utilizzato in limitate e specifiche ipotesi, non potendo esso risolversi in una revoca parziale della delega e dovendosi invece assicurare il rispetto della professionalità e dignità del magistrato.

Pertanto, sulla scorta di quanto previsto in materia dalla circolare in esame, si ritiene di circoscrivere l'esercizio di tale facoltà ai casi di necessaria sostituzione di magistrato assente o impedito e con riferimento al compimento di atti indifferibili ed urgenti.

E' anche possibile, in quanto espressamente previsto in circolare, che tale sostituzione avvenga con il consenso del magistrato titolare del procedimento che ne faccia espressa richiesta, ma sempreché legata a difficoltà organizzative di svolgimento personale del singolo atto (ad esempio, contemporaneo impegno in udienza o in altra attività d'ufficio).

In ogni caso, l'assegnazione del compimento di singoli atti ha come obiettivo quello di facilitare e rendere più spedita la prosecuzione dell'attività d'indagine e non può risolversi nell'effettuazione di atti oggettivamente incompatibili o confliggenti con le scelte investigative già assunte.

Quanto alla competenza al compimento dei singoli atti, la decisione in merito alla sussistenza di tale necessità va assunta dai Procuratori Aggiunti coordinatori delle sezioni (e dal Procuratore della Repubblica, con limitato riferimento ai procedimenti di natura specialistica dal medesimo coordinati).

Il Procuratore della Repubblica o i Procuratori Aggiunti possono valutare se provvedere direttamente alla sostituzione dei magistrati appartenenti alle sezioni da loro coordinate, nei casi di loro impedimento (o derivante dalla collocazione in congedo per malattia, o risultante in altro modo, come nei casi di assenza dall'ufficio per lo svolgimento fuori sede di atti d'indagine o altre ipotesi similari).

Essi possono, in alternativa, delegare al compimento del singolo atto il magistrato supplente (o, in caso di loro oggettiva indisponibilità, da parte di altro magistrato libero da turni, scelto in ordine decrescente di anzianità), secondo quanto meglio precisato nella sezione relativa alle modalità di svolgimento dei turni.

<u>Assegnazione di procedimenti al Procuratore della Repubblica.</u>

L'art. 15, comma 9, della circolare P13900/2024 prevede che il Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, possa procedere all'auto-assegnazione o ad assegnazione a sé stesso con contestuale co-assegnazione.

Inoltre, in base a quanto specificato dall'art. 5, comma 5 della circolare P 13900/2024, il Procuratore della Repubblica attribuisce a sé stesso un carico di lavoro in misura congrua e comunque non inferiore al 30% rispetto a quello dei Sostituti dell'ufficio, indicandone nel progetto organizzativo le concrete modalità di attuazione, quali: riserva originaria, auto assegnazione o coassegnazione secondo le modalità previste dall'art. 15.

Sul punto, va comunque precisato che questo Procuratore della Repubblica non intende assegnare a sé stesso la trattazione di particolari categorie di procedimenti, ritenendo più opportuno dedicarsi agli onerosi compiti relativi all'organizzazione generale dell'ufficio e all'attività di coordinamento.

Tuttavia, il Procuratore della Repubblica riserva a sé stesso la trattazione dei procedimenti a mod. 46, i procedimenti relativi alle misure di prevenzione ricadenti nella competenza della Prima e della Quinta Sezione, delle procedure RE.SA. (unitamente al Procuratore Agg.to dr.ssa Lucchetta).

Va rilevato che il Procuratore conserva presso la propria segreteria documentazione delle eventuali auto-assegnazioni.

Nel disciplinare l'assegnazione dei procedimenti a sé stesso, anche nella modalità della co-assegnazione, si tiene conto, altresì, delle effettive dimensioni di quest'Ufficio e del complessivo carico di lavoro sullo stesso gravante.

Orbene all'art. 5, comma 6 della circolare suindicata, è stabilito che negli uffici indicati nella Tabella A, allegata al Testo unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Procuratore della Repubblica può escludere la riserva indicandone le ragioni nel progetto organizzativo.

Pertanto, alla luce di quanto previsto nella Tabella A, allegata al Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, l'Ufficio giudiziario di Napoli Nord è incluso in quelli di grandi dimensioni.

Da ciò consegue che si applica la disciplina prevista per gli uffici di grandi dimensioni, per i quali la riserva di attribuzione di lavoro giudiziario è rimessa alla valutazione del Procuratore della Repubblica.

Di tale riserva e delle sue modalità di attuazione, così come delle ragioni che la escludono negli uffici di grandi dimensioni, il Procuratore dà atto nel presente progetto organizzativo.

Dunque, come sopra indicato, con riguardo agli uffici di grandi dimensioni, è possibile anche pervenire ad escludere la riserva di attività giudiziaria in capo al Procuratore della Repubblica, purché tale decisione sia supportata da adeguata motivazione.

Con riferimento a quest'ufficio di Procura, si rappresenta che è in atto un processo di razionalizzazione dell'organizzazione esistente, che richiede un elevato impegno. Peraltro, questo Procuratore è onerato altresì e gravoso compito di Dirigente Amministrativo, atteso che tale figura risulta vacante presso quest'Ufficio sin dal 28.2.2022 e non si è ancora provveduto alla nomina di nuovo Dirigente, malgrado le sollecitazioni in tal senso formulate ai competenti Organi.

A ciò si aggiunga che il territorio di competenza di questa Procura, il cui bacino d'utenza comprende una popolazione di circa un milione di abitanti, presenta caratteristiche di elevato degrado e di assoluta pervasività dell'aggressione criminale in tutti i suoi aspetti.

Ciò determina la necessità di dedicare ogni possibile energia all'attività di direzione dell'ufficio sotto il profilo del coordinamento delle indagini e del miglioramento delle strategie di contrasto, anche mediante la stipula di protocolli d'intesa con Istituzioni operanti sul territorio nei diversi campi nonché con l'adozione di direttive e linee guida per la migliore conduzione dell'attività investigativa.

Tali impegni, del tutto assorbenti e che comportano una continua attività d'indirizzo e di guida nei riguardi dei Sostituti in un dialogo costruttivo, appaiono essere prioritari, per il buon andamento dell'ufficio, rispetto alla trattazione di una mole limitata di affari, che non conseguirebbe l'effetto di alleviare l'attività dei magistrati, ma che inevitabilmente distoglierebbe il capo dell'ufficio dal compimento dei rilevanti compiti di direzione, organizzazione, coordinamento ed interlocuzione con gli Enti esterni.

Sulla base di tali valutazioni e della comparazione di utilità delle attività svolte, si perviene alla decisione di non riservare allo scrivente Procuratore alcuna assegnazione, in via ordinaria ed automatizzata, di procedimenti né di partecipazione ad udienze, ma di prevedere unicamente il suo impegno nell'attività giudiziaria concernente la trattazione delle procedure R.E.S.A. in materia di demolizioni di manufatti abusivi, attività attualmente inquadrata nell'ambito dell'Ufficio Esecuzione Penale, ma avente caratteristiche del tutto peculiari, nonché i procedimenti a mod. 46 e le procedure di prevenzione, come sopra specificato.

Assegnazione di procedimenti ai Procuratori Aggiunti.

Per quanto concerne l'assegnazione dei procedimenti ai Procuratori Aggiunti, si prevede l'applicazione delle disposizioni contenute all'art. 15 della circolare P 13900/2024.

Pertanto, sul punto, appare necessario osservare la disciplina relativa all'assegnazione dei procedimenti ai magistrati, essendo necessario, altresì, considerare le caratteristiche peculiari che attengono alle funzioni svolte dai Procuratori Aggiunti.

Tali specifiche previsioni sono contenute nell'art. 6 della circolare P 13900/2024.

La disposizione appena richiamata stabilisce che il Procuratore Aggiunto coadiuva, secondo canoni di leale collaborazione, il Procuratore della Repubblica per il conseguimento degli obiettivi esplicitati nel progetto, per garantire il buon andamento delle attività, la corretta ed equa distribuzione delle risorse dell'ufficio, ed il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale. Esercita le funzioni di coordinamento e di direzione dell'unità organizzativa assegnatagli e le altre funzioni delegate dal Procuratore della Repubblica, che aggiorna costantemente sull'andamento delle sue attività.

In particolare, in base all'art. 6, comma 4, della circolare sopra indicata, ai Procuratori Aggiunti è attribuito un carico di lavoro in misura ridotta non inferiore al 50% rispetto a quello dei Sostituti dell'ufficio e, comunque, compatibile con le concorrenti competenze di direzione e di coordinamento, valutate anche in ragione della dimensione dell'ufficio. La percentuale della riduzione deve essere indicata espressamente nel progetto organizzativo.

Pertanto, come già sopra esplicitato, presso quest'ufficio di Procura, si ritiene di provvedere nelle modalità di seguito indicate.

In particolare, tenuto conto dell'attività di coordinamento svolta da entrambi i Procuratori Aggiunti, viene disposta l'assegnazione ai Procuratori Aggiunti dei fascicoli specialistici di pronta definizione ricadenti nella competenza delle sezioni dagli stessi coordinate.

Per quanto concerne, invece, i criteri di assegnazione dei procedimenti civili ai Magistrati si rileva che, con la circolare P13900/2024, è stata prevista l'estensione della disciplina dei criteri di assegnazione dei procedimenti ai magistrati dell'ufficio, oltre che al settore penale, anche in materia civile; ricorrendo, anche in tale ambito le medesime ragioni di oggettività e predeterminazione.

In particolare, la relativa disciplina trova collocazione nell'art. 15 della circolare sopra richiamata.

Come già riportato all'art. 5 lett e) del presente progetto organizzativo, la materia degli affari civili trattati presso questa Procura attiene al diritto di famiglia e delle persone, nonché al diritto fallimentare e societario.

Con specifico riferimento ai procedimenti relativi alle fasce deboli, si ritiene che, gli stessi, siano assegnati ai magistrati della quarta sezione, specializzata nella predetta materia.

Inoltre, ricade in capo ai Magistrati della Sezione preposta al contrasto ai delitti contro la famiglia ed i soggetti vulnerabili la trattazione di ogni procedura non altrimenti indicata, per cui si rileva la competenza – a vario titolo – del Pubblico Ministero.

Tuttavia, onde evitare che i magistrati in servizio presso la quarta sezione siano oberati nella trattazione di un numero troppo elevato di fascicoli, si è convenuto nell'assegnazione di una rilevante parte degli affari civili al Procuratore Aggiunto, coordinatore della quarta sezione e coordinatore della materia familiare.

Si specificano, a seguire, le modalità in cui avvengono le diverse assegnazioni degli Affari Civili in materia familiare o di stato (ed altro).

Deve osservarsi che, nel procedere alle assegnazioni dei procedimenti relativi a reati in materia di famiglia e di persone, occorre considerare l'utilizzo dello strumento informatico della 'Consolle PM'' per il passaggio dei fascicoli cartacei dal Tribunale alla Procura e viceversa.

Inoltre, si tiene conto del protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale di Napoli Nord e la Procura della Repubblica di Napoli Nord per favorire, altresì, la circolarità di informazioni tra i Giudici Civili del Settore Famiglia e i Magistrati della Procura che si interessano dei reati di violenza domestica e di genere.

Si tiene conto, altresì, della Legge n.69 del 2019 (cd. Codice Rosso), che ha introdotto l'art. 64 bis disp.att.c.p.p. e del D.L.vo 10.10.2022 n.149 (cd. Riforma Cartabia) che ha introdotto gli artt. 473 bis.15 c.p.c., art.473 bis.42 quinto comma c.p.c. e art.473 bis.71 c.p.c; disposizioni tutte che, proprio nell'intento di intercettare il cd. ciclo della violenza di genere endofamiliare ed al fine di offrire una maggiore tutela alle vittime, prevedono uno scambio tempestivo di notizie e informazioni, in particolare nei casi di procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari e condotte di violenza domestica o di genere.

Va considerata, poi, l'implementazione nell'utilizzo delle risorse del Processo Civile Telematico, ormai pienamente operativo, concordando infatti che tutti i provvedimenti e le comunicazioni di competenza del Giudice e del P.M., e del relativo personale amministrativo, avverranno esclusivamente in modalità digitale mediante gli applicativi "Consolle del Magistrato" e "Consolle del P.M.Affari civili''.

Risulta, infatti, essenziale l'utilizzo della Consolle del PM, perché consente ai magistrati della Procura di gestire l'intero flusso di comunicazioni con il Tribunale mediante il sistema del PCT (processo civile telematico), gestito con l'applicativo ministeriale SICID per il Contenzioso civile, la Volontaria Giurisdizione e il settore Lavoro.

Allo scopo di assicurare maggiore efficienza e rapidità nelle comunicazioni, nel protocollo si sono indicate le modalità di corretto "instradamento" dei flussi bidirezionali informatici e documentali tra gli uffici attraverso il sistema SICID UAC, prevedendo in particolare che la Cancelleria del Tribunale civile provveda ad inviare al SICID U.A.C. gli atti con richiesta di "visto" o di "parere" del P.M. attraverso Consolle del P.M.

Tale modalità di comunicazione consente all'Ufficio di Procura ricevente di procedere alle attività conseguenti ed interne, individuando il P.M. assegnatario del procedimento (secondo criteri automatici).

Per quanto concerne, invece, le richieste di informazioni e atti del Tribunale ai sensi dei citati artt.473 bis.15, art.473 bis.42 quinto comma e 473 bis.71 c.p.c., è utilizzata dalla Cancelleria mittente del Tribunale la voce "altro" e laddove trattasi di richieste di particolare importanza e urgenza vengono contrassegnate con l'apposizione dell'"alert affare urgente".

Con riferimento allo svolgimento della predetta attività, si rileva che l'utilizzo della Consolle viene effettuato con turni settimanali a rotazione, ai quali partecipa anche il Procuratore Aggiunto coordinatore della materia familiare, nella misura pari ai Sostituti assegnati alla quarta sezione, provvedendo altresì alla redazione dei relativi turni mensili e alla comunicazione all'ufficio affari civili.

Dunque, ai Sostituti della quarta sezione e al Procuratore Aggiunto coordinatore del settore è assegnata, con criterio automatico, tramite l'applicativo SICID, la trattazione dei procedimenti trasmessi telematicamente dal Tribunale, sezione civile; il magistrato assegnatario provvede ad apporre il visto, rendere le conclusioni, esprimere il parere, evadere le richieste di informazioni e atti del Tribunale e comunque a provvedere agli adempimenti richiesti, tramite la consolle del pubblico ministero.

Gli affari relativi a materie per le quali è previsto che il pubblico ministero possa esercitare l'azione civile (quali, ad esempio, quelli relativi alla nomina dell'amministratore di sostegno, in materia di interdizione, inabilitazione, stato civile e tutela dei minori) sono assegnati altresì al Procuratore Aggiunto coordinatore della materia familiare e, in caso di sua assenza e urgenza nella trattazione, le valutazioni ed iniziative verranno curate dal Pubblico Ministero di turno settimanale Consolle Civile o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Pubblico Ministero di turno esterno, il quale sarà competente in via d'urgenza, anche nella proposizione di eventuali ricorsi al Tribunale Civile.

Anche la materia della negoziazione assistita ex art. 6 D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella legge n. 162/2014, rientra naturalmente, *rationae materiae*, nella competenza della quarta sezione ed affidata, in particolare, al Procuratore Aggiunto coordinatore di tale sezione.

Le norme hanno introdotto, anche nella delicata materia del diritto di famiglia, procedure volte alla degiurisdizionalizzazione dei procedimenti e all'espansione degli spazi di autonomia privata. La riforma legislativa ha regolato anche i casi in cui vi sia la presenza di figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti (o situazioni assimilate). La natura primaria degli interessi negoziati ha comportato il coinvolgimento dell'ufficio del Pubblico Ministero che, quale tutore dell'osservanza della legge e degli interessi pubblici di carattere generale, deve vigilare, nell'ambito di un'attività di natura paragiurisdizionale, sulla conformità delle pattuizioni private agli interessi dei minori e, in genere, alle nonne imperative e di ordine pubblico.

Inoltre, l'art.1 Legge n.206/2021 (in vigore dal 24.12.2021), modificando l'art.6 cit., ha ampliato il ricorso alla negoziazione assistita anche per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio con conseguente incremento delle procedure in esame a partire dall'anno 2022, come rileva dai dati statistici in precedenza riportati.

Le procedure di negoziazione assistita vengono assegnate sempre al Procuratore Aggiunto coordinatore del settore.

Quanto poi all'intervento facoltativo del Pubblico Ministero innanzi al Tribunale Civile, di cui all'art. 70 n. 5 c.p.c. (casi in cui "ravvisi un pubblico interesse"), l'inesistenza di un obbligo di informazione in favore del Pubblico Ministero rende necessario che ogni Magistrato dell'Ufficio serbi la necessaria attenzione a rendere note informazioni – con segnalazioni scritte - relative a cause civili, potenzialmente di pubblico interesse, in modo da consentire l'intervento facoltativo del Pubblico Ministero.

Tali segnalazioni vanno trasmesse al Procuratore Aggiunto coordinatore della IV sezione il quale, a seguito degli accertamenti svolti sulla base delle segnalazioni, ove ravvisi la ricorrenza delle condizioni per proporre ricorso ai sensi degli artt.330, 333, 342 bis e ter c.c., nei casi di cui agli artt. 38 disp. att. c.p.c., provvede personalmente a trasmettere al Tribunale civile un ricorso motivato su cui fonda la richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale. Ancora, l'ambito nel quale è importante un intervento tempestivo è proprio quello relativo alle situazioni di pregiudizio, disagio e maltrattamento dei minori. Sul punto, si osserva che tali attività, connotate da estrema delicatezza e utilità, proprie anche della Procure per i Minorenni, sono in forte crescita e costituiscono, nell'attualità, una parte significativa del carico di lavoro che grava sugli uffici requirenti. Detti affari, attribuiti alla competenza della Procura, nei casi in cui si rilevi la competenza di questo Ufficio, ai sensi degli artt. 38 disp. att. c.p.c. determinano l'iscrizione di un procedimento iscritto a protocollo specifico, avente la sigla "affari civili" e l'attribuzione di un numero progressivo alla cui iscrizione segue il potenziale avvio di un'"istruttoria" che si concretizza, di regola, in richieste rivolte agli stessi organi o enti che hanno effettuato la segnalazione, agli altri organi che hanno il compito di tutela dell'infanzia, nella predisposizione di deleghe di indagine alla polizia giudiziaria specializzata per l'effettuazione di accessi domiciliari urgenti finalizzati ad accertare il contesto

ambientale in cui il minore è inserito, ovvero per l'acquisizione di informazioni circa i precedenti penali e giudiziari o alle modalità di vita dei genitori, in eventuali richieste ai servizi sociali e sanitari di relazioni o di predisposizione di progetti nell'interesse del minore.

Per tali procedimenti, si stabilisce l'assegnazione al Procuratore Aggiunto coordinatore della materia familiare, che provvederà ad assumere le iniziative ai sensi degli artt. 330, 333, 342 bis e ter c.c. allorquando, a seguito dei necessari approfondimenti disposti in ordine a segnalazioni non esaustive ovvero alla trasmissione del procedimento per competenza dalla Procura per i minorenni, risulterà sussistere una situazione di pregiudizio per il minore, un pregiudizio reale, e non solo ipotizzato o risolvibile con il mero intervento di sostegno dei servizi sociali.

E' opportuno poi sottolineare che nel corso delle indagini preliminari relative a procedimenti, anche in materia diversa rispetto a quelli specialistici della quarta Sezione, possono sovente emergere elementi indiziari potenzialmente rilevanti ai fini dei ricorsi di competenza del P.M., ai sensi dell'art. 70 c.p.c. (ad es., per ricorsi di volontaria giurisdizione – inabilitazione o interdizione; per ricorsi di decadenza dalla potestà genitoriale, per la tutela di minori in relazione a condotte per loro pregiudizievoli o per abusi familiari, nei casi in cui si rileva la competenza di questa Procura, ex art. 38 disp. att. c.c.). In tali casi, ogni P.M., qualora nell'ambito di un fascicolo a sé assegnato e concernente qualsivoglia reato ravvisi la sussistenza di situazioni rilevanti per procedere ai ricorsi di competenza del P.M., ai sensi dell'art. 70 c.p.c., è onerato di trasmettere copia degli atti rilevanti al Procuratore Aggiunto coordinatore della IV sezione, cosicché questi, avvalendosi della struttura Affari Civili, possa disporre l'instaurazione di un fascicolo affari civili, secondo la specifica materia di rilievo. Al fine di non compromettere il segreto d'indagine, ciò avverrà quando le esigenze di riservatezza saranno venute meno (ad es., dopo l'avvenuto inoltro dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.) ovvero, in casi di maggior gravità, quando il segreto d'indagine appaia recessivo rispetto alla necessità di un intervento urgente. Tali iniziative potranno riguardare anche i procedimenti penali per delitti contro la famiglia, ai danni di persone vulnerabili e violenze domestiche, per i quali siano state emesse ed eseguite misure cautelari, custodiali o meno: si rammenta che vi è concorrenza ed autonomia dei presidi tutori, in materia civile, anche in relazione a fatti oggetto di trattazione nell'ambito del procedimento penale e sovente le misure cautelari personali non garantiscono, nel tempo, la salvaguardia delle vittime (per es. nel caso di inefficacia delle misure per decorrenza termini di fase, sopravvenuta assenza di elementi gravemente indiziari ma persistenza di circostanze fattuali rilevanti per i ricorsi innanzi al Tribunale civile ecc.).

Viene prevista, altresì, la partecipazione del Procuratore Aggiunto coordinatore del settore alle udienze civili in materia familiare e di stato delle persone, come evidenziato successivamente nell'illustrare l'organizzazione dell'attività di udienza

Infine, vengono assegnate al Procuratore Aggiunto coordinatore del settore civile famiglia anche le residue attività, quali apostille, legalizzazioni atti ecc..

Inoltre, con riferimento all'assegnazione dei procedimenti relativi agli affari civili, si fa riferimento anche a quelli riguardanti il diritto fallimentare e societario.

Ci si riporta a quanto già esposto con riferimento alle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili relativi al diritto societario e alla crisi d'impresa.

In considerazione dell'elevato grado di specializzazione della materia, si è inteso prevedere l'assegnazione dei procedimenti in questione ai magistrati che fanno parte della Terza sezione indagini, competente per i reati in materia economica, con il coordinamento del Procuratore Aggiunto.

1. Ipotesi nelle quali il Sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati. (*art. 11 co. 3 n. 14*).

Va, anzitutto, precisato che sussiste un divieto di autoassegnazione dei procedimenti da parte dei Sostituti Procuratori.

Pertanto, anche nell'ipotesi in cui pervengano direttamente nei loro confronti esposti anonimi, gli stessi sono tenuti a trasmetterli all'ufficio di segreteria del Procuratore, che provvede alla loro iscrizione con il previgente sistema *ReGe.*

Per quanto concerne le iscrizioni di nuovi procedimenti, va precisato che il Sostituto può, senza limiti, e quando le esigenze lo richiedano, operare stralci del procedimento allo stesso assegnato. Lo stralcio, quale procedimento derivato da quello originariamente assegnato al Sostituto, è automaticamente assegnato al medesimo Sostituto.

Qualora, invece, emergano nuove notizie di reato per le quali appaia opportuna una trattazione separata o per eterogeneità rispetto all'oggetto iniziale del procedimento o per esigenze collegate alla riservatezza degli atti già acquisiti, il Sostituto ne darà informazione al Procuratore, avendo cura di preparare provvedimento di iscrizione.

L'interlocuzione con il Procuratore è necessaria ai fini della assegnazione del costituendo procedimento, che verrà assegnata al medesimo Sostituto quando esistono esigenze di connessione, che rendano utile la trattazione unitaria da parte dello stesso magistrato.

Qualora invece il nuovo procedimento dia luogo ad attività di indagine in settore eterogeneo, in relazione a reati esulanti dalla competenza specialistica della sezione di appartenenza del magistrato, e che richiedano motivi di particolare connessione rispetto alla notizia originaria, il Procuratore procederà ad assegnare il procedimento in questione con le procedure ordinarie.

Si precisa che non vengono poste preclusioni al passaggio di registro ad altro modello né alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati, da operarsi secondo le esigenze del caso.

B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai Sostituti e ai Procuratori Aggiunti (*art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure)*

La disciplina prevista dall'art.15 della circolare P 13900/2024 in tema di co-assegnazione di procedimenti è stata già sopra descritta.

Passando alla regolamentazione di tale prerogativa per quanto concerne quest'Ufficio e con riferimento ai procedimenti penali, giova anzitutto chiarire che l'assegnazione a più magistrati ha la duplice finalità di consentire l'impiego di risorse aggiuntive per la trattazione di procedimenti di particolare complessità o anche quando il procedimento coinvolga professionalità diverse in considerazione dell'iscrizione di più reati riferibili a competenze specialistiche di diverse sezioni.

Il ricorso alle co-assegnazioni sortisce l'effetto positivo di facilitare e rafforzare i rapporti fra i Sostituti, lo scambio di conoscenze ed il consolidarsi di prassi uniformi.

Appare tuttavia necessario che le coassegnazioni siano regolate, da un lato, dalla tipizzazione dei casi in cui può procedersi a coassegnazione e, dall'altra, dall'adozione di criteri automatici e predeterminati anche per l'individuazione del magistrato codelegato.

Di fatto, le ipotesi più ricorrenti che rendono consigliabile l'affiancamento di uno o più magistrati, in aggiunta a quello originariamente designato, possono riguardare quelle notizie di reato, già *prima facie* di particolare rilevanza, che coinvolgano problematiche d'interesse di più sezioni (ad esempio, reati di natura ambientale e reati di pubblica amministrazione).

Ciò detto, va rilevato che occorre fare riferimento alla disciplina delle coassegnazioni, contenuta nell'art. 15, commi 3 e 4, della circolare P 13900/2024.

La stessa prevede che la coassegnazione possa avvenire o nel momento della prima assegnazione o in una fase successiva, con provvedimento adeguatamente motivato, conservato presso la segreteria del Procuratore.

Inoltre, in base all'art. 15, comma 4, la coassegnazione successiva avviene dopo aver sentito il magistrato originariamente assegnatario.

La motivazione deve riguardare anche la scelta del magistrato coassegnatario, che la circolare sopra richiamata, all'art. 15 comma 6, prevede che sia, di regola, individuato tra i componenti del gruppo specializzato d'indagine a cui è devoluta la materia oggetto del procedimento o del magistrato assegnatario in deroga ai criteri generali.

Ciò detto, per quanto concerne l'individuazione del magistrato coassegnatario da affiancare a quello delegato *ab origine* sin dall'atto della prima assegnazione oppure successivamente, si prevedono varie ipotesi.

Qualora non si proceda per reati di competenza di gruppi diversi, la codelega avverrà, qualora si tratti di reati di competenza ordinaria, con un criterio di rotazione fra tutti i magistrati dell'ufficio (scelti in ordine decrescente di anzianità).

Se, invece si tratti di reati di competenza specialistica non esorbitanti quelli di competenza della sezione di appartenenza del magistrato primo delegato, la codelega avverrà fra i magistrati della medesima sezione, sempre con criterio di rotazione e con ordine decrescente di anzianità.

Nell'ipotesi, inoltre, in cui l'indagine abbia ad oggetto reati di competenza di sezioni diverse, la codelega sarà disposta mediante individuazione di magistrato in servizio presso la sezione che tratta quei determinati reati.

In tale modo, determinati i magistrati o i gruppi di magistrati che possono essere investiti dell'attività di codelega, al fine d'individuare il magistrato codelegato, vanno fissati criteri predeterminati, consistenti nell'adozione di un criterio di rotazione dal magistrato meno anziano a quello più anziano della sezione prescelta.

Il criterio della rotazione così descritto verrà utilizzato in tutti i suindicati casi, qualora non ricorra il caso della pregressa esperienza in vicende analoghe o connesse o collegate, eventualmente anche già definite. In tali ultimi casi, sarà prevalente il criterio del c.d. precedente. Della codelega in tal modo assegnata, si terrà comunque conto ai fini della rotazione per le successive coassegnazioni da disporsi.

Il criterio automatico può essere oggetto di motivata deroga, per specifici motivi (eccessività dei carichi gravanti sul magistrato che risulterebbe essere il naturale co-assegnatario o anche sua contingente indisponibilità determinata dallo svolgimento di concorrenti ed impegnativi incarichi, come emerso in una necessaria interlocuzione con il magistrato interessato; trattazione di analoghe indagini che rendono opportuna la trattazione del procedimento da co-assegnare da parte di magistrato diverso da quello a ciò destinato secondo l'ordinaria turnazione ecc.).

Il provvedimento di assegnazione viene emesso dal Procuratore, nell'ipotesi in cui la materia oggetto d'indagine sia devoluta direttamente al proprio coordinamento o anche quando riguardi più sezioni, coordinate non dal medesimo Procuratore Aggiunto. Qualora, invece, la codelega sia disposta nell'ambito della sezione coordinata da un Procuratore Aggiunto o nell'ambito di due sezioni, entrambe coordinate dal medesimo Procuratore Aggiunto, provvederà direttamente quest'ultimo, trasmettendo al Procuratore copia del provvedimento per opportuna conoscenza.

Ai fini del rispetto del criterio della rotazione, verrà tenuto sia presso la segreteria del Procuratore che presso quella di ciascun Procuratore Aggiunto (ciascuno per gli atti di rispettiva competenza) un registro in cui saranno annotate le codeleghe conferite, con indicazione del nome del magistrato originariamente delegato e di quello codelegato, del numero del procedimento e della data del provvedimento, in modo tale che si possa tenere conto della pregressa adozione di tali provvedimenti al fine di assicurare il rispetto del criterio della rotazione.

Preme anche precisare che la valutazione d'ufficio (da intendersi senza il consenso del magistrato titolare) della necessità di una coassegnazione avviene solo *ab origine*, nel momento in cui viene individuato il magistrato titolare della sezione prevalentemente interessata dalla materia d'indagini, cui viene affiancato altro collega (in servizio presso la medesima o una diversa sezione che tratta una materia comunque interessata dall'attività d'indagine).

Quando, invece, il procedimento assegnato ad un solo magistrato (individuato in via automatica) è già avviato e, nel corso della sua trattazione emerga tale complessità non precedentemente ravvisata o enucleabile, la coassegnazione avviene solo se il magistrato primo delegato lo richieda oppure presti il proprio consenso.

Peraltro, sovente è lo stesso magistrato titolare che, a fronte di un'attività che assorbe una quantità di tempo notevolmente superiore a quella necessaria per la trattazione di procedimenti non aventi tali caratteristiche e in considerazione di tutti gli altri gravosi impegni concomitanti, chieda di essere co-delegato.

Pertanto, è ineludibile un'interlocuzione con il magistrato delegato. Il provvedimento che dispone tale coassegnazione è espressamente motivato in merito alle ragioni che ne hanno determinato la necessità.

Quanto alla procedura seguita, il Sostituto Procuratore preposto all'attività di compilazione della scheda d'iscrizione (che viene poi trasmessa ai Procuratori Aggiunti per verifica della correttezza dell'iscrizione nonché per conoscenza delle notizie di reato prima che si proceda all'iscrizione) individua la sezione competente per la materia che debba ritenersi prevalente rispetto a quello concorrente. Pertanto, il primo magistrato delegato viene individuato in via automatica fra coloro che fanno parte della sezione individuata.

Nella fase immediatamente successiva di controllo della regolarità delle iscrizioni, i Procuratori Aggiunti possono provvedere, con provvedimento motivato, alle co-assegnazioni, per i procedimenti trattati all'interno di ciascuno dei gruppi di lavoro da loro coordinati, informandone il Procuratore della Repubblica o a trasmettere al Procuratore, che provvede per le sezioni dal medesimo direttamente coordinate o, anche, per le coassegnazioni fra sezioni diverse.

Per quanto riguarda i reati di competenza generica, il cui coordinamento è suddiviso fra i due Procuratori Aggiunti, la competenza a provvedervi viene affidata al Procuratore Aggiunto, che coordina la sezione di appartenenza del magistrato primo delegato. In ogni caso, il provvedimento assunto va trasmesso per conoscenza al Procuratore della Repubblica.

E' cura dei dirigenti, al fine dell'osservanza della disciplina così delineata, tenere ed aggiornare l'elenco dei gruppi di lavoro e delle co-assegnazioni da ciascuno di essi disposte. Per quanto riguarda i reati di competenza generica, il registro deve essere comune fra i Procuratori Aggiunti, sì da consentire il rispetto del criterio di rotazione.

Si fa, comunque, rinvio a quanto già oggetto di regolamentazione al superiore paragrafo 11.

Per quanto concerne, invece, i criteri di co-assegnazione dei procedimenti civili ai Magistrati, la disciplina generale trova, altresì, collocazione nell'art. 15 della circolare P 13900/2024.

Come già riportato nel paragrafo riguardante i criteri di assegnazione dei procedimenti relativi agli affari civili, va rilevato che la materia in oggetto attiene al diritto di famiglia ed al diritto fallimentare e societario.

Ciò premesso, si osserva che, presso quest'ufficio di Procura, i procedimenti relativi al diritto di famiglia e delle persone sono assegnati alla quarta sezione indagini, competente in materia di reati contro le fasce deboli, con il coordinamento di un Procuratore Aggiunto.

Pertanto, per i criteri e le modalità di coassegnazione dei procedimenti relativi agli affari civili, si rinvia al paragrafo 11, relativo all'assegnazione dei procedimenti in materia civile.

Invece, i procedimenti riguardanti il diritto fallimentare e societario sono trattati dalla terza sezione indagini, competente in materia di criminalità economica, con il coordinamento di un Procuratore Aggiunto.

Pertanto, anche su tale aspetto, si rinvia al paragrafo 11, nella parte riguardante l'assegnazione dei procedimenti in materia di diritto fallimentare e societario.

C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto (*art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure)*

Con riferimento ai criteri di auto assegnazione, si precisa che sussiste, per i Sostituti in servizio presso l'Ufficio, il divieto generale di auto-assegnazione dei procedimenti, al di fuori dei casi conseguenti allo svolgimento dei turni, con riguardo ad: arresti, fermi, omicidi, decessi ed urgenze.

Difatti, non è prevista la possibilità che il Sostituto, appresa la notizia di reato, possa avviare, in autonomia, attività d'indagine sul punto. Lo stesso, infatti, dovrà informarne il Procuratore della Repubblica e, pertanto, l'assegnazione del procedimento seguirà le modalità sopra esaminate.

Da ciò consegue che anche i Procuratori Aggiunti possono essere codelegati, secondo le regole innanzi enunciate ed in base al criterio predeterminato della rotazione, conservandosi documentazione di tali provvedimenti in apposito elenco, così come già disposto per quanto riguarda i Sostituti Procuratori.

La stessa disciplina viene applicata alle co-assegnazioni con Sostituti Procuratori di procedimenti che il Procuratore della Repubblica (nei limitati casi già indicati) si auto-assegna.

D) Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al Procuratore e al Procuratore Aggiunto. (*art. 11 co. 3 n. 17 Circ. Procure).*

La disciplina relativa all'assegnazione di singoli atti è contenuta nell'art. 17 della circolare P13900/2024. Al comma 1 della disposizione sopra citata, si prevede che l'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica o assegnati ai Procuratori Aggiunti, con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative.

L'assegnazione dei singoli atti verrà operata in relazione alla materia trattata, prevedendosi che l'assegnazione dei singoli atti venga attribuita ai magistrati appartenenti alla sezione della materia specialistica di riferimento, secondo un criterio di anzianità decrescente e in base ad un elenco custodito presso la segreteria del Procuratore o dei Procuratori Aggiunti interessati.

1. Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti (*art. 17 co. 2)*

La disciplina relativa all'assegnazione di singoli atti è contenuta nell'art. 17 della circolare P13900/2024. Nei procedimenti di cui sono titolari i Sostituti, tale assegnazione è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 17, l'assegnazione di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.

Va altresì, previsto, in base al comma 3 della disposizione sopra citata, che il magistrato onerato del compimento di singoli atti sia individuato in base ai criteri stabiliti nel presente progetto organizzativo.

In ogni caso, l'assegnazione del compimento di singoli atti ha come obiettivo quello di facilitare e rendere più spedita la prosecuzione dell'attività d'indagine e non può risolversi nell'effettuazione di atti oggettivamente incompatibili o confliggenti con le scelte investigative già assunte. Quanto alla competenza al compimento dei singoli atti, la decisione in merito alla sussistenza di tale necessità va assunta dai Procuratori Aggiunti coordinatori delle sezioni (e dal Procuratore, con limitato riferimento ai procedimenti di natura specialistica dal medesimo coordinati).

Il Procuratore o i Procuratori Aggiunti possono valutare se direttamente provvedere alla sostituzione dei magistrati appartenenti alle sezioni da loro coordinate, nei casi di loro impedimento (o derivante dalla collocazione in congedo per malattia, o risultante in altro modo, come nei casi di assenza dall'ufficio per lo svolgimento fuori sede di atti d'indagine o altre ipotesi similari).

Essi possono, in alternativa, delegare al compimento del singolo atto il magistrato supplente (o, in caso di loro oggettiva indisponibilità, da parte di altro magistrato libero da turni, scelto in ordine decrescente di anzianità), seguendo principi di rotazione.

IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

A) Misure organizzative finalizzate a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale.

B) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale

Secondo quanto stabilito dalla circolare del C.S.M. P13900/2024, al fine di garantire l'efficace ed uniforme esercizio dell'azione penale, il Procuratore della Repubblica è tenuto all'adozione di misure organizzative volte

ad assicurare, da un lato, la completezza delle indagini, anche con riferimento alla ricerca di elementi di prova a favore dell'indagato e, dall'altro, il rispetto dei criteri di priorità.

Pertanto, risulta necessario assicurare un'equa ripartizione dei carichi di lavoro mediante l'utilizzo di una serie di strumenti, quali: l'espressa previsione delle circolarità delle informazioni, l'indizione di riunioni periodiche, la costituzione di un servizio studi e la gestione unitaria degli affari semplici, anche con la creazione di strutture di supporto.

Appare inoltre opportuno che vi sia una efficace sinergia tra i Magistrati togati ed i VPO in servizio presso l'Ufficio, onde pervenire ad un proficuo scambio di informazioni e soluzioni giurisprudenziali in merito ai procedimenti trattati, anche al fine di prevenire eventuali impugnazioni.

Sempre al fine di garantire l'efficace ed uniforme esercizio dell'azione penale, alla luce della circolare P13900/2024, si prevede anche l'espletamento di costanti interlocuzioni da tenersi tra il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Tribunale, in modo da ricercare soluzioni organizzative condivise.

In tal senso e per gli stessi scopi sopra richiamati, appare necessario mantenere continue interlocuzioni anche con la classe forense.

Ciò premesso, si precisa che la disciplina relativa alla tematica in oggetto trova specifico riferimento all'art. 3 della Circolare P13900/2024.

L'uniforme ed efficace esercizio dell'azione penale è garantito sin dalle prime fasi della ricezione a mezzo portale della notizia di reato; fondamentale a tal fine la fase delle iscrizioni curate dal PM di turno NR quelle generate dalla PG, e quelle provenienti da denunzie di privati, difensori o procedimenti trasmessi per competenza da altre AA.GG. iscritte dai Procuratori Aggiunti a settimane alterne.

L'attenzione in questa fase risulta fondamentale sia per una esatta qualificazione giuridica del fatto – con successiva assegnazione alla sezione competente se reato di materia specialistica - sia per valutare la pregressa iscrizione di notizie di reato identiche, o a carico del medesimo indagato per delitti simili – c.d. seriali – o denunzie c.d. a parti invertite, casi in cui la trattazione unitaria risulta utile, ottimizzandone la trattazione.

Nel caso di notizie di reato particolarmente delicate, sarà cura del P.A. (al quale la notizia viene trasmessa in visione da parte del Sostituto di turno N.R.) annotare la opportunità di "Riferire" al Procuratore e/o al P.A. coordinatore della materia lo sviluppo delle indagini.

La verifica di pregressi procedimenti iscritti a carico del medesimo indagato – per delitti simili e/o identici – e la successiva opportunità di iscrivere e delegare al collega già titolare del c.d. precedente, assolve al duplice obiettivo di trattazione unitaria e di snellire l'esercizio dell'azione penale così evitando parcellizzazioni di processi.

Tanto rende efficace ed uniforme l'esercizio dell'azione penale, uniformità ulteriormente garantita da direttive del Procuratore ai Sostituti tese a fornire protocolli investigativi omogenei nella trattazione di delitti di particolare rilievo.

Analogamente, l'Ufficio indica alla P.G. modalità standardizzate per alcune tipologie di delitti così da evitare disomogeneità operative. Peraltro, il Procuratore coordina e vigila sulle notizie di reato di maggior rilievo e delicatezza acquisite dai Sostituti di turno per il servizio esterno, così sovrintendendo alla gestione delle emergenze investigative.

C) Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.

L'intervento del D.L.vo 150/2022 ha inciso sui tempi e modi di definizione dei procedimenti: oltre all'ampliamento delle ipotesi definibili con decreto penale, la mutata regola di giudizio, con innalzamento della prognosi di condanna stimola il ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, al giudizio immediato, previo interrogatorio nella fase delle indagini.

Il significativo ampliamento del raggio di azione dell'art. 131-bis cod. pen., l'aumento dei delitti procedibili a querela (spesso non presentata), l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova sono tutti istituti che snelliscono ed agevolano la fase investigativa.

D'altro canto, il costante monitoraggio delle pendenze da parte del Procuratore e dei Procuratori Aggiunti argina ipotesi di stasi e permette di assolvere agli adempimenti di cui all'art. 127 disp. att.c.p.p.

D) Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, l'effettività del coordinamento investigativo e l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario della crisi d'impresa. (*art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure)*

D1) Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato.

La ricerca degli elementi a favore dell'indagato costituisce un precipuo obbligo legislativo fissato dall'art. 358 c.p.p. ed è esplicazione dell'imparzialità della parte pubblica, che persegue l'oggettivo accertamento dei fatti.

In tal senso, il magistrato del Pubblico Ministero, inserito pienamente nella cultura della giurisdizione, ha come proprio obiettivo quello dell'accertamento dei fatti di reato e dell'identificazione dei presunti autori dei fatti criminosi, sulla base di un consistente compendio indiziario da offrire alla valutazione del giudice.

La solidità del materiale investigativo non può acquisirsi che attraverso la verifica anche degli elementi favorevoli all'indagato, che emergano nel corso delle indagini o che vengano sollecitati da parte delle difese.

Le misure organizzative, al fine di garantire tale completezza delle indagini, richiedono una costante opera di coordinamento svolta dal Procuratore o dai Procuratori Aggiunti, nell'ambito dei settori di reciproco coordinamento. Peraltro, i principi e criteri di carattere generale fissati ai sensi dell'art. 2 circolare P13900/2024 per lo svolgimento dell'attività d'ufficio racchiudono la previsione della necessità, da parte dei magistrati, di dover approfondire ogni utile spunto di indagine anche in favore dell'indagato, onde pervenire ad una contestazione che appaia sostenere il vaglio della prognosi della ragionevole previsione di condanna.

Le misure organizzative consistono pertanto nella previsione di oneri conoscitivi, di oneri comunicativi e nella ricerca, insaturazione ed assicurazione di un costante dialogo con tutti i magistrati dell'Ufficio, nel corso dei quali vengono approfonditi tutti gli aspetti dell'indagine anche in relazione agli elementi favorevoli all'indagato.

D2) Misure organizzative finalizzate a garantire l'effettività del coordinamento investigativo.

Il coordinamento investigativo costituisce elemento dirimente ai fini dell'efficacia dell'azione dell'Ufficio.

Appare rilevante sia instaurare un efficace coordinamento investigativo interno, che un coordinamento investigativo con altri uffici giudiziari, allorché ne ricorrano le condizioni.

Per quanto concerne il coordinamento investigativo di natura interna, esso va attuato attraverso l'adozione di svariate misure alle quali ricorrere sin dalla fase genetica del procedimento, rivestendo particolare rilievo l'attività d'iscrizione dei procedimenti.

Pertanto, i Procuratori Aggiunti, delegati alla vigilanza sull'attività di iscrizione, svolgono tale attività previa un'attenta ricerca dei precedenti, al fine di consentire l'iscrizione del procedimento allo stesso magistrato secondo la regola del precedente o, comunque, per evidenziare tale dato, ai fini del coordinamento fra i magistrati interessati. Tale attività di vigilanza viene effettuata, altresì, con riferimento ai casi di doppie intercettazioni, onde evitare distonie o duplicazioni investigative.

L'attività di coordinamento ingloba, altresì, la ricerca di procedimenti eventualmente archiviati al fine di valutarne, con il magistrato delegato, la loro eventuale la riapertura in caso di connessione delle indagini.

La previsione della possibilità di conferire codeleghe costituisce un'ulteriore misura che favorisce l'efficacia dell'azione investigativa.

Anche l'obiettivo dell'efficacia dell'azione investigativa si realizza tramite lo scambio costante di informazioni. Esso viene visto come utile stimolo al confronto e, pertanto, alla possibilità di emersione di elementi di connessione e/o collegamento, altrimenti non conoscibili.

Pertanto, sia il Procuratore che i Procuratori Aggiunti indicono frequentemente riunioni con i Sostituti e con la Polizia Giudiziaria al fine di valutare gli sviluppi investigativi.

Tali riunioni, aventi lo scopo di realizzare un proficuo scambio conoscitivo, sono utili altresì per l'assunzione delle necessarie iniziative ai fini del coordinamento, che possono consistere nell'instaurazione di una costante, reciproca informazione o anche nella possibilità di scambio di atti o, in altri casi, in attività di codelega.

L'attività svolta grazie all'attivazione di un dialogo continuativo con la polizia giudiziaria e Sostituti ha sinora consentito di raggiungere positivi risultati.

D3) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace ricorso alle misure di prevenzione.

La materia delle misure di prevenzione riveste carattere prioritario per l'Ufficio attesa la vasta area geografica di competenza caratterizzata da alta densità criminale, nella consapevolezza della particolare efficacia, ai fini della prevenzione speciale, sia delle misure personali che della confisca di prevenzione.

I procedimenti di prevenzione di competenza circondariale, anche tenuto conto dell'ampliamento della platea dei destinatari delle misure di prevenzione per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs n.167/2017 e da ultimo dalla legge 168/23 alle disposizioni di cui al d.lgs n.159/2011 sono quelli relativi a:

1. applicazione delle misure di prevenzione personale di cui all'art. 6 del d.l.vo 159/2011 (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno),
2. applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale (sequestro e confisca), nei confronti di:

- soggetti di cui all'art. 4 lettera c) d.l.vo 159/2011, a loro volta individuati nell'art. 1 del medesimo decreto, ovverosia:
 - soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi (ipotesi di cui al punto A dell'art.1);
 - soggetti che vivono abitualmente, anche solo in parte, con i proventi delle attività delittuose (ipotesi di cui al punto B dell'art.1);
 - soggetti dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (ipotesi di cui al punto C dell'art.1);
- soggetti di cui all'art. 4 lettera i) d.l.vo 159/2011, ovverosia soggetti indiziati di avere agevolato i gruppi o le persone che hanno preso parte alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 legge 13.12.1989 n. 401 e dei soggetti dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento delle manifestazioni sportive);
- soggetti di cui all'art. 4 lettera i-bis), ovverosia soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 640 bis c.p. e del delitto di cui all'art. 416 c.p. finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli artt. agli articoli 314 comma 1 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316 *ter* (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 *ter* (corruzione in atti giudiziari), 319 *quater* (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione) e 322 *bis* c.p.;

- soggetti di cui all'art. 4 lettera i-t*er*), ovverosia soggetti indiziati dei delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. – come ampliato dalla Legge 19 luglio 2019 n. 69 –

- soggetti di cui all'art. 4 lettera i-t*er*) lett. a), ovvero ai soggetti indiziati dei delitti consumati o tentati - di omicidio (art.575 c.p.), lesioni gravi (art. 583 laddove aggravate dal legame familiare o affettivo ex art. 577, primo comma, n. *1)* e secondo comma, c.p.), -deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.), -violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.). come ampliati dalla Legge 168/23.

Risulta evidente la *ratio* del legislatore d'intervenire, con la speciale disciplina della prevenzione, per arginare il fenomeno – ormai emergenza – della violenza di genere e domestica – *rectius* relazionale, rafforzando innanzitutto la fase della prevenzione [anche quella di competenza del questore, con rafforzamento dell'ammonimento] e relative ricadute in termini di inasprimento di pene per alcuni *delitti di genere* commessi dall'ammonito.

La nuova disciplina di cui alla L.168/23 ha, quindi, ulteriormente ampliato le fattispecie di pericolosità a tutela delle vittime di violenza di genere altresì arricchendo le specifiche prescrizioni.

Innovativa la possibilità per il Pubblico Ministero di chiedere l'applicazione in via di urgenza al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 9, comma 2, della misura del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e l'obbligo di mantenere una determinata distanza fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura (all'esito della successiva fase nel contraddittorio, con decisione del Tribunale).

L'incisivo intervento normativo ha quindi modificato l'assetto della prevenzione oltremodo incrementando l'impegno dell'Ufficio ampliando il catalogo dei delitti includendo anche reati c.d. spia che attestano- per peculiarità del fatto e tipicità della vittima – una pericolosità c.d. mirata e sono indicativi di una progressione criminale ai danni della vittima – anche aspecifica**.**

Tale ampliamento della materia "prevenzione", in linea con gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e della CEDU (che vanno nella direzione di una maggiore tipizzazione delle categorie di "pericolosità"), mira a valorizzare il patrimonio di esperienza e informazioni dei magistrati che si occupano delle indagini giudiziarie per i reati di competenza delle sezioni relative ai delitti di natura predatoria, di criminalità economica, a quelli contro la pubblica amministrazione, alle fasce deboli, sicché appare opportuno adottare moduli organizzativi atti a valorizzare e non disperdere le loro conoscenze investigative.

Appare funzionale prevedere regole differenziate di assegnazione in relazione alla genesi del fascicolo.

Qualora lo stesso tragga origine dalla segnalazione della polizia giudiziaria, la competenza va demandata ai magistrati della sezione reati economici (terza sezione), per affinità di materia, stante la sempre crescente importanza delle misure di prevenzione di natura patrimoniale.

Qualora, invece, la procedura venga instaurata a seguito delle risultanze di attività d'indagine compiuta nell'ambito di un procedimento penale, la relativa procedura resta assegnata al P.M. che ha curato la fase delle

indagini. Qualora lo stesso sia stato nelle more trasferito ad altra sede, la procedura sarà assegnata a magistrato della terza sezione o diversa sezione che tratta la specifica materia, come più avanti precisato.

Genesi del fascicolo di prevenzione. Vigilanza e coordinamento del Procuratore della Repubblica.

1] La procedura di "Misure di prevenzione" può trarre origine da apposita segnalazione per proposta proveniente dalla polizia giudiziaria: quest'ultima provvede a depositare la segnalazione presso la "Segreteria Centralizzata M.P.", che la inoltra, con gli atti a corredo, al Procuratore della Repubblica coordinatore della struttura misure di prevenzione, il quale, a sua volta, previa iscrizione, dispone l'assegnazione a sé stesso o al Procuratore Aggiunto competente per materia.

2]L'instaurazione della procedura di prevenzione può trovare la sua genesi anche nell'iniziativa del Pubblico Ministero, che inoltrerà segnalazione al Procuratore della Repubblica, allorché sulla scorta dei seguenti atti:

a) sentenza di condanna all'esito del giudizio abbreviato;

b) sentenza di condanna all'esito del dibattimento;

c) richiesta di misura cautelare personale o reale,

d) ordinanza di custodia cautelare;

e) richiesta di rinvio a giudizio,

emergano elementi utili a qualificare la pericolosità sociale e ad integrare taluna delle ipotesi sur riportate.

Pur non sussistendo alcuna obbligatorietà dell'iniziativa del pubblico ministero nella materia delle misure di prevenzione, ragione per cui non può instaurarsi alcun automatismo tra pendenza delle indagini penali e apertura del fascicolo di prevenzione, appare opportuno, a seguito dell'emissione di ordinanze cautelari, che i Magistrati assegnatari e richiedenti il provvedimento valutino la sussistenza delle condizioni per chiedere, altresì, l'applicazione di misure di prevenzione, rimettendo poi la valutazione finale al Procuratore della Repubblica.

Resta inoltre ferma l'opportunità di affiancare l'azione di prevenzione patrimoniale a quella cautelare reale, nel momento in cui il sequestro preventivo venga concretamente eseguito, anche in considerazione dei più ampi presupposti della prima rispetto alla seconda e della conseguente possibilità di garantire, in tal modo, la permanenza della sottrazione all'indagato dei beni già sottoposti a sequestro penale.

Il Pubblico Ministero trasmette la richiesta di iscrizione del soggetto proponendo e tutti gli atti fondanti la stessa al Procuratore della Repubblica coordinatore delle misure di prevenzione, per la valutazione delle pendenze, l'iscrizione e l'assegnazione.

Gli atti suindicati dovranno essere allegati alla segnalazione, in cui si indicheranno anche gli atti del procedimento utili allo sviluppo di specifiche investigazioni ai fini delle misure di prevenzione.

In tali casi, ricorrendone i presupposti, il Procuratore della Repubblica coordinatore del settore misure di prevenzione dispone l'iscrizione del procedimento di prevenzione, potendolo fare anche d'iniziativa sulla scorta di uno degli atti su indicati.

La vigilanza generale sull'andamento del settore misure di prevenzione è in capo al Procuratore della Repubblica.

A) Adempimenti della Struttura Misure di Prevenzione.

La segreteria, dopo aver provveduto alla registrazione del fascicolo Misure di Prevenzione ed alla sua formazione, procede alle seguenti, eventuali, integrazioni, quali:

- certificato del casellario giudiziale - certificato dei carichi pendenti - DAP storico;

indicazione degli estremi di eventuali precedenti proposte M.P. (relative a tutti i Tribunali del Distretto di Corte di Appello di Napoli);

- indicazione degli estremi di eventuali decreti applicativi M.P. (relativi a tutti i Tribunali del Distretto di Corte di Appello di Napoli).

Conclusi tali adempimenti, il fascicolo Misure di Prevenzione viene trasmesso al Magistrato assegnatario per le successive determinazioni.

B) Attività a cura del singolo P.M.

Ricevuto il fascicolo dalla Struttura Misure di Prevenzione, il P.M. provvede ad effettuare le seguenti integrazioni, ove utili, quali l'acquisizione di:

1) ordinanza cautelare (personale - reale);
2) richiesta di misura cautelare (su supporto informatico);
3) pronunce del Tribunale per il riesame e della Cassazione;
4) ulteriori provvedimenti giudiziari di merito ritenuti utili;
5) consultazione ed acquisizione di dati e informazioni presso la Banca dati SIDDA-SIDNA, nel rispetto delle norme di cui al protocollo di coordinamento investigativo fra le Procure del Distretto di Napoli, la DDA di Napoli, promosso dalla DNA e dalla Procura Generale presso la Corte di Appello, datato 7 ottobre 2014 e succ. modifiche e integrazioni, fra le quali il protocollo inerente, specificamente, le misure di prevenzione del 4 febbraio 2009.

C) Attività da effettuarsi a cura della P.G. sede.

Pervenuti gli accertamenti patrimoniali completi, il magistrato, in caso di esiti patrimoniali complessi ed ove ritenuto utile, può trasmettere il fascicolo con gli accertamenti patrimoniali alla P.G. in sede, per la verifica e

valutazione specialistica degli stessi e per la predisposizione dell'eventuale bozza di proposta patrimoniale o personale/patrimoniale.

D) Definizione del fascicolo M.P.:

1. Archiviazione diretta (quando si rilevi l'infondatezza o l'inutilità della misura patrimoniale; morte del proposto (solo per le MP personali) ecc.;
2. trasmissione per unione agli atti del tribunale MP in caso di pendenza di proposta (per integrazione atti o aggravamento);
3. trasmissione per competenza ad altra Procura;
4. formulazione di proposta personale e/o patrimoniale. Dopo la stesura della proposta, il fascicolo originale viene trasmesso al Tribunale competente ed una copia dello stesso viene conservata presso la Segreteria centralizzata, per successivi inserimenti dì atti.

I decreti del Tribunale Misure di prevenzione (di revoca della misura, quelli di rigetto della proposta) vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica.

Infine, il singolo magistrato proponente, nei casi di complessità della proposta, avrà cura di segnalare al Procuratore Aggiunto coordinatore l'opportunità di prendere parte all'udienza di prevenzione davanti al Tribunale competente.

E) Ricognizione degli adempimenti successivi alla proposta.

Redatta la proposta a cura del magistrato assegnatario, la Struttura Misure di Prevenzione, provvede:

1) ad effettuare il deposito della proposta;

2) ad indicizzare il fascicolo come di rito;

3) dopo il visto, a formare due cd-rom, contenenti la proposta e gli atti rilevanti;

4) a redigere la prevista comunicazione alla Questura (art 69, comma 3° decreto legislativo n. 159/2011), da far firmare al magistrato proponente; una copia della sola proposta viene trasmessa via e-mail alla PG segnalante, alla Questura competente; copia della ricevuta di trasmissione viene inserita nel fascicolo MP;

5) restituito il fascicolo alla Segreteria centralizzata, riprodurlo in copia per la conservazione agli atti;

6) all'inserimento informatico della definizione del fascicolo (Sit MP) ed alla sua materiale trasmissione al Tribunale (di competenza esclusiva del personale amministrativo assegnato alla "Struttura centralizzata

M.P.");

7) per le procedure patrimoniali di particolare rilevanza, curare l'annotazione, con l'evidenza, sulla copertina del fascicolo, che il P.M. proponente ha segnalato che intende seguire la fase di trattazione in udienza;

8) alla trasmissione, telematica, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011, del "fascicolo di prevenzione" al Procuratore Generale presso la Corte di Appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, sarà formato altresì un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del Tribunale, affinché vengano portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella Segreteria del Procuratore Generale.

D4) Misure organizzative finalizzate a garantire l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone.

Appare funzionale che le attività collegate allo stato delle persone e ai rapporti familiari (nonché le residue attività, quali apostille, legalizzazioni atti ecc..), siano affidate, per affinità *ratione materiae*, ai magistrati della quarta sezione, i quali posseggono la necessaria esperienza, essenziale anche in questa materia, strettamente collegata a quella di specifico rilievo penale.

Si osserva che, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, l'impegno principale del Pubblico Ministero nei procedimenti civili si manifesta nelle procedure relative allo stato delle persone ed alle questioni familiari, di eccezionale importanza per il coinvolgimento di beni giuridici ed interessi primari ed essenziali.

Ciò comporta, quale naturale conseguenza, che in capo alla quarta Sezione – competente per tali controversie– debba radicarsi la generale competenza della materia degli Affari Civili, ricadendo dunque in capo ai Magistrati della Sezione preposta al contrasto ai delitti contro la famiglia ed i soggetti vulnerabili la trattazione di ogni procedura non altrimenti indicata, per cui si rileva la competenza – a vario titolo – del Pubblico Ministero.

Tuttavia, onde evitare che i magistrati in servizio presso la quarta sezione siano oberati nella trattazione di un numero troppo elevato di fascicoli, si dispone l'assegnazione di una parte degli affari civili al Procuratore Aggiunto coordinatore della quarta sezione e coordinatore della materia familiare, nella misura più avanti indicata.

Si specificano, a seguire, le diverse assegnazioni degli Affari Civili in materia familiare o di stato (ed altro).

L'utilizzo dello strumento informatico della 'Consolle PM'' per il passaggio di atti Procura -Tribunale, a partire dall'anno 2020, ha dato impulso alla completa attuazione al processo civile telematico e favorito il risparmio di

risorse economiche ed umane necessarie per il passaggio dei fascicoli cartacei dal Tribunale alla Procura e viceversa, nonché l'evidente accelerazione dei tempi di definizione dei procedimenti.

Dal 2 maggio 2024, è in vigore il protocollo d'intesa tra il Tribunale di Napoli Nord e la Procura della Repubblica di Napoli Nord per favorire, altresì, la circolarità di informazioni tra i Giudici Civili del Settore Famiglia e i Magistrati della Procura che si interessano dei reati di violenza domestica e di genere.

Invero, in attesa dell'istituendo Tribunale della Famiglia, risulta sempre più pregnante l'importanza della circolarità delle informazioni tra i due Uffici, come evidenziato anche nella Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 maggio 2018 *Sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenz*a di *genere e domestica* in cui si sottolinea, in sintesi, che vi è *''l'esigenza di un coordinamento anche tra magistratura civile e penale. Costituisce un'evenienza frequente che al procedimento o processo penale relativo a reati di maltrattamenti, atti persecutori, ovvero abusi sessuali, sia parallelo un procedimento, tra le stesse parti, di separazione o divorzio''.*

La Legge n.69 del 2019 (cd. Codice Rosso) ha introdotto l'art.64 bis disp.att.c.p.p. e il D.L.vo 10.10.2022 n.149 (cd. Riforma Cartabia) ha introdotto gli artt. 473 bis, 15 c.p.c., art.473 bis., 42 quinto comma c.p.c. e art.473 bis, 71 c.p.c, disposizioni tutte che, proprio nell'intento di intercettare il c.d. ciclo della violenza di genere endofamiliare ed al fine di offrire una maggiore tutela alle vittime, prevedono uno scambio tempestivo di notizie e informazioni, in particolare nei casi di procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari e condotte di violenza domestica o di genere.

Il protocollo in oggetto è intervenuto, altresì, alla luce dell'implementazione nell'utilizzo delle risorse del Processo Civile Telematico, ormai pienamente operativo, concordando infatti che tutti i provvedimenti e le comunicazioni di competenza del Giudice e del P.M., e del relativo personale amministrativo, avverranno esclusivamente in modalità digitale mediante gli applicativi "Consolle del Magistrato" e "Consolle del P.M.Affari civili''.

Risulta, infatti, essenziale l'utilizzo della Consolle del PM, perché consente ai magistrati della Procura di gestire l'intero flusso di comunicazioni con il Tribunale mediante il sistema del PCT (processo civile telematico), gestito con l'applicativo ministeriale SICID per il Contenzioso civile, la Volontaria Giurisdizione e il settore Lavoro.

Allo scopo di assicurare maggiore efficienza e rapidità nelle comunicazioni, nel protocollo si sono indicate le modalità di corretto "instradamento" dei flussi bidirezionali informatici e documentali tra gli uffici attraverso il sistema SICID UAC, prevedendo in particolare che la Cancelleria del Tribunale civile provveda ad inviare al SICID U.A.C. gli atti con richiesta di "visto" o di "parere" del P.M. attraverso Consolle del P.M.

Ciò consentirà all'Ufficio di Procura ricevente di procedere alle attività conseguenti ed interne individuando il P.M. assegnatario del procedimento (secondo criteri automatici) e soprattutto si è convenuto che, per le richieste di informazioni e atti del Tribunale ai sensi dei citati artt.473 bis.15, art.473 bis.42 quinto comma e 473 bis.71 c.p.c., sarà dalla Cancelleria mittente del Tribunale usata la voce "altro" e laddove trattasi di richieste di particolare importanza e urgenza verranno contrassegnate con l'apposizione dell'"alert affare urgente".

L'attività relativa alla Consolle viene svolta con turni settimanali a rotazione, ai quali partecipa anche il Procuratore Aggiunto coordinatore della materia familiare, nella misura pari ai Sostituti della quarta sezione, tenuto conto del lavoro giudiziario allo stesso affidato pari al 50% rispetto a quello dei Sostituti, nonché dei compiti di coordinamento allo stesso attribuiti. Il Procuratore Aggiunto provvede altresì alla redazione dei relativi turni mensili e alla comunicazione all'ufficio affari civili.

Dunque, ai Sostituti della quarta sezione e al Procuratore Aggiunto coordinatore del settore è assegnata, con criterio automatico, tramite l'applicativo SICID, la trattazione dei procedimenti trasmessi telematicamente dal Tribunale, sezione civile; il magistrato assegnatario provvede ad apporre il visto, rendere le conclusioni, esprimere il parere, evadere le richieste di informazioni e atti del Tribunale e comunque a provvedere agli adempimenti richiesti, tramite la consolle del pubblico ministero.

Gli affari relativi a materie per le quali è previsto che il pubblico ministero possa esercitare l'azione civile (quali, ad esempio, quelli relativi alla nomina dell'amministratore di sostegno, in materia di interdizione, inabilitazione, stato civile e tutela dei minori) sono assegnati altresì al Procuratore Aggiunto coordinatore della materia familiare e, in caso di sua assenza e urgenza nella trattazione, le valutazioni ed iniziative vengono curate dal Pubblico Ministero di turno settimanale Consolle Civile o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Pubblico Ministero di turno esterno, il quale sarà competente in via d'urgenza, anche nella proposizione di eventuali ricorsi al Tribunale Civile.

Le procedure di negoziazione assistita vengono assegnate sempre al Procuratore Aggiunto coordinatore del settore.

Quanto poi all'intervento facoltativo del Pubblico Ministero innanzi al Tribunale Civile, di cui all'art. 70 n. 5 c.p.c. (casi in cui "ravvisi un pubblico interesse"), l'inesistenza di un obbligo di informazione in favore del Pubblico Ministero rende necessario che ogni Magistrato dell'Ufficio serbi la necessaria attenzione a rendere note informazioni – con segnalazioni scritte - relative a cause civili, potenzialmente di pubblico interesse, in modo da consentire l'intervento facoltativo del Pubblico Ministero. Tali segnalazioni vanno trasmesse al Procuratore Aggiunto coordinatore della IV sezione il quale, a seguito degli accertamenti svolti sulla base delle segnalazioni, ove ravvisi la ricorrenza delle condizioni per proporre ricorso ai sensi degli artt.330, 333, 342 bis e ter c.c., nei casi di cui agli artt. 38 disp. att. c.p.c., provvede personalmente a trasmettere al Tribunale civile un ricorso motivato su cui fonda la richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale. Ancora, l'ambito nel quale è importante un intervento tempestivo è proprio quello relativo alle situazioni di pregiudizio, disagio e maltrattamento dei minori. Sul punto, si osserva che tali attività, connotate da estrema delicatezza e utilità, proprie anche della Procure per i Minorenni, sono in forte crescita e costituiscono, nell'attualità, una parte significativa del carico di lavoro che grava sugli uffici requirenti. Detti affari, attribuiti alla competenza della Procura, nei casi in cui si rilevi la competenza di questo Ufficio, ai sensi degli artt. 38 disp. att. c.p.c. determinano l'iscrizione di un procedimento iscritto a protocollo specifico, avente la sigla "affari civili" e l'attribuzione di un numero progressivo alla cui iscrizione segue il potenziale avvio di un'"istruttoria" che si concretizza, di regola, in richieste rivolte agli stessi organi o enti che hanno effettuato la segnalazione, agli altri organi che hanno il compito di tutela

dell'infanzia, nella predisposizione di deleghe di indagine alla polizia giudiziaria specializzata per l'effettuazione di accessi domiciliari urgenti finalizzati ad accertare il contesto ambientale in cui il minore è inserito, ovvero per l'acquisizione di informazioni circa i precedenti penali e giudiziari o alle modalità di vita dei genitori, in eventuali richieste ai servizi sociali e sanitari di relazioni o di predisposizione di progetti nell'interesse del minore.

Per tali procedimenti si stabilisce l'assegnazione al Procuratore Aggiunto coordinatore della materia familiare, che provvede ad assumere le iniziative ai sensi degli artt. 330, 333, 342 bis e ter c.c. allorquando, a seguito dei necessari approfondimenti disposti in ordine a segnalazioni non esaustive ovvero alla trasmissione del procedimento per competenza dalla Procura per i minorenni, risulti sussistere una situazione di pregiudizio per il minore, un pregiudizio reale, e non solo ipotizzato o risolvibile con il mero intervento di sostegno dei servizi sociali.

E' opportuno poi sottolineare che nel corso delle indagini preliminari relative a procedimenti, anche in materia diversa rispetto a quelli specialistici della quarta Sezione, possono sovente emergere elementi indiziari potenzialmente rilevanti ai fini dei ricorsi di competenza del P.M., ai sensi dell'art. 70 c.p.c. (ad es., per ricorsi di volontaria giurisdizione – inabilitazione o interdizione; per ricorsi di decadenza dalla potestà genitoriale, per la tutela di minori in relazione a condotte per loro pregiudizievoli o per abusi familiari, nei casi in cui si rileva la competenza di questa Procura, ex art. 38 disp. att. c.c.). In tali casi, ogni P.M., qualora nell'ambito di un fascicolo a sé assegnato e concernente qualsivoglia reato ravvisi la sussistenza di situazioni rilevanti per procedere ai ricorsi di competenza del P.M., ai sensi dell'art. 70 c.p.c., è onerato di trasmettere copia degli atti rilevanti al Procuratore Aggiunto coordinatore della IV sezione, cosicché questi, avvalendosi della struttura Affari Civili, possa disporre l'instaurazione di un fascicolo affari civili, secondo la specifica materia di rilievo. Al fine di non compromettere il segreto d'indagine, ciò avverrà quando le esigenze di riservatezza saranno venute meno (ad es., dopo l'avvenuto inoltro dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.) ovvero, in casi di maggior gravità, quando il segreto d'indagine appaia recessivo rispetto alla necessità di un intervento urgente. Tali iniziative possono riguardare anche i procedimenti penali per delitti contro la famiglia, ai danni di persone vulnerabili e violenze domestiche, per i quali siano state emesse ed eseguite misure cautelari, custodiali o meno: si rammenta che vi è concorrenza ed autonomia dei presidi tutori, in materia civile, anche in relazione a fatti oggetto di trattazione nell'ambito del procedimento penale e sovente le misure cautelari personali non garantiscono, nel tempo, la salvaguardia delle vittime (per es. nel caso di inefficacia delle misure per decorrenza termini di fase, sopravvenuta assenza di elementi gravemente indiziari ma persistenza di circostanze fattuali rilevanti per i ricorsi innanzi al Tribunale civile ecc.).

Viene prevista, altresì, la partecipazione del Procuratore Aggiunto coordinatore del settore alle udienze civili in materia familiare e di stato delle persone, come evidenziato successivamente nell'illustrare l'organizzazione dell'attività di udienza.

Infine, vengono assegnate al Procuratore Aggiunto coordinatore del settore civile famiglia anche le residue attività, quali apostille, legalizzazioni atti ecc.

E' cura del Procuratore Aggiunto informare, periodicamente, il Procuratore della Repubblica dell'andamento delle attività, illustrando i risultati ottenuti e segnalando eventuali criticità o formulando proposte migliorative.

D5) Misure organizzative finalizzate a garantire l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto societario della crisi d'impresa.

Nell'assetto organizzativo dell'Ufficio, gli affari civili economici assumono importanza centrale alla luce della rimodulata collocazione del Pubblico Ministero che, nel nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ha un ruolo propulsore, quale organo preposto alla emersione dell'insolvenza.

In tale quadro normativo, il settore degli affari civili economici si pone come avamposto rispetto a tutta la materia fallimentare/societaria e finanziaria; trova, quindi, la sua *sedes materiae* nella 3^ sezione – che si occupa dei reati di natura economica e finanziaria-, nella quale la specializzazione dei Sostituti permette la valorizzazione di dati che, in alcuni casi emergono da indagini penali in corso, in altri dalla trasmissione degli atti da parte del Tribunale fallimentare che trovano apposita collocazione nell'iscrizione di procedimento di affari civili o di mod. 45.

Il rilevante settore degli affari civili in materia economica è valorizzato, come detto, dal nuovo *"Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"* (CCII)- d.lgs. n. 12.01.2019 n. 14 ed entrato in vigore il 15.07.2022- che introduce numerose disposizioni che incrementano il flusso informativo tra il Tribunale,(Area fallimentare e societaria) e la Procura della Repubblica destinataria di plurime comunicazioni nonché legittimata a proporre il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza (art. 38, comma 1, CCII) e ad intervenire in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza (art. 38, comma 3, CCII).

Tali nuove disposizioni sono state canalizzate in un efficace protocollo di intesa [prot. n. 192/2003] sottoscritto con il Presidente del Tribunale in data 28.02.2023, che disciplina un flusso informativo di atti tra i due uffici[in conformità con la delibera del 22 luglio 2022 del CSM *"Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali*"] sul presupposto che il pubblico ministero, esercitando il potere di richiesta della liquidazione giudiziale, può contribuire all'emersione tempestiva delle situazioni d'insolvenza, incentivando eventualmente l'imprenditore ad accedere a procedure alternative, in uno con il potere inquirente in relazione a fatti di bancarotta ed alle connesse possibilità di misure cautelari personali e reali.

Per effetto delle disposizioni del CCII, alla Procura della Repubblica vengono trasmessi dalle sezioni specializzate del Tribunale i seguenti atti:

1. ricorso per la concessione di misure protettive e cautelari (art. 19 CCII) e ricorso per le autorizzazioni del Tribunale (art. 22 CCII), nell'ambito della composizione negoziata della crisi, al fine di consentire al P.M. di intervenire nel procedimento, come previsto dal combinato disposto degli artt. 12 e 38 CCII;
2. ricorso per l'omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio *ex* art. *25-sexies* CCII, giusto il disposto di cui al comma 2 di tale disposizione;
3. rilevazione dell'insolvenza da parte del Giudice nel corso di un procedimento (art. 38, comma 2, CCII);
4. ricorso per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale presentati dal debitore; in forza dell'art. 40, comma 3, CCII, dovranno, pertanto, essere comunicati al P.M.

tutti i ricorsi del debitore che determinino l'apertura di un procedimento unitario, e dunque:

a. ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;

b. ricorso per l'ammissione e l'omologazione del concordato preventivo;

c. ricorso per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione (artt. 57 ss. CCII);

d. ricorso per l'omologazione di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (artt. 64-*bis* ss. CCII);

e. ricorso per l'apertura di una liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), in forza del rinvio da parte dell'art. 270, comma 5, CCII alle norme sul procedimento unitario in quanto compatibili;

5. ricorso per l'apertura di una liquidazione giudiziale o di una liquidazione controllata presentati da un creditore, al fine di consentire al P.M. di intervenire nel procedimento (art. 38, comma 2, CCII), e di manifestare la volontà di proseguirlo in caso di rinuncia alla domanda da parte del creditore ricorrente (art. 43, comma 1, CCII);

6. decreto di fissazione dell'udienza *ex* art. 47, comma 4, CCII per l'accertamento della mancanza delle condizioni per l'apertura del concordato preventivo;

7. comunicazione del Commissario giudiziale su atti di frode (art. 106 CCII);

8. informativa del Curatore (art. 130, comma 1, CCII);

9. relazione particolareggiata del Curatore (art. 130, comma 4, CCII);

10. ulteriori segnalazioni di possibile rilevanza per il P.M. da parte del Tribunale, del Giudice delegato o dei Professionisti;

11. altri atti (sentenze e decreti) di cui è prevista la comunicazione, nelle forme di cui all'art. 45 CCII.

I programmi ministeriali - grazie ai flussi informatici fra i registri della Cancelleria fallimentare (SIECIC) e Segreteria del PM (SICID penale) e fra Consolle del Magistrato e Consolle PM - consentono di evitare passaggi cartacei e permettono altresì al Pubblico Ministero di chiedere al giudice delegato la visibilità dell'intero fascicolo della procedura concorsuale tramite l'apposita funzione della Consolle PM.

Il giudice delegato - autorizzando l'accesso un'unica volta, con validità sino al termine della procedura - consente alla Procura della Repubblica di acquisire gli atti di interesse per l'attività civile preliminare e d'indagine senza dover chiedere l'accesso di volta in volta tramite la polizia giudiziaria con intuibili benefici in termini di tempistica di evasione dell'incombente.

Tutto il settore della materia fallimentare /societaria è affidato al Procuratore Aggiunto coordinatore della terza sezione che si occupa dei reati di natura economica e finanziaria.

L'attività è regolata nel modo che di seguito viene illustrato.

Tutte le segnalazioni provenienti dal Tribunale fallimentare saranno portate all'attenzione del predetto Procuratore Aggiunto, che ne dispone l'assegnazione ai Sostituti della sezione, ordinariamente con criterio automatico, tranne specifiche e motivate deroghe, come più avanti precisato.

In dettaglio il Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione reati economici iscrive un fascicolo AC - fascicolo relativo a: "*segnalazione del tribunale fallimentare relativo a*(società o imprenditore individuale)"- o un Mod. 45, quando la trasmissione della comunicazione da parte del Tribunale attiene ad una liquidazione o ad un concordato preventivo e procede all'assegnazione che avviene secondo criteri di rotazione, partecipando alle assegnazioni, giusto il disposto di cui agli artt. 37 e 38 CCII.

Tale assegnazione viene dal medesimo operata con criteri automatici in ordine decrescente di anzianità, con la paritaria partecipazione dello stesso Procuratore Aggiunto, altresì coordinatore dell'intero settore.

Il Procuratore Aggiunto, al fine di garantire l'equa distribuzione degli affari, ha cura di tenere un elenco, costantemente aggiornato, in cui sono riportate le predette assegnazioni. Il criterio dell'assegnazione automatico viene derogato nei casi in cui sussista un procedimento penale riguardante le stesse persone – fisiche e/o giuridiche- ovvero fatti connessi o analoghi, procedendosi in tali casi all'assegnazione del fascicolo affari civili al medesimo magistrato titolare del procedimento penale, se ancora in servizio in Ufficio, fatta salva la successiva perequazione.

E' possibile che lo stato di decozione o elementi che facciano ritenere uno stato di insolvenza di una società, emergano nel corso di un procedimento in trattazione da parte di P.M. assegnato a sezione diversa da quella economica.

In tali ipotesi, si dispone che il PM trasmetta copia degli atti rilevanti al Procuratore Aggiunto coordinatore della terza sezione. Al fine di non compromettere il segreto d'indagine, ciò avviene quando le esigenze di riservatezza saranno venute meno (ad es., dopo l'avvenuto inoltro dell'avviso di cui all'art. 415-bis cpp).

Il Procuratore Aggiunto coordinatore della terza sezione dispone l'instaurazione di un fascicolo affari civili, relativo a: "*copia degli atti del proc....,trasmessi ai fini delle valutazioni in merito allo stato d'insolvenza di....*(società o imprenditore individuale)" con assegnazione ad un Sostituto della terza sezione, secondo i criteri predeterminati su indicati, tranne specifiche e motivate deroghe.

Resta salva la possibilità che il Procuratore Aggiunto coordinatore della Terza Sezione assegni il suddetto fascicolo allo stesso Pubblico Ministero (ove questi ne abbia fatto richiesta, manifestando la disponibilità alla trattazione) che ha rilevato lo stato di insolvenza, il quale provvederà, pertanto, a curare anche la presentazione del ricorso di fallimento.

In ogni caso il coordinamento di tale procedimento – benché assegnato a Sostituto incardinato in un'altra sezione - è affidato al Procuratore Aggiunto della Terza sezione in quanto coordinatore della <<materia>>.

Nell'ambito di ciascuno dei succitati fascicoli affari civili in tal modo instauratisi, il P.M. titolare dispone specifici accertamenti, onde verificare l'effettiva sussistenza o meno dello stato d'insolvenza, acquisendo ulteriori elementi

(in particolare, avanzando richieste all'Agenzia delle Entrate per conoscere la situazione debitoria erariale, tenendosi conto di quella non più soggetta a contenzioso), nonché ogni ulteriore accertamento ritenuto utile.

Qualora il P.M. ritenga sussistente lo stato d'insolvenza, avanza ricorso di fallimento al locale Tribunale e, in caso di declaratoria di fallimento, il fascicolo affari civili confluisce in copia nel fascicolo a mod. 45, che viene instaurato con la trasmissione del decreto di liquidazione e di ciò si darà menzione nel registro afferente i fascicoli affari civili.

La partecipazione del P.M. alle udienze pre-fallimentari e fallimentari nei casi disciplinati viene ordinariamente assolta dal Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione nelle ipotesi di cui all'art. 47 CCC- apertura del concordato preventivo – ferma la partecipazione del Sostituto che abbia avanzato richiesta di liquidazione giudiziale e sia titolare del relativo procedimento

In caso di rigetto della richiesta di fallimento e salve le eventuali valutazioni circa la possibilità di proporre reclamo alla Corte di Appello, il fascicolo viene archiviato agli atti dell'Ufficio.

Il nuovo disposto di cui all'art. 54 CCII ha ampliato i poteri del P.M. di verificare l'eventuale sussistenza di manovre spoliatorie del patrimonio del soggetto del quale ha chiesto il fallimento, con successiva proposizione al tribunale fallimentare di richiesta di adozione di provvedimenti cautelari o conservativi necessari per la tutela del patrimonio.

Essi hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza. Tali richieste possono essere proposte in sede di richiesta di declaratoria di fallimento o anche nella fase della susseguente procedura pre-fallimentare.

Qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 346 CCII, il P.M. titolare ne riferisce al Procuratore Aggiunto coordinatore della terza sezione. Ove questi concordi sulla sussistenza dei relativi requisiti, dispone l'iscrizione di procedimento penale ai sensi di tale norma, assegnandolo allo stesso P.M. titolare del procedimento affari civili. In caso di disaccordo, la questione viene posta all'attenzione del Procuratore. L'instaurazione di detto procedimento consentirà l'avvio delle indagini, nonché l'eventuale proposizione di richieste di sequestro preventivo di natura penale ancor prima dell'emissione di sentenza dichiarativa di fallimento, fatti salvi gli esiti della procedura prefallimentare nel frattempo in corso.

Analogamente, nell'ambito dei procedimenti iscritti a mod 45 qualora dalle relazioni del curatore e/o dalle indagini della PG delegata emergano ipotesi di cui agli artt. 322 e segg. D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 - C.C.I.I. il procedimento verrà iscritto a Mod 21 e resterà in carico al medesimo Sostituto.

<u>Procedura di concordato preventivo.</u>

Ai sensi dell'art. 47 CCII, il deposito del piano e della proposta di concordato va comunicato al P.M. onerato di partecipare all'udienza. Si dispone, conseguenzialmente, che detto tipo di comunicazioni pervenga all'ufficio

Affari Civili. Viene pertanto costituito un fascicolo affari civili, relativo a: "*apertura di procedura di concordato preventivo relativa a*(società o imprenditore individuale)".

Detti fascicoli pervengono all'attenzione del Procuratore Aggiunto coordinatore della terza sezione, che ne dispone l'assegnazione ai Sostituti della sezione, ordinariamente con criterio automatico e di rotazione, tranne specifiche e motivate deroghe. Tutte le vicende successive della procedura di concordato e gli atti trasmessi dal tribunale fallimentare confluiranno nel medesimo fascicolo.

Il disposto di cui al comma 4 dell'art. 47 CCII prevede la presenza obbligatoria del PM … *sentito il PM* ... Il Procuratore Aggiunto presenzierà alle rispettive udienze.

Ipotesi d'interesse può verificarsi allorché la procedura di concordato s'innesti nel corso di coeva e separata procedura prefallimentare attivata dallo stesso P.M., anche tenuto conto che la dichiarazione di fallimento può intervenire solo dopo l'avvenuto esaurimento della procedura di concordato (cfr. Cass., Sez. Unite civili, 15.5.2015, n. 9935). Va ricordato che la mancanza dei presupposti di cui all'art. 47 comporta che il tribunale, sentito il debitore, i creditori istanti ed il PM dichiari l'inammissibilità della proposta.

Il fascicolo contenente gli atti della procedura concordataria resta aperto sino alla conclusione della procedura medesima. In caso di declaratoria di fallimento (per effetto delle vicende suindicate), detto fascicolo confluisce nel fascicolo a mod. 45 che viene instaurato con la trasmissione della sentenza dichiarativa di fallimento e di ciò si darà menzione nel registro afferente i fascicoli affari civili. Negli altri casi, a conclusione della procedura, il fascicolo viene archiviato agli atti dell'ufficio.

Qualora intervenga provvedimento di rigetto e/o di revoca della proposta concordataria, il P.M. titolare ne dà informazione al Procuratore Aggiunto coordinatore della terza sezione, ai fini dell'eventuale instaurazione di procedimento penale per il delitto di cui all'art. 341 CCII (condotta dell'imprenditore che si sia attribuito attività inesistenti o abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti), o anche per il delitto di cui all'art. 342 CCII (falso in attestazioni da parte del professionista incaricato di redigere la relazione). Il fascicolo viene assegnato allo stesso PM. titolare del procedimento relativo alla procedura dì concordato. In caso di disaccordo, la questione viene posta all'attenzione del Procuratore. Nel fascicolo confluisce copia degli atti del fascicolo affari civili relativo al concordato preventivo.

Infine, la trasmissione del provvedimento emesso dal tribunale fallimentare di rigetto della richiesta di omologa degli accordi di ristrutturazione previsti dall'art. 57 CCII determina l'apertura di un fascicolo di affari civili, secondo la disciplina già descritta per le altre procedure, ai fini della valutazione dello stato d'insolvenza e l'eventuale proposizione di ricorso di fallimento.

Il Procuratore Aggiunto, sia con riferimento ai fascicoli volti ad ottenere la declaratoria di fallimento che con riguardo a quelli relativi alle procedure concordatarie, può porre il visto "riferire", onde poter seguire le fasi delle procedure più rilevanti. Le annotazioni relative ai fascicoli di entrambe le tipologie vengono operate su apposito registro, dedicato agli affari civili in materia economica.

E’ cura del Procuratore Aggiunto informare, periodicamente, il Procuratore della Repubblica dell’andamento delle attività, illustrando i risultati ottenuti e segnalando eventuali criticità o formulando proposte migliorative.

E) Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell’arco temporale in relazione all’efficiente utilizzo delle risorse.

Per quanto concerne gli obiettivi strategici che vengono prefissati per il quadriennio di vigenza del programma organizzativo, non può non farsi riferimento all’analisi del contesto criminale ed alla sussistenza di un forte tasso di illegalità in tutti i settori in cui questo Ufficio è chiamato ad operare.

E’ stata rimarcata più volte la carenza di risorse presso questa Procura e, pertanto, appare evidente la difficoltà di conseguire, con gli stessi tempi e con il medesimo impegno, i risultati nei vari campi investigativi, nei quali pure s’intende intervenire in modo incisivo.

Dunque, l’individuazione delle priorità non comporta, come evidenziato anche dal Consiglio Superiore della Magistratura, una postergazione dei reati non considerati prioritari. Difatti, questo Procuratore intende comunque fornire una risposta adeguata nei vari settori in cui è chiamato ad operare.

Ciò riguarda la criminalità di natura predatoria, particolarmente pervicace in questo territorio, la criminalità di natura ambientale, la diffusa inosservanza della normativa posta a presidio della tutela dei lavoratori, da cui sono conseguiti anche svariati omicidi colposi, nonché il versante relativo al contrasto alla violenza di genere.

Pertanto, s’intendono ripartire le risorse, pur inadeguate, in modo equo nei vari settori in cui questo Ufficio è chiamato ad intervenire, onde fornire una risposta adeguata per contrastare i fenomeni criminali così presenti sul territorio.

Indubbiamente, la presenza di protocolli investigativi, che facilitano la conduzione delle indagini, crea modalità standardizzate e linee operative che la polizia giudiziaria è tenuta ad adottare e facilita l’attività d’indagine ed il conseguimento di risultati.

Per quanto riguarda gli obiettivi operativi, anche essi sono limitati e condizionati dalla pochezza delle risorse, con particolare riferimento al personale amministrativo.

Come si è detto più volte, l’indice presente, presso questo ufficio, relativo al rapporto tra personale amministrativo e magistrati, è inferiore della metà rispetto a quello di altri uffici giudiziari del distretto.

Ciò malgrado, come anche rimarcato in sede di ispezione ministeriale svoltasi durante l’anno 2023, sono stati conseguiti numerosi e rilevanti obiettivi.

Gli obiettivi che s’intendono ulteriormente perseguire sono quelli di una rapida definizione della fase successiva all’assunzione delle determinazioni da parte del magistrato.

Si intendono, dunque, comprimere i tempi che vanno dalla fase di definizione del procedimento con formulazione di richiesta di archiviazione sino al materiale invio degli atti del procedimento presso il Gip, dopo l'esito delle notifiche richieste ai sensi dell'art. 408 c.p.p.

Ciò riguarda anche le attività successive all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415 bis c.p.p., per l'onerosità dell'attività di verifica relativa alle notifiche effettuate.

Inoltre, un'altra problematica da risolvere congiuntamente con il Tribunale è quella di ottenere la celere fissazione della prima data delle udienze da svolgere dinanzi al Giudice in composizione monocratica, che attualmente sono limitate ad un numero fisso, che non corrisponde alle complessive esigenze di questa Procura.

Quindi, s'intende conseguire l'obiettivo della ragionevole trattazione del procedimento fino alla fase finale ed anche oltre le attività di specifica competenza del magistrato, affinché il procedimento venga definito e portato all'attenzione del giudice.

Altro obiettivo è quello di ridurre le pendenze dei procedimenti risalenti, anche mediante un costante monitoraggio delle false pendenze determinatesi nel corso del tempo.

Infine, altro risultato da perseguire è quello di pervenire alla totale smaterializzazione del processo penale in linea con l'attuazione del processo penale telematico, pure attraverso la smaterializzazione degli atti e dei documenti prodotti dal P.M. al Giudice per il dibattimento.

F) Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. (*art. 11 co. 3 n. 23 Circ. Procure*)

Risorse umane.

L'efficace utilizzo delle risorse umane ha come proprio presupposto il compimento di una serie di valutazioni ponderate che riguardano la risorse complessivamente presenti in ufficio, la necessità di assolvere una molteplicità di impegni e il rapporto tra la risorsa impiegata ed i risultati che, prevedibilmente, si ritengono di poter ottenere.

Tali valutazioni vengono predeterminate dal Capo dell'ufficio e i criteri generali sono, *in primis*, quello dell'equa distribuzione delle risorse, in quest'Ufficio, caratterizzato da una forte carenza di risorse. Tale equa distribuzione vale a consentire uno *standard* accettabile di funzionalità a tutti i servizi dell'ufficio, dovendo assicurare la continuità dell'attività.

Pertanto, sulla base delle risorse disponibili, ogni magistrato è assistito da una struttura di segreteria che coadiuva più magistrati, tendenzialmente della medesima sezione specializzata.

Ogni magistrato si avvale dell'affiancamento di un solo ufficiale di polizia giudiziaria, essendo poi contemplate altre figure che svolgono servizi nell'ambito della complessiva sezione indagini o anche in favore di tutti i

magistrati, come ad esempio, quelli destinati ad ausilio all'attività di iscrizione, al settore misure di prevenzione, all'ufficio dibattimento o all'ufficio sequestri.

Si è ritenuto di favorire l'efficiente ed ottimale utilizzo delle risorse di p.g., allo stato ancora insufficienti, intensificando e favorendo il rapporto diretto tra il magistrato e l'ufficiale di polizia giudiziaria. Ciò comporta, come conseguenza, che residua esiguo personale di P.G. che operi presso la struttura della sezione medesima, essendo tutte le unità proposte ai singoli magistrati o a vari servizi. Pertanto, si eviterà di conferire deleghe alla sezione di P.G. nel suo complesso, ma si farà affidamento al personale di p.g. affidato, fatte salve le sostituzioni previste.

Risorse finanziarie.

I criteri ai quali uniformarsi per l'efficiente utilizzo delle risorse finanziarie devono coniugare criteri di efficienza e criteri di economicità.

Costituisce principio non superabile quello del perseguimento dell'obiettivo della completezza delle indagini, che non può essere sacrificata per mere ragioni di natura economica.

Pur tuttavia, allorché si tratti di impegni finanziari di particolare rilievo, occorre effettuare una valutazione rafforzata circa l'effettiva validità dell'attività, effettuando a tal fine una prognosi di utilità dell'attività stessa.

Il presente programma organizzativo prevede una serie di controlli che riguardano impegni di spesa di particolare rilievo, sia per quanto concerne le consulenze tecniche che per quanto riguarda le attività intercettative, nonché per ricorso a servizi speciali.

Altro tema di particolare rilievo è quello della custodia dei beni in sequestro, dovendosi vigilare sull'attività della polizia giudiziaria preposta all'attività di esecuzione dei provvedimenti di dissequestro, da porre in essere prontamente, essendo necessario che il provvedimento di notifica sia prontamente notificato in quanto, una volta decorsi trenta giorni, le spese sono poste a carico dello stesso privato e non più a carico dell'erario ed, infine, ponendo attenzione sulla possibilità di procedere, ove possibile, a vendita o distruzione anticipata qualora si tratti di bene deperibile. Tali misure tendono a contrarre il perdurare della custodia di beni giudiziari con indubbio risparmio per l'erario.

Risorse tecnologiche.

I criteri per l'efficiente utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili presso quest'ufficio di Procura, definiti da questo Procuratore, sono improntati ad un uso delle predette risorse che sia ottimale e rispondente alle necessità lavorative dell'ufficio, stante la limitata disponibilità delle suddette risorse.

I magistrati sono dotati *personal computer* che consente loro di accedere, in ogni momento, agli applicativi ministeriali da remoto, al fine di poter reperire le informazioni ed i dati necessari per la loro attività lavorativa.

Al fine di assicurare un uso efficiente delle risorse tecnologiche, sono state fornite ad ogni magistrato dell'ufficio videocamere, necessarie innanzitutto all'attività di videoregistrazione degli interrogatori e di tutto ciò che richieda ai fini di legge di essere oggetto di videoregistrazione.

Sempre nell'ottica di documentazione dell'attività giudiziaria, anche alla luce delle riforme introdotte dal D.L.vo 150/2022 "*c.d. riforma Cartabia*", sono stati forniti ad ogni sezione indagine un registratore audio come supporto all'attività che richieda una documentazione fonica.

L'impiego delle risorse, quindi, è stato improntato alla ricerca di un equilibrio tra la limitata disponibilità dell'ufficio e le necessarie attività giudiziarie ed tecnico-organizzative che l'ufficio è chiamato a svolgere, anche alla luce delle sempre più frequenti innovazioni tecnologiche e normative.

Quanto ai criteri di accesso alle banche dati, i criteri di autorizzazione per l'accesso, delineati da questo Procuratore, trovano la loro *ratio* nell'attività che il personale di magistratura, il personale amministrativo e il personale di polizia giudiziaria sono chiamati a svolgere in ragione del loro ruolo e dell'ufficio di assegnazione.

Tale scelta consente di rendere efficiente e funzionale l'accesso alle suddette banche dati, anche alla luce del numero spesso limitato di utenti che possono essere alle stesse abilitati.

La scelta di abilitare il personale, secondo tale criterio, vuole essere funzionale alle necessità dell'ufficio e consentire che l'attività possa essere sempre più celere ed efficiente. A titolo esemplificativo, questo Procuratore ha deciso di abilitare alla consultazione delle banche dati Telemaco e R.I. Visual, (banche dati per la consultazione tra l'altro dei dati della Camera di Commercio), per il personale di magistratura e di polizia giudiziaria assegnato in via prevalente alla terza sezione, che si occupa della criminalità economica. Tale previsione consente di accedere in maniera diretta ed immediata alle informazioni necessarie per l'attività investigativa in corso e di ridurre, quindi, i tempi necessari ad evadere le richieste di dati ed informazioni che sorgono nell'ambito dell'attività d'indagine.

G) Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. *(art. 11 co. 4 n. 4 Circ. Procure)*

[contenuto facoltativo]- omissis

H) Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio. *(art. 11 co. 4 n. 3 Circ. Procure)*

[contenuto facoltativo]- omissis

I) Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione, disposizioni relative alle modalità di accesso al C.I.T. e al funzionamento dell'archivio digitale. *(art. 11 co. 4 n. 1 Circ. Procure)*

[contenuto facoltativo]- omissis

L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari. *(art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure)*

La materia degli assensi è specificamente regolata dalla circolare P 13900/2024, che non apporta alcuna innovazione rispetto alla precedente disciplina, soprattutto con particolare riferimento ai casi di assenso obbligatorio, previsti in materia di misure cautelari.

Nello specifico, l'istituto dell'assenso trova il proprio fondamento nella norma primaria di cui all'art. 3 D. L.vo 106/2006, il quale prevede l'obbligatorietà dell'apposizione dell'atto di assenso, da parte del Procuratore o di Procuratore Aggiunto all'uopo delegato, sulle richieste di applicazione di misure cautelari e sui decreti di fermo d'indiziato di delitto. Per quanto concerne le misure cautelari reali, il comma 3 del medesimo articolo prevede che il Procuratore della Repubblica possa individuare, in senso limitativo rispetto alla totalità dei provvedimenti, i soli casi per i quali è necessaria la previa formulazione dell'atto di assenso.

La materia dell'assenso è altresì regolata dall'art. 19 della citata circolare, che prevede che il Procuratore della Repubblica disciplini le modalità di manifestazione del previsto assenso obbligatorio nei casi indicati ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 106/2006, in tema di misure cautelari, garantendo le esigenze di speditezza ed individuando le ipotesi di richieste di misura cautelare reale sottratte a tale obbligo.

Alla luce di tale disposizione di cui all'art. 19 della circolare P 13900/2024, va effettuata la seguente disamina, relativa alle modalità applicative da porre in essere nei casi espressamente previsti. Si precisa che la previsione legislativa riguarda solo l'assenso (nella forma scritta) alle misure cautelari personali, ai decreti di fermo e, con possibili limitazioni, alle misure cautelari reali.

Per quanto concerne l'inoltro delle richieste di misure cautelari personali, è pertanto indefettibile l'apposizione dell'assenso.

Per quanto concerne le richieste di misure cautelari reali, l'atto di assenso appare essere necessario solo se esse riguardino somme o compendi di rilevante valore economico (e, comunque, superiori ad €. 50.000).

Non è richiesto l'assenso nel caso di richieste di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 321, comma 3 - bis, del codice di procedura penale o anche nei casi di proposizione della misura ex art. 27 c.p.p.

Per quanto concerne l'apposizione dell'assenso sulle richieste di misure cautelari di natura personale, si prevede che, qualora esse vengano avanzate nell'ambito di procedimenti di competenza delle sezioni coordinate dai Procuratori Aggiunti, questi ultimi appongano il visto al fine della trasmissione al Procuratore per l'apposizione dell'assenso scritto.

Si ritiene di prevedere questo doppio passaggio, anche per assicurare la completezza d'informazione e l'acquisizione, da parte del Procuratore, di necessari elementi valutativi, utili anche in vista delle periodiche valutazioni di professionalità.

In caso di assenza del Procuratore, l'assenso sarà espresso dal Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione di riferimento o, comunque, da quello in servizio; per i procedimenti direttamente coordinati dal Procuratore, vi provvederà il vicario o, in sua assenza, dall'altro Procuratore Aggiunto. Essi ne daranno avviso, anche telefonico, al Procuratore, ove possibile preventivamente alla pronuncia dell'assenso e, ove ciò non sia possibile, successivamente.

In ogni caso, la procedura così delineata verrà, come già avviene attualmente, espletata in tempi assai celeri, onde non pregiudicare la speditezza del procedimento e anche tenuto conto che, quanto meno per i procedimenti più complessi, la stesura della richiesta cautelare avviene dopo una proficua attività informativa svolta da parte del magistrato titolare, sicché la dirigenza è già a conoscenza dei contenuti generali del provvedimento.

Per le richieste cautelari reali necessitanti l'assenso, in base ai criteri suindicati, la formulazione dell'assenso è delegata ai Procuratori Aggiunti per le sezioni da loro coordinate, che informeranno il Procuratore per i casi di maggiore rilievo. Quest'ultimo pronuncerà l'assenso per le richieste cautelari reali afferenti alle materie specialistiche della prima e seconda sezione, in quanto affidata al suo diretto coordinamento.

Va ora disciplinata, come richiesto dal comma 2 dell'art. 19 della citata circolare, il procedimento da seguire per la risoluzione di eventuali contrasti, che possono riguardare sia il momento dell'apposizione del visto per l'inoltro da parte del Procuratore Aggiunto che la formulazione dell'assenso ad opera del dirigente dell'ufficio.

Sul punto, si ritiene che la proficua interlocuzione fra la dirigenza dell'ufficio ed i Sostituti Procuratori, mediante un sereno dialogo e confronto, sia essenziale ad evitare, per quanto possibile, l'instaurazione di una formale procedura di contrasto, di cui è tuttavia necessario prevedere l'astratta regolamentazione.

Qualora il Procuratore Aggiunto ritenga di non potere esprimere il visto per l'inoltro al Procuratore della Repubblica, prima di formalizzare il rifiuto per iscritto, potrà sottoporre il provvedimento all'attenzione del Procuratore della Repubblica con le sue osservazioni, rimettendogli ogni decisione al riguardo. Il Procuratore della Repubblica, esaminato il provvedimento e le osservazioni del Procuratore Aggiunto, sentito il Sostituto e richiesti, ove occorra, gli opportuni chiarimenti, acquisirà tutti gli elementi per poter concedere ovvero negare, per iscritto, l'assenso.

L'assenso potrà essere anche negato dal Procuratore della Repubblica, pur presentando la richiesta il "visto per l'inoltro" da parte del Procuratore Aggiunto.

In quest'ultimo caso e in ogni altra ipotesi in cui l'assenso sia stato negato direttamente dal Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione o, in sua assenza, dall'altro Procuratore Aggiunto, la richiesta di misura cautelare non dovrà essere inoltrata. I Procuratori Aggiunti informeranno prontamente il Procuratore della Repubblica della eventuale violazione, da parte dei Sostituti o del personale di Segreteria, di tale tassativo divieto.

In ogni caso, come previsto dal comma 3 della circolare, le decisioni assunte dal Procuratore vengono formalizzate con un decreto motivato, emesso dopo avere sentito il Sostituto interessato.

Si dispone, altresì, che gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo delle indagini e devono essere inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

Si precisa che il diniego dell'assenso da parte del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto, nei casi sopra indicati, non comporta necessariamente la revoca dell'assegnazione del procedimento, occorrendo il configurarsi delle tassative ipotesi sopra indicate nel paragrafo dedicato alla revoca delle assegnazioni.

Essa può essere disposta (secondo la procedura già descritta nel paragrafo a ciò dedicato, cui si fa rinvio) qualora si sia concretato un caso, rilevante, di mancata aderenza ai principi e ai criteri fissati dal Procuratore.

Diversamente, secondo quanto previsto dall'art. 27 (che disciplina i casi di rinuncia all'assegnazione) che fa richiamo, fra l'altro, all'art. 19, il magistrato assegnatario, constatato il contrasto non sanabile con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto delegato, può rinunciare alla titolarità del procedimento, chiedendo al Procuratore della Repubblica, con atto scritto, di essere sostituito, secondo la procedura meglio descritta nell'apposita sezione.

Il contrasto sorto in merito al diniego dell'assenso, ove configuri un'ipotesi di contrasto insanabile, può dare luogo alla revoca dell'assegnazione, secondo la procedura già descritta nel paragrafo a ciò dedicato.

In tali casi, il procedimento viene riassegnato secondo le regole generali fissate nel paragrafo relativo all'assegnazione dei procedimenti e differenziate a seconda che si tratti di un fascicolo di natura generica o specialistica.

In ogni caso, il provvedimento motivato di sostituzione con contestuale revoca dell'assegnazione sarà comunicato al magistrato interessato il quale, entro dieci giorni dalla comunicazione, potrà presentare, in forma riservata, osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica; quest'ultimo, valutate le esigenze processuali, nei successivi cinque giorni trasmetterà al Consiglio Superiore della Magistratura sia il provvedimento di revoca che le osservazioni del magistrato, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni.

M) Visti informativi *(art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)*

Per quanto concerne la disciplina dei visti, si osserva che essa è regolata dall'art. 20 della circolare P 13900/2024. Al comma 2, viene, anzitutto, definita la loro natura, di carattere meramente conoscitivo e funzionale all'esercizio, da parte del Procuratore della Repubblica, delle prerogative atte ad assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale e la verifica dell'attuazione, da parte dei Sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore ai sensi dell'art. 2 D.L.vo 106/2006.

Pertanto, i visti hanno una finalità meramente conoscitiva, strettamente correlata alla necessità che il Procuratore abbia gli strumenti necessari per esercitare i poteri derivanti dalla sua sovraordinazione funzionale.

A tale fine, è necessario che il progetto organizzativo preveda degli adeguati meccanismi di conoscenza degli affari penali in corso, sin dal momento della trasmissione delle notizie di reato.

Tenuto conto che i visti costituiscono esplicazione, come si è detto, del potere di vigilanza del Procuratore anche in merito all'osservanza delle direttive dallo stesso previamente impartite e assolvono anche ad una generale funzione informativa in merito alle attività condotte dall'ufficio, la mancata apposizione del visto non può avere le medesime conseguenze del diniego dell'assenso scritto.

Infatti, in mancanza del visto, l'atto potrà essere comunque inoltrato, potendone conseguire solo valutazioni in merito alla sussistenza dei presupposti, già enunciati, per la revoca dell'assegnazione del procedimento o anche, di carattere generale, sulla mancata osservanza delle direttive conferite dal Procuratore.

Per quanto concerne gli atti sui quali prevedere l'apposizione del visto, nel corso degli ultimi anni, si è proceduto ad un loro decremento, ritenuto che la necessità di adeguata informazione sulle attività dell'ufficio possa essere comunque garantita attraverso i quotidiani e costanti rapporti fra Procuratore, Procuratori Aggiunti e Sostituti.

Si ritiene necessario prevedere che il magistrato assegnatario trasmetta il provvedimento per l'apposizione del visto, prima della sua esecuzione, sui seguenti atti:

1. richieste di archiviazione nei procedimenti a carico di indagati noti ovvero iscritti a mod. 44 per i quali sia stato imposto l'obbligo di riferire o conferire;
2. provvedimenti di archiviazione agli atti d'ufficio, con riferimento ai fascicoli iscritti a mod. 45, per i quali sia stato previsto l'obbligo di riferire;
3. richieste di proroga, dalla terza in poi, d'intercettazioni telefoniche e/o ambientali e/o telematiche, ai fini della verifica della sussistenza dei relativi presupposti;
4. richieste di rinvio a giudizio e/o richieste di giudizio immediato, con esclusivo riferimento ai procedimenti per i quali è stato prescritto l'obbligo di riferire o conferire e a quelli trattati da magistrati che non abbiano ancora superato la prima valutazione di professionalità;

5. provvedimenti di trasmissione degli atti di un procedimento penale alla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli;
6. rogatoria internazionale o richiesta di assistenza diretta spedita ad autorità giudiziaria estera;
7. provvedimenti di nomine di consulenti nonché di liquidazione dei consulenti tecnici in relazione a compensi superiori a € 6.000,00, non essendo invece necessario il visto per importi inferiori;
8. atti in cui viene sollevato contrasto, positivo o negativo, fra uffici del pubblico ministero (art. 54 c.p.p.);
9. spese per servizi d'intercettazione non previste in listino;
10. apposizione di visto sui decreti di liquidazione emessi dai magistrati relativamente alle spese d'intercettazione e a tutti i servizi connessi, qualora eccedenti l'importo di € 6.000,00;
11. apposizione di visto sui servizi speciali, anche se compresi in listino, per i periodi successivi alla terza proroga;
12. in ogni altro caso in cui lo richieda per iscritto (con la dicitura: "Al Procuratore della Repubblica o "Al Procuratore Aggiunto, coordinatore della Sezione" - "per il visto") il Sostituto procedente.

Si precisa che i visti vengono apposti dal Procuratore della Repubblica oppure da ciascuno dei Procuratori Aggiunti, in base alla ripartizione delle attività di coordinamento disciplinate più in avanti.

Per quanto concerne i decreti di liquidazioni in favore dei CTU si prevede, altresì, la necessità del visto del Procuratore della Repubblica (ulteriore rispetto al visto del Procuratore Aggiunto), qualora gli importi liquidati siano superiori a 10.000,00 euro.

Nei casi di omessa trasmissione del provvedimento al Procuratore Aggiunto per il visto ovvero di rifiuto del visto da parte del Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione, quest'ultimo, fatto salvo l'inoltro del provvedimento all'Autorità destinataria, ne informa, senza ritardo, il Procuratore della Repubblica, trasmettendogli copia del provvedimento non vistato, insieme con le motivazioni scritte del dissenso, da comunicarsi immediatamente anche al Sostituto Procuratore autore del provvedimento contestato.

Nell'ipotesi sopra indicata, si procede ad una specifica interlocuzione, tenendo presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, con l'esperimento di ogni azione idonea alla individuazione di soluzioni condivise.

In ogni caso, si precisa che, sulla base del comma 4 dell'art. 20, in caso di perdurante contrasto sull'apposizione del visto, fermo restando l'esercizio del potere di revoca, il Procuratore dà atto dell'avvenuto esperimento delle interlocuzioni con separato atto. Si evidenzia che gli atti relativi alla interlocuzione sul visto non sono inseriti nel fascicolo di indagine, bensì in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica e del quale il sostituto interessato può prendere visione.

1. Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al Procuratore per l'apposizione del visto:

☐ Atti di conclusione delle indagini preliminari ex art. 4l5 bis c.p.p:

☐ tutti;

☐ seguenti categorie di reato:

NO*;*

☐ Atti definitori del procedimento, ovvero atti di esercizio dell'azione penale nelle forme di cui all'articolo 407 bis c.p.p.:

☐ tutti;

☐ seguenti categorie di reato:

- *provvedimenti di trasmissione degli atti di un procedimento penale alla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli;*
- *richieste di rinvio a giudizio e/o richieste di giudizio immediato, con esclusivo riferimento ai procedimenti relativi a delitti prioritari;*

☐ Richieste di archiviazione:

☐ tutti;

☐ seguenti categorie di reato:

NO*;*

☐ Atti che comportino rilevanti impegni di spesa;

- *richieste di proroga, dalla terza in poi, d'intercettazioni telefoniche e/o ambientali e/o telematiche, ai fini della verifica della sussistenza dei relativi presupposti;*
- *spese per servizi d'intercettazione non previste in listino;*
- *apposizione di visto sui decreti di liquidazione emessi dai magistrati relativamente alle spese d'intercettazione e a tutti i servizi connessi, qualora eccedenti l'importo di € 6.000,00;*
- *apposizione di visto sui servizi speciali, anche se compresi in listino, per i periodi successivi alla terza proroga;*
- *provvedimenti di nomine di consulenti nonché di liquidazione dei consulenti tecnici in relazione a compensi superiori a € 6.000,00, non essendo invece necessario il visto per importi inferiori;*

☐ Prime richieste di autorizzazione per l'attività di intercettazione;

NO

☐ Decreti di perquisizione presso studi legali, istituzioni pubbliche o nei confronti di determinate categorie di pubblici ufficiali;

E' previsto onere comunicativo

☐ Modifica e aggiornamento delle iscrizioni con passaggio a mod. 44 ignoti o a mod. 21 o iscrizione di nuovi indagati in procedimento già assegnato, ove espressamente previsto nel progetto organizzativo;

NO

☐ Iscrizioni di ulteriori reati a carico degli indagati già iscritti e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 12 c.p.p. lettera b);

NO

☐ Impugnazioni avverso sentenze:

☐ tutti;

☐ seguenti categorie di reato:

NO*;*

☐ Impugnazioni avverso ordinanze:

☐ tutti;

☐ seguenti categorie di reato:

NO.

N) Comunicazioni (*art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)*

In base all'art. 21 della presente circolare, si prevede che i magistrati dell'Ufficio siano tenuti ad effettuare, al di fuori dei casi previsti in materia di visti, la comunicazione di determinati atti al Procuratore o ai Procuratori Aggiunti, successivamente al loro compimento ed anche per le vie brevi.

In particolare, le comunicazioni devono essere effettuate nei seguenti casi:

- avvio e svolgimento di attività di indagini particolarmente complesse, relative alla repressione di reati particolarmente rilevanti (reati associativi, reati di particolare allarme sociale commessi nei confronti delle fasce deboli, reati contro il patrimonio in cui il vantaggio o danno siano di ingente valore; reati finanziari di elevato valore economico);
- avvio e svolgimento di indagini, in cui sono coinvolti soggetti che rivestono particolari qualifiche (quali ad es. amministratori pubblici), caratterizzati anche da notorietà sul territorio locale e nazionale;
- avvio e svolgimento di attività di indagine connotate da un alto grado di mediaticità;
- esiti relativi allo svolgimento delle attività di indagine sin qui elencate;
- notizie rilevanti relative alle attività di turno esterno, anche mediante comunicazione telefonica:
- ogni altra notizia che appaia rilevante con riferimento all'organizzazione interna dell'Ufficio.

Appare opportuno esplicitare con maggiore dettaglio gli oneri informativi in capo al magistrato preposto all'attività di turno urgente.

Sul punto, risulta necessario che il Sostituto Procuratore della Repubblica il quale, durante lo svolgimento del turno urgente, riceva notizia di un reato grave, o di particolare allarme sociale, ovvero per il quale si prospetti la necessità di urgenti scelte investigative o di acquisire dichiarazioni da soggetti indagati o arrestati, nell'assumere direttamente la direzione delle indagini, ne dia simultaneamente immediato avviso al Procuratore della Repubblica ovvero, in mancanza al Procuratore Aggiunto. Allo stesso avviso procederà, ove sia stato informato di un accadimento criminoso che abbia richiesto l'intervento di magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia.

Per quanto riguarda i decessi conseguenti ad infortuni sul lavoro ed a sospetta colpa professionale medica, nonché per qualsiasi urgenza relativa a tali settori, il magistrato di turno procederà, nell'immediato, ad informare il Procuratore Aggiunto coordinatore della competente sezione al fine dell'assegnazione ad uno dei magistrati componenti la sezione a ciò specializzata, ai fini dell'assunzione dei provvedimenti meglio specificati nella sezione relativa ai turni.

O) Altri oneri informativi *(art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)*

Si prevede, altresì, alla luce di quanto disposto dall'art. 22 della circolare, che i magistrati dell'Ufficio siano tenuti ad una periodica interlocuzione con il Procuratore della Repubblica e/o con il Procuratore Aggiunto, nell'ambito dell'unità organizzativa, dagli stessi coordinata, in merito allo sviluppo delle indagini ed alle modalità di revoca delle assegnazioni. Si precisa che tali oneri informativi possono essere individuati al momento dell'assegnazione o in un momento successivo.

Tra gli oneri in questione, assumono particolare rilevanza e trovano applicazione presso l'Ufficio gli obblighi di conferire.

Nell'ambito di rapporti d'ufficio fondati sul dialogo e sul confronto costruttivo, il conferire non va inteso come mero obbligo nei confronti del Procuratore della Repubblica, quanto piuttosto come un momento di confronto dialettico tra chi ha la responsabilità della trattazione del singolo procedimento e chi ha la responsabilità della direzione dell'intero Ufficio, necessario al fine di assicurare l'efficacia, la coerenza e l'uniformità dell'azione complessiva dello stesso, nell'ambito della quale si inserisce ciascun procedimento trattato.

Invero, se l'obbligo di conferire è, per un verso, una limitazione potenziale dell'autonomia del magistrato assegnatario del procedimento e, per altro verso, funzionale a consentire al dirigente dell'Ufficio di verificare il rispetto dei criteri, definiti in via generale o stabiliti all'atto dell'assegnazione, ai quali deve attenersi il magistrato nella trattazione del procedimento allo stesso assegnato, è di tutta evidenza che solo il Procuratore della Repubblica – o i Procuratori Aggiunti per i magistrati dagli stessi rispettivamente coordinati – è, da un lato, legittimato e, dall'altro, interessato a prescrivere il conferire.

Pertanto, in sede d'iscrizione, il magistrato preposto segnalerà al Procuratore Aggiunto di turno le notizie di particolare rilievo, affinché questi possa informare il Procuratore della Repubblica e apporre l'obbligo di conferire, non potendo tale facoltà essere direttamente attribuita al Sostituto di turno per l'attività d'iscrizione o per gli affari urgenti, all'atto dell'iscrizione del procedimento.

Di regola, il conferire è prescritto all'atto della iscrizione del procedimento. Il conferire può tuttavia essere prescritto anche in un momento successivo all'iscrizione del procedimento, tutte le volte in cui, nel prosieguo della trattazione del procedimento, a seguito dello sviluppo delle investigazioni o per fatti sopravvenuti, emerga la necessità o anche solo l'opportunità di prevedere che il magistrato assegnatario del procedimento conferisca con il proprio coordinatore o comunque con il Procuratore della Repubblica.

Successivamente all'iscrizione del procedimento, di regola, il conferire viene prescritto dal Procuratore della Repubblica ovvero dal Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione di appartenenza del Sostituto assegnatario del procedimento.

Coerentemente con il disposto dell'art. 22 della circolare e nell'ottica della trasparenza dell'azione di questo Ufficio ed anche a tutela dei magistrati che lo compongono e al fine della preventiva conoscibilità delle modalità di esercizio, da parte del Procuratore della Repubblica, dei poteri che gli sono attribuiti, vanno individuate le ipotesi in cui è fatto obbligo al Sostituto di conferire.

Ovviamente, stante la *ratio* e la finalità di tale obbligo, non è possibile stilare un elenco analitico ed esaustivo dei casi in cui potrà essere prescritto il conferire, per cui, in questa sede, ci si limita a prevedere le tipologie dei casi in cui potrà essere previsto il conferire, con l'avvertenza che trattasi di una elencazione esemplificativa e non tassativa.

Ciò premesso, il conferire di regola sarà prescritto nei seguenti casi:

- nel corso della trattazione del procedimento, emergano fatti diversi, connessi o collegati a quelli per i quali si procede, con limitato riferimento ai casi in cui sussista la competenza specialistica diversa da quella della sezione di appartenenza del magistrato assegnatario del procedimento;

- procedimenti aventi ad oggetto fatti oggettivamente o soggettivamente complessi per la tipologia o per il numero dei reati, ovvero per il numero o la qualità dei soggetti coinvolti;

- procedimenti aventi ad oggetto fatti di rilevante impatto mediatico ovvero suscettibili di destare allarme sociale, anche al fine di prospettare al Procuratore della Repubblica l'opportunità di procedere a comunicazione istituzionale;

- procedimenti di particolare rilevanza per la natura o la gravità dei fatti che ne formano oggetto e/o per le qualità soggettive dell'indagato e/o della persona offesa;

- procedimenti avente ad oggetto questioni di fatto e/o di diritto che coinvolgono la soluzione di problematiche giuridiche, applicative o interpretative, nuove, complesse o di interesse generale per l'Ufficio;

- procedimenti la cui trattazione comporta la necessità di coordinamento investigativo o di altra natura con altri magistrati dell'Ufficio, con altri uffici giudiziari o con altre Istituzioni pubbliche;

- ogni altro procedimento suscettibile di coinvolgere l'immagine e la credibilità dell'Ufficio o di incidere sull'azione complessiva di quest'ultimo per la natura, la gravità, la rilevanza mediatica, istituzionale o sociale dei fatti o delle questioni giuridiche sottese;

- ipotesi di emissione di decreti di perquisizione presso studi legali, istituzioni pubbliche o nei confronti di determinate categorie di pubblici ufficiali;

- ipotesi di impugnazione di sentenze di particolare rilievo, per la gravità del fatto, per i soggetti convolti e per la risonanza che esso ha avuto;

- ipotesi di impugnazione di ordinanze, di particolare rilievo, per la gravità del fatto, per i soggetti convolti e per la risonanza che esso ha avuto;

- emissione di ordinanze del giudice per le indagini preliminari di rigetto di richieste di misure cautelari di particolare rilievo;

- ogni altro caso in cui sia necessario o anche solo opportuno assicurare l'uniformità dell'azione dell'Ufficio.

In ogni caso, è prescritto l'obbligo di conferire nei seguenti casi:

- procedimenti scaturenti da trasmissione a quest'ufficio di relazioni stilate da commissioni prefettizie, a seguito di accesso presso enti locali o di loro scioglimento;

- procedimenti relativi a rappresentanti od organi di vertice delle istituzioni locali o appartenenti alle Forze dell'ordine, qualora attinenti le funzioni svolte o comunque di particolare gravità.

Il conferire si traduce nell'obbligo, per il magistrato assegnatario del procedimento, di confrontarsi con il coordinatore della sezione o del settore di propria appartenenza o con il Procuratore della Repubblica tempestivamente, di regola preventivamente, cioè prima di dare inizio alla trattazione del procedimento per il quale è stato previsto il conferire, e comunque prima di assumere ogni determinazione rilevante nell'ambito del medesimo procedimento, nonché nel prosieguo della trattazione dello stesso, in tal modo dando concreta attuazione al principio di leale collaborazione al quale devono essere informate tutte le attività della Procura della Repubblica.

Pertanto, l'assolvimento dell'obbligo di conferire ha carattere dinamico, e non statico, in quanto lo stesso non si esaurisce nell'interlocuzione iniziale e preventiva, ma postula necessariamente un confronto costante e comunque successiva nel caso di snodi investigativi essenziali o all'atto dell'adozione di determinazioni o provvedimenti rilevanti.

Peraltro, il conferire non si deve tradurre - tranne nei casi in cui ciò sia espressamente richiesto – in una interlocuzione scritta e comunque formale tra il magistrato assegnatario del procedimento e il coordinatore dello stesso o il Procuratore della Repubblica, apparendo idonea, ed anzi preferibile, a tal fine qualsiasi modalità di interlocuzione, anche informale, diretto, agile ed essenziale, tale da non appesantire o intralciare l'attività dell'uno e dell'altro, sempre che tempestivo, esaustivo e idoneo ad assicurare una compiuta informazione e una conseguente, adeguata, determinazione.

L'adempimento dell'obbligo di conferire e, più in generale, del dovere di informazione e di concertazione preventiva è attestato, anche a garanzia del Sostituto Procuratore, mediante l'apposizione, da parte del Procuratore Aggiunto o del Procuratore della Repubblica, della dicitura "conferito", con l'indicazione della data e con la sottoscrizione, sulla copertina o altro atto del fascicolo, o del visto sul provvedimento o sull'atto adottato.

In ogni caso, proprio perché il conferire assolve una funzione di informazione e di preventiva concertazione e si traduce in una concreta applicazione del principio biunivoco di leale collaborazione, ciascun magistrato dell'Ufficio è *facultato* a conferire di propria iniziativa con il proprio coordinatore e comunque con il Procuratore della Repubblica, a prescindere dalla prescrizione del conferire, in tutti i casi in cui ritenga necessario o anche solo opportuno confrontarsi con l'uno o con l'altro. Pertanto, affianco all'obbligo di conferire, previsto solo per determinati procedimenti, sostanzialmente sussumibili nelle categorie su indicate, è riconosciuto il diritto di ciascun Sostituto di conferire per qualsiasi procedimento.

Pertanto, si prevede che, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 19 in materia di assensi, il magistrato assegnatario della notizia di reato provveda, prima dell'esecuzione del provvedimento - anche a prescindere dalla specifica previsione dell'obbligo di riferire - ad informare tempestivamente il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto di riferimento in merito alle notizie di reato di particolare rilievo per la gravità e/o le specificità della vicenda, o che assumono speciale risonanza nella pubblica opinione, ovvero ancora si tratti di procedimenti in cui sono coinvolti pubblici amministratori, rappresentanti delle Istituzioni o esponenti delle Forze di Polizia, sia nella veste di persone indagate, che di parti offese.

Si precisa anche che, allorché sul fascicolo venga apposta l'indicazione 'riferire', il Sostituto assegnatario approfondirà qualsiasi iniziativa investigativa intenda adottare e prima di adottarla, e comunque con urgenza, con il Procuratore della Repubblica o con i Procuratori Aggiunti (per le materie di competenza delle sezioni dagli stessi coordinate).

In casi di eccezionale rilevanza, darà informazione al Procuratore dell'acquisizione di elementi indizianti tali da determinare l'emissione di provvedimenti d'iscrizione al registro degli indagati, ancor prima di darvi corso, in considerazione degli effetti che ne conseguono.

Il meccanismo garantisce in tal modo l'esaustività dell'informazione in capo al Procuratore e l'efficace sollecita acquisizione o veicolazione di notizie nei suoi riguardi, al fine di assicurare l'esercizio del potere di vigilanza da parte del dirigente dell'ufficio, per i fini già indicati.

P) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti. *(art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure)*

Di particolare rilevanza risulta essere il tema della revoca dell'assegnazione di procedimenti da parte del Procuratore della Repubblica nei confronti dei Sostituti Procuratori. La peculiarità di tale istituto va ricercata, principalmente, nel carattere di "eccezionalità" della sua concreta applicazione, che può realizzarsi solamente al ricorrere di taluni casi specificamente individuati dalle disposizioni normative dettate in *subiecta* materia.

Va, infatti, evidenziato, che il tema della revoca delle assegnazioni dei procedimenti ha come suo logico presupposto la disamina delle prerogative esistenti in capo al Procuratore e dell'ambito di autonomia riservata ai Sostituti Procuratori.

Si precisa che il Procuratore è, per legge, il titolare esclusivo dell'azione penale (come peraltro ribadito nella circolare P-13900/2024 al comma 1 dell'art.2), che esercita o direttamente o in forma mediata mediante conferimento di delega ai Sostituti, dovendo in ogni caso assicurare il suo corretto, puntuale ed uniforme esercizio.

I Sostituti, in quanto destinatari di provvedimenti di assegnazione – e non più di delega – degli affari penali da parte del Procuratore della Repubblica, assumono la titolarità mediata dei procedimenti loro assegnati e, pur nel doveroso e leale confronto dialettico con l'*unico* titolare dell'azione penale, conservano una sfera di autonoma responsabilità professionale nello svolgimento delle attività relative ai procedimenti medesimi.

In tal senso depone la soppressione, operata dall'art. 1, comma 2 lett. *a*) della legge n. 269 del 2006, dell'inciso "sotto la propria responsabilità" contenuto nel testo originario del D. Lgs. n. 106 del 2006 (art. 1, comma 1).

D'altra parte, le delibere approvate dall'Organo di Autogoverno della Magistratura in questo settore hanno inciso profondamente nel tessuto normativo, definendo linee guida che – assumendo come valore fondante l'efficacia e l'efficienza dell'attività inquirente – hanno tuttavia nel rispetto dei valori dell'autonomia del singolo magistrato e nella garanzia di esercizio della giurisdizione come potere diffuso ineliminabili e fondanti principi assorbenti ed impegnativi.

In ogni caso, nell'ambito del sistema organizzativo degli uffici requirenti, è dovere dei Procuratori della Repubblica assicurare il rispetto del principio di autonomia del Sostituto Procuratore (art. 112 Cost.).

Venendo alla disciplina relativa ai criteri ed alle modalità di attuazione dell'esercizio del potere di revoca, alla luce della circolare ministeriale del 10 luglio 2024, si precisa quanto segue.

Preliminarmente, deve osservarsi che l'art. 23 della nuova circolare, corrispondente all'art. 15 nel testo previgente della circolare, ha un contenuto parzialmente innovativo, attuativo dell'art. 1 comma 6 lett. e) del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, che attribuisce al Consiglio la competenza a determinare i principi cui il Procuratore della Repubblica deve attenersi nella predisposizione del progetto organizzativo dell'ufficio, con riferimento ai criteri e alle modalità della revoca dell'assegnazione dei procedimenti.

Va rilevato, in particolare, che il comma 1 nel testo riformulato conferma i presupposti del potere di revoca del Procuratore della Repubblica, richiamando il testo dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 160/2006.

In base alla disposizione normativa sopra richiamata il potere di revoca può essere esercitato dal Procuratore della Repubblica nei seguenti casi:

- se il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti in via generale o integrativi indicati all'art. 2 della medesima circolare e richiamati nel progetto organizzativo;
- se insorge tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica o tra i magistrati coassegnatari un contrasto circa le modalità concrete della loro applicazione.

Nelle ipotesi sopra indicate, il Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, sentito il magistrato interessato, può revocare l'assegnazione del procedimento al quale si riferisce il contrasto.

Va, in ogni caso, specificato che l'assegnazione è efficace fino alla definizione del procedimento, ma può essere venire meno a seguito dell'emissione di un provvedimento di revoca che sottragga la trattazione del procedimento all'assegnatario nei casi espressamente previsti dall'art. 2 comma 2 e comma 2 bis del decreto legislativo 20.02.2006 n. 106.

A tal riguardo, si evidenzia che secondo l'interpretazione fornita dal C.S.M., l'assegnazione per la trattazione di un procedimento trova la sua regolamentazione nell'art. 2 del D. Lgs. n. 106 del 2006, in base al quale si prevede la possibilità per il Procuratore della Repubblica di fissare principi e criteri da definirsi o in via generale o con l'atto di assegnazione.

Occorre che il potere di revoca attribuito al Procuratore della Repubblica trovi il suo fondamento nella preventiva determinazione dei criteri e dei principi cui i Sostituti dell'Ufficio devono attenersi, nonché nella previa comunicazione degli stessi ai magistrati assegnatari.

Difatti, soltanto a seguito della preventiva individuazione e fissazione dei criteri cui ci si attiene per l'assegnazione, si si realizza la perimetrazione dell'ambito di operatività dei Sostituti e, nell'eventualità, comunque in casi

eccezionali, possono concretizzarsi casi di contrasto nell'applicazione di tali principi tra il Procuratore della Repubblica ed il Sostituto, tale da comportare l'esercizio da parte del primo del potere di revoca nei confronti del secondo.

Per quanto attiene ai termini entro i quali il potere di revoca può essere esercitato da parte del Procuratore della Repubblica, si precisa che, sensi del comma 2 dell'art. 23, è stabilito che il provvedimento di revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito.

Al comma 3 dell'articolo sopra richiamato, inoltre, si conferma la disciplina relativa allo schema procedimentale relativo all'adozione del provvedimento di revoca, preceduto dall'individuazione di soluzioni condivise, con l'onere, in tal senso, per il Procuratore della Repubblica di informare il Procuratore Generale presso la Corte di Appello prima di adottare il provvedimento in esame.

Pertanto, come stabilito dall'art. 23, comma 3, della circolare, prima di adottare il provvedimento di revoca, il Procuratore della Repubblica informa il Procuratore Generale presso la Corte di Appello e, ove si tratti di materia specialistica assegnata ad una unità organizzativa, consulta il Procuratore Aggiunto o il coordinatore della medesima, assicurando ogni idonea azione volta a individuare soluzioni condivise.

Il comma 4 dell'art. 23 stabilisce che il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni contenute nel presente progetto organizzativo sulle assegnazioni.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 23, entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca di cui al comma 1, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che – nei successivi cinque giorni – le trasmette, unitamente al provvedimento di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M., che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni.

Rimane immutata l'ipotesi di revoca, disposta con provvedimento motivato, da parte del Procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'art. 362 comma 1 ter c.p.p., che ricorre allorquando nelle ipotesi delittuose dallo stesso previste, il magistrato assegnatario non osservi i termini stabiliti. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il Sostituto può presentare delle osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica che, a sua volta, trasmette senza ritardo la documentazione in esame al C.S.M.

E' innovativo il disposto dell'art. 24, in base al quale il Procuratore della Repubblica può ritenere che la trasmissione delle osservazioni formulate dal Sostituto e delle proprie controdeduzioni possano pregiudicare le esigenze di segretezza delle indagini. In tale ipotesi, il Procuratore si limita a trasmettere al Consiglio Superiore della Magistratura soltanto il provvedimento di revoca con l'aggiunta di eventuali *omissis*. Il Consiglio, a sua volta, prendendo atto della sussistenza del segreto istruttorio, potrà soltanto sospendere il procedimento. Soltanto dopo che sia cessata la segretezza delle indagini, il Procuratore della Repubblica trasmette al Consiglio tutta la documentazione relativa al contraddittorio precedentemente instauratosi con il Sostituto, fornendo altresì i motivi che hanno portato al differimento stesso.

Con riferimento al contenuto del provvedimento di revoca, ci si riporta all'art. 25 della circolare, che fissa i principi cui il Procuratore della Repubblica deve attenersi nella predisposizione del progetto organizzativo dell'ufficio.

E' stabilito che il Procuratore della Repubblica, nel predisporre lo stesso, debba necessariamente indicare:

- l'attività del Sostituto ritenuta non conforme ai principi ed ai criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione;
- i principi o i criteri definiti in via generale o quelli integrativi di cui all'art. 2 comma 6 della presente circolare oggetto di violazione o di contrasto;
- l'esplicitazione delle ragioni di contrasto tra attività da svolgere e principi o criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca;
- l'esplicitazione delle ragioni di riscontrata non conformità del provvedimento adottato dal Sostituto ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca.

In base al secondo comma dell'art. 25, nei casi di omessa assunzione di informazioni della persona offesa entro il termine di tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 362, comma 1 ter c.p.p. (qualora non ne sia stato disposto il differimento per comprovate ragioni), il provvedimento di revoca dell'assegnazione deve essere congruamente motivato.

Nell'ipotesi sopra indicata, ai fini del corretto esercizio del potere di revoca da parte del Procuratore della Repubblica, nel provvedimento sarà esplicitata l'esatta ricostruzione cronologica dei fatti avendo cura di specificare che non sussistano imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Va rilevato, inoltre, che, come disposto dal comma 3 dell'art. 25, nel caso di sostituzione prevista dall'art. 24, nel relativo provvedimento devono essere indicate le circostanze di fatto che conducono alla sostituzione, mediante la redazione di un'adeguata motivazione.

La sostituzione del magistrato

Per quanto concerne l'attività di sostituzione, l'art. 26 della circolare opera una ricognizione del quadro normativo esistente.

In particolare, al primo comma dell'art. 26, è stabilito che, nella fase delle indagini preliminari, il magistrato è sostituito dal Procuratore della Repubblica con provvedimento motivato, quando si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 36 c.p.p. lett. a), b), d), e).

Al comma 2, è previsto che entro dieci giorni dalla comunicazione della sostituzione, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, con applicazione dello schema procedimentale previsto in caso di revoca dagli artt. 23 co. 7 e 24.

Il terzo comma della norma, richiamando il testo dell'art. 53 c.p.p., prevede che il Sostituto designato nell'udienza penale è sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art. 36, comma 1, c.p.p. lett. a), b), d), e). Negli altri casi, il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

Come previsto dal comma 4 dell'art. 26, il Procuratore della Repubblica trasmette al C.S.M. copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato nell'udienza penale. Quando la sostituzione in udienza del magistrato è motivata dal suo impedimento o da ragioni di servizio, la segnalazione avviene in modo riassuntivo semestralmente, ferma rimanendo la facoltà del magistrato, di dare notizia, in ogni momento, al C.S.M. dell'avvenuta sostituzione. Nei casi di sostituzione per le situazioni previste dall'art. 36 c.p.p. lett. a), b), d), e), il magistrato, entro dieci giorni dalla comunicazione della sostituzione, può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica che, nei successivi cinque giorni, le trasmette unitamente al provvedimento e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termini di quindici giorni, applicandosi le disposizioni di cui agli artt. 23 co. 7 e 24.

Rinuncia all'assegnazione.

L'istituto della rinuncia è stato oggetto di una riformulazione, volta alla precisazione dei profili procedimentali e sostanziali della stessa.

Deve osservarsi che se, da un lato, la potestà direttiva del Procuratore della Repubblica consente di sacrificare l'autonomia del Sostituto, il quale è chiamato a conformarsi ai principi ed ai criteri previsti dal progetto organizzativo o specificati nell'atto di assegnazione, dall'altra è incontrovertibile il dato secondo cui il magistrato non può essere costretto a svolgere attività, ad adottare atti o a formulare conclusioni contrarie alle sue convinzioni.

Pertanto, la disciplina di cui all'art. 27 prevede, al comma 1, che il magistrato assegnatario del procedimento ha la facoltà di rinunciare all'assegnazione con atto scritto motivato comunicato al Procuratore della Repubblica, che provvederà alla riassegnazione da effettuarsi secondo i criteri previsti dal progetto organizzativo per la distribuzione degli affari.

Al comma secondo, s' individuano i casi nei quali il magistrato può esercitare tale facoltà, e cioè:

- contrasto sulle modalità di individuazione dei criteri integrativi previsti dall'art. 2 comma 6, inseriti nell'atto di assegnazione;
- assegnazione di singoli atti prevista dall'art. 17, comma 2 (secondo il quale l'assegnazione di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate);
- diniego di assenso sulla richiesta di misura cautelare, come disciplinato dall'art. 19;
- contrasto previsto dall'art. 20, comma 5 (relativo all'apposizione del visto);

- contrasto previsto dall'art. 23, comma 1 (riguardante l'esercizio del potere di revoca da parte del Procuratore della Repubblica).

Si precisa, al comma 3, che gli atti relativi alla rinuncia non entrano a far parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in un fascicolo riservato presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica.

In base al comma 4, è previsto che il magistrato assegnatario trasmette la comunicazione di rinuncia al C.S.M. per la presa d'atto, per il tramite del Procuratore della Repubblica, al fine di consentire la verifica dei presupposti previsti dal comma 2.

Q) Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale. *(art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure)*

La disciplina relativa alla determinazione dei criteri generali d'individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero nell'udienza penale trova collocazione nell'art. 11, comma 3, n. 26 della circolare P13900/2024.

In particolare, si rileva che i criteri in questione devono essere determinati curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive.

Va rilevato che, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2022 c.d. Riforma Cartabia, la scelta del legislatore è caratterizzata dall'esigenza di non lasciar spazio alla dilatazione dei tempi dei procedimenti in fase di indagini, affidandone il controllo al giudice, eventualmente anche su impulso di parte, come nel caso della richiesta di retrodatazione dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Tale opzione, determinata dalla necessità di ridurre la durata del processo, soddisfa contestualmente anche l'esigenza di garantire i diritti dell'indagato, che non deve restare sottoposto a indagini inutilmente e per un tempo non ragionevole.

Ciò premesso, risulta evidente che la concentrazione della fase delle indagini preliminari, caratterizzate dal rispetto di termini ragionevoli di durata, consente di collegare in maniera unitaria la fase in questione a quella del giudizio, auspicandosi in tal senso che gli elementi acquisiti durante la fase delle indagini preliminari trovino il loro necessario riscontro nella successiva fase dibattimentale.

A tal riguardo, occorre illustrare quali sono le modalità attraverso le quali il principio di continuità tra le due fasi possa trovare applicazione.

In particolare, affinché sia rispettato il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive, appare necessario che il Pubblico Ministero che ha curato l'indagine possa seguire il procedimento anche nella fase dibattimentale.

Tale ultima circostanza assume particolare rilevanza in quanto, assicurando la trattazione del procedimento in udienza allo stesso magistrato che ha curato la fase delle indagini, si perverrebbe ad una più efficace acquisizione degli elementi di prova, già individuati dallo stesso nella fase d'indagine.

Inoltre, ciò, consentirebbe allo stesso Sostituto di sostenere la tesi accusatoria - sempre rispettando il principio di acquisizione degli elementi a favore dell'indagato, laddove emergano – mediante una maggiore concentrazione del materiale probatorio acquisito.

Difatti, in tal modo, le fonti di prova individuate dal P.M. nella fase delle indagini preliminari potrebbero essere più facilmente corroborate nella fase dibattimentale, divenendo veri e propri elementi di prova a sostegno dell'accusa.

Particolare rilevanza merita la tematica della designazione del Pubblico Ministero alle udienze dibattimentali.

Lo svolgimento di tale attività va disciplinata onde consentire l'applicazione del principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e quella del giudizio.

Tale ultima fase, infatti, costituisce il momento centrale dell'attività della Procura, in quanto costituisce la sede in cui ha luogo la verifica, dinanzi al Giudice e in contradditorio con la difesa, della completezza, della correttezza e della efficacia delle indagini espletate, e pertanto, dell'attività complessiva dell'Ufficio del pubblico ministero.

Pertanto, le due fasi vanno contemperate e, quindi, risulta necessario fare in modo che l'organizzazione dell'Ufficio di Procura non sia sbilanciata sul versante delle indagini e trascuri il settore del giudizio.

E' evidente, pertanto, che, nell'attività d'indagine si dovrà prestare particolare attenzione alla valutazione degli esiti investigativi e delle loro proiezioni dibattimentali, in modo da evitare lacune tali da provocare rallentamenti durante la fase del dibattimento.

Pertanto, l'assegnazione dei procedimenti ai singoli magistrati dell'ufficio, che spiega i suoi effetti per tutta la durata delle indagini preliminari, non si esaurisce con l'esercizio dell'azione penale.

Va assicurata, infatti, la continuità di trattazione anche per la successiva fase dibattimentale, in particolare per i procedimenti di maggiore complessità.

Tale esigenza è stata rimarcata, anche, nella circolare del C.S.M. P13900/2024 del 10/07/2024 che, all'art. 11 comma 3 n. 26, prevede che, nella determinazione dei criteri di assegnazione dei magistrati alle udienze debba essere garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive.

Al fine di perseguire tale obiettivo, occorre che le attività dell'ufficio di Procura, presso il quale sono svolte le indagini preliminari siano espletate alla luce di un adeguato coordinamento con l'ufficio giudicante.

A tal fine, il Procuratore della Repubblica promuove le opportune interlocuzioni con il Presidente del Tribunale e con l'Avvocatura, finalizzate alla migliore razionalizzazione del settore del giudizio, con particolare riferimento alla calendarizzazione dei processi a trattazione prioritaria ex art. 132 bis disp. att. c.p.p. e comunque dei processi

particolarmente articolati e complessi, al fine di pervenire alla loro rapida definizione nel rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Tale rilevante esigenza è, tuttavia, di non facile attuazione per la generalità dei procedimenti, sicché ne viene garantita l'attuazione per i procedimenti di maggiore complessità, secondo quanto fra breve precisato.

Per quanto riguarda gli altri procedimenti, va garantita, per quanto possibile, la tendenziale identità del magistrato designato per l'intero dibattimento, nonché l'assegnazione, a ciascuna delle sezioni del Tribunale, degli stessi Sostituti, in modo da agevolare la compiuta conoscenza del procedimento da parte del magistrato delegato per l'udienza e la predisposizione di strategie processuali nell'assunzione delle prove finalizzate alla rapida definizione del giudizio.

Ciò detto, la continuità della designazione per la fase dibattimentale viene assicurata attraverso la previsione dell'obbligo di segnalazione (anche oralmente), da parte del P.M. titolare del procedimento nella fase delle indagini, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale per i procedimenti più complessi.

Ciò comporterà la valutazione in merito all'opportunità della sua designazione, sin dalla fase dell'udienza preliminare, nonché per il successivo dibattimento.

La designazione per lo specifico procedimento non comporta esoneri dalla partecipazione alle udienze oggetto dell'ordinario abbinamento. Pur tuttavia, la perequazione degli impegni sarà tendenzialmente garantita da specifica designazione del magistrato interessato per le udienze in cui viene trattato il procedimento, anche con sostituzione concordata con il Sostituto già eventualmente designato.

Al fine di assicurare che i procedimenti più complessi siano seguiti dai Sostituti già titolari dei relativi procedimenti, è indefettibile l'osservanza dell'obbligo comunicativo.

Pur non potendo assicurarsi, nella generalità dei casi, l'identità fra il P.M. che ha seguito la fase delle indagini e quello designato per l'attività dibattimentale, vanno adottate alcune misure al fine di rendere più funzionale la partecipazione dell'ufficio del pubblico ministero alle udienze.

Di fatto, si prevede che, oltre alla manifestazione di disponibilità espressa dal PM titolare del fascicolo nella fase delle indagini preliminari, nella successiva fase dibattimentale, intervenga un'attività regolamentativa da parte del Procuratore Aggiunto delegato ai turni, il quale assumerà le opportune decisioni anche al fine di garantire il principio di perequazione dei carichi.

All'atto della ricezione del decreto che dispone il giudizio e della predisposizione della lista testi, il PM è onerato di segnalare al Procuratore Aggiunto delegato per l'attività d'udienza i procedimenti di maggiore rilievo, ai fini della designazione del P.M. che segua l'intera fase dibattimentale (quando non sia possibile che ciò avvenga da parte del P.M. che ha seguito le indagini), con criteri di rotazione all'interno dei singoli abbinamenti.

Il Procuratore Aggiunto avrà cura, per ciascun gruppo di PM abbinati ai collegi, di conservare un prospetto dei procedimenti più rilevanti assegnati, da condividere con gli stessi magistrati facenti parte del gruppo abbinato, al

fine di salvaguardare il principio della rotazione e procedere, per il successivo procedimento di particolare complessità, alla designazione di un PM diverso da quello già in precedenza onerato.

Di fatto, si prevede che al di là della manifestazione di disponibilità del PM titolare del fascicolo nella fase delle indagini, nel seguire anche la fase dibattimentale, vi sia una decisione del Procuratore Aggiunto delegato ai turni, il quale assumerà le opportune decisioni anche al fine di garantire il principio di perequazione dei carichi.

Per tale ragione assumerà costanti informazioni circa i procedimenti più rilevanti da trattare.

Sussiste, pertanto, un onere informativo dei Pubblici Ministeri che, all'atto in cui hanno contezza dell'emissione del decreto che dispone il giudizio allorché vengono onerati di formare la lista testi, ne diano pronta informazione al Procuratore Aggiunto. Quest'ultimo valuta i carichi del gruppo di lavoro con riferimenti ai magistrati abbinati al singolo collegio, disponendo l'attribuzione del procedimento ad un gruppo abbinato al collegio ove si tratta il procedimento.

Tale abbinamento viene annotato in un apposito prospetto a disposizione di tutti i magistrati facenti parte del gruppo di abbinamento, in modo tale che in occasione di un successivo procedimento di rilevante impegno, si possa procedere al conferimento alla designazione nei confronti di altro magistrato del medesimo gruppo.

Tale onere informativo va pertanto puntualmente assolto.

Nelle ipotesi in cui due magistrati abbiano seguito il processo in codelega nella fase delle indagini è fortemente auspicabile che almeno uno dei due segua il procedimento, qualora abbia le caratteristiche di rilevanza, anche nella fase successiva. Ciò è indefettibile allorché uno dei due sia abbinato al collegio ove il processo viene trattato, ragione per la quale sarà lo stesso assegnato procedendosi poi ad una successiva perequazione.

Al fine di agevolare l'attività del PM designato per l'udienza, rilevato che lo stesso nella maggior parte dei casi è diverso dal Magistrato che ha trattato il fascicolo nella fase delle indagini, occorre che il Magistrato titolare del fascicolo nella fase delle indagini, allorché riceva il decreto che dispone il giudizio e sia pertanto onerato di formare la lista testi, congiuntamente alla lista testi, prepari, altresì, l'elenco della produzione documentale con l'indicazione specifica degli atti da produrre al Tribunale e l'elenco delle conversazioni da trascrivere.

Tale attività è un'attività propria del Pubblico Ministero al quale la Polizia Giudiziaria può dare ausilio, ma che richiede esclusivamente un'attività valutativa e selettiva da parte del Pubblico Ministero.

Dunque, è importante che tale attività venga svolta dal P.M. che ha trattato le indagini, per cui è a conoscenza dei fatti, onde evitare che la successiva perizia trascrittiva venga eseguita in mancanza di indicazioni di fonie invece rilevanti.

Con riferimento alla partecipazione del Pubblico Ministero alle udienze dibattimentali, si evidenzia che la stessa avviene sulla base di turni mensili, predisposti in maniera tale da assicurare una tendenziale perequazione del numero delle udienze fra tutti i magistrati, mediante una distribuzione omogenea delle udienze preliminari e delle udienze dibattimentali, monocratiche e collegiali.

Pertanto, qualora gli abbinamenti ai collegi, di cui fra poco si dirà, prevedano, in modo differenziato, la presenza per taluni collegi di tre magistrati e, per altri, di quattro, occorre assumere dei provvedimenti perequativi e compensare con un numero maggiore di udienze preliminari, nei riguardi dei magistrati abbinati a collegi in misura di quattro, in modo tale che, mensilmente, si arrivi per ciascun magistrato ad un numero pari di impegni, cumulando le udienze preliminari e quelle dibattimentali.

Inoltre, va rilevato che i magistrati componenti la quarta sezione, già fortemente impegnati nell'attività relativa alla gestione della *Consolle* civile nonché delle udienze civili, nonchè gravati da un carico rilevante di procedimenti, appare opportuno prevedere nei loro riguardi una misura compensativa, in ragione dei predetti impegni e ritenuto congruo prevedere che ciascuno di essi sia esonerato per una udienza preliminare al mese.

Nella formazione dei turni d'udienza, si procede in maniera tale da assicurare - nella massima misura possibile - l'abbinamento, a ciascuna delle Sezioni semi-specializzate del Tribunale, di Sostituti Procuratore facenti parte della omologa Sezione di indagini di questo Ufficio.

Le suindicate finalità sono perseguite anche attraverso periodici contatti con il Presidente del Tribunale e con i Presidenti delle Sezioni penali. Opportuni contatti vengono instaurati anche per la programmazione di udienze monocratiche riservate alla trattazione di procedimenti in cui è prevista la partecipazione dei Sostituti Procuratori della Repubblica.

Ciò detto, si precisa che il magistrato è libero di assumere le determinazioni ritenute più opportune senza alcun vincolo, ai sensi dell'art. 53 c.p.p.

Tuttavia, tenuto conto che i riflessi dibattimentali impegnano l'immagine dell'Ufficio soprattutto con riguardo per i processi di maggiore rilevanza, si prevede che gli stessi diano notizie al Procuratore e/o ai Procuratori Aggiunti degli esiti dei procedimenti più rilevanti che hanno interessato l'Ufficio sia per la rilevanza dei temi trattati sia per la sottoposizione a misura cautelare degli imputati.

\Occorre altresì disciplinare la competenza del PM preposto alle attività necessarie posteriormente all'esercizio dell'azione penale (eventuale proposizione di richiesta cautelare, formulazione di pareri, possibile espletamento di attività suppletive e/o integrative ed altro).

Nella fase susseguente all'esercizio dell'azione penale e sino alla prima udienza dibattimentale, è competente il PM che ha curato la fase delle indagini, sempreché sia ancora in servizio presso l'Ufficio.

Qualora, invece, lo stesso non sia più in servizio, la competenza viene attribuita al Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione alla quale apparteneva il PM trasferito, per la fase successiva alla definizione del procedimento e sino alla prima udienza dibattimentale.

In sua assenza, provvede il magistrato di turno esterno.

Per quanto riguarda, invece, la fase dibattimentale successiva alla prima udienza, la competenza viene attribuita al PM designato per l'attività dibattimentale.

Lo stesso viene individuato o in base a una eventuale designazione nominativa per tutto il procedimento oppure in relazione all'assegnazione per l'udienza nel corso della quale il processo viene trattato. In tale ultimo e più frequente caso, la competenza è attribuita al PM che di volta in volta svolge l'udienza dibattimentale e che, pertanto, è competente per lo svolgimento dei suddetti atti nel periodo intercorrente dalla data di svolgimento dell'udienza sino a quella della successiva udienza.

Quanto alle modalità organizzative relative alla partecipazione dei magistrati del Pubblico Ministero innanzi agli organi giudicanti, essa va modulata tenendo conto dell'esigenza di realizzare l'equa distribuzione degli impegni di udienza e di garantire la precostituzione di criteri trasparenti di designazione per le udienze, assicurando ove possibile e per quanto sopra disciplinato, la continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e quella dell'udienza dibattimentale.

La preordinazione dei criteri di designazione avviene mediante al ricorso a più criteri differenziati, in relazione al tipo di impegni dibattimentali.

Infatti, per quanto concerne le udienze dibattimentali, viene adottato il criterio dell'abbinamento ai collegi, sicché le udienze presso ciascun collegio del Tribunale vengono seguite usualmente dai Pubblici Ministeri.

Al fine dell'individuazione dei Magistrati designati all'uno o all'altro collegio, va adottata la procedura dell'interpello, sicché in caso di vacanza determinata in caso di trasferimento ad altra sede giudiziaria o per altri motivi, viene proposto interpello che consente anche ai colleghi impegnati presso altri collegi di poter eventualmente ottenere una modifica del precedente abbinamento.

Per quanto riguarda invece le udienze preliminari, esse vengono distribuite in modo uniforme a tutti i magistrati.

Per quanto concerne le udienze innanzi ai giudici Monocratici affidate ai magistrati togati, viene seguito il criterio della rotazione secondo un elenco in cui vengono annotati tutti gli impegni assegnati a ciascun magistrato. Ove possibile e non contrastante con le esigenze di perequazione, si opta per la designazione del magistrato che ha seguito la fase delle indagini preliminari, consentendo comunque a quest'ultimo di seguire- ove ne dichiari la disponibilità- la fase dell'udienza, anche in aggiunta agli altri impegni.

Lo stesso vale per le udienze dibattimentali innanzi alla Corte di Assise, si dà prevalenza al criterio della designazione del Pubblico Ministero che ha seguito la fase delle indagini, mentre quello della rotazione viene seguito in via residuale ed, in specie, nei casi in cui il P.M. titolare delle indagini sia stato trasferito ad altra sede giudiziaria. Analogo criterio della rotazione viene seguito anche per le udienze della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli - ex art. 51 co. 3 *ter* c.p.p..

Al fine di salvaguardare la massima perequazione possibile, si tiene conto del numero complessivo degli impegni mensilmente attribuiti a ciascun magistrato.

Il magistrato designato può essere sostituito solo in caso di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio, nonché nei casi indicati dall'art. 36 comma 1 c.p.p., lettere a), b), d) ed e), con provvedimento motivato. Negli altri casi, la sostituzione può avvenire solo con il suo consenso.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre procedere all'illustrazione della disciplina relativa ai criteri di assegnazione delle udienze ai Sostituti in servizio presso questa Procura, in modo da assicurare il più possibile l'applicazione del principio di continuità sopra indicato.

Le udienze penali ordinarie alle quali sono destinati i Sostituti Procuratori sono:

- le udienze preliminari dinanzi al Giudice per le udienze preliminari (ivi incluse quelle pre-dibattimentali) o per le udienze da celebrarsi con rito abbreviato;
- le udienze dibattimentali innanzi al Tribunale collegiale;
- le udienze dibattimentali innanzi alla Corte d'Assise;
- le udienze dibattimentali innanzi al Tribunale monocratico, per i procedimenti provenienti da udienza preliminare**;**
- le udienze dibattimentali dinanzi al Tribunale monocratico per procedimenti definiti nella fase delle indagini preliminari con citazione diretta;
- udienze delegate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ex art. 51 comma 3 *ter* c.p.p.;
- udienze innanzi al tribunale civile- affari civili familiari o di natura economica.

Il sistema seguito è quella della turnazione e di compensazione di eventuali disparità del numero di udienze collegiali, in modo tale che, tendenzialmente, ciascun Sostituto svolga nell'arco del mese lo stesso numero di udienze (sommando le udienze collegiali e quelle preliminari).

- Udienze dibattimentali innanzi al Tribunale collegiale.

Le udienze collegiali per le quali occorre assicurare la presenza del P.M. sono quelle relative ai collegi istituiti per ciascuna delle nove sezioni penali del Tribunale.

Viene seguito il criterio dell'abbinamento fisso ad un collegio per tutti i Sostituti non esonerati da attività dibattimentali, al fine di assicurare il principio della continuità nella designazione del Sostituto. In base al numero dei collegi e dei magistrati preposti all'attività d'udienza, l'abbinamento è previsto, in linea di massima, in ragione di quattro magistrati per ciascun collegio, riducibile a tre in conseguenza di scoperture e/o esoneri.

Nell'attualità, l'abbinamento è regolato nel modo che segue (in base agli esoneri operanti):

1^ SEZIONE		
1A BUONO	BURATTINI DE FALCO AGOVINO	martedì e mercoledì di ogni settimana
1B MINIERI	COSCIA FINIZIO DI VAIO	lunedì e martedì di ogni settimana
1C PACCHIARINI	DONGIA-COMO CORONA NAVARRO	lunedì e giovedì di ogni settimana
1D PALAGANO	BASSOLINO CAPUTO BONOMO	martedì e mercoledì di ogni settimana
1E LAMBIASE	BASILE GORGONE TORNATORE	mercoledì e giovedì di ogni settimana
2^ SEZIONE		
2A MARRO	DELLA VALLE LOJODICE PERROTTA	lunedì e mercoledì di ogni settimana
2B CIOFFI	PELLEGRINI DI MEGLIO SORRENTINO	martedì e giovedì di ogni settimana
2C RIZZO	SIRIGNANO CRISCUOLO 	martedì e venerdì di ogni settimana
2D SANTANIELLO	SORIANO DI PALO LUISO	martedì e giovedì di ogni settimana
2E GRUNIERI	VITOLO COLELLA QUARANTA	mercoledì e giovedì di ogni settimana

Si prevede che, nell'ipotesi di trasferimento dei magistrati e di scoperture di taluni degli abbinamenti, si provveda alla designazione tramite la procedura dell'interpello, al pari dell'assegnazione alle sezioni d'indagine.

Quanto alle sostituzioni, si dispone che, ove possibile, esse vengano concordate fra il magistrato impedito ed altro abbinato allo stesso collegio del Sostituto impedito. Qualora ciò non sia possibile, essendo già i magistrati abbinati entrambi siano già impegnati in altre attività, si ricorrerà al magistrato supplente (S1 o S2).

Ciò rende più agevole la sostituzione, atteso che sovente il magistrato abbinato allo stesso collegio ha conoscenza anche dei procedimenti trattati dall'altro collega a lui abbinato.

Si prevede che, qualora siano tenute da parte di taluno dei collegi udienze straordinarie, possano intervenire forme di compensazione, in modo tale che le udienze straordinarie possono essere ricoperte eventualmente anche da un Magistrato non abbinato a quel collegio, oppure prevedersi compensazioni con udienze preliminari.

- Udienze dibattimentali innanzi alla Corte d'Assise.

Per quanto riguarda i procedimenti innanzi alla Corte di Assise e stante la loro delicatezza, viene seguito il principio dell'identità del P.M. designato rispetto a quello che ha seguito le indagini. Si adotta, invece, il criterio della rotazione nel caso in cui il P.M. titolare sia stato trasferito ad altro ufficio o di sua impossibilità a parteciparvi.

- Udienze dibattimentali innanzi al Tribunale monocratico, per i procedimenti provenienti da udienza preliminare.

Quanto ai procedimenti di natura monocratica, quelli per la cui trattazione dibattimentale viene designato un Magistrato ordinario sono in costante aumento; infatti, va rilevato che per i Magistrati Onorari sussiste il divieto legislativo fissato dall'art. 17, comma 3, del D.L.vo 116/2017 di trattazione dei procedimenti, iscritti dopo la data del 15 agosto 2017, per le fattispecie delittuose di cui agli artt. 589 e 590 c.p. concernenti gli infortuni sul lavoro o il delitto di cui all'art. 590 *sexies* c.p., per fatti commessi nell'esercizio della professione sanitaria. A tali procedimenti vanno aggiunti quelli di particolare complessità, circostanza che rende preferibile la loro trattazione da parte del Magistrato Ordinario.

I procedimenti rientranti in tale ultima tipologia possono essere segnalati:

- da parte dei Pubblici Ministeri che li hanno curati nella fase delle indagini;
- da parte dei VPO, che nel corso dello studio si avvedano della opportunità della trattazione da parte di un Magistrato Ordinario;
- dall'Ufficio dibattimentale;
- con specifiche richieste da parte dei giudici del Tribunale, che saranno sottoposte al vaglio del Procuratore.

La materia è demandata al Procuratore Aggiunto delegato a seguire l'attività d'udienza, al quale devono pertanto affluire i dati relativi ai procedimenti di natura monocratica, per i quali è obbligatoria o opportuna la presenza dei Pubblici Ministeri togati. In attesa dell'immissione in possesso dei Procuratori Aggiunti, tale materia è riservata al Procuratore della Repubblica, pervenendo tali dati presso la propria segreteria.

- Udienze dibattimentali dinanzi al Tribunale monocratico per procedimenti definiti nella fase delle indagini preliminari con citazione diretta.

L'impegno dibattimentale dei magistrati togati per questi procedimenti costituisce un'eccezione rispetto al generale utilizzo dei VPO, ai sensi dell'art. 72 Ord. Giud..

Ciò avverrà per quei procedimenti che, che per loro delicatezza o complessità o anche per espressa previsione legislativa, è necessario che siano seguiti direttamente dai Sostituti. Queste udienze costituiscono un impegno supplementare e vanno indicate nel tabulato dei turni, venendo adottati i medesimi criteri distributivi sopra specificati.

- Udienze delegate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ex art. 51 comma 3 *ter* c.p.p..

Si rileva che i magistrati dell'Ufficio, oltre ad essere gravati dai normali carichi di lavoro (sia quanto alle indagini preliminari, sia quanto alle udienze), vengono designati anche per lo svolgimento, in co-delega, di procedimenti afferenti alla materia della criminalità organizzata ed alle altre materie previste dall'art. 51, comma 3 ter, c.p.p..

In particolare, la norma sopra richiamata stabilisce che ne casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il Procuratore distrettuale, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di Pubblico Ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

Le udienze, aggiuntive, rispetto ai normali carichi, vengono assegnate, secondo un'equa turnazione fra i Sostituti.

- Udienze civili.

Com'è noto, l'art. 70 c.p.c. prevede i casi in cui è richiesto l'intervento, a pena di nullità, del Pubblico Ministero, con riferimento alle seguenti ipotesi:

1) nelle cause che il PM potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali;
3) nelle cause riguardanti lo stato e capacità persone:

4) in altri casi previsti dalla legge quali: querele di falso, rettifica attribuzione sesso: affidamento preadottivo e adozione; scioglimento del matrimonio; volontaria giurisdizione circa il fondo patrimoniale;

5) in ogni altro caso in cui ravvisi un pubblico interesse.

La partecipazione del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 3 disp. att. c.p.c., si esplica o mediante comparsa oppure mediante presentazione in udienza e verbalizzazione delle relative conclusioni.

Quanto alla presenza in udienza, sino alla entrata in vigore del D.Lgvo 116 del 2017, era possibile fare ricorso a conferimento di deleghe a VPO in servizio presso quest'Ufficio, in base alla espressa previsione dell'art. 72 Ord. Giud., espressamente abrogato dall'art. 33 co. 1 lett. a) del decreto legislativo 116 del 2017.

L'art. 72, quanto alle attività delegabili, è stato sostituito dall'art. 17 co. 3 del D.Lgvo 116 del 2017 e tale ultima norma non prevede esplicitamente che il VPO possa essere delegato a svolgere le funzioni di PM nei procedimenti civili, sicché – non essendo allo stato più delegabile la partecipazione alle udienze civili - si è reso necessario disciplinare le modalità di intervento del Pubblico Ministero.

Il numero delle udienze di trattazione, troppo elevato rispetto alle esigue risorse personali, rende impossibile la partecipazione diretta del Pubblico Ministero a tutte le udienze, considerato peraltro che in molti casi la presenza si rileva non necessaria, potendo essere adeguatamente surrogata dal deposito di memorie.

Tale circostanza è dettata dalla necessità di contemperare, da un lato, l'esigenza di assicurare la partecipazione da parte del Pubblico Ministero e, dall'altro, quella di non appesantire il PM di ulteriori impegni, anche tenuto conto della rilevante scopertura in organico.

Detto contemperamento può essere concretamente realizzato, coerentemente alla giurisprudenza di legittimità, attraverso l'invio di pareri, l'apposizione di visti o la presentazione di memorie al Tribunale civile, tranne nei casi di particolare delicatezza che facciano ritenere opportuna la presenza del Pubblico Ministero in udienza.

Si è preso atto che la presenza alle udienze civili del pubblico ministero non è obbligatoriamente imposta, in base all'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità.

Pertanto, salvi specifici casi, quali ad es. quelli relativi alle querele di falso, in cui la presenza del Pubblico Ministero è obbligatoriamente prevista per la sottoscrizione del verbale di deposito nelle mani del cancelliere ex art.223 c.p.c. (casi in cui è utile richiedere alla cancelleria del Tribunale informazioni in ordine all'eventuale redazione del processo verbale per quella udienza, in modo da evitare la partecipazione, laddove non altrimenti necessaria), la necessità della effettiva partecipazione all'udienza va graduata in base all'oggetto del giudizio (ad esempio, nei procedimenti concorsuali promossi vi può essere un interesse a verifiche ad ampio spettro da parte del PM) e alla fase del giudizio (ad esempio, sembra opportuna la partecipazione alla prima udienza dei giudizi di amministrazione di sostegno, laddove vi deve essere un concreto apprezzamento per le udienze successive).

Qualora sia necessario delegare un Pubblico Ministero per l'udienza, al fine di non conferire un ulteriore gravoso impegno ai Sostituti, appare opportuno che le predette udienze siano affidate direttamente ai Procuratori Aggiunti.

In particolare, il Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione c.d. fasce deboli seguirà le udienze in materia di famiglia, di questioni di *status* e per quelle legate alla persona e di querela di falso.

Qualora, invece, si tratti di udienze civili di natura economica (udienze pre-fallimentari e/o di concordato preventivo, amministrazione straordinaria o di altri istituti previsti dal R.D. n. 267/1942 e succ. modif.), nonché quelle relative a questioni di natura elettorale, le relative udienze saranno seguite dal Procuratore Aggiunto, coordinatore della terza sezione indagini, che tratta la materia economica.

In tale modo, verrà in parte attuata la previsione contenuta al comma 7 dell'art. 5 circolare 18269/2020, quanto allo svolgimento di funzioni giudiziarie da parte dei Procuratori Aggiunti.

In loro mancanza, le udienze saranno rispettivamente seguite dai magistrati della sezione fasce deboli e da quelli della sezione economica, con criteri di suddivisione interni ispirati a rotazione e perequazione.

Si precisa che, in presenza di uno solo dei due Procuratori Aggiunti previsti in pianta organica, le udienze sono attribuite all'unico semidirigente in servizio, salva la possibilità per il Procuratore di valutare l'opportunità di un affiancamento da parte di Sostituti delle predette sezioni.

Nella formazione dei turni, va ricercata l'equa ripartizione degli impegni fra tutti i magistrati, da conseguire anche mediante appositi meccanismi perequativi.

Per conseguire tale obiettivo, questo Procuratore ha disciplinato la designazione, per la fase dibattimentale, anche per le udienze ulteriori rispetto a quelle collegiali e frutto dei c.d. abbinamenti.

Il criterio posto a presidio dei provvedimenti di designazione è, *in primis*, quello di assicurare, in via tendenziale, l'identità del Pubblico Ministero che ha trattato il procedimento nella fase delle indagini preliminari con quello che segue il processo nella sua successiva evoluzione dibattimentale.

Tuttavia, si evidenzia che tale criterio (sicuramente di maggiore intensità per i procedimenti innanzi alla Corte di Assise) va contemperato con l'esigenza perequativa, atta a far sì che i magistrati siano gravati da un numero possibilmente pari d'impegni dibattimentali, in modo che a ciascuno residui la medesima quantità di tempo per assolvere alle attività afferenti la cura dei fascicoli nella fase delle indagini preliminari.

E' stata pertanto prevista la formazione di un prospetto, costantemente aggiornato (allo stato tenuto presso la segreteria del Procuratore e, successivamente, curato dal Procuratore Aggiunto che sarà delegato per seguire l'attività d'udienza) e consultabile da ogni magistrato, in cui sono riportati gli impegni di ogni magistrato per le udienze ulteriori rispetto all'ordinario abbinamento per le udienze collegiali e all'impegno per le udienze preliminari.

L'obiettivo è di pervenire ad un numero tendenziale pari degli ulteriori impegni per ogni magistrato, salvaguardando quando possibile il criterio dell'identità del magistrato che ha seguito la fase delle indagini preliminari.

Nella valutazione degli impegni, si tiene pertanto conto delle udienze presso la Corte di Assise, di quelle monocratiche, nonché per procedimenti di competenza della DDA ed altresì degli impegni collegiali ulteriori rispetto a

quelli derivanti dagli abbinamenti. La corretta tenuta di tale prospetto richiede, da parte dei magistrati, l'attivazione di un onere informativo allorché il procedimento venga definito, venendo in tal modo depennato dall'elenco, in aggiunta alle informazioni acquisite dall'ufficio dibattimentale.

1. Il controllo sull'esito processuale delle indagini e le determinazioni in materia d'impugnazioni.

Va considerato che nel perseguire l'obiettivo della unitarietà della trattazione tra lo svolgimento della fase delle indagini preliminari e quella del giudizio, occorre tener conto anche della fase successiva alla conclusione del giudizio di primo grado.

A tal uopo, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 53 c.p.p., l'espletamento dell'attività d'udienza è caratterizzata dall'assoluta autonomia del Sostituto.

Orbene, come già sopra indicato, assume particolare rilievo la verifica degli esiti del giudizio, dovendo l'ufficio coltivare responsabilmente l'impugnazione nei casi di difformità della sentenza del giudice di prime cure rispetto alle conclusioni rassegnate dal rappresentante del pubblico ministero in udienza.

Nella valutazione di proposta di eventuale impugnazione, è necessario contemperare, da un lato, la necessità di intrinseca coerenza con l'azione penale esercitata e sostenuta nel giudizio, e, dall'altro, l'opportunità di non intasare inutilmente la Corte di Appello o la Corte di Cassazione.

La materia delle impugnazioni è stata di recente oggetto di svariati interventi legislativi.

In particolare, nel libro IX° del Codice di procedura penale vigente, per il tramite della legge 114 del 2024, la modifica attiene al mezzo di impugnazione dell'appello di cui agli articoli 593 e seguenti c.p.p..

La legge 9 agosto 2024, nr.114 ha, infatti, previsto il divieto di proporre appello da parte del Pubblico Ministero avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550 commi 1 e 2 c.p.p.. In pratica, il Pubblico Ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui ai casi di citazione diretta a giudizio.

A mente della regola generale, in caso di appello di una delle parti e del ricorso per Cassazione avanzato dal P.M., l'indicato atto di gravame ed il conseguente rito viene trasformato in appello. Difatti, la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per Cassazione. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione sulla conversione del ricorso in appello.

Va rammentato che la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che il meccanismo della trasformazione in appello del ricorso per Cassazione del P.M., si applica anche in caso di sentenza inappellabile da parte della pubblica accusa.

Orbene, fermo restando l'assoluto rispetto del principio fissato dall'art. 53 c.p.p., è tuttavia necessario, anche ai fini del monitoraggio degli esiti dell'attività svolta dall'ufficio requirente, che venga posto in essere un controllo dei suoi esiti, formalizzato dall'apposizione del "visto" sugli statini d'udienza e che sia anche finalizzato all'eventuale impugnazione.

Va anzitutto precisato che, per i dibattimenti di particolare rilievo conseguenti ad indagini che hanno impegnato in particolar modo l'ufficio o che sono collegate ad altre in corso e, ferma restando la libertà di determinazione del P.M. in udienza, è comunque opportuno fornire informazioni alla dirigenza, anche nel corso di svolgimento dei dibattimenti, circa l'andamento dell'attività d'udienza ed i suoi successivi esiti.

Particolare attenzione va inoltre riservata alle ipotesi di assoluzione in procedimenti nei quali sono state applicate misure cautelari personali, per i riflessi che ne conseguono in tema di riparazione per ingiusta detenzione.

Pertanto, occorre procedere nel modo che segue.

Gli statini riportanti gli esiti delle udienze monocratiche, dibattimentali collegiali e di Corte di Assise vengono consegnati all'ufficio dibattimento che provvede ai conseguenti adempimenti. Qualora dal verbale di udienza emergano adempimenti per il PM, l'ufficio dibattimento sede trasmette il fascicolo alla segreteria competente. All'esito degli adempimenti da svolgere, la segreteria ritrasmette il fascicolo all'ufficio dibattimento sede.

La trasmissione degli statini ai Procuratori Aggiunti è a cura dell'ufficio dibattimento sede.

In particolare, l'ufficio dibattimento trasmetterà al Procuratore Aggiunto dott.ssa Maria Di Mauro gli statini relativi alle udienze cui hanno partecipato i magistrati appartenenti alla prima, seconda e terza sezione e al Procuratore Aggiunto dott.ssa Anna Maria Lucchetta gli statini concernente le udienze che hanno interessato i magistrati appartenenti alle sezioni quarta e quinta.

Infatti, spetta al coordinatore di ciascuna sezione procedere al monitoraggio dell'attività di udienza dei magistrati appartenenti alle sezioni rispettivamente coordinate e sovrintendere, con l'ausilio del Sostituto delegato per l'udienza e di quello assegnatario del procedimento nella fase delle indagini, se diverso dal primo, alle determinazioni in ordine alla opportunità, o meno, di proporre impugnazione.

Pertanto, i Procuratori Aggiunti prenderanno visione degli statini a loro pervenuti e rileveranno, dalla loro lettura, i casi in cui siano intervenute sentenze di non luogo a procedere e/o assolutorie nel merito. Informeranno il Procuratore della Repubblica di ogni questione rilevante, con particolare riguardo ai procedimenti afferenti alle materie specialistiche sottoposte al diretto coordinamento del Procuratore.

Appare ovvio che, al fine di garantire la effettività dell'attività di vigilanza da parte dei Procuratori Aggiunti, occorre che gli statini siano appropriatamente e adeguatamente compilati da parte del PM che ha partecipato all'udienza.

Affinché la conoscenza possa essere esaustiva, occorre che lo statino d'udienza contenga le seguenti indicazioni:

- annotazione dell'orario di inizio e di fine dell'udienza, i motivi degli eventuali rinvii, le richieste istruttorie e le conclusioni formulate, le decisioni del giudice, le eventuali osservazioni in ordine alle impugnazioni da proporre;

- specificazione del tipo di sentenza (assolutoria, d'improcedibilità o di condanna); per la sola sentenza assolutoria nel merito, il termine fissato per il deposito della sentenza, qualora determinato ai sensi dell'art. 544 co. 3 c.p.p. *(onde poter monitorare il momento di deposito delle motivazioni);*

- annotazione del titolo di reato e alle richieste del P.M., anche se avanzate in un'udienza precedente a quella in cui viene emessa la decisione.

Ciò riguarderà anche le udienze di rito abbreviato innanzi al Gup, nonché i giudizi monocratici che vedono la partecipazione del P.M. togato.

Per i casi ritenuti di maggiore rilevanza, i Procuratori Aggiunti acquisiranno le opportune informazioni dal PM che ha svolto le attività di udienza e valuteranno la necessità o meno di proporre l'impugnazione. Avranno inoltre cura di conservare copia degli statini, qualora le valutazioni vadano opportunamente posposte al momento del deposito delle sentenze, in modo da evitare che il necessario decorso di tale lasso temporale comporti la mancata determinazione circa la necessità o meno di proporre impugnazione.

I Procuratori Aggiunti cureranno inoltre, secondo la turnazione settimanale, l'interlocuzione con la Procura Generale, ai sensi dell'art. 166 *bis* disp. att. c.p.p.

Inoltre, è già prevista la necessità dell'instaurazione di un coordinamento fra il Procuratore Generale ed i Procuratori della Repubblica del distretto al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione della sentenza di primo grado.

Esclusa ragionevolmente l'ipotesi che, per ogni sentenza astrattamente impugnabile, possa esservi una comunicazione d'intervenuta acquiescenza al singolo provvedimento impugnabile, l'unica strada è quella d'individuare un canale di comunicazione tra la Procura Generale e la Procura della Repubblica tramite il quale possano veicolare le opportune informazioni.

Va rilevato che, già sulla base del Protocollo d'intesa stilato in data 17.4.2018, ai sensi dell'art. 166 *bis* disp. att. c.p.p., tra la Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli e le Procure della Repubblica del Distretto di Napoli, è stato previsto un apposito canale di posta elettronica dedicato alle comunicazioni tra le singole Procure e la Procura Generale.

Per quanto riguarda quest'Ufficio, detto canale è stato individuato nella segreteria dei Procuratori Aggiunti.

Pertanto, è previsto che le comunicazioni del Procuratore Generale perverranno alla segreteria dei Procuratori Aggiunti, che sottoporrà le interlocuzioni all'attenzione del Procuratore Aggiunto di turno settimanale, che verificherà l'avvenuta proposizione o meno dell'impugnazione e fornirà le opportune risposte alla Procura Generale.

Nei casi in cui, malgrado la comunicazione della Procura Generale, quest'Ufficio intenda prestare acquiescenza si provvederà ad informarne il Procuratore della Repubblica, che assumerà i provvedimenti conseguenti, anche eventualmente provvedendo personalmente alla proposizione dell'atto d'impugnazione.

Per quanto concerne la titolarità del potere d'impugnazione, essa è *in primis* in capo al P.M. che ha svolto l'attività dibattimentale, che può essere sostituito dal Procuratore Aggiunto di riferimento o anche dal P.M. che ha seguito la fase delle indagini preliminari.

Pertanto, in caso di difformità fra la richiesta di condanna del P.M. e l'emissione di pronuncia assolutoria, il P.M. d'udienza comunicherà se intenda proporre impugnazione, immediatamente con la stessa annotazione, se trattasi di motivazione contestuale o anche posporre tali valutazioni all'esito del deposito della motivazione.

Quando il P.M. d'udienza non intenda proporre impugnazione, il Sostituto trasmette tempestivamente al Procuratore Aggiunto, oltre allo statino, copia della sentenza e dei verbali d'udienza che appaiono rilevanti, fornendo notizie (anche orali), circa le ragioni della mancata impugnazione, nei casi più significativi.

E' necessario, comunque, garantire la conoscenza, da parte del PM che ha svolto le attività d'indagine, degli esiti processuali.

Verrà pertanto anche notiziato il P.M. che ha curato la fase delle indagini, che potrà chiedere, qualora il PM di udienza non intenda farlo, di provvedere personalmente alla proposizione dell'atto d'impugnazione.

Competente a proporre l'eventuale impugnazione, pertanto, è:

- per le sentenze dibattimentali, il pubblico ministero che ha formulato la requisitoria, anche se diverso da quello che ha partecipato, in tutto o in parte, all'istruttoria dibattimentale, o ha presenziato alla lettura della sentenza; qualora il pubblico ministero che ha formulato la requisitoria sia stato trasferito, sia assente o impedito, competente è il Sostituto che ha esercitato l'azione penale; nel caso di trasferimento, assenza o impedimento anche di quest'ultimo, competente è il pubblico ministero che ha presenziato alla lettura della sentenza;
- per le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato, il pubblico ministero che ha formulato la requisitoria anche se diverso da quello che ha presenziato alla lettura della sentenza; qualora il pubblico ministero che ha formulato la requisitoria sia stato trasferito, sia assente o impedito, competente è il Sostituto che ha esercitato l'azione penale; nel caso di trasferimento, assenza o impedimento anche di quest'ultimo, competente è il pubblico ministero che ha presenziato alla lettura della sentenza;
- per le sentenze, diverse da quelle di giudizio abbreviato, pronunciate all'esito dell'udienza preliminare, il Sostituto che ha esercitato l'azione penale, al quale il Sostituto dell'udienza trasmette immediatamente copia dello statino; qualora il pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale sia stato trasferito, sia assente o impedito, competente è il Sostituto che h partecipato all'udienza.

Qualora il P.M. che ha curato la fase delle indagini non intenda proporre l'impugnazione, ne informerà il Procuratore Aggiunto di riferimento, secondo la procedura già dinanzi descritta.

Occorre comunque assicurare un meccanismo che consenta al Pubblico Ministero che ha esercitato l'azione penale una tempestiva conoscenza della dell'emissione della sentenza, anche tenuto conto degli stringenti termini per proporre impugnazione.

Pertanto, affinché il Pubblico Ministero che ha esercitato l'azione penale abbia una tempestiva conoscenza e possa esercitare nei tempi dovuti l'eventuale diritto all'impugnazione, occorre che egli sia debitamente informato in due distinte fasi:

1. momento in cui viene pronunziata la sentenza e quindi emesso il dispositivo;
2. momento (che può essere coincidente con il primo solo nei casi di motivazione contestuale) in cui avviene il deposito della sentenza, momento dal quale decorrono i termini per proporre l'impugnazione.

Per assicurare tale conoscenza, il Pubblico Ministero presente nel corso dell'udienza preliminare fornirà informazioni al Pubblico Ministero o ai Pubblici Ministeri che hanno esercitato l'azione penale, eventualmente trasmettendo copia del dispositivo e copia dello statino di udienza affinché il Pubblico Ministero che ha esercitato l'azione penale abbia immediata conoscenza della sentenza di proscioglimento (ad eccezione dei casi di non doversi procedere per intervenuta prescrizione o remissione di querela).

Per quanto riguarda la valutazione delle richieste eventualmente avanzate dalle parti offese ex art. 572 c.p.p., con cui le predette sollecitano il Pubblico Ministero alla proposizione dell'atto di gravame, le stesse vanno trattate dai Pubblici Ministeri già titolari del procedimento nella fase delle indagini preliminari. A tal fine, l'ufficio protocollo ricevente le suindicate richieste avrà cura d'inoltrarle alla segreteria del Procuratore Aggiunto, che a sua volta le inoltrerà ai magistrati sopra indicati. Il magistrato preposto a tale valutazione informerà il Procuratore della Repubblica nel caso in cui non intenda proporre gravame. Nell'ipotesi in cui questi non siano più in servizio in Ufficio (o anche per le ipotesi di loro congedo per malattia o per maternità o di loro assenza in ferie con rientro non in termine utile per la formulazione dell'impugnazione), vi provvederà il Procuratore Aggiunto di turno per le notizie di reato.

Infine, il Magistrato che ha presentato le conclusioni ed intenda, ex art. 570 3° co. c.p.p., partecipare al successivo grado di giudizio, richiederà l'apposizione del visto da parte del Procuratore sull'atto di gravame contenente la suddetta richiesta.

<u>Il controllo sull'esito dibattimentale delle indagini con riferimento a procedimenti di natura monocratica seguiti dai VPO.</u>

Occorre altresì disciplinare l'attività di controllo degli esiti dibattimentali con riferimento alle sentenze nelle quali la funzione dell'accusa viene svolta dai Vice Procuratori Onorari.

Per quanto riguarda i procedimenti di competenza del giudice di pace, l'art. 36 D.L.vo 274/2000 prevede che il pubblico ministero possa impugnare per le sole sentenze di condanna che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e che possa, altresì, proporre ricorso per Cassazione.

In ordine a tali procedimenti, l'ufficio 21 bis trasmette, senza ritardo, una copia dello statino di udienza al Procuratore Aggiunto coordinatore dell'ufficio per il processo, al fine di consentirgli il monitoraggio costante degli esiti dibattimentali, necessario per orientare le scelte investigative e/o definitorie della Procura.

In relazione, invece, ai procedimenti di natura monocratica seguiti dal VPO, essendo preclusa (ai sensi del novellato secondo comma dell'art.593 c.p.p., così come modificato dalla legge 9.8.2024 n.114) l'attività d'impugnazione del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550 comma 1 e 2 c.p.p., il Procuratore Aggiunto appone il visto – dopo averne analizzato gli esiti - sugli statini delle udienze curate dai VPO, all'esclusivo fine di valutare l'andamento dell'attività. Il visto vale a monitorare l'attività svolta ed i tempi di definizione dei procedimenti.

2. I Turni.

Il servizio reso dai magistrati è disciplinato con la formazione di un turno mensile.

Esso è suddiviso nelle seguenti attività:

1) è previsto un turno esterno ed urgente tra tutti i Sostituti (che include altresì le attività relative alle convalide di decreti di sequestro probatorio, richieste di convalida di sequestro preventivo e/o emissione di decreto di sequestro preventivo d'urgenza), con le eccezioni previste per i magistrati in gravidanza o che godono della tutela in favore della genitorialità, per le giornate infrasettimanali dal lunedì al venerdì, nonché per il fine settimana (sabato e domenica);
2) è previsto un turno detenuti (convalide di arresti in flagranza e fermi), per le giornate infrasettimanali dal lunedì al venerdì, nonché per il fine settimana (per la sola giornata del sabato);
3) sono previsti, per le giornate infrasettimanali dal lunedì al venerdì, due magistrati supplenti (S1 e S2) e, per le giornate del sabato e della domenica, un solo magistrato supplente (S1), i quali assicurano (in via gradata fra loro) le sostituzioni in caso di impedimento del magistrato designato per il turno urgente o per altri servizi;
4) è previsto, per le giornate infrasettimanali dal lunedì al venerdì, un turno c.d. di pronta definizione, relativo - come già precisato - tanto all'iscrizione delle notizie di reato quanto all'iscrizione ed alla trattazione dei procedimenti di c.d. pronta definizione;
5) è previsto, per il solo periodo feriale, il turno "affari urgenti" (AU), che ingloba parte delle incombenze proprie del P.M. di turno esterno.

3. Il turno per gli affari urgenti.

Il turno per gli affari urgenti viene espletato da un Sostituto Procuratore, reperibile per 24 ore (dalle ore 8.00 alle ore 8.00 del giorno successivo) anche attraverso un recapito telefonico mobile (tramite l'utenza dedicata al turno). Il turno ha la durata suindicata per le giornate del lunedì al venerdì, mentre ha la durata di 48 ore per il fine-settimana (dalle ore 8 del sabato alle ore 8 del successivo lunedì).

Viene prevista la durata di 72 ore per il solo turno intercorrente dal 24 al 26 dicembre, onde evitare la presenza in ufficio di più di un magistrato in tale particolare festività.

Il turno ha ad oggetto ogni attività di natura urgente ed include le comunicazioni per arresti, fermi di P.G. (inclusi i fermi con accompagnamento negli uffici di PG per identificazione ex artt. 349 c.p.p., con le attività ad esso connesse ed 11 L. 18.5.1978 n. 191), gli interventi per omicidi, morti sospette e decessi, nonché le attività di natura urgente di seguito specificate.

L'assolvimento, nella giornata successiva alla conclusione del turno esterno, del turno detenuti crea continuità fra le fasi relative all'iniziativa assunta dalla P.G. e le successive determinazioni di competenza del P.M., in quanto lo stesso magistrato che ha svolto il turno esterno ed è stato pertanto notiziato dalla P.G. degli arresti e fermi eseguiti procede al compimento degli atti afferenti alle richieste di convalida o alla presentazione dell'arrestato per il giudizio direttissimo.

Quando non sia possibile differire la richiesta di convalida alla giornata del lunedì, vi provvederà il Magistrato di turno esterno, che ha raccolto la notizia di reato e che ha svolto le prime attività investigative.

Il magistrato di turno esterno è designato per tutte le attività urgenti previste e disciplinate dal codice in riferimento alle notizie di reato conosciute nel corso del turno.

In particolare, il magistrato di *turno esterno* ha competenza come segue:

a) riceve le comunicazioni della Polizia Giudiziaria ex art. 347 comma terzo e art. 386 comma primo c.p.p.;

b) riceve la segnalazione dei decessi quando il cadavere è posto a disposizione dell'A.G. e ne dispone l'autopsia o la visita esterna; sul punto, si richiamano le linee-guida di cui alla nota 13 del 21.10.2021;

c) nell'eventualità in cui le comunicazioni ricevute dalla Polizia Giudiziaria siano riferibili ad episodi relativamente ai quali sia ipotizzabile un'eventuale matrice o finalità camorristica, informato il Procuratore della Repubblica o, qualora lo stesso non sia reperibile, il Procuratore Aggiunto di turno settimanale per le notizie di reato, prende contatti con il Sostituto di turno della Direzione Distrettuale di Napoli al fine di verificare quale sia l'Ufficio competente e, comunque per concordare le più opportune iniziative circa l'accesso sul luogo teatro dell'episodio criminoso e le direttive urgenti da impartire alla Polizia Giudiziaria, tenendo costantemente informato il Procuratore;

d) nell'eventualità in cui le comunicazioni ricevute dalla Polizia Giudiziaria siano riferibili ad episodi relativamente ai quali sia ipotizzabile un'eventuale matrice o finalità terroristica, il Sostituto è tenuto a svolgere le medesime attività di cui al punto che precede;

e) provvede ad informare immediatamente il Procuratore della Repubblica o, in caso di non reperibilità di quest'ultimo, il Procuratore Aggiunto preposto al turno settimanale per la verifica notizie di reato o, in caso di non reperibilità di quest'ultimo, l'altro Procuratore Aggiunto di ogni notizia acquisita durante lo svolgimento del turno che, per la presenza di particolari circostanze e condizioni, presenti aspetti di rilevanza sotto qualsiasi profilo. I Procuratori Aggiunti provvederanno, appena possibile, a darne informazione al Procuratore.

f) interloquirà, ai sensi dell'art. 162 disp. att. c.p.p., con il VPO di udienza nei procedimenti per direttissima in merito alle determinazioni da assumere circa le richieste di applicazione di pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.);

<u>Quanto alle attività di natura urgente, egli provvede altresì:</u>

a) a valutare le richieste urgenti presentate dalla P.G. (nell'orario di ufficio) di autorizzazione a perquisizione relativamente a notizie di reato non ancora registrate, di nulla osta alle espulsioni, di autorizzazione ad espianti di organo, di trasfusioni ematiche e di convalida

di T.S.O. (richieste, queste ultime, che, pur se non di competenza dell'A.G., potranno essere prese in considerazione, anche ai fini di eventuali pareri richiesti, ove collegate a notizie di reato), nonché di autonome richieste di trattamento ex art. 73 c.p.p.;

b) a svolgere analoghe attività per i procedimenti pendenti, allorché, per qualsiasi causa non sia immediatamente disponibile il magistrato assegnatario degli stessi o il Procuratore Aggiunto di riferimento di quest'ultimo;

c) a valutare e trattare ulteriori richieste urgenti (pervenute nell'orario di ufficio) quali quelle di intercettazioni telefoniche e richieste di autorizzazione ad acquisizione di tabulati per procedimenti da iscrivere;

d) all'emissione di decreti di sequestro preventivo d'urgenza (art. 321, co. 3 bis c.p.p.), qualora ne sussistano le condizioni, con conseguente trasmissione al Gip ai fini della convalida e dell'emissione del decreto previsto dal comma 1 della medesima norma;

e) alla convalida di perquisizioni effettuate dalla polizia giudiziaria e a lui sottoposte per la convalida;

f) a formulare pareri in caso di assenza o impedimento del magistrato titolare del procedimento cui l'istanza si riferisce, mentre sottoporranno all'attenzione del Procuratore Aggiunto di turno settimanale quelli di particolare complessità e non risolvibili in giornata, in quanto implicanti valutazioni di carattere tecnico (es. su gestione di beni in sequestro), provvedendo pertanto su di essi direttamente il predetto Procuratore Aggiunto.

Nell'eventualità che l'attività urgente da compiere sia in qualche modo collegabile a fatti relativamente ai quali già pende altro procedimento penale, il Sostituto Procuratore di turno informa con tempestività, se facilmente reperibile, il magistrato assegnatario del precedente ed instaura coordinamento con quest'ultimo.

Il magistrato assegnatario del precedente procederà a compiere direttamente l'attività urgente che, in ogni caso, va svolta senza ritardo. In caso d'impedimento, provvederà il P.M. di turno.

Il P.M. di turno esterno provvede, altresì, a curare le richieste di convalida di sequestri probatori e preventivi effettuati dalla P.G., a formulare le richieste al Gip di adozione del decreto di sequestro preventivo. Egli valuta, inoltre, le richieste urgenti di sequestri e ad avanzare al Gip le richieste di sequestro preventivo. Nell'ipotesi in cui i termini per la convalida dei sequestri siano scaduti, provvederà ad emettere il provvedimento di sequestro o di restituzione dei beni oggetto del provvedimento di P.G.

Per quanto concerne le notizie di reato - di natura sia specialistica che generica - anche di provenienza da privato, nelle quali sia presente la richiesta di sequestro, il Sostituto di turno provvederà su richieste urgenti, curando la successiva registrazione e assegnazione, con il sistema automatico, del fascicolo processuale.

Al di fuori di tali casi, il magistrato di turno esterno è altresì competente per l'emissione del decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal Pubblico Ministero e la conseguente trasmissione al giudice per l'emissione del decreto di sequestro preventivo, di cui al comma 1 dell'art. 321, co. 3 bis c.p.p., qualora ne sussistono le condizioni dettate dall'improcrastinabilità dell'intervento.

Inoltre, quanto ai fascicoli con detenuti che perverranno da altri Uffici Giudiziari e per i quali sia necessario a rinnovo della misura ex art. 27 c.p.p., vi provvede il P.M. di turno esterno nel giorno dell'arrivo in Procura del procedimento. Egli provvederà in ogni caso in ordine alla eventuale richiesta di rinnovazione delle misure cautelari e, quindi, alla successiva definizione del procedimento, salvo si tratti di casi di particolare complessità di competenza di altra sezione, nel qual caso il fascicolo sarà trasmesso al Procuratore della Repubblica o al Procu-

ratore Aggiunto coordinatore della relativa sezione specializzata, per le opportune valutazioni in ordine alla possibile trattazione ad opera di uno dei magistrati componenti i gruppi specializzati, fermo restando che il Sostituto di turno intervenuto può chiedere di essere coassegnato.

Per quanto riguarda l'attività d'iscrizione delle notizie di reato, il magistrato di turno esterno vi provvede per quelle poste direttamente alla sua attenzione e di cui ritiene urgente la trattazione, nonché per quelle per le quali abbia espletato attività urgenti.

Si precisa che l'attività d'iscrizione relativa ai reati rientranti nel novero del c.d. Codice Rosso (legge 69/2019) è demandata al magistrato di turno N.R., che la svolge senza ritardo e prioritariamente rispetto agli altri procedimenti. Dopo l'avvenuta iscrizione ed assegnazione del procedimento, il magistrato di turno esterno- opportunamente investito di tale incombenza da parte del magistrato di turno N.R., provvederà al compimento degli atti urgenti, qualora il P.M. assegnatario non sia prontamente reperibile. In tale ultimo caso, provvederà a fornire le prime indicazioni operative da farsi, direttamente o per delega scritta alla polizia giudiziaria e in particolare l'esame, direttamente o per delega, entro il termine di tre giorni della iscrizione della notizia di reato della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, querela o istanza.

Qualora l'attività ricada nella giornata del sabato o in una giornata festiva, l'attività d'iscrizione dei predetti reati avverrà a cura del magistrato SE, che curerà altresì il compimento degli atti urgenti.

Inoltre, il magistrato di turno esterno procede, nei casi di assoluta urgenza, all'iscrizione del procedimento anche sulla base della mera comunicazione orale e prima ancora del deposito dell'informativa scritta.

Pur tuttavia, appare opportuno limitare la possibilità di iscrizione del procedimento sulla base della mera comunicazione orale ai soli casi di effettiva urgenza, onde evitare un appesantimento delle attività dell'ufficio e la non differenziazione dei casi di effettiva urgenza. Pertanto, la comunicazione orale verrà circoscritta ai casi in cui occorre nell'immediato assumere iniziative sia di natura investigativa che cautelare e non sia possibile attendere i tempi della stesura della notizia di reato.

Detti casi possono essere tipizzati nel modo che segue:

a) qualora si tratti di violenza sessuale;

b) si versi in situazioni particolarmente difficili da interpretare;

c) sussista necessità di ascolto immediato di un minore;

d) si configuri un pericolo concreto per la vittima.

In tali casi, pertanto, si procederà all'iscrizione del procedimento sulla base della mera comunicazione orale, fatto salvo - come già detto - che alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 347 c.p.p.; con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia (articolo 1 della legge n. 69/2019 che modifica l'art. 347 comma 3 c.p.p.).

L'informativa di reato di successivo deposito sarà inserita, a cura della segreteria del P.M. di turno urgente, nel fascicolo già costituito sulla base della mera comunicazione orale. Nelle ipotesi in esame, il PM di turno esterno, ancor prima dell'iscrizione e dopo avere ricevuto la notizia orale, valuterà e disporrà con tempestività appena gli è possibile, le prime indicazioni operative da farsi, direttamente o per delega alla polizia giudiziaria e, in particolare, l'esame, direttamente o per delega, entro il termine di tre giorni della persona offesa, salva la valutazione dei casi in non debba procedersi.

Infine, ulteriori adempimenti in materia di Codice rosso sono derivati dall'entrata in vigore della legge 27 settembre 2021, n. 134, con riferimento alla previsione dell'arresto obbligatorio in relazione al delitto di cui all'art. 387 *bis* c.p.

E' essenziale che il P.M. di turno curi l'immediata informazione nei riguardi del PM titolare del procedimento e la sollecita trasmissione al predetto di copia degli atti, ai fini dell'assunzione delle determinazioni in merito alla richiesta di aggravamento della misura.

In relazione a tutte le attività sin qui descritte, il criterio di riferimento per l'individuazione del Magistrato di turno urgenze competente è la data di ricezione in Procura degli atti relativi agli adempimenti predetti.

Ancora, qualora si verifichi l'arresto in flagranza di reato per una condotta abituale in relazione alla quale è già pendente un procedimento assegnato a un Magistrato diverso da colui che è onerato del turno, il Magistrato onerato del turno resta titolare del procedimento scaturente dall'avvenuto arresto in flagranza e assume, previo consenso al cambio delega del PM originariamente titolare del procedimento, altresì il procedimento già pendente presso l'Ufficio. Il Magistrato, titolare del procedimento già instaurato, può - in alternativa - chiedere di essere codelegato anche al procedimento scaturente dall'arresto. Al cambio delega, previo consenso, provvederà il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, secondo i criteri di carattere generale. Qualora tale necessità si verifichi nella giornata del sabato o semifestiva e non siano presenti in Ufficio né il Procuratore della Repubblica né il Procuratore Aggiunto, il Magistrato onerato del turno acquisirà - anche attraverso comunicazione telefonica - il consenso del Magistrato titolare del precedente procedimento e, qualora acquisito, provvederà direttamente al cambio delega, al fine di non ritardare il compimento degli atti, salva successiva ratifica del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto.

Nei casi più rilevanti (ad esempio nel caso di omicidi volontari, infortuni mortali sul lavoro ed altri gravi fatti), il Sostituto, oltre ad impartire già per telefono le prime direttive, si recherà sul posto, tranne che tale presenza sia resa superflua da fatti contingenti e sopravvenuti, dei quali darà informazione al Procuratore della Repubblica. Sarà eventualmente accompagnato dal medico legale o da ausiliari tecnici, onde poter effettuare sopralluoghi, compiere i necessari atti d'indagine, impartendo le prime direttive alla Polizia Giudiziaria ed assicurarsi che nessuno degli adempimenti di rito venga trascurato.

Si reputa importante assicurare la presenza del magistrato sul luogo ove avvengono fatti di particolare rilievo.

L'esonero del magistrato di turno esterno, previsto nel presente programma organizzativo dall'attività di convalida dei sequestri, come più avanti esplicitato, ha anche la specifica funzione di incentivare la presenza del magistrato (liberato dal predetto incombente) sul luogo ove avvengono fatti di particolare rilievo.

Appare pertanto necessario che il Sostituto Procuratore della Repubblica, durante lo svolgimento del turno urgente, riceva notizia di un reato grave, o di particolare allarme sociale, ovvero per il quale si prospetti la necessità di urgenti scelte investigative o di acquisire dichiarazioni da soggetti indagati o arrestati, assuma direttamente la direzione delle indagini, recandosi sul posto ovvero presso gli uffici della Polizia Giudiziaria procedente, dandone simultaneamente immediato avviso al Procuratore della Repubblica ovvero, in mancanza, al Procuratore Aggiunto. Allo stesso avviso procederà, ove sia stato informato di un accadimento criminoso che abbia richiesto l'intervento di magistrati della direzione distrettuale antimafia.

I procedimenti relativi a tali reati, o comunque ad episodi criminosi per i quali abbia assunto la direzione delle indagini anche mediante conferimento, per le vie brevi, di direttive su punti essenziali dell'attività alla polizia giudiziaria procedente, oppure abbia svolto personalmente attività investigativa urgente o abbia adottato i primi provvedimenti urgenti, rimarranno, in linea generale, assegnati al Sostituto che ha svolto il turno, il quale si assicurerà che la Polizia Giudiziaria depositi la prima, anche sommaria, informativa con la massima tempestività. Ciò vale, altresì, per le ipotesi di cui all'art.575 c.p., qualora aggravato ai sensi dell'art. 576 primo comma nn.5 e 5.1. c.p., nonché ai sensi dell'art. 577 c.p., primo comma, n.1, nonché secondo comma c.p., di competenza specialistica della quarta sezione, restando assegnati i procedimenti al P.M. di turno che ha già svolto le prime indagini, rilevanti per l'ulteriore corso dell'attività. Potrà, in ogni caso, essere valutata l'ipotesi della codelega, qualora sussista già un procedimento riguardante la medesima parte offesa per reati connessi alla violenza di genere o che ne costituiscano spia.

Saranno invece trasmessi al Procuratore della Repubblica o ai Procuratori Aggiunti (in relazione alle materie di rispettivo coordinamento, dopo l'espletamento della procedura di convalida) solo quei procedimenti di natura specialistica per i quali particolari esigenze di complessità o connessione con precedenti indagini ne consiglino la trattazione ad opera di uno dei magistrati componenti i gruppi specializzati. Il Sostituto di turno intervenuto potrà chiedere di essere coassegnato.

Per ciò che riguarda le notizie di reato - di natura sia specialistica che generica - anche di provenienza da privato, nelle quali sia presente la richiesta d'intercettazione telefonica, perquisizione o altra attività urgente, il Sostituto di turno ne curerà l'immediata registrazione e assegnazione con il sistema automatico, assicurandosi che pervenga al collega designato con immediatezza. In caso di indisponibilità per qualsivoglia causa di quest'ultimo, provvederà sulla richiesta urgente.

I procedimenti per gli omicidi volontari e colposi (ad eccezione di quelli di competenza specialistica, legati a colpa professionale o a violazione della normativa antinfortunistica sul lavoro) sono assegnati al Sostituto di turno che se ne è occupato o che ne è stato informato nella immediatezza dei fatti.

Gli atti relativi ai decessi per i quali il PM di turno esterno sia stato consultato dalla P.G. e che non risultino conseguenti a reati, saranno iscritti a mod. 45, con assegnazione al medesimo magistrato che ha espletato il turno.

Per quanto riguarda i decessi conseguenti ad infortuni sul lavoro ed a sospetta colpa professionale medica, nonché per qualsiasi urgenza relativa a tali settori, in considerazione della specializzazione richiesta, il magistrato di turno procederà ad informare il Procuratore Aggiunto coordinatore della competente sezione, al fine dell'assegnazione ad uno dei magistrati componenti la sezione a ciò specializzata. Il Sostituto di turno intervenuto potrà chiedere di essere coassegnato.

Tale informazione va data immediatamente, tenuto conto che già nella delicata fase di conferimento dell'incarico autoptico, è rilevante l'intervento del magistrato specializzato, che poi seguirà in modo prevalente la conseguente attività d'indagine.

Il Magistrato supplente (il primo e, qualora già impegnato in altra sostituzione, il secondo) è di supporto al Sostituto di turno urgente, nei casi di particolare gravosità di tale ultimo turno.

L'impedimento o la eccezionale emergenza sopravvenuti saranno segnalati al Sostituto addetto al turno supplenza da quello addetto al turno urgente, che ciò segnalerà – solo se necessario - anche alla polizia giudiziaria.

A tal fine, il Sostituto di turno supplenza, anche attraverso un recapito telefonico mobile, sarà reperibile per la polizia giudiziaria che a lui, però, dovrà rivolgersi solo nei predetti casi di eccezionale emergenza segnalati dal Sostituto di turno urgente o per eventuale irreperibilità di quest'ultimo.

Qualsiasi problematica afferente a detto affiancamento sarà risolta dal Procuratore della Repubblica (o dal Procuratore Aggiunto di turno per le notizie di reato o dall'altro Procuratore Aggiunto).

4. **Il turno arresti, fermi e direttissime.**

Il turno viene espletato da un Sostituto Procuratore, con cadenza quotidiana, per le giornate del lunedì al venerdì, nonché per il fine settimana (per la sola giornata del sabato).

Il turno viene svolto immediatamente dopo la conclusione del turno esterno, in modo tale che sia lo stesso Magistrato a seguire la fase della convalida in relazione ad una vicenda di cui ha avuto già contezza in occasione delle comunicazioni, ricevute dalla PG durante l'espletamento del turno esterno.

Il Magistrato di turno detenuti cura le richieste di convalida, le presentazioni degli arrestati per il giudizio direttissimo. Il magistrato addetto a tale turno provvede, inoltre, alla convalida degli arresti in flagranza di reato e dei fermi operati d'iniziativa dalla Polizia Giudiziaria.

Il magistrato di turno arresti e fermi dispone, altresì, l'iscrizione e l'assegnazione delle informative di reato a carico di persone arrestate o fermate d'iniziativa dalla P.G., curando tutti gli adempimenti previsti dall'art. 388 c.p.p. e segg..

Occorre precisare che:

- per gli arresti e fermi, il parametro di riferimento per l'individuazione del Sostituto di turno (ai fini della competenza a richiedere le convalide) e dell'assegnazione dei relativi procedimenti è costituito dall'ora e dal giorno in cui gli arresti e i fermi sono intervenuti;
- nei casi in cui il fermo sia stato disposto dal PM, ai sensi del co. 1 dell'art. 384 c.p.p., la successiva procedura di convalida sarà comunque seguita dal PM procedente, indipendentemente dal giorno e dall'ora dell'esecuzione dell'ordine di fermo;
- tutti i procedimenti trattati durante il turno detenuti rimarranno, in ogni caso, assegnati al Sostituto di turno, che provvederà agli adempimenti relativi all'iscrizione, alle richieste di convalida etc..

 Saranno invece trasmessi ai Procuratori Aggiunti (dopo l'espletamento delle procedura di convalida) solo quei procedimenti per i quali particolari esigenze di complessità o connessione con precedenti indagini, vagliate d'intesa con i medesimi Procuratori Aggiunti, ne consiglino la trattazione ad opera di uno dei magistrati componenti i gruppi specializzati, fermo restando che il Sostituto di turno intervenuto può chiedere di essere coassegnato (in tal caso, saranno i Procuratori Aggiunti o Sostituti coordinatori a disporre l'assegnazione o la coassegnazione, informandone il Procuratore);
- qualora si verifichi l'arresto in flagranza di reato per una condotta abituale in relazione alla quale è già pendente un procedimento assegnato a un Magistrato diverso da colui che è onerato del turno, il Magistrato onerato del turno resta titolare del procedimento scaturente dall'avvenuto arresto in flagranza e assume, previo consenso al cambio delega del PM originariamente titolare del procedimento, altresì il procedimento già pendente presso l'Ufficio; il Magistrato, titolare del procedimento già instaurato, può - in alternativa - chiedere di essere codelegato anche al procedimento scaturente dall'arresto. Al cambio delega, previo consenso, provvederà il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, secondo i criteri di carattere generale; qualora tale necessità si verifichi nella giornata del sabato o semifestiva e non siano presenti in Ufficio né il Procuratore della Repubblica né il Procuratore Aggiunto, il Magistrato onerato del turno acquisirà - anche attraverso comunicazione telefonica - il consenso del Magistrato titolare del precedente procedimento e, qualora acquisito, provvederà direttamente al cambio delega, al fine di non ritardare il compimento degli atti, salva successiva ratifica del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto;
- per quanto concerne la trattazione degli arrestati e dei fermati (prima della formulazione di richiesta di convalida al Gip o, in sede di direttissima contestuale, ex artt. 449 o 558 c.4 c.p.p.) dovrà essere curato l'accertamento, nei casi dubbi, della reale identità fisica del soggetto, anche disponendosi analisi dattiloscopiche, onde evitare che sfugga l'esistenza di eventuali precedenti penali o anche solo di sentenze emesse in primo o secondo grado e, comunque, in modo da poter adeguatamente evidenziare al Giudice la sussistenza di esigenze che giustifichino una misura cautelare.

Il Sostituto Procuratore di turno *"detenuti"* - nell'eventualità che nel giorno del turno siano sottoposti al suo esame più di cinque procedimenti riguardanti arresti o fermi e vi sia scadenza dei termini nella stessa giornata - può

richiedere al magistrato supplente il necessario ausilio, previa autorizzazione del Procuratore o, in mancanza, del Procuratore Aggiunto di turno settimanale per l'iscrizione delle notizie di reato.

Si procede in maniera analoga in presenza di particolari circostanze o situazioni che per la loro concomitanza, o per altro motivo, impediscano al Sostituto Procuratore di turno esterno di poter espletare in modo idoneo il servizio.

Il Magistrato di turno detenuti procederà, altresì, alla cura degli incombenti relativi all'attivazione e trattazione dei processi per direttissima.

Qualora si tratti di procedimenti di natura monocratica per i quali è prevista la delega in udienza ai VPO, il magistrato di turno detenuti avrà cura, nel preparare la richiesta di convalida del verbale di arresto nonché di presentazione dell'imputato per la celebrazione del giudizio per direttissima, di fornire formale indicazione per iscritto ai VPO in merito alla tipologia della misura restrittiva di cui fare richiesta in udienza all'atto del procedimento di convalida.

In caso di numero elevato di processi per direttissima e, comunque, superiore a sette, il magistrato di turno arresti potrà essere coadiuvato dal magistrato supplente (primo e, qualora già impegnato in altra sostituzione, il secondo).

5. Il turno d'iscrizione notizie di reato e di c.d. pronta definizione.

Il turno viene espletato da un Sostituto Procuratore, con cadenza quotidiana, nelle giornate infrasettimanali dal lunedì al venerdì.

Si precisa che l'attività d'iscrizione relativa ai reati rientranti nel novero del c.d. Codice Rosso (legge 69/2019) è demandata (per i giorni intercorrenti dal lunedì al venerdì) al magistrato di turno N.R., che la svolge senza ritardo e prioritariamente rispetto agli altri procedimenti. Dopo l'avvenuta iscrizione ed assegnazione del procedimento, il magistrato di turno N.R., qualora il P.M. assegnatario non sia prontamente reperibile, trasmette il procedimento al P.M. di turno esterno, che provvederà, come innanzi specificato, al compimento degli atti urgenti.

Qualora l'attività ricada nella giornata del sabato o in una giornata festiva, l'attività d'iscrizione dei predetti reati avverrà a cura del magistrato SE.

Circa le ulteriori modalità di svolgimento del turno, si richiama quanto già esposto nei paragrafi a ciò dedicati.

6. Il turno supplenze. Modalità di assegnazione dei turni.

I turni di sostituzione vengono articolati secondo due moduli distinti: uno dal lunedì al venerdì, svolto ogni giorno da due magistrati (disponibile 1 e disponibile 2), e l'altro dal sabato al lunedì (svolto dal disponibile 1).

I Magistrati di turno sostituzione prendono il posto, nel rispettivo ordine, dei colleghi che dovessero eventualmente essere impossibilitati (per malattia o altro impedimento) a svolgere il proprio turno (di udienza o altro), e sempre che questi ultimi non abbiano già provveduto a "scambiare" il turno con altro collega.

Il Magistrato ""disponibile 2" interviene, ove occorra, dopo il magistrato "disponibile 1".

Resta fermo che, in caso di particolare gravosità del turno urgente o del turno arresti, il Procuratore o i Procuratori Aggiunti possono destinare a tali attività anche i magistrati supplenti.

In caso d'impedimento del magistrato SE, la sostituzione non si estende, altresì, al susseguente turno detenuti, fatti salvi accordi di eventuali scambi di turni.

Va privilegiata, rispetto alla sostituzione tramite supplenza, la previsione d'inversione e/o scambio concordato di turni, al fine di non appesantire l'attività del magistrato supplente e di garantire la perequazione dei carichi.

Nelle ipotesi d'impedimento non preventivamente programmabile, si prevede, in linea di massima, il recupero del turno non espletato.

Modalità di assegnazione dei turni.

I turni vengono predisposti dal Procuratore Aggiunto dott.ssa Lucchetta delegato per tale attività, che informa il Procuratore della Repubblica di ogni problematica eventualmente insorta.

I turni vengano predisposti su base almeno mensile nonché comunicati ai Sostituti almeno 15 giorni prima dell'inizio del mese d'interesse; il tabulato che li prevede dovrà essere sottoposto alla firma del Procuratore della Repubblica Aggiunto, per la successiva distribuzione ai Sostituti.

Nella sua formazione, vanno rispettati criteri di automatismo e, insieme, di equa rotazione tra tutti i Sostituti, per cui a tal fine, ove si renda necessario, devono essere operati opportuni "correttivi" tendenti sia ad eliminare o riequilibrare (nel mese o comunque nell'anno) eventuali disparità o scompensi creati dall'automatismo, sia ad evitare che un medesimo Sostituto possa essere gravato da doppio impegno nella stessa giornata (ad esempio: udienza e turno esterno).

E' previsto, inoltre, che i turni che impegnano le giornate del venerdì, del sabato e della domenica seguano un'autonoma rotazione, onde garantirne la distribuzione paritaria a tutti i magistrati. Si precisa che, in tale previsione, viene inclusa la giornata del venerdì (con esclusivo riferimento alla prestazione del turno urgente), in quanto il suo svolgimento nella giornata di venerdì comporta che nella successiva giornata del sabato il Sostituto sia impegnato nel turno arresti e sequestri.

Ancora, ulteriore distinta rotazione riguarda le festività di particolare rilievo (25 e 26 dicembre; 1° gennaio, il giorno di Pasqua e quello immediatamente successivo).

Tutti i Sostituti sono designati per lo svolgimento di tutti i turni, con facoltà di esonero per magistrati in gravidanza o in maternità, come meglio precisato nell'apposita sezione.

I magistrati esentati da alcuni servizi, anche in base a quanto disposto dalla circolare del C.S.M. del 19 ottobre 2022 e successive modifiche, sulla gravidanza e genitorialità, sono designati in prevalenza per altre attività (come

meglio precisato nella relativa sezione). La designazione per i turni è effettuata sulla base del ruolo di anzianità, con criterio decrescente.

Le sostituzioni sono regolate nel seguente modo:

a) le sostituzioni, imposte per ragione di servizio (compresi gli incontri di studio) o di salute, vanno richieste, possibilmente, con congruo anticipo e per iscritto al Procuratore Aggiunto. Di regola il magistrato, che è stato sostituito, provvede appena possibile a rendere la sostituzione al magistrato da cui ha ricevuto il cambio;

b) altre sostituzioni possono essere concordate tra i magistrati, fermo restando l'obbligo di informare con congruo anticipo e, comunque, appena possibile il Procuratore Aggiunto, che le approva;

c) eventuali disparità tra i Sostituti nell'assolvimento dei turni di servizio sono perequate nella formazione del turno successivo. La struttura che predispone materialmente i turni potrà fare ricorso a opportuni correttivi, secondo criteri trasparenti e prestabiliti, per riequilibrare - su base mensile o annuale o, al massimo, nel biennio - eventuali disparità o scompensi creati dall'automatismo;

d) i Sostituti Procuratori si premureranno di segnalare alla struttura addetta alla formazione dei turni tutte le udienze loro delegate, nonché gli incidenti probatori, appena ne ricevano comunicazione.

7. Il turno "Affari Urgenti" (c.d. AU).

La previsione del turno "AU" riguarda, unicamente, il periodo feriale. La sua utilità si rinviene nell'esigenza di fornire supporto all'attività del magistrato di turno esterno, altrimenti oberato da una mole eccessiva di adempimenti, stante la necessità di sostituire gran parte dei colleghi assenti per le attività urgenti (richieste d'intercettazione e/o di proroga, formulazione di pareri e d'impugnazioni).

Si prevede, pertanto che per il solo periodo feriale, intervenga altro magistrato di supporto al magistrato di turno esterno ed onerato di un autonomo impegno, che riguarderà: richieste d'intercettazione e/o di proroga, nonché decreti d'intercettazioni d'urgenza, richieste e decreti per acquisizione tabulati, formulazione di pareri e d'impugnazioni, eventuale redazione di richieste cautelari aventi carattere d'urgenza e/o di decreto di fermo di P.G. e qualsivoglia attività di natura urgente. Il magistrato di turno AU affiancherà il magistrato di turno esterno, assumendo ogni ulteriore attività (con esclusione degli accessi esterni e delle comunicazioni ricevute dalla Polizia Giudiziaria ex art. 347 comma terzo e art. 386 comma primo c.p.p., e conseguenti attività nonché di quanto relativo ai decessi), in caso di necessità ed in spirito collaborativo, cooperando all'esame degli esiti delle informative dal c.d. codice rosso, depositate dopo l'evasione delle deleghe, quando sussistano i requisiti dell'urgenza.

La ricezione delle notizie di reato da c.d. Codice rosso resterà attribuita al P.M. di turno esterno, fermo restando che l'attività prevista dall'art. 362 comma 1 *ter* c.p.p. non può subire alcun ritardo in periodo feriale, in ragione dell'assenza dei magistrati titolari.

Particolari adempimenti sono attribuiti al P.M. di turno esterno con riferimento agli istituti introdotti dalla legge 24.11.2023 n. 168 dell'arresto in flagranza differita (previsto dall'art.382 bis c.p.p.) e dell'allontanamento di urgenza dalla casa familiare (previsto dall'art. 384 bis c.p.p.), come meglio esplicitato nella direttiva di questo Procuratore emessa con nota n.29/2024.

Criteri generali per l'organizzazione dei turni di reperibilità garantendo – ove possibile – il rispetto di adeguati intervalli temporali tra gli stessi turni e gli impegni di udienza del magistrato.

La disciplina ai criteri per l'organizzazione dei turni di reperibilità è prevista all'art. 11, comma 3 n. 27) della circolare del C.S.M. P18134 dell'11/10/2024.

In particolare, con la disposizione di cui sopra prevede che, nel regolamentare i turni di reperibilità dei Sostituti, occorre garantire il rispetto di adeguati intervalli temporali tra i turni stessi e gli impegni di udienza dei magistrati.

Invero, tale previsione deriva dalla necessità di adottare modelli organizzativi sostenibili che evitino, entro i limiti del possibile, la giustapposizione di impegni per i Sostituti.

Pertanto, appare necessario - tenuto conto delle dimensioni dell'ufficio, di eventuali scoperture in organico, di assenze e di altri impedimenti – non far gravare sul singolo magistrato molteplici e contemporanee incombenze, quali quelle del turno esterno e quella di udienza, difficilmente conciliabili in concreto.

Orbene, alla luce di tale innovativa disposizione, presso quest'ufficio di Procura, l'attività in questione è regolamentata in modo da evitare che possano verificarsi eventuali situazioni di sovrapposizione del turno esterno con lo svolgimento di udienza in capo al singolo Sostituto.

Pertanto, preso atto che la presenza in ufficio del magistrato si articola, in linea di massima dal lunedì al venerdì, negli orari in cui si può massimamente esplicare l'interazione con personale amministrativo, appare comunque necessario prevedere l'ipotesi in cui qualora il Sostituto non sia presente, lo stesso possa garantire quanto meno la reperibilità e la possibilità di essere prontamente rintracciato, per poter raggiungere l'ufficio in tempi ragionevoli.

Appare pertanto funzionale che le eventuali assenze siano previamente comunicate, con qualsiasi mezzo, al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto, per l'esercizio dei poteri organizzatori ed anche per poter eventualmente creare le condizioni per la pronta reperibilità.

In linea con quanto disposto dalla circolare sopra indicata, si prevede che in seguito all'espletamento del turno, nelle modalità disciplinate nel paragrafo di riferimento, occorre assicurare al Sostituto un intervallo temporale di almeno un giorno prima del successivo impegno in udienza.

Difatti, occorre garantire tale adeguato intervallo di tempo al fine di garantire al magistrato il pieno recupero psico-fisico prima che lo stesso presti la propria attività in udienza.

I servizi ai Sostituti Procuratore vengono delegati dal Procuratore mediante l'elaborazione di un turno mensile; il turno cosiddetto "esterno" viene assegnato in modo da consentire al magistrato di avere il giorno seguente libero da altri impegni, al fine di godere, eventualmente, del riposo compensativo.

R) Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio. *(art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure)*

La permanenza dei magistrati presso la stessa unità organizzativa è disciplinata dall'art. 10, comma 3, della circolare P 13900/2024.

In particolare, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della circolare sopra richiamata, la permanenza nella stessa unità organizzativa è temporanea ed è compresa tra un periodo minimo ed un periodo massimo.

In particolare, i termini sopra indicati vanno, in tal modo, considerati:

- un anno, per le assegnazioni d'ufficio;
- due anni, per le assegnazioni a domanda estensibili fino a tre anni, per comprovate esigenze di servizio;
- dieci anni, per il periodo massimo.

L'art. 10, al comma 4, stabilisce che i criteri di computo del periodo minimo di permanenza siano i seguenti:

- la decorrenza è dal giorno in cui il magistrato ha preso effettivo possesso nell'unità organizzativa specializzata da cui chiede di essere spostato;
- il termine finale è la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione come prevista nell'interpello.

La materia dei termini di permanenza dei magistrati presso la stessa unità organizzativa è disciplinata, altresì, da Regolamento adottato con Delibera consiliare del 13 marzo 2008, così come modificata in data 11 febbraio 2015. Tale regolamento è stato emanato sulla scorta del Decreto legislativo n. 160 del 30 gennaio 2006, successivamente modificato dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111.

In particolare, l'art. 2 del Regolamento suindicato, nel dettare disposizioni in materia anche per gli uffici giudicanti, stabilisce che il termine massimo di permanenza è di dieci anni, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, per i magistrati che svolgono le loro funzioni nelle Procure della Repubblica composte da magistrati in numero superiore a otto unità, ivi compreso il Procuratore della Repubblica.

Alla luce di tale assetto regolamentare, occorre disciplinare il termine massimo di permanenza presso la stessa unità organizzativa all'interno di quest'Ufficio, che prevede un numero di magistrati superiore alle otto unità.

Pertanto, si ritiene di conformare il termine massimo di permanenza nelle singole unità organizzative a quello decennale, previsto dal CSM con delibera del CSM del 13.3.2008 e succ. mod..

Si osserva, infatti, che la previsione di un termine inferiore sarebbe foriero d'instabilità e di minore sedimentazione delle competenze specialistiche acquisite. Conseguentemente, in conformità alla delibera consiliare, si fissa, quale durata massima di permanenza nelle singole sezioni, il termine decennale.

Dopo la scadenza del nono anno di permanenza nella stessa Sezione, verrà operata la pubblicazione del posto che si renderà vacante alla maturazione del termine decennale ed il magistrato parteciperà ad interpelli, aperti anche ad altri Magistrati, per la sua assegnazione a diversa Sezione, tra quelle disponibili.

Al fine di garantire la continuità investigativa, l'effettività del criterio di semi-specializzazione, l'acquisizione di una professionalità comune e differenziata a tutti i magistrati dell'Ufficio e di prevenire non opportune situazioni di eccessiva permanenza in una Sezione, viene previsto il limite di permanenza minimo di due anni (uno, in caso di assegnazione d'ufficio) nella stessa Sezione.

Il Procuratore della Repubblica procede, attraverso i dati statistici, ad una periodica verifica del lavoro svolto da ogni sezione, settore o gruppo di lavoro e dell'attività espletata, nell'ambito di ognuna delle articolazioni dell'Ufficio, da ciascuno dei magistrati assegnati ad ogni sezione, settore o gruppo di lavoro.

Per quanto attiene al computo dei termini di permanenza ed alle modalità di rientro, in adesione all'art. 4 del Regolamento adottato con Delibera consiliare del 13 marzo 2008 e succ. mod., va disciplinata anche la sospensione della decorrenza dei termini di permanenza massima nella stessa posizione. L'efficacia sospensiva si determina nei seguenti casi:

- periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi;
- periodo di astensione facoltativa per maternità qualora, anche se intervallato da ferie e/o malattie, unito al periodo di astensione obbligatoria, determini un'assenza continuativa dal lavoro per maternità nel complesso superiore ai tre mesi;
- periodi superiori a tre mesi trascorsi in congedo straordinario, in supplenza e in applicazione a tempo pieno;
- tutte le altre ipotesi in cui, per effetto di provvedimenti di esonero totale dal lavoro deliberati dal CSM e/o oggetto di specifica previsione di legge, il magistrato risulti effettivamente assente dall'ufficio per un periodo continuativo superiore a mesi sei.

La sospensione dei termini di permanenza massima non potrà comunque avere durata complessiva superiore agli anni due.

Ad avviso del comma 2 dell'art. 4 sopra richiamato, il magistrato trasferito a seguito del superamento dei termini massimi suindicati può tornare nella medesima posizione tabellare o nello stesso gruppo di lavoro soltanto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso nel nuovo incarico.

S) Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al Procuratore Generale presso la Corte di Appello prevista dall'art. 127 disp. Att. C.p.p. *(art. 11 co. 4 n. 5 Circ. Procure)*

[contenuto facoltativo]- omissis

V. CRITERI DI PRIORITA'

A) **Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre.** *(art. 4 co. 1 Circ. Procure)*

Particolare rilevanza, nell'ambito del presente progetto organizzativo, assumono i criteri di priorità, la cui disciplina trova spazio nell'art. 4 della circolare P13900 del 10/07/2024.

Il quadro di riferimento normativo in cui collocare l'individuazione delle priorità nella trattazione degli affari è rappresentato, in primo luogo, dai seguenti dettami costituzionali: il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione degli uffici (art. 97 Cost.) e di obbligo di copertura e di equilibrio di bilancio (art.81 Cost.). I principi appena citati vanno adeguatamente contemperati con quelli di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e di soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.).

Prima di entrare nel dettaglio della problematica, va anzitutto escluso che le scelte di priorità diano luogo ad un'attenuazione, nella pratica, dell'ineludibile rispetto del principio, costituzionalmente garantito, dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), posto a presidio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

E difatti, l'individuazione dei criteri di priorità vale a fornire una risposta adeguata alla domanda di giustizia e non ha certo la finalità di consentire al magistrato la scelta della tipologia dei reati da perseguire.

La determinazione dei criteri di priorità costituisce, piuttosto, esplicazione del potere organizzativo del dirigente dell'ufficio, che si realizza attraverso l'adozione delle necessarie scelte in tema di utilizzo delle risorse umane e tecnologiche, nonché attraverso la realizzazione del principio di semi-specializzazione, l'attuazione di ufficio per la definizione degli affari semplici con finalità deflattiva, la creazione di gruppi di lavoro su tematiche particolarmente sensibili, le modalità d'impiego della polizia giudiziaria, e l'emanazione di protocolli investigativi e di direttive d'indagine.

Difatti, l'individuazione dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti dà luogo ad una mera postergazione degli stessi che, per esclusione, non sono considerati prioritari, ma non ad un loro accantonamento, non potendo in alcun modo essere inciso il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Da ciò consegue che i criteri di priorità si risolvono unicamente nell'individuazione di una metodica, in base alla quale le scelte direttive di fatto orientano l'attenzione dell'ufficio su una determinata tipologia piuttosto che su un'altra, per cui la chiara delineazione dei criteri di priorità non costituisce che un passo ulteriore, espressivo, da un lato, dell'assunzione di responsabilità da parte del dirigente e, dall'altro, della condivisione delle scelte operate dai magistrati dell'ufficio che ad essi conformino.

In particolare - ai sensi dell'art. 4, comma 1, della circolare P13900/2024, che trova la sua fonte nella norma primaria di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) D. Lgs. 106/2006 - il Procuratore della Repubblica, nel progetto organizzativo, determina i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, anche nell'ambito dei criteri generali eventualmente indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale, nonché dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.

Inoltre, in base all'art. 4, comma 2, al fine di determinare i criteri di priorità sopra indicati, il Procuratore della Repubblica illustra nel progetto organizzativo o in una successiva variazione, ove occorra:

a) l'analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della commissione flussi istituita presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello;

b) gli obiettivi di efficienza che l'Ufficio intende perseguire.

Si precisa, altresì, all'art. 4, comma 3, della circolare P 13900/2024 che i criteri di priorità devono, in ogni caso, assicurare:

a) precedenza assoluta alla trattazione dei procedimenti previsti dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p.;

b) precedenza assoluta alle richieste di misure cautelari personali per i reati indicati all'art. 132 bis, comma 1, lett a) bis disp. att. c.p.p.;

Infine, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della circolare sopra richiamata, il Procuratore della Repubblica adotta, altresì, i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Va rilevato che con l'adozione della nuova circolare, nella determinazione dei criteri di priorità, si è inteso rimarcare, da un lato, la necessità inderogabile per il Procuratore della Repubblica di attenersi alle priorità previste per legge (artt. 132 bis disp. att. c.p.p.) e, dall'altro, la possibilità per il Procuratore di affiancare criteri ulteriori, onde meglio adeguare l'attività dell'Ufficio alle peculiarità criminali del territorio.

Al fine di pervenire all'individuazione dei criteri di priorità per la trattazione dei procedimenti, è prevista anche una precisa interlocuzione tra il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Tribunale in sede.

Nello specifico, all'art. 12, comma 5 della circolare P13900/2024, è stabilito che il Procuratore della Repubblica richiede e acquisisce – anche mediante apposita riunione – il contributo eventualmente offerto dal Presidente del Tribunale con riguardo agli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio con

particolare riguardo all'individuazione di soluzioni organizzative funzionali a garantire, tra l'altro, il rispetto dei criteri di priorità.

Per quanto sopra detto, l'adozione dei criteri di priorità non può non tenere conto, da un lato, dell'elaborazione operata dall'omologo ufficio giudicante nonché da quello distrettuale e, dall'altra, dall'analisi della realtà criminale e territoriale in cui l'ufficio si trova ad operare.

Pertanto, pur nel rispetto tendenziale del principio di omogeneità degli affari trattati sul territorio nazionale, è necessario tenere conto delle contingenti necessità operative che si delineano nell'ambito del distretto.

Per quanto riguarda il territorio di competenza di questa Procura, si opera rinvio all'esposizione delle caratteristiche socio-criminali, già compiuta nel paragrafo di riferimento.

Inoltre, nella determinazione dei criteri di priorità, occorre considerare anche gli obiettivi, in questa sede illustrati, che quest'Ufficio si propone di perseguire.

Orbene, la tematica relativa all'individuazione dei criteri di priorità nasce dall'obiettiva constatazione della difficoltà di definizione di tutti i procedimenti per i quali viene esercitata l'azione penale, coinvolgendo tale aspetto sia le attività svolte presso questa Procura, in veste di Ufficio requirente, quanto quelle espletate presso il Tribunale in sede, quale Ufficio giudicante.

L'individuazione delle priorità non può prescindere dalla constatazione della grave carenza di personale in organico, nonché della esiguità delle previsioni della pianta organica, che connota non solo l'ufficio di Procura, ma anche il Tribunale in sede.

Pertanto, si rileva la necessità di individuare delle soluzioni condivise in tema di priorità, che siano operate anche con il contributo del Presidente del Tribunale in sede, come disposto dall'art. 12 della circolare P13900/2024, nonché con quello del Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

Ciò costituisce un'opzione organizzativa ineludibile, sia per orientare il lavoro dell'Ufficio che dei riflessi di tale individuazione sulla disciplina dell'avocazione.

Peraltro, nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale esercizio della prerogativa dell'avocazione, nell'elenco dei procedimenti tramesso al Procuratore Generale e finalizzato ad orientare la propria discrezionalità selettiva, il Procuratore della Repubblica non vi include i procedimenti non indicati dalla legge o da provvedimento organizzativo come prioritari.

I criteri di priorità vanno individuati tenendo conto dei seguenti parametri:

- il fine di garantire l'efficacia e l'uniformità dell'azione penale;
- l'obbligatorietà dell'azione penale;
- l'intangibilità delle priorità legali individuate dal legislatore all'art. 132-bis disp. att. c.p.p.;
- la necessità di individuare ulteriori criteri di priorità oltre quelli legali;

- la necessità del previo concerto tra i diversi uffici giudiziari del distretto, e, in particolare, tra gli uffici requirenti e gli uffici giudicanti, nella individuazione dei criteri di priorità;
- la necessità di procedere ad un'analisi preliminare delle specificità della realtà criminale e territoriale in cui opera l'Ufficio;
- la necessità di procedere ad un'analisi preliminare dei flussi e dei carichi di lavoro dell'Ufficio e dei singoli magistrati che lo compongono, nonché delle risorse disponibili;
- l'esclusione di criteri che si limitino ad individuare intere categorie di reati o che si risolvano nel mero accantonamento di intere categorie di reati destinati alla estinzione per prescrizione;
- l'opportunità di individuare le priorità, all'interno di categorie di reati, facendo riferimento alla gravità in concreto degli stessi o ad altri indici correlati alle concrete specificità dei reati.

Va evidenziato che ogni iniziativa concernente la trattazione di notizie di reato ritenute non prioritarie deve essere necessariamente adottata in un contesto di condivisione e sinergia non solo con il Tribunale, ma anche con la Presidenza della Corte di Appello (in sede di conferenza distrettuale) e con la Procura Generale.

L'individuazione delle priorità sarà oggetto di periodica e costante aggiornamento, nonché di revisione, anche a seguito delle idonee verifiche sull'andamento dei fenomeni criminali, vagliate nel corso delle riunioni di Sezione e dell'assemblea dei magistrati dell'Ufficio.

Inoltre, appare doverosa la costante interlocuzione con gli Uffici giudicanti sia di primo che di secondo grado, con la Commissione flussi del Consiglio Giudiziario e con l'Avvocatura, per i necessari apporti conoscitivi in relazione ai flussi, alle pendenze e agli esiti delle diverse tipologie di giudizio e per i consequenziali adattamenti organizzativi.

Va, inoltre, rilevato che l'individuazione delle priorità, come di seguito specificato, va differenziata con riferimento alle varie tipologie di procedimenti (procedimenti di competenza monocratica sia con riferimento a quelli a citazione diretta di cui all'art. 550 c.p.p. che a quelli previsti anche in via residuale dall'art. 33 *ter* c.p.p.; procedimenti di competenza collegiale; procedure in materia esecutiva, ivi comprese quelle di demolizione di fabbricati abusivi-c.d. procedure RESA; procedure relative agli affari civili).

Inoltre, l'individuazione delle priorità avviene in alcuni casi in base al *nomen juris,* in altri, invece, in ragione delle particolari modalità del fatto e della sua offensività.

Nel primo caso, si procederà all'indicazione della natura prioritaria del procedimento, sulla base del mero *nomen juris*, riportandosi quest'indicazione già nella scheda d'iscrizione della notizia di reato.

Ciò detto, l'individuazione dei criteri di priorità va compiuta in relazione a due essenziali parametri, definiti dall'art. 4, comma 3, della circolare sopra indicata:

- il rispetto delle priorità legali fissate dall'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p. che, ancorché previsti per gli uffici giudicanti, valgono *a fortiori* per l'ufficio requirente;
- il rispetto della precedenza assoluta alle richieste di misure cautelari personali per i reati indicati dall'art. 132 bis, comma 1, lett. a) bis disp. att. c.p.p.

Per quanto riguarda il primo aspetto, in sintonia con gli obiettivi perseguiti dall'ufficio alla stregua dell'analisi socio-criminale del territorio, s'intendono contrastare in via prioritaria una serie di reati, già pressoché del tutto inclusi nell'elenco delle priorità legali che sono più avanti indicate. Di fatto, le priorità stabilite per legge investono settori di particolare rilevanza nell'ambito del contrato ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, ai più gravi delitti commessi con armi o contro la persona ovvero il patrimonio, a quelli commessi con violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché a quelli espressivi della violenza di genere.

Pertanto, la piena attuazione di criteri di priorità in tutte le siffatte materie rende già efficiente l'attività di accertamento e contrasto a numerosi e gravi fenomeni illeciti.

S'intende, pertanto, fare riferimento alle priorità legali, in parte collegate alla specifica fattispecie criminosa ed in parte allo stato in cui si trova il procedimento e, dall'altra, prevedere poche ed ulteriori priorità in settori non oggetto di considerazione nel predetto art. 132 bis disp.att. c.p.p..

Pertanto, oltre alla corretta osservanza delle priorità legali fra breve enunciate, si ritiene di conferire carattere di priorità ai procedimenti per il reato di lottizzazione abusiva, per le rilevanti conseguenze negative sul regolare assetto del territorio.

Ancora, s'intende conferire carattere di priorità alle seguenti fattispecie:

- delitti societari/ fallimentari connessi ad ipotesi di riciclaggio o autoriciclaggio e all'art. 11 DL.vo 74/2000, nei quali le conseguenze dannose del reato sono di rilevante entità;
- delitti tributari che determinano un danno erariale superiore ai limiti fissati dall'art. 12 ter del D.L.vo n. 87 del 14.6.2024, purchè non ricorrano le ipotesi di non punibilità per particolare tenuità ex art.13 co. 3 ter medesimo decreto;
- delitti di truffa in danno di Enti Pubblici o per il conseguimento di erogazioni pubbliche che determinino danni erariali di elevata gravità ed, in particolare: per i fondi PNRR, non inferiore a €. 2000.000,00; per il c.d. bonus *facciate* a 50 mila euro; per il c.d. bonus *110 e/o sismico* a 100 mila euro.

Per quanto riguarda l'individuazione dei procedimenti a carattere prioritario in base alla specifica previsione legislativa, essa riguarda i seguenti procedimenti:

1) procedimenti instaurati per i delitti indicati nell'art. 407 lett.a) c.p.p. di competenza circondariale, essendo tale norma richiamata dal punto a) dell'art. 132 bis disp. att. c.p.p. e, pertanto, i seguenti:

a) artt. 285, 286 e 422 c.p.; artt.84 e 85 D.L.vo 141/2024 (in sostituzione di precedenti previsioni penali di cui al DPR 43/73);

b) artt. 575, 628, comma 3, 629 cpv c.p., consumati e tentati;

c) delitti commessi con finalità di eversione dell'ordinamento costituzionale puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni, nonché 270, co. 3, e 306, co. 2, c.p.;

d) delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra, parti di esse, esplosivi, armi clandestine o più armi comuni da sparo;

e) art. 73, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, dPR 309/90;

f) art. 416 c.p., nei casi di arresto obbligatorio in flagranza di reato;

g) artt. 609 bis c.p., aggravato ex 609 ter, 609 quater, 609 octies c.p.,

2) i procedimenti relativi ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies, 612-bis c.p. (punto a *bis* dell'art. 132 disp. att. c.p.p.);

3) i procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. in presenza delle circostanze di cui agli artt. 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, c.p. (punto a *ter* dell'art. 132 disp. att. c.p.p.);

4) i procedimenti relativi a delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro (ovverosia artt. 589, comma 2 e 590, comma 3 c.p.) e delle norme in materia di circolazione stradale (ovverosia artt. 589 bis, 589 ter, 590 bis c.p.) - punto b dell'art. 132 disp. att. c.p.p.;

5) i delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (punto b dell'art. 132 disp. att. c.p.p.);

6) i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (punto b dell'art. 132 disp. att. c.p.p.);

7) i procedimenti a carico di indagati in stato di detenzione, anche per reato diverso da quello per cui si procede (punto c dell'art. 132 disp. att. c.p.p.);

8) i procedimenti nei quali l'indagato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata (punto d dell'art. 132 disp. att. c.p.p.);

9) procedimenti nei quali è contestata (o vi siano le condizioni per contestare) la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale (recidiva reiterata)- punto e dell'art. 132 disp. att. c.p.p.;

10) i procedimenti per i quali sia previsto il giudizio direttissimo e quelli per i quali vi siano le condizioni per il giudizio immediato (punto f dell'art. 132 disp. att. c.p.p.);

11) i procedimenti per i delitti di cui agli artt. 317, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis c.p.- punto f *bis* dell'art. 132 disp. att. c.p.p.);

12) i procedimenti nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12 *sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni (norma sostituita dall'art.240 *bis* c.p.) - punto f *ter* dell'art. 132 disp. att. c.p.p.);

13) procedimenti per reati ricompresi nella legge n. 69/2019, in virtù della specifica previsione normativa di cui alla predetta legge.

Preso atto di quanto sopra indicato, si limita la possibilità di stabilire anche criteri ultralegali di priorità ai soli reati precedentemente indicati, venendo in tal modo assicurata la celere trattazione dei procedimenti in tutti i settori sensibili oggetto della competenza specialistica delle cinque sezioni indagini presenti presso questa Procura. La previsione di ulteriori criteri ultralegali sarebbe foriera d'incertezza, non sussistendo certezza quanto alla possibilità di definizione in tempi brevi, in un generale assetto dell'ufficio caratterizzato da scarsità di risorse, di ulteriori procedimenti rispetto a quelli legislativamente previsti e agli altri oggetto di espressa indicazione, come sopra riportato.

Si passa ora, per esigenze di chiarezza, ad un'elencazione delle priorità in tal modo individuate, suddividendole fra i procedimenti di competenza monocratica e di competenza collegiale.

A) Criteri prioritari, in ordine ai reati di competenza monocratica a citazione diretta (art. 550 c.p.p.) e previsti dall'art. 33 *ter* c.p.p., per le seguenti categorie di procedimenti:

1) procedimenti nei quali siano applicate misure cautelari personali, anche qualora la sua efficacia sia cessata;

2) procedimenti a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

3) procedimenti nei quali siano in atto sequestri onerosi;

4) procedimenti nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale;

5) processi da celebrare con giudizio direttissimo;

6) procedimenti finalizzati all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale;

7) procedimenti per delitti di lesioni colpose gravi, gravissime o omicidio colposo determinate dalla violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro;

8) procedimenti per delitti di lesioni personali gravi o gravissime determinate da violazione delle norme in materia di circolazione stradale;

9) procedimenti per reati relativi alla colpa sanitaria di cui agli artt. 589-590 sexies, 590-590 sexies, 589, co. 3, 590, co. 4, c.p.;

10) procedimenti per i c.d. ecodelitti di cui agli artt. 452 bis e ss., per quanto di competenza monocratica;

11) procedimenti per il reato di lottizzazione abusiva;

12) processi concernenti la disciplina dell'immigrazione clandestina con pena non inferiore a 4 anni;

13) procedimenti per il delitto di cui art.73 dPR 309/90, qualora non aggravato ai sensi dell'art. 80;

14) procedimenti per delitti in materia finanziaria e tributaria, aventi le caratteristiche suindicate;

15) procedimenti per delitti di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 *bis* c.p.);

16) procedimenti per delitti di maltrattamenti contro familiari conviventi (art. 572 c.p.);

17) procedimenti per delitti di corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.);

18) procedimenti per delitti di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) nell'ambito di relazioni familiari e/o affettive;

19) procedimenti per delitti di diffusione illecita di immagini video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.);

20) procedimenti per delitti di lesioni personali (art. 582 c.p.) aggravate ai sensi: dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.; dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.; dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.; dell'art. 577, primo comma, n. 1, c.p.; dell'art. 577, secondo comma, c.p..

B) Criteri prioritari, in ordine ai reati di competenza collegiale, per le seguenti categorie di procedimenti:

1) procedimenti nei quali siano applicate misure cautelari personali, anche qualora la sua efficacia sia cessata;

2) procedimenti a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

3) procedimenti nei quali siano in atto sequestri onerosi;

4) procedimenti nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale;

5) processi da celebrare con giudizio direttissimo;

6) procedimenti finalizzati all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale;

7) procedimenti per i delitti di cui agli artt. artt. 575, 628, comma 3, 629 comma 2 c.p., consumati e tentati;

8) delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra, parti di esse, esplosivi, armi clandestine o più armi comuni da sparo;

9) procedimenti per il delitto di cui all'art. 73 aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, DPR 309/90;

10) procedimento per il delitto di cui all'art. 416 c.p., nei casi di arresto obbligatorio in flagranza di reato;

11) i procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione o che comunque abbiano cagionato un danno alla pubblica amministrazione, in particolare quelli di cui agli artt. 314, 316 bis, 316 ter, 318, 323, 326, 328, 353, 353 bis, 355, 356, 640, comma 2 n. 1, 640 bis c.p., e comunque relativi alla illecita

percezione di erogazioni di denaro pubblico di rilevante importo, nonché i delitti di cui agli artt. 317, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis c.p.;

12) procedimenti per i delitti di violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.);

13) procedimenti per i delitti di violenza sessuale aggravata (art. 609-*ter* c.p.);

14) procedimenti per i delitti di atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.);

15) procedimenti per i delitti di violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.);

16) procedimenti per delitti di lesioni personali (art. 582 c.p.) aggravate ai sensi: dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.; dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.; dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.; dell'art. 577, primo comma, n. 1, c.p.; dell'art. 577, secondo comma, c.p. qualora di competenza collegiale;

17) procedimenti per i delitti di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies*, c.p.) aggravate ai sensi: dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.; dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.; dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.; dell'art. 577, primo comma, n. 1, c.p.; dell'art. 577, secondo comma, c.p. qualora di competenza collegiale;

18) i procedimenti per bancarotta con danno patrimoniale di rilevante gravità;

19) procedimenti per i c.d. ecodelitti di cui agli artt.452 *ter* e *quater* c.p.., per quanto di competenza collegiale.

Appare opportuno rimarcare che, nell'ambito dei procedimenti prioritari su indicati, va riservata una corsia preferenziale a quelli relativi ai reati rientranti nella disciplina del c. d. Codice rosso, come previsti dalla legge 19 luglio 2019, n. 69.

Ciò premesso, appare necessario tradurre in termini concreti le suindicate previsioni, onde facilitare le attività dei Pubblici Ministeri e degli uffici amministrativi, procedendo, pertanto, alla puntuale individuazione dei reati che, in base alle argomentazioni sopra esposte, devono ritenersi prioritari.

Tale elencazione viene compiuta con esclusivo riferimento alle tipologie desumibili dal mero *nomen juris*.

Per le priorità collegate alla modalità della condotta o ad altri aspetti procedimentali sopra precisati, la relativa annotazione sarà compiuta dal magistrato nel corso della trattazione del procedimento.

Segue elenco reati legalmente qualificati come prioritari:

- art. 575 c.p.;
- art. 628 terzo comma c.p.;
- art. 629 secondo comma c.p.;
- art. 558 *bis* c.p.;
- art. 572 c.p.;

- art. 583 *bis* c.p.;
- art. 609-*bis* c.p.;
- art. 609-*ter* c.p.;
- art. 609-*quater* c.p.;
- art. 609-*quinquies* c.p.;
- art. 609-*octies* c.p.;
- art. 612-*bis* c.p.;
- art. 612-*ter* c.p.;
- art. 582 c.p. aggravate ai sensi:
 - dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.;
 - dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.;
 - dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.;
 - dell'art. 577, primo comma, n. 1, c.p.;
 - dell'art. 577, secondo comma, c.p.;
- art. 583-*quinquies*, c.p. aggravate ai sensi:
 - dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.;
 - dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.;
 - dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.;
 - dell'art. 577, primo comma, n. 1, c.p.;
 - dell'art. 577, secondo comma, c.p.;
- art. 388 c.p. (se afferente ai rapporti familiari);
- artt. 570, 572 c.p.;
- art. 314 c.p.;
- artt. 316, 316-*bis*, 316-*ter* c.p.;
- art. 317 c.p.;
- art. 318 c.p.;
- artt. 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater* c.p.;
- art. 320 c.p.;

- art. 321 c.p.;
- artt. 322, 322-*bis* c.p.;
- art. 323 c.p. (nei soli casi di maggiore rilevanza);
- art. 328 c.p. (nei soli casi di maggiore rilevanza);
- art. 346-bis c.p.
- art. 353 c.p.
- art. 353-bis c.p.
- art. 354 c.p.
- art. 355 c.p.
- art. 356 c.p.
- art. 644 c.p.
- art. 12, D. Lgs.25 luglio 1998, n. 286;
- art. 44 lett.c) DPR 380/2001;
- artt. 589-590 sexies c.p.;
- artt. 590-590 sexies c.p.;
- art. 589, co. 3 c.p.;
- art. 590, co. 4, c.p.;
- art. 589 bis, 90 *bis* e 590 *ter* c.p.;
- artt. da 452 *bis* a 452 *terdecies* c.p.;
- art.73 dPR 309/90;
- delitti di cui alle leggi 497/1974 e 110/1975.

Non può non rilevarsi che l'elenco delle priorità legali è particolarmente ampio, sia con riferimento al *nomen iuris*, che con riferimento alla situazione processuale.

E', pertanto, congruo affermare che l'assolvimento in tempi ragionevoli di tutte le priorità legali costituirebbe un obiettivo ragguardevole per l'Ufficio. Pur tuttavia, occorre realisticamente ritenere che non sia possibile garantire la definizione contestuale e negli stessi tempi di tutte le priorità legali, sicché appare ragionevole anteporre alcune di esse e dare a queste un ordine preferenziale assoluto rispetto alle altre.

Ciò non vale a sovvertire il dettato legislativo ed a destituire di carattere di priorità le altre previsioni, ma ha solo la finalità di fornire ai magistrati uno strumento operativo, affinché gli stessi possano garantire nei tempi più brevi possibili la definizione dei procedimenti ritenuti di priorità assoluta.

Pertanto, le priorità legali possono essere divise tra quelle con priorità alta e priorità media, mentre le priorità ultra legali, che sono pure fissate nel presente programma organizzativo, vanno incluse in quelle con priorità di grado inferiore.

Ciò vale ad orientare l'attività del magistrato, che procederà preliminarmente a definire i procedimenti aventi priorità alta e successivamente le altre, e vale altresì a rispettare il dettato della circolare che prevede che comunque venga garantito il rispetto delle priorità legali in modo anticipato rispetto a quelle ultralegali, eventualmente previste.

Pertanto, nelle priorità legali, si intendono inserire i seguenti reati aventi la pena edittale più grave e, per quanto riguarda lo stato del procedimento, quelli con misura cautelare in atto e non cessata.

Per quanto concerne i reati più gravi, ai quali attribuire una qualifica di priorità alta, si fa riferimento ai seguenti:

- art. 575 c.p.;
- art. 628 terzo comma c.p.;
- art. 629 secondo comma c.p.;
- art. 73, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, DPR 309/90;
- art. 416 c.p., nei casi di arresto obbligatorio in flagranza di reato;
- art. 572 c.p.;
- art. 609-*bis* c.p.;
- art. 609-*ter* c.p.;
- art. 609-*quater* c.p.;
- art. 609-*quinquies* c.p.;
- art. 609-*octies* c.p.;
- art. 612-*bis* c.p.;
- art. 612-*ter* c.p.;
- art. 589, comma 2 c.p.
- procedimenti a carico di soggetti sottoposti a misura cautelare in atto per gli stessi reati per i quali si procede.

Tutti i residui casi rientranti nelle priorità legali di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p. e non compresi nella fascia di priorità alta, sono da ritenersi di priorità media, pur essendovi un obbligo inderogabile di rispetto di tali priorità.

Infine, le priorità ultralegali innanzi enunciate (la cui attuazione, secondo quanto previsto n circolare, deve essere posposta rispetto alle priorità legali) vanno collocate in un fascia di priorità bassa. Ciò non vale a destituire il carattere di rilevanza conferito ai suddetti procedimenti, ma solo a instaurare una modalità operativa che consenta di assolvere, *in primis*, alla trattazione e definizione dei procedimenti rientranti nelle priorità legali.

Per quanto concerne i procedimenti qualificati - per esclusione - come non prioritari, si esclude l'ipotesi del loro accantonamento, prevedendosi solo la loro postergazione nella trattazione rispetto a quelli prioritari.

C) Criteri prioritari per l'attività dell'ufficio esecuzione penale.

Si conferisce priorità alle procedure relative all'esecuzione di pene detentive superiori a 4 anni (Corte Cost. sentenza n. 41 del 2 marzo 2018) e, comunque, a quelle aventi ad oggetto l'esecuzione di pene per le quali non siano concedibili le misure alternative alla detenzione.

Per quanto concerne l'attività esecutiva di esecuzione degli ordini di demolizione dei fabbricati abusivi ai sensi dell'art. 7 L.47/1985, anche per essa appare opportuna l'individuazione dei criteri di priorità, tenuto conto che la demolizione dei manufatti abusivi, pur essendo una sanzione di natura amministrativa, costituisce un corollario dell'azione penale essendo conseguente alla sentenza di condanna definitiva.

Quest'Ufficio si conforma ai criteri di priorità elaborati a livello distrettuale (cfr. decreto n. 62 del 10.12.2015 della Procura Generale di Napoli), con cui venivano fissati, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, i criteri di priorità da seguire con ordine decrescente, nell'ambito del generale principio dell'ordine cronologico.

L'ordine individuato è il seguente:

1) immobili che, per le condizioni strutturali, caratteristiche o modalità costruttive ovvero per qualsiasi altro motivo, costituiscano un pericolo, già accertato, anche se non urgente, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l'immobile sia abitato o comunque utilizzato;
2) immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico ovvero a vincolo idrogeologico (R3 e R4) ovvero a vincolo archeologico ovvero caratterizzata da elevato e persistente rischio sismico;
3) immobili, anche abusivamente occupati, nella accertata disponibilità, diretta o indiretta. anche per interposta persona, di soggetti appartenenti ad organizzazioni camorristiche o assimilate ovvero, comunque, utilizzati per attività illecite;
4) immobili in corso di costruzione, o allo stato grezzo, o non ultimati, o non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanze, ecc.) ovvero facenti parte di aree anche oggetto di lottizzazione abusiva;
5) immobili adibiti ad attività imprenditoriali e/o speculative;
6) immobili, anche adibiti ad abitazione, di superficie superiore agli 80-100 metri quadri;

7) tutti gli altri immobili che non rientrano nei precedenti criteri.

D) Criteri prioritari per l'attività relativa agli affari civili.

Per quanto riguarda, infine, gli affari civili, si rileva che la delibera P11074/2017 assunta dal CSM in data 18.6.2018 con cui è stato operato il richiamo alla delibera emessa in pari data sugli uffici requirenti minorili fa sì che si applichi anche per le Procure ordinarie la previsione circa l'individuazione dei criteri di priorità per gli affari civili.

In merito ad essi, vengono individuati come prioritari quelli aventi ad oggetto le segnalazioni (o trasmissione atti) relativi a ricorsi del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 330, 333, 336, 342 *bis* e *ter* cod. civ.., criteri che vengono recepiti in questa sede.

1. **Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello.** ***(art. 4 co. 2 lett. a Circ. Procure).***

 Si precisa che, allorché si è illustrata l'articolazione interna delle sezioni, sono stati riportati diffusamente i reati specialistici di ciascuna sezione con le relative sopravvenienze, i dati relativi ai procedimenti definiti e a quelli tuttora pendenti (questi ultimi raggruppati per sezioni). Tali dati sono stati oggetto di valutazione in sede di definizione dell'entità della composizione numerica delle singole sezioni indagini. Pertanto, si fa rinvio a quanto sopra già analiticamente riportato e ad agli allegati al presente progetto.

2. Obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire. ***(art. 4, co. 2, lett. b Circ. Procure)***

Gli obiettivi di efficienza che quest'Ufficio intende perseguire sono, innanzitutto, quello di assicurare l'attuazione, nella misura più ampia possibile, del principio di obbligatorietà dell'azione penale, con riferimento alla pluralità dei reati in relazione ai quali vengono iscritti procedimenti presso questa Procura.

Il tema delle priorità, pur necessario, vale a razionalizzare l'attività del P.M., conferendo un ordine di rilevanza nell'individuazione della sequenza delle attività da svolgere, ma non comporta un accantonamento dei procedimenti, come chiarito in più circolari del C.S.M.

Pertanto, gli obiettivi di efficienza, che s'intendono perseguire, sono quelli di conferire una risposta adeguata di giustizia, in relazione alla pluralità dei reati e dei fenomeni criminali, che vengono all'osservazione e alla valutazione dei magistrati.

L'obiettivo è quello di non postergare, nei limiti del possibile, la trattazione dei procedimenti e di definirli in tempi ragionevoli, pur utilizzando una serie di canoni che hanno anche una valenza deflattiva. Tra questi, si annoverano il ricorso all'art. 131 bis c.p., quando ne ricorrano le condizioni ed il rigoroso compimento di una

prognosi di condanna, come richiesto dal D. Lgs. n. 150/2022, limitando pertanto l'esercizio dell'azione penale ai casi in cui si ritiene di poter raggiungere una condanna.

Per quanto concerne i criteri di carattere generale che regolano l'attività di trattazione dei procedimenti, comune obiettivo è quello di garantire il rispetto dei termini delle indagini preliminari, la cui osservanza è sottoposta a controllo come previsto dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.150/2022, in modo da fornire una risposta il più possibile efficiente, celere e tangibile nei vari versanti di illegalità sui quali quest'ufficio è chiamato ad operare.

B) Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. *(art. 4 co. 4 Circ. Procure)*

Come si è rilevato nella parte relativa all'elencazione delle priorità, questo Ufficio intende, in linea quasi esclusiva, limitare l'attribuzione del carattere di priorità alle priorità legali fissate nell'art. 132 bis disp. att. c.p.p.

Data la molteplicità delle ipotesi di reato ivi previste, nonché delle fasi processuali ivi indicate, suscettibili di conferire priorità ai procedimenti, si è anche ritenuto di enucleare una fascia di priorità alta nell'ambito delle priorità legali stesse.

Ciò premesso, si rappresenta che quest'Ufficio, a causa della carenza di risorse da cui è contraddistinto, non è in grado di poter destinare una dotazione di personale amministrativo e di polizia giudiziaria, che possa eventualmente sopperire ad attività urgenti e di eccezionale impegno.

Pertanto, qualora esse sopravvengano, il dirigente potrà conferire degli specifici supporti alla struttura amministrativa di riferimento del magistrato o anche al magistrato medesimo, affinché l'attività di particolare impegno possa esser portata a termine nei tempi richiesti. Tale circostanza presuppone una costante interazione tra il dirigente ed i Sostituti, nell'ambito di un proficuo scambio di notizie.

Non è invece sostenibile, in ragione delle carenze già evidenziate, l'istituzione di una struttura costante di supporto nella trattazione di tuti i reati a trattazione prioritaria. E' compito dello stesso magistrato che, legittimato dalla attribuzione del carattere di priorità alta per determinati reati e alla precisazione del grado di priorità, trattare con preferenza i procedimenti prioritari e, specificamente, quelli di particolare impegno e delicatezza rispetto agli atri.

L'adozione di tali scelte può essere opportunamente oggetto di un confronto, che il dirigente realizza in un'opera costante di supporto all'attività dei magistrati.

VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO

A) Misure organizzative funzionali a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale (*art. 3 co. 1 Circ. Procure):*

1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo.

Polizia Giudiziaria.

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti intrattenuti con la Polizia Giudiziaria, va precisato che essi riguardano sia quelli intercorrenti con gli appartenenti alle singole sezioni di Polizia Giudiziaria operanti all'interno dell'Ufficio che con gli operatori di PG. presenti nei reparti ed uffici territoriali esterni.

L'attività di interazione tra il Magistrato e la Polizia Giudiziaria deve essere connotata dal rispetto dei reciproci ruoli e pertanto, dal mantenimento, da un lato, della direzione delle indagini in capo al Pubblico Ministero, e dall'altro, dallo stretto affiancamento al Magistrato della Polizia Giudiziaria, con cui vanno discusse le linee operative, anche al fine di evitare inutili attività investigative ed al fine di orientarne, in maniera efficace, l'attività.

A fronte di una obiettiva carenza di risorse, l'unica modalità che consente di raggiungere risultati concreti è quella di instaurare un dialogo costruttivo, scevro da inutili critiche, finalizzato al perseguimento di risultati concreti e sostenibili.

Rapporti con il personale amministrativo.

Con riferimento alla gestione dei rapporti con il personale amministrativo, va rilevato che esso si estrinseca in un rapporto quotidiano, in quanto il predetto personale affianca costantemente il magistrato nel corso di tutta la sua attività, condividendone le problematiche, la ricerca di soluzioni e l'intento di pervenire a risultati ottimali. Si tratta di una funzione delicatissima e preziosa per il magistrato, che ha una rilevante incidenza sull'efficienza dell'attività e sugli obiettivi che di riescono a conseguire.

Tale continuativo rapporto si snoda in una continua interazione, in cui possono verificarsi anche criticità ed eventuali errori.

Non può non evidenziarsi che la difficoltà di assicurare il corretto svolgimento dei processi lavorativi è in questa sede particolarmente marcata, tenuto conto che il rapporto tra il numero dei magistrati e del personale amministrativo si attesta ad un indice pari alla metà di quello degli altri uffici del distretto.

Il rapporto pertanto non può che essere di natura collaborativa, tesa a trovare le soluzioni e non inutilmente focalizzato ad un atteggiamento critico.

Tale atteggiamento deve propendere alla valorizzazione del lavoro svolto dal personale amministrativo, a creare un'interazione che si sostanzia in affinità di metodi e di linee operative, in modo da instaurare procedure standardizzate che facilitino le attività o moduli comportamentali, utili ad affrontare le varie casistiche.

Questo Procuratore si pone in linea dialogica con l'intero personale, non mancando di svolgere costanti riunioni nella sua qualità di Dirigente amministrativo con i vari settori e ascoltando anche singolarmente dipendenti che espongono problematiche di vario tipo ed esigenze, anche di natura personale.

Tale atteggiamento viene riverberato nei confronti di tutti i magistrati, che vengono invitati a seguire tale tipo di approccio con il personale amministrativo e sinora la risposta è stata positiva, ragione per quale si ritiene di proseguire in tal senso.

2.Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il Presidente del Tribunale.

Per quanto concerne la disciplina dei rapporti con il Presidente del Tribunale, in un Ufficio complesso, come questo, che è chiamato a dare una risposta all'utenza esterna ed a garantire un'efficiente risposta di giustizia al territorio, è imprescindibile assicurare una costante interlocuzione con il Presidente del Tribunale.

Ciò avviene non solo in sede di riunioni formali, come in occasione della Conferenza Permanente (per quanto riguarda le problematiche relative alla edilizia giudiziaria) o in sede di riunioni trimestrali ex art. 15 L. 273/1989, ma anche in numerose occasioni, anche di natura informale.

E' necessario, infatti, mantenere una costante interlocuzione con il Presidente del Tribunale sul tema delle priorità e sui giudizi monocratici in relazione al funzionamento dell'applicativo "APP", del sistema GIADA, nonché sui flussi degli affari che pervengono a giudizio e sulla possibilità di assicurare la continuità, nei limiti del possibile, tra la fase delle indagini preliminari e la fase del giudizio.

Si evidenzia che l'interlocuzione risulta, altresì, necessaria nelle materie degli affari civili in cui il Pubblico Ministero è chiamato ad operare.

Ciò ha già determinato l'adozione di alcuni Protocolli in uso, che riguardano sia la materia della crisi d'impresa che il Tribunale nel settore della famiglia.

Anche l'attuazione del processo penale telematico richiede una costante interlocuzione, che riguarda congiuntamente entrambi gli uffici.

Non appare ipotizzabile una tipizzazione preventiva di tutte le ipotesi di confronto con il Presidente del Tribunale, nonché con i Presidenti di Sezione, ma va comunque precisato che il suddetto confronto avviene in modo costante e con spirito collaborativo, nel rispetto dei ruoli e sicuramente con grande rilievo per l'efficacia dell'azione dell'ufficio, che non può essere isolatamente considerato, ma va piuttosto inserito nel contesto complessivo dell'Ufficio giudiziario.

3. Necessarie interlocuzioni con l'Avvocatura e le altre istituzioni interessate all'attività dell'ufficio.

Appare necessaria una costante interlocuzione con il settore dell'Avvocatura, come peraltro viene costantemente praticato e si ritiene pertanto di proseguire in linea di continuità con la prassi attualmente in vigore.

Tale interazione si esplicita nell'indizione di riunioni periodiche su temi nonché in contatti anche informali o richieste di chiarimenti o in colloqui che vengono intrattenuti su richiesta.

A tal fine, il Procuratore della Repubblica promuove le opportune interlocuzioni, oltre che con il Presidente del Tribunale anche con l'Avvocatura al fine di pervenire alla migliore razionalizzazione del settore del giudizio, con

particolare riferimento alla calendarizzazione dei processi a trattazione prioritaria ex art. 132 bis disp. att. c.p.p. e comunque dei processi particolarmente articolati e complessi, al fine di pervenire alla loro rapida definizione nel rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

L'interlocuzione riguarda anche l'attuazione del processo penale telematico, le modalità di deposito degli atti e numerose problematiche che, anche in questo caso, è difficile definire preventivamente.

I magistrati intrattengono un rapporto cortese e leale con i difensori, senza che ciò influisca sull'autonomia dei reciproci ruoli, e li ricevono secondo le loro disponibilità in tempi prossimi alla richiesta ricevuta.

Per quanto concerne le Istituzioni stanziate sul territorio, non vi è dubbio che la risposta di giustizia si riverbera sul territorio in cui opera l'Ufficio, e che pertanto è rilevante intrattenere rapporti con istituzioni parimenti interessate sotto altri profili per la tutela della legalità nei vari versanti.

I rapporti pertanto vengono intrattenuti con agenzie per la tutela dei beni ambientali, con agenzie per la salvaguardia degli interessi erariali dello Stato, con enti previdenziali ed assicurativi e con associazioni riconosciute.

Numerosi sono i protocolli che sono stati stipulati in vari settori sensibili e che facilitano l'emersione delle notizie di reato, con il loro accertamento.

Quest'Ufficio si pone in un rapporto dialogico con le istituzioni in questione, recependo la loro richiesta di giustizia da un lato, apprezzandone, in tal modo, il contributo che ne può pervenire.

B) Modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il Tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile. (*art. 11 co. 3 n. 8 Circ. Procure)*

Il comma 3 n.8 dell'art.11 della circolare del CSM delibera del 03.07.2024 così come modificata con delibera del 09.10. 2024 prevede che, nel programma organizzativo, il Procuratore della Repubblica indichi altresì *"le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile".*

Nel presente programma organizzativo, deve essere pertanto richiamata, nelle sue direttive essenziali, la regolamentazione degli scambi d'informazioni con la Procura per i minorenni, secondo i protocolli in vigore in ambito distrettuale, così anche da rendere effettiva la possibilità di interventi coordinati, in ambito civile e penale, nel caso di minorenne che si renda coautore di reato o che sia vittima di reati al fine di sottrarlo a situazioni che possano determinare una protrazione delle condotte illecite a suo danno.

Appare essenziale poi, sempre nella prospettiva di una massima tutela del minore, la valorizzazione di tutti quegli strumenti attraverso i quali possono essere attivate misure e percorsi volti al recupero del minore dalla dispersione scolastica e alla sua più ampia tutela, individuando un corretto flusso informativo degli elementi tratti dalle indagini penali, per le iniziative tutorie proprie della Procura dei minorenni ovvero di competenza di questa Procura.

E’ poi necessario assicurare l’onere informativo alla Procura per i minorenni ed il coordinamento con la stessa nel caso di contemporanea pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti al fine di evitare inopportune interferenze reciproche con le indagini, alle comunicazioni dovute agli organi che hanno effettuato segnalazioni.

Sul punto, deve operarsi un richiamo al Protocollo d’Intesa, stilato presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, datato 9.4.2015 e tuttora vigente (*relativo ai casi di concorso nel reato di persone maggiorenni e minorenni e ai reati commessi in danno dei minori*), accordo che ha fissato i principi generali regolatori del flusso informativo tra i diversi Uffici di Procura.

Con il suddetto protocollo d’intesa, il cui principale oggetto riguarda i casi di *concorso nel reato di persone maggiorenni e minorenni e ai reati commessi in danno dei minori*, si prevede l’onere di tempestiva comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni “*nei casi in cui dalle indagini o da qualsiasi fonte informativa si abbia notizia di condotte pregiudizievoli, anche costituenti reato, poste in essere nei confronti di una persona di minore età dai genitori ovvero in caso di situazioni di abbandono o di grave disagio o, infine, nelle ipotesi in cui dei minorenni manifestino gravi irregolarità della condotta”.*

Sintetizzando, oltre ai casi di obbligo informativo relativo ai reati in danno di minorenni e ai casi di concorso nel reato di persone maggiorenni e minorenni - oggetto principale del citato protocolli - l’onere informativo riguarda:

> a) i delitti che per la loro eccezionale offensività e per la personalità dell’indagato fanno presumere gravi incapacità genitoriali;
>
> b) casi in cui dalle indagini o da qualsiasi fonte informativa si abbia notizia di condotte pregiudizievoli (anche costituenti reato), poste in essere nei confronti di una persona di minore età dai genitori;
>
> c) casi in cui dalle indagini o da qualsiasi fonte informativa si abbia notizia di situazioni di abbandono di minorenni;
>
> d) casi in cui dalle indagini o da qualsiasi fonte informativa si abbia notizia di situazioni di grave disagio riguardo a minorenni;
>
> e) casi in cui dalle indagini o da qualsiasi fonte informativa si abbia notizia di manifestazioni di gravi irregolarità della condotta da parte di minorenni.

Al fine di dare attuazione specifica alla previsione del protocollo, è necessario prestare attenzione, al di là della eccezionale gravità dei delitti per cui si procede – non necessariamente indicativi dell’incapacità genitoriale, ma rilevanti per “presumerla” – ai casi eterogenei in cui, sulla base delle evidenze d’indagine, si rilevino gravi incapacità genitoriali.

Appare pertanto necessario valutare incidentalmente il materiale probatorio alla luce della presenza di minori nel nucleo familiare in cui vive il genitore potenzialmente incapace, a causa della sua condotta criminale, ovvero esaminare altre circostanze rilevanti per ritenere l’esistenza di condotte pregiudizievoli per il minore (non necessariamente costituenti reato), casi di situazioni di abbandono o di grave disagio o ipotesi in cui persone

minorenni manifestino gravi irregolarità della condotta, acquisendo cognizioni relative ai fatti che rendono esercitabili le misure protettive per il minore o l'azione di decadenza della potestà genitoriale.

Al fine di conseguire l'obiettivo di un'adeguata tutela dei minorenni, è dunque essenziale che l'attività di indagine e la relativa documentazione sia curata anche nella prospettiva di conseguire il maggior numero di informazioni disponibili, così da ottemperare agli oneri informativi nei riguardi della Procura per i minorenni di Napoli.

Appare necessario che i Sostituti Procuratori agiscano nell'ottica di un ampio coordinamento con il PPM nei procedimenti per reati commessi in concorso tra loro da persone maggiorenni e minorenni ovvero da un medesimo soggetto qualora la condotta sia stata posta in essere in un arco temporale che comprenda sia la minore che la maggiore età, ciò al fine di garantire il conseguimento di efficaci risultati investigativi in ciascun ambito procedimentale e per garantire le azioni civili a tutela di minorenni vittime di reato.

Pertanto, i Sostituti Procuratori, oltre a disporre la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni quando dalle indagini o da qualsiasi fonte informativa emergano indizi di reità nei confronti di persone minorenni (anche se non imputabili) e nelle altre ipotesi previste dalla legge, sono onerati ad effettuare tempestiva comunicazione al predetto Ufficio nei casi in cui dalle indagini o da qualsiasi fonte informativa si abbia notizia di condotte pregiudizievoli, anche costituenti reato, poste in essere nei confronti di una persona di minore età dai genitori ovvero in caso di situazioni di abbandono o di grave disagio o, infine, nelle ipotesi in cui dei minorenni manifestino gravi irregolarità della condotta.

I Sostituti Procuratori di questo ufficio, a loro volta, dispongono degli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni quando, dalle indagini o da qualsiasi fonte informativa emergano indizi di reità nei confronti di persone maggiorenni.

Nell'ipotesi in cui si proceda, per gli stessi fatti, ovvero per fatti connessi ai sensi dell'art.12 c.p.p., a carico di persone maggiorenni e minorenni, i Sostituti Procuratori di questo ufficio, al fine di realizzare il più ampio coordinamento, procedono ai sensi dell'art. 371 c.p.p. anche, ove possibile, attraverso il compimento congiunto di specifici atti (ad esempio nell'ambito dei procedimenti per reati di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p., all'interrogatorio di collaboratori di giustizia).

Il coordinamento deve essere particolarmente pregnante all'atto dell'inoltro delle richieste di misure cautelari e nel momento della loro esecuzione, tenendosi in speciale considerazione la diversità dei termini di durata massima delle misure cautelari coercitive previste dal codice di procedura penale e dal D.P.R. 448/88, nonché l'esigenza di evitare che in uno dei procedimenti i difensori abbiano facoltà di prendere visione di atti ancora coperti dal segreto nel procedimento collegato.

Segnatamente, i Sostituti dell'ufficio devono avere cura di effettuare:

a) il tempestivo scambio degli atti di indagine e, in particolare, di quelli relativi ad eventuali intercettazioni telefoniche o ambientali (che saranno accompagnati da copia dei decreti autorizzativi e dei supporti informatici);

b) il tempestivo scambio di informazioni sulle vicende delle misure cautelari applicate;

c) lo scambio di informazioni relative a circostanze, emerse nel corso dell'udienza preliminare o nella fase del giudizio, che appaiano rilevanti per il procedimento o il processo collegato,

Qualora sia necessario procedere all'accertamento dell'età al fine di determinare la competenza funzionale di un ufficio, all'atto della delega alla Polizia Giudiziaria, il Pubblico Ministero, salvi i casi di impossibilità, dispone che il predetto accertamento sia effettuato presso strutture sanitarie pubbliche dotate di un reparto di auxologia e che, qualora il soggetto risulti essere minorenne, si verifichi se sia infra-sedicenne o infra-quattordicenne.

Quanto all'audizione della vittima, nell'ambito del coordinamento anche al fine di evitare il disagio psicologico conseguente alla reiterazione ovvero che separate audizioni diano esiti contraddittori, il Pubblico Ministero, ove possibile, procederà congiuntamente al PMM all'ascolto diretto del minore o nel corso di incidente probatorio.

Nel caso in cui i diversi Pubblici Ministeri procedenti chiedano parallelamente l'incidente probatorio, instaurano coordinamento tra le rispettive richieste onde addivenire, sempre che ciò sia possibile, alla fissazione dell'udienza di cui all'art. 398 lett c) c.p.p. nelle stesse circostanze di tempo e di luogo (privilegiando il luogo più vicino a quello in cui ha domicilio la persona offesa) da parte del GIP presso il Tribunale Ordinario e di quello presso il Tribunale per i Minorenni con nomina del medesimo CTU qualora vi sia contestuale richiesta di perizia per la validazione.

Quando, nel corso delle indagini, si debba disporre una consulenza psicodiagnostica, i Sostituti Procuratori si coordinano con il Pubblico Ministero minorile, valutando di concerto se procedervi con attività congiunta, ovvero se sia più conveniente che la consulenza sia disposta da uno solo degli uffici. In quest'ultimo caso, vengono possibilmente concordati preventivamente i quesiti e l'Ufficio che procede ha cura che la relazione sia trasmessa tempestivamente all'altro Ufficio con i relativi supporti audio-video.

Per quanto concerne l'attivazione dei poteri della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in ordine a segnalazioni in campo civile o amministrativo, quando ne sussistono i presupposti, i Sostituti Procuratori dell'ufficio devono curare che le stesse vengano effettuate, compatibilmente con le esigenze investigative, sin dai primi atti d'indagine.

In particolare, occorre indicare:

a) le generalità complete del minore e dei genitori;

b) il loro effettivo domicilio, qualora risulti;

c) gli elementi essenziali del fatto corredati da copia degli atti e documenti idonei a chiarire i fatti, la personalità del minore e dei familiari e la qualità delle loro relazioni.

In presenza di atti ritenuti dal Pubblico Ministero non immediatamente ostensibili, si stabilisce un diretto contatto fra i diversi Uffici al fine valutare la rilevanza degli stessi per l'attività di competenza dell'A.G. minorile e la conseguente tempistica della loro trasmissione.

Quando si procede per reati commessi in danno di vittime minorenni, il Sostituto Procuratore di questo Ufficio è tenuto a contattare al più presto il Pubblico Ministero minorile al fine di procedere di concerto alla programmazione delle attività di rispettiva competenza ed al tempestivo scambio di documentazioni.

Il Pubblico Ministero ordinario, in particolare, ha cura di indicare al Pubblico Ministero minorile quali atti non debbano essere resi immediatamente ostensibili alle parti informandolo, poi, tempestivamente dell'adozione di provvedimenti cautelari nei confronti dell'indagato e delle eventuali successive modifiche.

In base al protocollo, il Pubblico Ministero minorile, a sua volta, informa tempestivamente il Pubblico Ministero ordinario dei provvedimenti emessi dall'Autorità ex art. 403 c.c. nonché della presentazione di ricorso al Tribunale per i Minorenni specificando le proprie richieste (allontanamento dalla residenza familiare, nomina tutore o curatore, decadenza dalla responsabilità genitoriale). Qualora gli venga richiesto, inoltre, cura che il Pubblico Ministero ordinario riceva copia dei provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni.

Si ricorda che nel caso in cui nel fascicolo del Pubblico Ministero minorile siano contenuti atti per i quali il Pubblico Ministero ordinario abbia espressamente posto un vincolo di non ostensibilità, gli stessi non vengono prodotti a corredo di ricorsi al Tribunale per i Minorenni finché il vincolo del segreto non è cessato con esplicita indicazione del Pubblico Ministero procedente.

Qualora si ritenga che la proposizione del ricorso al Tribunale per i Minorenni per la pronunzia di provvedimenti a tutela del minore sia urgente e indifferibile, in base al citato protocollo, il Pubblico Ministero delegato per le indagini può ricevere, da parte del Pubblico Ministero minorile, la richiesta d'indicare eventuali atti o parti di essi utilizzabili, ovvero di fornire informazioni scritte.

Qualora venga aperta procedura presso il Tribunale per i Minorenni, tutti gli atti non ostensibili sono custoditi presso l'Ufficio del Pubblico Ministero minorile in apposito sottofascicolo.

Nel caso in cui proceda per il reato di cui all'art. 567 c.p., il Pubblico Ministero effettua tutti gli accertamenti, anche di natura tecnica (esame DNA), in tempi tali da favorire la tempestiva adozione di eventuali provvedimenti ablativi da parte del Tribunale per i Minorenni.

Per l'espletamento dell'attività, ci si avvale della struttura amministrativa dell'ufficio affari civili che conserva gli incartamenti dei relativi fascicoli e si attiva per inviarli tempestivamente o urgentemente (secondo i casi) all'esame del Procuratore Aggiunto (o Pubblico Ministero di turno esterno), per le determinazioni in ordine all'assegnazione ovvero all'espletamento degli atti urgenti.

VII. DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

OMISSIS

VIII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI

A) Esoneri

- Indicazione dei magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della unità organizzativa cui risulti assegnato il magistrato, nonché della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione. (*art. 63 Circ. Procure)*

Magistrato	**Unità organizzativa di assegnazione**	**Titolo per l'esonero**	**Percentuale di esonero**	**Modalità di realizzazione**
Marco Lojodice	5^ Sezione Indagini	Magrif	10%	Fascicoli generici e specialistici
Giovanni Corona	2^ Sezione Indagini	Ufficio Esecuzione	20%	Fascicoli generici e specialistici
Federica Agovino	1^ Sezione Indagini	Maternità	100%	Fascicoli generici e specialistici
Marianna Di Palo	1^ Sezione Indagini	Maternità	100%	Fascicoli generici e specialistici
Adriana Di Vaio	4^ Sezione Indagini	Maternità	100%	Fascicoli generici e specialistici

Non si fa menzione degli esoneri dalle attività dibattimentali e dai turni disposti a tutela della genitorialità secondo le previsioni del previgente Programma Organizzativo, tenuto conto che in luogo delle predette attività vengono adottate misure compensative. Pertanto, non si tratta propriamente di esoneri, bensì di modalità diverse di esplicazione dell'attività lavorativa, in modo più consono alla condizione soggettiva meritevole di tutela.

B) <u>Funzioni assegnate ai magistrati.</u>

1. **Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente informatico (RID) e di magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF), con indicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario. (*art. 65 Circ. Procure).***

Con decreto n. 30/2026, il dott. Marco Lojodice, componente della 5^ sezione indagini, è stato nominato Magrif dell'Ufficio. Con il medesimo provvedimento, è stata applicata nei suoi confronti la riduzione delle assegnazioni, pari al 10% dei fascicoli generici e specialistici.

2. **Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente per la formazione, precisando se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse materiali e umane sia composta. Indicazione dell'esonero di cui usufruisce il referente per la formazione. (*artt. 66, 67 e 68 Circ. Procure)***

 Figura non presente presso quest'Ufficio.

3. **Indicazione dei magistrati che siano stati designati dal CSM quali competenze della Struttura tecnica dell'organizzazione (Sto), le funzioni giudiziarie che svolgono, la misura dell'esonero dell'attività giudiziaria ordinaria. (*artt. 69 e 70 Circ. Procure)***

 Figura non presente presso quest'Ufficio.

4. **Indicazione dei magistrati eletti al Consiglio Giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, le funzioni giudiziarie che svolgono nonché la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. (*artt. 71 e 72 Circ. Procure)***

 Figura non presente presso quest'Ufficio.

IX. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITA'

A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare.

Le disposizioni relative al benessere organizzativo ed alla tutela della genitorialità dei magistrati sono contenute, *in primis*, nella circolare P 13900/2024, in cui vengono trattate molteplici tematiche afferenti complessivamente la materia sopra indicata.

Inoltre, la disciplina è stata integrata - e parzialmente modificata - in virtù della circolare P18314/2024 dell'11/10/2024, che opera un esplicito richiamo alla circolare del C.SM. sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti (Delibera del 26.06.2024, così come modificata con delibera del 09.10.2024) e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 252 all'art. 265.

Pertanto, alla luce di tale complesso quadro regolamentare, possono enuclearsi le seguenti situazioni, che necessitano di ricevere una specifica disciplina.

A) Misure organizzative a tutela del benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati.

Si evidenzia che l'art. 74 della circolare P13900/2024 disciplina le misure organizzative da adottare per garantire la tutela del benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati.

In particolare, l'art. 74 prevede che l'organizzazione dell'ufficio deve assicurare il benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati.

Ancora, l'art. 78 della circolare P13900/2024 afferma che è compito del Procuratore preservare un clima relazionale sereno, attraverso la valorizzazione delle competenze, la partecipazione ai progetti di innovazione e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro. Inoltre, ai sensi del comma 2 della disposizione in esame, il Procuratore della Repubblica, avvalendosi della collaborazione dei Procuratori Aggiunti, risolve la presenza di eventuali situazioni conflittuali.

Ai sensi dell'art. 77 della circolare sopra citata, è compito di questo Procuratore mantenere il benessere fisico e psicologico dei magistrati, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita relazionale.

Orbene, alla luce di quanto disposto dall'articolo in esame, si è inteso configurare una disciplina completa degli aspetti relativi al benessere organizzativo, che riguarda tutti i magistrati che operano all'interno dell'Ufficio, nonché disciplinare differenti situazioni abbisognevoli di tutela.

Le misure organizzative volte alla tutela del benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati appaiono necessarie per mantenere e garantire un sereno e fattivo clima di lavoro, ritenendosi che queste siano le condizioni imprescindibili con le quali possono essere realizzati gli obiettivi dell'Ufficio.

Non può non evidenziarsi che l'elevatezza dei carichi di lavoro, in virtù dell'ampiezza del territorio di competenza di questa Procura e dell'elevato tasso di criminalità e della carenza di risorse, incidono inevitabilmente in senso negativo sulla tutela del benessere fisico e psicologico.

Di fatto, i magistrati sono onerati di compiti gravosi che assolvono con il massimo impegno, nella consapevolezza dell'importanza e della dignità del ruolo che essi svolgono, e della rilevanza dei compiti loro affidati.

Questo Procuratore poco può incidere sui carichi di lavoro, se non ricercare soluzioni che razionalizzano i processi lavorativi, ma che comunque non diminuiscono tali carichi. Essi, inevitabilmente, si ripercuotono sul benessere fisico e psicologico dei magistrati, potendo solo valorizzare l'attività dagli stessi svolta e richiedere in maniera graduale e sostenibile la realizzazione degli obiettivi prefissati.

Certamente, la valorizzazione delle competenze di ciascuno, che passa attraverso la condivisione di obiettivi, e la intensificazione di processi partecipativi all'interno dell'Ufficio accrescono il benessere fisico e psicologico,

facendo sentire i magistrati diretti artefici dell'attività dell'ufficio e co-autori, insieme con le figure del Procuratore ed ai Procuratori Aggiunti, delle scelte e degli esiti delle attività svolte.

Dall'altra, l'applicazione di regole obiettive che tendano, da un lato, a valorizzare tutti i magistrati e, dall'altro, a non creare alcun tipo di trattamento discriminatorio o ingiustificatamente differenziato, contribuisce sicuramente alla creazione di un clima relazionale sereno e a tutelare il benessere fisico e psicologico dei magistrati.

Pertanto, in tale ottica è anche rilevante l'indizione di frequenti riunioni sia di sezione sia di gruppi di lavoro, che operano insieme per determinate indagini sia di sezione che di ufficio.

Le predette riunioni, oltre a favorire il coordinamento investigativo, valgono anche a consentire uno scambio informativo, ad accrescere i momenti di scambio e di confronto fra i colleghi, ad attutire eventuali momenti di incomprensione, che potrebbero talora instaurarsi, così favorendo il loro celere superamento in vista della creazione e della preservazione di un sereno clima di lavoro.

Non vi è dubbio che l'instaurazione e preservazione di un sereno clima di lavoro non può che passare attraverso la previsione di regole precostituite, obiettive ed applicate in modo paritario ed uniforme per tutti i magistrati.

In tal modo, nel momento in cui ciascun magistrato si sente valorizzato nella stessa misura degli altri, potendosi operare delle differenziazioni solo in base all'impegno che ciascuno ha profuso in relazione alla propria attività, si opera per scongiurare eventuali situazioni di frizione.

Pertanto, i possibili momenti di criticità vanno superati mediante un dialogo sereno, che è compito precipuo dei Procuratori Aggiunti e del Procuratore.

Misure organizzative a tutela del nucleo familiare.

Misure organizzative a tutela delle condizioni di salute.

Ai sensi dell'art. 75 della circolare P13900/2024, nell'adozione delle misure organizzative, questo Procuratore tiene conto dello stato di gravidanza, maternità, paternità e malattia dei magistrati. Si tratta di una disposizione di carattere generico, che vale a stimolare l'attenzione del Procuratore a ricercare, ove possibile, soluzioni che rendano compatibile lo svolgimento dell'attività lavorativa con la presenza di problematiche di natura personale o familiare. Più in avanti, vengono analizzate le specifiche disposizioni in tema di tutela della genitorialità.

In base all'art. 76 della circolare P13900/2024, il Procuratore, nell'organizzare l'Ufficio, predispone misure volte alla tutela dei magistrati che hanno documentati motivi di salute che, sulla base della certificazione medica prodotta, possono impedire loro lo svolgimento di alcune specifiche attività di ufficio.

Secondo quanto previsto dall'art. 85 della circolare P13900/2024, le disposizioni previste dalla circolare in relazione alla tematica in oggetto, si applicano anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività d'ufficio, nonché a favore dei magistrati che

siano genitori di prole con handicap (*rectius,* disabilità) o che, comunque, assistano un familiare con handicap (*rectius,* disabilità), accertati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Rispetto all'articolo sopra indicato, la circolare P13900/2024 è stata modificata dalla circolare P18314/2024, sia con riferimento ai soggetti legati al magistrato e affetti da problematiche (persona legata da rapporti di coniugio, unione civile o stabile coabitazione determinata da relazione sentimentale) che con riguardo alla durata del differimento, nelle modalità che verranno riportate nel paragrafo di riferimento.

Si rappresenta, anzitutto, che presso quest'Ufficio non esistono barriere architettoniche, a vantaggio di chi opera all'interno dell'Ufficio stesso e degli utenti esterni.

Ciò detto, appare rilevante che i magistrati, che abbiano documentati motivi di salute siano posti nelle condizioni di poter esplicare al meglio l'attività lavorativa compatibile con tali condizioni di salute, in modo tale da consentire il pieno inserimento del magistrato affetto da problematiche nell'ambito del circuito lavorativo, con effetto benefico anche sul suo benessere complessivo.

Ciò appare opportuno, in modo da consentire agli uffici di avvalersi dell'attività di magistrati che, altrimenti, per la presenza dei suddetti motivi, sarebbero costretti a ricorrere a periodi anche molto lunghi di astensione dal lavoro e, nel contempo, da assicurare ai suddetti magistrati l'espletamento delle loro funzioni secondo modalità compatibili con la loro contingente situazione.

Pertanto, verranno, di volta in volta, adottate le misure necessarie. Tali misure non possono trovare una tipizzazione preventiva, atteso che le stesse vanno modulate in relazione al tipo di disabilità o di patologia esistente ed in base, pertanto, a quanto indicato nella certificazione medica prodotta ed a quanto, altresì, proposto dal medico competente operante all'interno dell'Ufficio.

Ciò comporterà, di volta in volta, l'adozione di specifiche misure atte ad agevolare la prestazione lavorativa e, quando necessario, altresì, l'interdizione da specifiche attività d'ufficio che possono essere confliggenti con le citate esigenze di salute, le quali devono trovare comunque la loro priorità.

La seconda tipologia di provvedimento, che riguarda l'assenza del magistrato per congedi superiori a giorni 15-fatta eccezione per quella per congedo ordinario-comporta la sospensione delle assegnazioni dei procedimenti per un periodo corrispondente all'assenza e l'eventuale ricorso all'istituto della supplenza interna.

Con specifico riguardo ai motivi di natura familiare, si richiama il comma 2 dell'art. 75, che prevede che sia apprestata tutela, altresì, ai magistrati che sono genitori di prole con handicap o che comunque assistono un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*rectius*, disabilità).

In relazione alla fruibilità dei permessi ex Legge 104/92, si prevede, ai sensi dell'art. 5 della Circolare del C.S.M Pratica num. 23/VQ/2022 (adottata con delibera del 19 ottobre 2022), che i magistrati portatori di handicap, in situazione di gravità, ai sensi del comma 3 dell'art. 33, possono usufruire di tre giorni mensili.

Ai sensi del comma 4 del predetto art. 5, i permessi sopra indicati sono autorizzati dal Procuratore. A tal fine, il magistrato deve produrre la certificazione da cui risulti che è affetto da disabilità grave.

Pertanto, come previsto dal comma 6 della art. 5 della circolare sopra citata, al fine di consentire una migliore organizzazione dell'ufficio, il magistrato, salvo dimostrate situazioni di urgenza, deve comunicare le assenze dal servizio al capo dell'Ufficio con congruo anticipo e se possibile, con riferimento all'intero arco temporale del mese.

Inoltre, in caso di gravi e documentati motivi familiari, per quanto attiene alla possibilità di fruizione del congedo continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni nell'arco della vita lavorativa, come previsto dall'art. 6 della circolare consiliare del 19 ottobre 2022, sulla richiesta del magistrato decide il C.S.M.

Va chiarito che l'eventuale fruizione di permessi ai sensi della legge 104/1992 non incide sui carichi di lavoro, ma conferisce solo la possibilità di assentarsi, riservandosi questo Procuratore la facoltà di prevedere l'eventuale recupero dell'attività non svolta nella giornata di assenza (es. attività di udienza).

Tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza.

Ai sensi dell'art. 73 della circolare P13900/2024, nell'organizzazione dell'Ufficio, si tiene conto delle esigenze di tutela della gravidanza e della maternità e della compatibilità del lavoro con le esigenze personali connesse allo stato di gravidanza e con quelle familiari, collegate ai doveri di assistenza che gravano sul magistrato, secondo le disposizioni di seguito indicate.

Condizioni soggettive e forme di tutela.

La disciplina relativa allo stato di gravidanza dei magistrati è prevista dall'art. 10 della Circolare del C.S.M. del 19 ottobre 2022, che richiama l'art. 16 del D. Lgs. n. 151/2001.

Per quanto concerne il congedo di paternità, la disciplina è contenuta nell'art 12 della circolare del C.S.M. del 19 ottobre 2022, che richiama l'art. 27 bis del d. Lgs. n. 151/2001.

In base alle disposizioni normative, si prevede che il padre magistrato possa usufruire di un'astensione dal lavoro di giorni dieci (anche in forma scaglionata), da richiedere nel periodo intercorrente fra i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi.

In base alla circolare P13900/2024, si prevedono talune forme di tutela e di esenzioni riconoscibili ai magistrati con prole di età inferiore ai sei anni, in relazione ad attività che incidono maggiormente sulla compatibilità del lavoro con le esigenze familiari (es. esenzione dai turni ordinari di reperibilità; per arresti ed urgenze, salva la disponibilità manifestata dal singolo magistrato).

In particolare, ai sensi dell'art. 79 della circolare P13900/2024, il Procuratore della Repubblica tiene conto della presenza e delle esigenze dei magistrati in gravidanza, in maternità e, più in generale, della genitorialità e della compatibilità del lavoro con le necessità personali, familiari e i doveri di assistenza che gravano sui magistrati,

con particolare riferimento alle condizioni di coloro che provvedono alla cura di figli minori, anche non in via esclusiva o prevalente, e fino a sei anni di età degli stessi.

Va evidenziato che le condizioni dei magistrati sopra indicate non devono costituire occasione di pregiudizio nelle concrete modalità di svolgimento delle attività lavorative.

B) Tutela della genitorialità.

Il Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 81 della circolare P13900/2024, adotta le misure organizzative flessibili in modo da rendere compatibile il lavoro dei magistrati in stato di gravidanza o di congedo parentale e, comunque, con prole di età inferiore ai sei anni, con le esigenze di tutela personale e familiari previste dall'art. 79, comma 1.

Dopo l'enunciazione dei principi di carattere generale contenuti in tale norma, si perviene negli articoli successivi alla specifica previsione delle misure organizzative destinate ad individuare criteri di flessibilità, che rendano compatibile il lavoro svolto dai Magistrati con lo stato di gravidanza ovvero quello di congedo parentale.

In particolare, occorre distinguere le previsioni di cui all'art. 81: *"Criteri organizzativi generali*" e quelle di cui al successivo art. 82: "*Ulteriori misure organizzative"* della circolare consiliare suindicata, atteso che il primo fissa dei criteri di carattere generale e per taluni aspetti, di natura cogente, mentre il secondo contiene previsioni ulteriori.

Infatti, ai sensi del comma 2 dell'art. 81, è stabilito che: "*I dirigenti degli uffici esentano i magistrati con prole di età inferiore a sei anni dai turni ordinari di reperibilità, per arresti e urgenze, salva la disponibilità manifestata dal magistrato".*

Pur tuttavia, tale previsione, così tassativa, trova una parziale deroga al comma 3 dello stesso articolo, che consente al Dirigente, con provvedimento motivato e qualora verifichi l'insostenibilità della misura organizzativa prevista per la piena tutela della genitorialità, di operare delle deroghe, fatta salva comunque l'applicazione dei commi precedenti a tutela della genitorialità di figli fino a tre anni.

Pertanto, da tale compendio regolamentare risulta che, per quanto concerne: "*turni di reperibilità, per arresti e urgenze",* l'esonero è inderogabilmente concesso per genitori aventi prole fino a tre anni, fatta salva la disponibilità manifestata dal magistrato. Tale previsione si prolunga anche per l'arco di vita della prole da tre a sei anni, con possibilità tuttavia di deroga da parte del Dirigente in relazione alle esigenze di servizio.

Pertanto, la norma di cui all'art. 81 riguarda esclusivamente i turni di reperibilità, arresti ed urgenze.

Il successivo art. 82, invece, prevede le "*Ulteriori misure organizzative",* consentendo pertanto al Dirigente, al fine di dare attuazione alla tutela della genitorialità, di applicare ulteriori misure in materia.

Le predette misure consistono in:

a) l'esonero o la riduzione del numero delle udienze, anche in considerazione della loro complessità e durata;

b) la rimodulazione delle assegnazioni, privilegiando forme di lavoro maggiormente compatibili con le esigenze genitoriali.

L'applicazione delle suddette misure è demandata alla valutazione del dirigente, che terrà conto anche delle omologhe misure, eventualmente, applicate dall'amministrazione d'appartenenza dell'altro genitore e che deciderà seguendo il percorso procedurale indicato al comma 2 dell'art. 82 della circolare in questione.

Pertanto, appare evidente che i criteri applicativi, per quanto concerne *"le misure di esenzione da reperibilità, arresti ed urgenze (di cui all'art. 81)"* sono diversi dalle *"ulteriori misure organizzative*" previste dall'art. 82, nel quale è più ampia la discrezionalità amministrativa del Dirigente.

Tali chiarimenti costituiscono la premessa di quanto di seguito esplicitato.

Criteri organizzativi generali.

Così descritta la normativa regolamentare di riferimento, si procede a disciplinare la materia, tenuto conto che il Procuratore è tenuto ad adottare misure organizzative per dare concreta attuazione alla tutela della genitorialità.

Alla luce di tali richiami, occorre pertanto distinguere le seguenti tipologie:

- magistrato in gravidanza;
- magistrato in maternità o che provveda alla cura di figli minori, con prole sino a tre anni di vita;
- magistrato in maternità o che provveda alla cura di figli minori, con prole sino a sei anni di vita.

I magistrati in gravidanza ed in maternità.

Per i Magistrati che hanno reso nota la loro gravidanza in atto, il Procuratore adotta modifiche all'organizzazione ordinaria dei servizi previsti per tutti i Magistrati. In considerazione delle cautele che s'impongono sulla base della comune esperienza, salva ovviamente l'adozione di quelle più specifiche indicate da documentazione sanitaria eventualmente prodotta dal magistrato interessato, quest'ultimo è immediatamente esonerato, su sua richiesta, dai servizi più gravosi in ordine agli effetti psico-fisici. Si fa riferimento al servizio di turno urgente, che si sviluppa normalmente per 24 ore senza soluzione di continuità.

Il Magistrato può chiedere di essere sostituito alle udienze dibattimentali collegiali del Tribunale.

Non rientrano nell'esonero normalmente le udienze camerali, tra le quali quelle del GUP, e le udienze monocratiche dedicate alla trattazione di dibattimentali mirati.

Per il magistrato in gravidanza, inoltre, in considerazione della prevedibile lunga assenza dal servizio nel periodo di congedo obbligatorio, è disposta la sospensione dell'assegnazione di nuovi procedimenti a far data da un mese precedente il suddetto congedo.

Nel caso in cui dopo il periodo di congedo - determinato da motivi attinenti alla gravidanza o alle necessità dei figli in tenera età - senza riprendere il servizio i magistrati aggiungano anche giorni di ferie, la sospensione dalle assegnazioni si protrae anche per tale ulteriore periodo.

Per quanto riguarda i magistrati in maternità che hanno ripreso il servizio, va operata una distinzione fra la tutela accordata sino al compimento del terzo anno di età del bambino e da questo momento sino al compimento del sesto anno di età del bambino.

Per quanto riguarda i magistrati genitori di minore in età da zero a tre anni, si rileva che è pertanto un dovere inderogabile del Capo dell'ufficio l'individuazione di moduli organizzativi compatibili con i doveri di assistenza che gravano sul magistrato.

Si precisa che l'assunzione di provvedimenti avviene previa specifica richiesta del magistrato interessato, da avanzare un mese prima del programmato rientro in servizio, al fine di consentire l'espletamento della procedura prevista dal secondo comma dell'art. 85.

Fra le misure che possono essere previste ai sensi del primo comma, si ritiene applicabile, in taluni casi, l'esonero dalle udienze collegiali in ragione della loro complessità e durata, nonché dall'effettuazione dei turni esterni (e del susseguente turno detenuti), che comporta la possibilità di allontanamento dalla propria abitazione anche in orario notturno, per attività urgenti, attività questa poco conciliabile con gli impegni familiari relativi alla cura di prole in tenera età.

Pertanto, i suddetti esoneri, con riferimenti alla prole da zero e tre anni, vengono, se richiesti, concessi al magistrato, fatta salva l'applicazione delle misure compensative.

Per quanto concerne, invece, i magistrati con prole di età inferiore ai sei anni (ma superiore a tre), il dirigente è tenuto parimenti ad adottare moduli organizzativi compatibili con l'assolvimento dei doveri familiari di natura genitoriale, sino al compimento del sesto anno di vita dei figli minori.

Va ricordato che il secondo comma dell'art. 81 circolare P13900/2024 prevede che: *"I dirigenti degli uffici esentano i magistrati con prole di età inferiore ai sei anni dai turni ordinari di reperibilità per arresti ed urgenze, salva la disponibilità manifestata dal magistrato".* Il terzo comma prevede, tuttavia, che, se il dirigente può operare deroga se rilevi l'insostenibilità della misura organizzativa.

Ciò premesso, non si ritiene di limitare la deroga all'esonero ai soli casi in cui il magistrato manifesti disponibilità all'espletamento del turno.

Si ritiene infatti, per quanto attiene ai magistrati con prole dai tre ai sei anni – tenuto conto degli elevati carichi di lavoro e della frequente e contemporanea fruizione di esoneri da parte di più magistrati, nonché della difficoltà di ottenere la copertura, per intero, della pianta organica, già di per sé inadeguata – che l'esonero dai turni sopra indicati possa non essere riconosciuto qualora non vi siano adeguate condizioni di funzionalità per l'intero ufficio.

Pertanto, appare possibile la concessione di tali esoneri per i magistrati con i figli dai tre ai sei anni, soltanto in presenza di adeguatezza dell'organico ovvero in mancanza di fruizione di analogo congedo da parte di altri

magistrati aventi prole di età inferiore ai tre anni. In ogni caso, le valutazioni vanno demandate al caso concreto e all'opportuna interlocuzione con il magistrato e con il Comitato Pari Opportunità.

Esonero da turni ed urgenze.

Ciò detto, l'esenzione dai turni di reperibilità, arresti ed urgenze (che vanno indentificati nel turno SE e nel successivo turno detenuti), sono attribuite a tutti i magistrati aventi prole di età inferiore ad anni tre, che ne chiedano l'applicazione.

Al fine di soddisfare le esigenze volte ad una migliore organizzazione dell'Ufficio, appare opportuno che venga formulata comunque una richiesta, la cui formulazione vale ad escludere la sussistenza della "*disponibilità manifestata dal magistrato e prevista dal comma 2 dell'art. 81".*

Pertanto, per i magistrati aventi prole da uno a tre anni, verrà applicata tale esenzione, previa richiesta dell'interessato.

Per quanto concerne, invece, l'esonero dai predetti turni per i magistrati aventi prole con età intercorrente tra i tre ed i sei anni, si provvederà solo se vi sia un'esplicita richiesta.

La valutazione dell'esito della predetta istanza sarà demandata al caso concreto, in quanto potrà risolversi in un accoglimento della stessa ovvero in una motivata deroga all'applicazione di tale misura, qualora si riscontri che le esigenze d'ufficio non sono altrimenti garantite e che tale misura è insostenibile rispetto ai carichi dell'ufficio.

Non è possibile tipizzare, preventivamente, la ricorrenza di tali casi, che sono evidentemente legate alle particolari condizioni dell'ufficio ed alle scoperture presenti.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 79, il Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare la valutazione di tali esigenze, sente preventivamente i magistrati interessati.

Nel caso in cui siano predisposte diverse modalità organizzative di lavoro, le stesse non potranno comportare una riduzione delle attività lavorative assegnate.

Si prevede, altresì, che eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato, come più avanti disciplinato.

Nel corso delle assemblee di ufficio, sul tema degli esoneri in favore di genitori aventi prole di età superiore a tre anni, è stata da taluni formulata l'ipotesi di una suddivisione del turno fra attività diurna da un lato e serale nonchè notturna dall'altro, al fine di ridurre l'entità degli esoneri ed il conseguente aggravio per i magistrati chiamati ad operare in sostituzione.

Sul punto, si osserva che non può addivenirsi all'accoglimento delle proposte relative alla frammentazione dei turni. In particolare, l'eventuale suddivisione del turno esterno in una parte diurna ed una notturna comporta non solo una frammentazione dell'attività, ma anche una proliferazione dei turni, con conseguente intensificazione degli stessi ed aggravio per tutti i magistrati.

Ulteriori misure organizzative.

Ai sensi dell'art. 82 della circolare sopra citata, il Procuratore della Repubblica, nel dare concreta attuazione alla tutela della genitorialità, può adottare le seguenti misure:

- esonerare o ridurre il numero delle udienze, anche in considerazione della loro complessità e durata.
- rimodulare le assegnazioni, preferendo modalità di lavoro maggiormente compatibili con le esigenze genitoriali.

Pertanto, il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato con la procedura prevista dall'art. 13, può essere dichiarato immediatamente esecutivo, ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza.

Va osservato che il tema degli esoneri, con particolare riguardo all'attività di udienza, è stato particolarmente dibattuto nel corso delle assemblee d'ufficio, dando luogo altresì alla produzione di documenti scritti a firma di uno o più Sostituti, tutti allegati a corredo del presente programma organizzativo.

In particolare, numerosi colleghi hanno evidenziato che, misura cogente, alla luce della circolare P 13900/2024, appare essere esclusivamente quella dell'esonero dai turni di reperibilità, arresti ed urgenze e che tale tassatività non riguarda, altresì, l'esonero dalle udienze. Gli stessi hanno altresì sottolineato il rilevante peso derivante dalla diminuzione del numero dei magistrati preposti all'attività d'udienza, a causa degli esoneri che il precedente programma organizzativo attribuiva, su richiesta, in modo generalizzato per i magistrati aventi prole con età inferiore a tre anni.

È stata pertanto avanzata richiesta di eliminazione di tale ipotesi o, quanto meno, di limitazione ai casi di sussistenza di esigenze particolari, da valutare di caso in caso.

Dall'altra, taluni magistrati hanno, con atto scritto, sottolineato esigenza di preservare la tutela della genitorialità che la circolare in questione ha inteso rafforzare e a non abrogare tale previsione. Ancora, sono state formulate, altresì, ipotesi intermedie.

Per quanto concerne l'esonero dalle udienze collegiali, che vengono ordinariamente considerate più complesse e di durata più lunga, va innanzitutto osservato che tale esonero non è stato mai chiesto né praticato per le udienze monocratiche, per cui la tematica riguarda esclusivamente le udienze collegiali.

Tenuto conto delle proposte avanzate dai magistrati, del dibattito che si è sviluppato su tale tematica e delle modalità di funzionamento dell'attività dibattimentale, si ritiene che il criterio di automatismo che consenta l'applicazione dell'esonero in virtù della mera richiesta di magistrato avente prole in tenera età, possa circoscriversi al solo primo anno di vita del minore.

Difatti, nel corso di tale primo anno, sono notoriamente presenti esigenze, che vanno inderogabilmente assolte, anche legate all'allattamento del piccolo e alla necessità di un'assistenza particolarmente intensa. Pertanto, ciò comporta che, qualora venga avanzata richiesta, verrà concesso l'esonero dallo svolgimento delle udienze collegiali (previa applicazione delle misure compensative, più innanzi indicate, salva specifica deroga) per i magistrati aventi prole da zero ad un anno di età.

A tale determinazione si perviene anche tenuto conto che il legislatore ha conferito particolare tutela, nell'ambito del pubblico impiego, ai genitori con prole di questa fascia di età. Si fa riferimento, sul punto, alla previsione di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001: *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art.15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53"*, che prevede una tutela rafforzata per la genitorialità di prole da zero ad un anno di età.

Infatti, la disciplina a tutela della genitorialità applicabile ai magistrati è, in quanto compatibile, la normativa prevista per tutti i pubblici dipendenti, cui si affianca quella speciale relativa all'ordinamento giudiziario, nonché la normativa secondaria elaborata dal C.S.M.

La predetta normativa primaria, sia pure non specificamente applicabile ai magistrati per la diversità delle modalità di esplicazione dell'attività lavorativa, è pur tuttavia indicativa dell'orientamento assunto dal legislatore e può costituire un utile punto di riferimento.

Ciò vale a legittimare la scelta di operare un trattamento differenziato, per quanto concerne gli esoneri dalle udienze collegiali in caso di prole da zero ad un anno di età, ovvero di prole da uno a tre anni di età.

Dopo il compimento del primo anno di età, i magistrati che intendano chiedere, ai sensi del predetto art. 82, l'esonero dalle udienze collegiali, presenteranno una richiesta motivata, che il dirigente valuterà anche tenuto conto delle esigenze dell'ufficio e della possibilità comunque di garantire la perequazione dei carichi e lo svolgimento adeguato dei servizi. Tale tipo di richiesta riguarda, pertanto, la fascia d'età che va da uno a tre anni.

In ogni caso, verrà attivata la procedura, più avanti indicata, che prevede l'interlocuzione con il comitato pari opportunità presso il Consiglio Giudiziario.

E' opportuno dare atto che in data 13/02/2025, dopo il deposito del progetto organizzativo finale, sono pervenute osservazioni da parte di quindici Sostituti Procuratori.

Sul punto, il Procuratore ha esercitato la facoltà concessa dal comma 10 dell'art. 12 della Circolare C.S.M. P13900/2024 di svolgere controdeduzioni in merito alle predette osservazioni, che sono state allegate al presente programma.

Appare, comunque opportuno, anche in questa sede, fornire alcune delucidazioni sull'argomento.

I predetti magistrati hanno formulato rilievi critici in ordine a svariate questioni riguardanti le disposizioni previste in materia di benessere organizzativo e di tutela della genitorialità.

In particolare, nel corpo delle osservazioni, vengono ad esser oggetto di rilievo critico le disposizioni contenute nel programma depositato, laddove si prevede che, quanto all'esonero dalle udienze collegiali, lo stesso sia concesso, in via generalizzata, fino ad un anno di età della prole e, specificamente richiesto ed oggetto di valutazione, nei casi di genitorialità con figli minori di età oscillante da uno a tre anni.

Si dà atto che la questione della genitorialità ha costituito l'oggetto principale delle discussioni tenutesi nel corso delle assemblee d'ufficio e che è stata oggetto di plurime osservazioni scritte presentate contestualmente alle riunioni d'ufficio, successivamente o anche posteriormente al deposito del programma.

Di fatto, i magistrati firmatari delle osservazioni allegate al verbale assembleare allegato del 23/01/2025 hanno chiesto di non applicare l'esonero dalle udienze collegiali per i magistrati con prole fino a tre anni.

In sostanza, la divergenza essenziale riguarda l'applicazione, in via automatizzata e generalizzata o meno, dell'esonero dalle udienze collegiali per magistrati aventi prole fino a tre anni di età.

Invero, è emersa, fra i Sostituti Procuratori, l'esistenza di posizioni divergenti e non conciliabili tra loro, sicché questo Dirigente, preso atto della radicale divergenza creatasi, deve assumere le proprie valutazioni in conformità alle previsioni della Circolare consiliare ed avendo a cura la tutela della genitorialità, unitamente al perseguimento della funzionalità dell'ufficio, della perequazione dei carichi, della preservazione di un clima relazionale sereno e della tutela del benessere organizzativo, indistintamente, di tutti i magistrati dell'ufficio.

Sul punto, si osserva che la previsione, contenuta nell'art. 81 della circolare P13900/2024, che concerne la sola esenzione da *"turni per reperibilità, arresti ed urgenze"* per i magistrati con prole inferiore a sei anni, salva la disponibilità manifesta dal magistrato, mentre la previsione di cui all'art. 82, che riguarda le *"ulteriori misure organizzative*", fa specifico riferimento alle udienze ed alla entità dell'assegnazione dei procedimenti.

Si rappresenta che, nelle disposizioni contenute nel programma organizzativo, si adduce la necessità di non rendere automatico l'esonero dalle udienze collegiali fino al raggiungimento del terzo anno di età della prole, stante il notevole aggravio che si ripercuote sui colleghi che non si trovano in tali condizioni personali.

I magistrati firmatari delle osservazioni presentate il 13/02/2025 hanno invece rimarcato la necessità di una tutela ampia, con l'applicazione generalizzata dell'esonero dalle udienze collegiali, fino al terzo anno di età della prole.

In tal senso, va rilevato che il legislatore consiliare, nel disegnare le norme a tutela della genitorialità, ha delineato una evidente differenza fra la disciplina afferente a *"turni di reperibilità, per arresti ed urgenze"* e quella relativa ad *"ulteriori misure organizzative"*, tra cui le udienze, suddividendo la disciplina in due articolati diversi, con differente tutela.

Infatti, per quanto concerne i *"turni per reperibilità, arresti ed urgenze*", è previsto un esonero per coloro che ne fanno richiesta fino al sesto anno di età della prole, pur prevedendo il comma 3 la possibilità di deroga quando le esigenze d'ufficio non siano altrimenti sostenibili, per il periodo da tre a sei anni di età del minore e che, in caso di prole da zero a tre anni di età, l'esonero per coloro che ne facciano richiesta da *"turni di reperibilità, arresti ed urgenze",* non sia derogabile, laddove invece può essere diversamente valutato per esigenze d'ufficio nel caso di magistrati con prole da tre a sei anni.

Si specifica che, per quanto concerne le udienze collegiali, appare evidente che trattasi di una misura aggiuntiva, per la quale opera la valutazione discrezionale del dirigente, operando infatti la dicitura *"possono essere previste"*.

Orbene, deve osservarsi che l'uso di tale facoltà discrezionale appare, da un lato, indispensabile in quanto non possono preventivamente tipizzarsi, nel dettaglio, tutte le situazioni che possono verificarsi nei casi concreti e

che, dall'altro, va opportunamente regolata ed ispirata a criteri di ragionevolezza e di equo trattamento e disciplinata secondo le procedure previste, prevedendosi la necessità di interlocuzione con il Comitato per le pari opportunità presso il Consiglio Giudiziario.

Pertanto, il Dirigente è tenuto a fare buon uso del potere discrezionale, finalizzato da un lato a garantire la tutela della genitorialità nonché l'assolvimento degli obblighi genitoriali e, dall'altra, il regolare esercizio dell'attività lavorativa, il buon andamento dell'ufficio ed anche la tendenziale perequazione tra i carichi di lavoro ripartiti fra i Magistrati.

Va rilevato, altresì, che le misure poste a tutela della genitorialità sono finalizzate a delineare modalità diverse di prestazione dell'attività lavorativa, ma non (salvo i casi in cui venga previsto un differimento delle misure compensative) a determinare un minore carico lavorativo.

Si osserva che, per quanto riguarda l'attività d'udienza, si è ritenuto che l'esonero dalle udienze collegiali possa riguardare i magistrati in stato di gravidanza, per la tutela del particolare stato psicofisico, nonché per il periodo di vita della prole da zero ad un anno di età (parallela a quella disegnata dal legislatore per la tutela della maternità dei dipendenti pubblici nel D. Lgs. n. 151/2001).

Tale ultima tutela è evidentemente legata al periodo di conclusione dell'allattamento e dello svezzamento, collegato alle prime e più delicate fasi della vita del figlio minore.

Pertanto, l'istanza di eventuale prolungamento dell'esonero va presentata, in caso di prole da uno a tre anni di età, facendo mero riferimento (senza addurre alcuna specifica circostanza di natura personale) alle esigenze familiari e che la stessa verrà valutata unitamente alle esigenze dell'ufficio.

Non è possibile prevedere, pertanto, in maniera tassativa, l'entità della scopertura o il numero degli esoneri concessi, che determina la non applicazione dell'esonero.

Va rilevato, inoltre, che alcune richieste avanzate appaiono essere poco condivisibili, tra le quali, in particolare, quella di abbinare il magistrato non esonerato ad un collegio con minor numero di pendenze, in quanto trattasi di un dato fluido e suscettibile di continua mutevolezza e che non appare accoglibile la richiesta di un numero ridotto di udienze collegiali, atteso che, nell'attualità, il numero medio di udienze collegiali sostenute da ogni magistrato è di due al mese e risulta, pertanto, già essere fortemente contenuto.

Si ritiene opportuno che le previsioni contenute nel programma non vadano modificate e che l'utilizzo di un corretto potere discrezionale da parte del Dirigente, non invasivo della *privacy* dei singoli Magistrati, ma che valuti le concrete esigenze dell'ufficio, la sostenibilità dei carichi e le esigenze anche dei magistrati con prole avente età, sia pure superiore degli anni tre, possa regolare in modo equilibrato la possibilità di pervenire ad esoneri.

Va rilevato che, tra gli obblighi che incombono sul dirigente dell'ufficio vi è anche quello previsto dall'art. 77 della Circolare consiliare P13900/2024, secondo cui: "*E' compito del dirigente dell'ufficio attivarsi……anche per mantenere il benessere fisico e psicologico dei magistrati"*.

Si consideri che un'applicazione generalizzata di esoneri di lunga durata comporterebbe un sovraccarico prolungato di magistrati non genitori di prole in tenera età, i quali si troverebbero a sostenere, in relazione alle varie genitorialità che si avvicendano nel corso del tempo nella vita dell'ufficio, un carico aggiuntivo e prolungato delle udienze, con evidente rischio di logoramento psicofisico.

Pertanto, va considerato che non può pervenirsi a diverse conclusioni, solo alla luce della circostanza che, in precedenza, era previsto un esonero generalizzato dalle udienze collegiali sino al compimento del terzo anno di età.

Si osserva, infatti, che il nuovo programma organizzativo può contenere legittimamente previsioni diverse, anche a fronte di un diffuso dissenso nei confronti dell'adozione della predetta misura in modo automatizzato. Comunque, l'onere complessivo appare sostenibile, in quanto, mediamente, ciascun Sostituto è impegnato in due udienze mensili e la non restrizione del numero dei Sostituti impegnati nell'attività di udienza può comportare un ulteriore alleggerimento del carico

Per quanto riguarda la misura, pur prevista dall'art. 82, di una minore assegnazione di procedimenti, in genere non praticata presso quest'ufficio, non se ne prevede una tipizzazione preventiva. Resta fermo che un'eventuale richiesta, in tal senso, potrà essere oggetto di valutazione.

Per quanto riguarda l'attività di supplenza, l'esclusione da tale turnazione di coloro che sono esonerati dai turni o in taluni casi dalle udienze, non appare giustificabile allorché la sostituzione riguardi lo svolgimento di udienza monocratica oppure lo svolgimento dei turni NR.

Appare opportuno prevedere, tenuto conto che per ciascuna giornata operano un magistrato S1 ed un magistrato S2, che il turno supplenza venga conferito a tutti i magistrati, ma che uno dei due sia individuato in un magistrato che non usufruisce di esoneri. Da ciò consegue che il magistrato supplente che non si avvale di esoneri potrà essere chiamato (anche qualora sia S2) allo svolgimento di supplenza di turno esterno o di attività per le quali l'altro magistrato supplente gode di esonero, mentre l'altro magistrato che usufruisce di esonero sarà chiamato a svolgere attività di supplenza per le attività non oggetto di esonero, fatto salvo comunque il rispetto dell'ordine fra S1 ed S2 al di fuori di tali ipotesi.

Anche in merito alla previsione che i magistrati aventi prole fino a tre anni svolgano attività di supplenza, per quanto riguarda impegni esclusi dall'esonero (e, pertanto, diversi dai turni per reperibilità, arresti ed urgenze), sono state formulate osservazioni con la predetta del 13/02/2025.

Sul punto, si osserva che appare congruo prevedere che anche i Magistrati con prole inferiore ad anni tre svolgano il servizio di supplenza che tuttavia, come espressamente esplicitato nel programma depositato, non opera per i turni di reperibilità, arresti ed urgenze. Può accogliersi la sola richiesta relativa alla previsione che il turno di supplenza per i magistrati con prole sino a tre anni escluda le udienze collegiali, stante la non anticipata programmazione dell'impegno e, dunque, la non agevole conciliabilità con i sopra descritti impegni familiari.

Misure compensative.

Per quanto concerne le suddette misure, ritiene questo Procuratore di operare in linea di parziale continuità con quanto in precedenza praticato.

Appare necessario procedere alla tipizzazione predeterminata delle misure compensative per il magistrato che ottiene l'esonero dai turni di urgenza e detenuti, nonché dalle udienze dibattimentali (ad esclusione di quelle a c.d. designazione mirata), ferma restando la partecipazione ad udienze camerali ed innanzi al Gup.

Tale pre-definizione delle compensazioni è, infatti, funzionale ad assicurare la parità di trattamento fra tutti i casi e la prevedibilità delle determinazioni che conseguono al verificarsi delle condizioni per l'applicabilità della circolare.

La questione relativa alla natura delle attività compensative è stata oggetto di discussione anche nel corso dell'assemblea dell'ufficio del 2 dicembre 2024, da cui sono scaturiti utili contributi per la ridefinizione della problematica.

Va anzitutto rilevato che l'esonero dal turno urgente comporta non solo la dispensa da quest'attività, che si dispiega nel corso di 24 ore, ma anche l'omesso svolgimento del turno detenuti previsto per il giorno successivo, che è strettamente collegato al turno esterno, con mancato incardinamento di procedimenti a carico di indagati detenuti, talora anche di elevata complessità (ad es., per il delitto di omicidio).

Pertanto, occorre tenere conto, ai fini della determinazione delle misure compensative, del notevole impegno che richiedono le attività che sono oggetto di esonero.

Tenuto conto che gli esoneri sono finalizzati non ad una riduzione della quantità complessiva di lavoro, ma solo ad una ricerca di meccanismi più adattabili alle particolari esigenze familiari, si ritiene equo che l'esonero dal turno esterno della durata di ore 24 sia compensato dallo svolgimento di un'attività di iscrizione di notizie di reato e contestuale attività di pronta definizione.

L'attività conseguente di turno detenuti, che si svolge il giorno successivo, viene invece compensata con lo svolgimento di un'udienza preliminare aggiuntiva.

Ancora, per quanto riguarda le udienze collegiali, si ritiene di condividere la sollecitazione, avanzata da più Sostituti, di voler operare una compensazione con un maggiore numero di assegnazione di procedimenti.

Tale assegnazione avviene in modo indifferenziato, riguardando sia i fascicoli di natura generica che specialistica.

Si prevede, in relazione all'esonero dalle udienze collegiali che il magistrato, che usufruisca di tale esonero riceva un'assegnazione mensile di procedimenti maggiorato del 20%.

Pertanto, i meccanismi di compensazione, sia per i casi di esonero per gravidanza che per maternità e genitorialità dei Sostituti, possono essere definiti come segue:

a) turno urgente infrasettimanale o fine settimana = un turno aggiuntivo di iscrizione di notizie di reato e pronta definizione;

turno detenuti conseguente = un'udienza preliminare;

Appare, altresì, necessario, prevedere misure compensative nei casi in cui, alla luce di quanto sin qui detto, venga riconosciuto esonero dalle udienze collegiali, tenuto conto che gli esoneri costituiscono solo modalità differenziata dello svolgimento di attività lavorativa, ma non devono risolversi in una diminuzione del carico complessivo di lavoro.

Considerato che il numero complessivo delle udienze alle quali partecipa ciascun Sostituto si aggira mediamente sulle due mensili e tenuto conto del tempo necessario altresì per la loro preparazione e per gli adempimenti successivi all'udienza, appare congruo provvedere come segue:

b) esonero dalle udienze collegiali = assegnazione maggiorata di procedimenti nella misura del 20% mensile.

Restano salve determinazioni diverse che si adattino alle particolari contingenze legate alla situazione concreta, secondo il principio della flessibilità organizzativa richiamata nella circolare sulle tabelle.

Non si prevede, invece, una compensazione nei casi in cui il ruolo di magistrati S1 ed S2 dia luogo allo svolgimento di un'attività, in quanto trattasi di una conseguenza propria dell'attività di supplente, la cui perequazione si verifica nel tempo a causa della partecipazione al turno per tutti i Sostituti.

Procedura.

Ciò premesso, affinché si possa delineare *l'iter* previsto dall'art. 82 della circolare, occorre, imprescindibilmente, un onere di attivazione da parte del magistrato interessato.

Si dispone che il magistrato interessato che si trova in condizione di astensione dal servizio, un mese prima del programmato rientro in servizio, comunichi alla Segreteria del Procuratore la data del proprio rientro, accludendo, ove ritenga di espletarla, una richiesta di esonero dalle attività di udienze e/o dalle attività dei turni.

Almeno 15 giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, questo Procuratore, sentito lo stesso anche in relazione alle misure applicate dall'amministrazione di appartenenza dell'altro genitore, adotta, con provvedimento motivato – previa interlocuzione con il Comitato pari opportunità - che si pronuncia nel termine di 7 giorni, le misure organizzative indicate al comma 1, ovvero quelle previste dagli artt. 81 e 84.

Nel contempo, riferirà, altresì, in relazione alle misure eventualmente applicate dall'amministrazione di appartenenza dell'altro genitore.

La dichiarazione di eventuale applicazione di misure da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'altro genitore verrà esplicitata anche se in senso negativo e anche se il genitore eserciti attività lavorativa al di fuori di un'amministrazione di appartenenza.

Ricevuta tale richiesta, corredata dalla relativa documentazione, il Procuratore provvederà ad interloquire con il Comitato delle pari opportunità, prospettando le misure che, alla luce di quanto previsto nel programma organizzativo, s'intendono applicare.

Esaurita tale interlocuzione con il Comitato per le pari opportunità, che si esaurirà nel termine di giorni 7, il Procuratore emetterà provvedimento motivato con la procedura prevista ai sensi dell'art. 13 della circolare P18314/2024 dell'11/10/2024, immediatamente esecutivo, in modo che sia compiutamente disciplinata l'attività del magistrato al rientro dal servizio.

Divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo di maternità, paternità e parentale.

Durante il periodo di congedo di maternità, paternità o parentale, al magistrato non possono essere assegnati affari, anche di immediata ed urgente trattazione, salvo che si provveda alla sua sostituzione.

Va evidenziato che il periodo di astensione obbligatoria per i congedi sopra indicati, con durata superiore a tre mesi, determina la sospensione dei termini di permanenza massima all'interno dell'unità organizzativa di appartenenza.

Divieto di mutamento di assegnazione.

Inoltre, in base all'art. 80 della circolare e sempre al fine di assicurare le tutele di cui sopra, nei confronti dei magistrati che si trovino nelle condizioni sopra descritte, qualora non vi sia il loro consenso, non potrà essere disposto il mutamento dell'unità organizzativa nella quale il magistrato è inserito.

Assegnazione temporanea ad altra unità organizzativa.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 84, qualora l'unità organizzativa in cui opera il magistrato non consenta un'organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia manifestate, il magistrato interessato, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero, ad altra unità organizzativa, nell'ambito di quest'Ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nell'unità organizzativa di provenienza.

Il provvedimento di cui sopra sarà adottato dal Procuratore della Repubblica, secondo le modalità dell'art. 13 e dell'art. 82, comma 2.

La richiesta, anche in soprannumero, ad altra unità organizzativa sarà oggetto di valutazione in relazione alla compatibilità con le esigenze dell'ufficio, dovendosi tenere conto delle scoperture di organico e dei carichi di lavoro.

Il provvedimento motivato avrà un contenuto complesso, riguardando non solo l'entità dell'esonero applicato in relazione alle udienze e ai turni, ma altresì le misure compensative adottate e l'eventuale ricorrenza e/o esclusione delle ragioni di differimento.

Differimento dell'adozione di misure compensative.

Il comma 2 dell'art. 85, si prevede che, in caso di documentate gravi patologie del magistrato o dei suoi figli, o di persone a lui legate da rapporti di coniugio, unione civile o stabile coabitazione determinata da relazione sentimentale (come aggiunto dalla circolare P18314/2024) e nel caso di riconoscimento di eventuali esoneri, l'assegnazione di attività di compensazione potrà essere differita, entro il termine massimo di sei mesi, in modo da renderla effettivamente compatibile con le condizioni di salute del magistrato o con la sua situazione familiare.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 85, come sopra novellato, nel caso in cui la patologia del magistrato risulti di particolare gravità, questo Procuratore può, per periodi di tempo non superiori ai sei mesi, rinnovabili una sola volta per non più di tre mesi, con provvedimento motivato, ed acquisito il consenso degli altri magistrati dell'Ufficio o della sezione o del gruppo di appartenenza, prevedere che l'esonero non sia compensato da ulteriori attività.

Si precisa che la documentazione attestante i motivi di salute o la sussistenza dell'handicap deve essere conservata presso quest'Ufficio e sia trasmessa al Consiglio Giudiziario solo ove richiesto, con modalità riservate.

Per quanto attiene alle ipotesi di differimento, le relative richieste saranno valutate in base alle esigenze d'ufficio ed adottate mediante provvedimento motivato.

Fermo restando che la valutazione va riservata al caso concreto, va precisato che si potrà addivenire al differimento delle misure compensative solo per casi di particolare gravità e per situazioni circoscritte temporalmente, dovendo essere altresì valutate le esigenze dell'ufficio, nonché quelle perequative nei riguardi degli altri magistrati.

Entrata in vigore del progetto organizzativo.

La vigenza del presente progetto organizzativo, già in vigore per effetto della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura nr.10886/2026, è subordinata, secondo quanto previsto dall'art. 12 della Circolare C.S.M. P13900/2024, all'approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, limitatamente alle parti oggetto dei rilievi della citata delibera.

Il Procuratore della Repubblica

Domenico Airoma

